Lexambiente

www.lexambiente.it
Rivista giuridica on line creata e curata da Luca RAMACCI

AA.VV.

Le Ultime Modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lv. 152/06)

Interventi di Vittorio Amadio, Alessandro Amato, Fabio Anile, Corrado Carruba, Stefano Ciafani, Renato Nitti, Luca Ramacci, Giorgio Zampetti

Roma, giugno 2008

La presente pubblicazione viene distribuita gratuitamente in Internet attraverso il sito LEXAMBIENTE (www.lexambiente.it). Può essere liberamente duplicata e diffusa gratuitamente citando la fonte. Non sono consentite le riproduzioni parziali senza indicazione della fonte e le alterazioni al formato originario di distribuzione

INDICE DEI CONTENUTI

- **Tutta la giurisprudenza della Cassazione penale sul "T.U. ambientale"** (a cura di Luca RAMACCI)

- **La nuova Parte Prima: un'anticipazione di riforma costituzionale?** (a cura di Corrado Carrubba, avvocato in Roma, commissario ARPA Lazio)

- **La disciplina nazionale della gestione dei rifiuti. In particolare: la nozione di rifiuto e le forme di gestione di rifiuti alla luce della riforma attuata con il d.lgs. 4/08** (a cura del Dott. Renato Nitti, Sost. Proc. Rep. Bari)

- **La Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS) alla luce del correttivo unificato - D.lgs. 152/2006** (a cura del Prof. Vittorio Amadio, Università Reggio Calabria)

- **La nozione di scarico e la distinzione con i rifiuti – Le principali novità introdotte dal D.lgs 16.1.2008 n. 4 in materia di inquinamento idrico** (a cura dell'Avv. Alessandro Amato)

- **La bonifica dei siti contaminati** (a cura dell'AVV. Fabio ANILE)

- **Libro bianco sull'emergenza idrica** (a cura di Stefano Ciafani e Giorgio Zampetti)

LEGAMBIENTE

CENTRO AZIONE GIURIDICA

Le Ultime Modifiche al Testo Unico Ambientale

(D.lv. 152/06)

La disciplina dei rifiuti, delle acque e della valutazione ambientale

MATERIALE DI CONSULTAZIONE

Roma, 20 – 21 giugno 2008

LEGAMBIENTE

CENTRO AZIONE GIURIDICA

INDICE

Introduce il Dott. Sergio Cannavò

Pag. III Programma Corso:

Le Ultime Modifiche al Testo Unico ambientale(D.lv. 152/06)

Pag. V I Centri di Azione Giuridica di Legambiente

Pag. 1 Rassegna Giurisprudenza 2008
a cura del Dott. Luca Ramacci.

Pag. 147 La nuova Parte Prima: un'anticipazione di riforma costituzionale?
a cura dell'Avv. Corrado Carrubba

Pag. 152 La nozione di rifiuto e le forme di gestione di rifiuti alla luce della riforma attuata con il d.lgs. 4/08
a cura del Dott. Renato Nitti.

Pag. 166 La Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS) alla luce del correttivo unificato 152/2006
a cura del Prof. Vittorio Amadio.

Pag. 238 Le Ultime Modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lgv. 152/2006): la disciplina dei rifiuti, delle acque e delle valutazioni ambientali
a cura dell'Avv. Alessandro Amato

Pag. 251 Le Bonifiche
a cura dell'Avv. Fabio Anile

Pag. 267 Dossier Legambiente: Libro bianco sull'emergenza idrica
A cura dell'Ing. Stefano Ciafani

Ha curato la redazione del documento l'Avv. Francesco Dodaro

LEGAMBIENTE

CENTRO AZIONE GIURIDICA

20 – 21 Giugno 2008

"Le Ultime Modifiche al Testo Unico Ambientale(D.lv. 152/06)"

Programma

VENERDÌ 20 GIUGNO 2008

h. 14,00 Registrazione Partecipanti
Avv. Francesco DODARO - Segreteria Organizzativa CEAG

h. 15,00 Benvenuto ed introduzione lavori del corso ai partecipanti
Dott. Sergio CANNAVÒ – Co-presidente CEAG

h. 15,15 – 16,15 Principi generali del Testo Unico e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale
Avv. Corrado CARRUBBA, Foro di Roma

h 16,15 – 17,15 Le competenze e le autorizzazioni nella gestione dei rifiuti e la "gestione" del provvedimento amministrativo da parte del Giudice Penale
Dott. Renato NITTI Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Bari

h 17,15 – 18,15 La Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS) alla luce del cd. "Correttivo unificato" al D.Lgs 152/2006.
Prof. Vittorio AMADIO – Università Reggio Calabria

h. 18,15 – 18,30 **Coffee Break**

h. 18,30 – 19,30 L'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Prof. Vittorio AMADIO – Università Reggio Calabria

h. 19,30 Dibattito e chiusura lavori della giornata

N.B. Tutte le relazioni dei corsi di diritto ambientale fino ad ora svolti si possono scaricare gratuitamente sul sito www.lexambiente.com

LEGAMBIENTE

CENTRO AZIONE GIURIDICA

20 – 21 Giugno 2008

"Le Ultime Modifiche al Testo Unico Ambientale(D.lv. 152/06)"

Programma

Sabato 21 Giugno 2008

h. 9,30 – 10,30 Inquinamento idrico alla luce del Testo Unico Ambientale e delle novità introdotte dall'ultimo correttivo
Avv. Alessandro AMATO – Foro di Bari

h. 10,30 – 11,30 La reale applicazione dell'art. 260 codice dell'ambiente (sul delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)
Ten. Col. Massimo CONTRI, Comando Carabinieri Tutela Ambiente

11,30 – 11,45 **Coffee Break**

h. 11,45 – 12,45 Le bonifiche
Avv. Fabio ANILE Foro di Roma

h. 12,45 – 13,45 Lo sfruttamento compatibile e la conservazione delle risorse idriche
Ing. Stefano CIAFANI Responsabile Scientifico Legambiente

h. 13,45 – 14,45 **Buffet**

h. 14,45 – 15,45 Sanzioni penali in materia di acque e rifiuti.
Dott. Luca RAMACCI Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Tivoli

h. 15,45 Dibattito e chiusura lavori

N.B. Tutte le relazioni dei corsi di diritto ambientale fino ad ora svolti si possono scaricare gratuitamente sul sito www.lexambiente.com

Pagina dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente

I Centri di Azione Giuridica

Legambiente ha fatto dell'azione legale una delle armi per la difesa del territorio. Alla costituzione dell'associazione all'inizio degli anni '80 ha fatto seguito, negli stessi anni, la nascita della struttura giuridico-legale dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente, "braccio" legale dell'associazione. Costituiti da avvocati e magistrati "di frontiera", in anni ancora poco sensibili ai temi ambientali hanno affermato attraverso l'azione giuridica il diritto alla tutela della salute, ad un ambiente sano, applicando e contribuendo all'affermazione del Diritto dell'Ambiente.

Le attività di denuncia sono state in seguito accompagnate da proposte normative e di intervento amministrativo, anche per temi non strettamente ambientali quali la difesa dei consumatori, e da una crescente attività di supporto all'operato di circoli e di singoli cittadini rappresentando un utile servizio per quanti si battono per l'affermazione e la difesa dei diritti fondamentali.

Le vertenze nazionali

L'attività dei Centri sul territorio è ormai assai varia. Alla lotta all'inquinamento nelle sua varie forme (atmosferico, ambientale, acustico etc) è affiancata l'attività per la tutela dei diritti della persona (privacy, trasparenza dell'azione amministrativa), dei consumatori, della salute. In alcuni casi alla fase della denuncia segue l'attività giudiziaria propriamente intesa che impegna l'associazione in processi spesso di rilevanza nazionale. In questi casi, avvalendosi di specialisti e tecnici esperti, Legambiente porta all'interno di vicende processuali spesso assai travagliate, la voce del popolo inquinato.

Il Centro Studi

Tra le attività dei CEAG si segnala anche quella di formazione svolta presso il Centro studi di diritto ambientale di Roma ed in sede locale attraverso l'organizzazione di corsi e giornate di studio. Per maggiori informazioni clicca sui links che trovi a destra nella home page di Lexambiente.it

Stana gli ecofurbi!
Se volete segnalare un qualsiasi fenomeno di illegalità ambientale, contattate l'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente alle e-mail:
ceag@legambiente.eu - onal@legambiente.eu

Rassegna Giurisprudenza (Fonte CED Cassazione) 2007

A cura di Luca Ramacci

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 8667 *del* 12/01/2007 Ud. (dep. 01/03/2007) Rv. 236081

Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Forletti ed altri.** *P.M.* **Izzo G.** *(Parz. Diff.)*

(Rigetta, App. Lecce, 20 Gennaio 2006)

538 - 003

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Proprietario non formalmente committente - Responsabilità - Condizioni - Individuazione.

In tema di costruzione edilizia abusiva, il proprietario non formalmente committente risponde del reato edilizio, ex artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 110 cod. pen., allorché, a conoscenza dell'assenza del preventivo rilascio del permesso di costruire, abbia fornito un contributo causale che abbia agevolato la edificazione abusiva. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il giudice deve verificare l'esistenza di comportamenti, che possono assumere sia forma positiva che negativa, dai quali si possa ricavare una compartecipazione anche solo morale nella altrui condotta illecita)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 00058
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 015178/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FORLETTI ANTONIO, N. IL 07/06/1949;
2) INGROSSO MARIA ADELE, N. IL 01/12/1954;
3) DOLCE ROSARIA, N. IL 20/01/1952;
avverso SENTENZA del 20/01/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per: inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17 marzo 2005, il Tribunale di Lecce sd Galatina ha ritenuto Forletti Antonio, Ingrosso Maria Adele, Dolce Rosaria responsabili del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art.

44, comma 1, lett. b (perché, nella loro qualità di proprietari del suolo e committenti dei lavori, privi di permesso di costruire, realizzavano due villette ed un vano isolato) e li ha condannati alla pena di giustizia.
La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza 20 gennaio 2006.
Per giungere a questa conclusione, i Giudici di merito hanno disatteso la prospettazioni, difensiva dei coniugi Forletti-Ingrosso sulla loro estraneità alla abusiva edificazione; sul punto, hanno rilevato come gli stessi, comproprietari del suolo, fossero consapevoli di quanto si stava realizzando.
La Corte ha ritenuto inconferente il permesso di costruire in sanatoria L. n. 326 del 2003, ex art. 32, in quanto illegittimamente rilasciato dal momento che le opere non erano state ultimate entra il termine previsto (31 marzo 2003); all'epoca dello accertamento del reato (28 novembre 2003), i lavori erano ancora in corso. Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria era legittimo perché i lavori erano terminati al rustico entro il termine utile e le opere in fieri all'epoca del sopralluogo erano di rifinitura: sul punto, i Giudici hanno concluso differentemente senza indagare quale fosse l'attività edilizia espletata dopo il 31 marzo 2003;
- che i coniugi Forletti-Ingrosso sono stati ritenuti responsabili per la loro mera qualifica di comproprietari del suolo ed in mancanza di prove sul loro contributo causale alla perpetrazione del reato;
- che la demolizione del vano isolato deve essere equiparata all'assenso a titolo di condono.
Le deduzioni dei ricorrenti non sono meritevoli di accoglimento. Per quanto concerne la prima censura, è il caso di rilevare come, in tema di condono edilizio, spetti alla autorità amministrativa di valutare la ricorrenza dei presupposti per la sanatoria nei loro aspetti tecnici; compete, invece, al Giudice penale di verificare la esistenza di tutte condizioni poste dalla legge per la estinzione del reato.
Pertanto, la concessione del permesso di costruire in sanatoria non esautorava i Giudici di merito dall'accertare se i lavori siano stati ultimati entro il termine dalla legge fissato per ottenere il beneficio.
Sul tema, i ricorrenti propongono censure prive della necessaria concretezza che si pongono in insanabile contrasto con le emergenze agli atti ed in particolare, con le foto scattate all'epoca della accertamento del reato (che il Collegio è facoltizzato ad esaminare trattandosi di verificare le condizioni di fatto per l'applicazione di una causa di estinzione del reato); dalle foto risulta che le opere, in data 29 novembre 2003, erano prive di copertura e, di conseguenza, non terminate neppure con riferimento alla peculiare nozione di ultimazione dei manufatti che la L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 2 fornisce ai fini del condono.
Relativamente alla seconda censura, va osservato come, secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, le contravvenzioni edilizie, realizzate con la costruzione di un manufatto, sono reati propri dei soggetti, tra i quali non è annoverato il proprietario, individuati dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29; tali soggetti (committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) sono costituiti dal Legislatore garanti del rispetto dello esercizio della attività edificatoria alla relativa normativa e soli possono rispondere dei reati previsti dall'art. 44, lett. b e c. Tale conclusione non collide con la possibilità dello estraneo - cioè di colui che è privo delle qualifiche soggettive specificate nel ricordato art. 29 - di fornire un contributo doloso alla altrui abusiva edificazione secondo le regole generali sul concorso nei reati. Non condivisibile è l'orientamento giurisprudenziale, peraltro minoritario e non recente, secondo il quale il proprietario della area può rispondere della contravvenzione edilizia per mera connivenza con l'autore del reato; il proprietario non può essere ritenuto responsabile, a sensi dell'art. 40 cpv. c.p., non esistendo una fonte formale dalla quale fare derivare l'obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato.
Tale conclusione è confortata dalla previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192 che impone al proprietario del sito, oggetto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, azioni ripristinatorie

solo nel caso in cui la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Pertanto, il proprietario - estraneo alla esecuzione delle opere e che non le abbia commissionate - potrà rispondere della contravvenzione edilizia, a sensi del combinato disposto dell'art. 110 c.p. e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, quando, edotto della mancanza del permesso di costruire, ha fornito un contributo causale che abbia agevolato la abusiva edificazione. A tale fine, i Giudici di merito devono verificare la esistenza di comprovati comportamenti, che possono assumere forma negativa o positiva, dai quali si possano ricavare elementi di una compartecipazione, al livello materiale o morale, del proprietario della area nella altrui condotta illecita (Cassazione Sezione terza, sentenze n. 10284/2000, 17752/2001, 31130/2001, 18756/2003, 9536/2004, 24319/2004, 216/2005, 26121/2005, 32856/2006, 79/2006). Tra gli elementi sintomatici del concorso del proprietario, la giurisprudenza ha enucleato, ad esempio, la destinazione del manufatto, i rapporti di parentela o affinità o coniugio con l'esecutore dell'opera, la vigilanza nella esecuzione dei lavori, la richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, etc.. Nella ipotesi in esame, non è condivisibile la prospettazione dei ricorrenti secondo i quali la responsabilità è stata affermata in base alla mera loro qualifica di comproprietari del suolo. La situazione concreta nella quale si è svolta l'attività incriminata conduce a condividere la conclusione dei Giudici di merito ad a ritenere che, benché la sola Dolce Rosaria si sia dichiarata responsabile del reato, anche i coimputati fossero concorrenti nello abusivismo edilizio; numerosi elementi portano ad escludere che le costruzioni siano state realizzate a loro insaputa e senza la loro volontà.
I coniugi Forletti avevano la disponibilità giuridica e di fatto del suolo, erano notiziati della edificazione (avvenuta nel piccolo paese ove abitavano ad opera di una prossima congiunta); inoltre, vari accertati comportamenti (la mancata impugnativa della ordinanza sospensiva dei lavori emessa nei loro confronti il 30 gennaio 2004 e la richiesta di concessione edilizia in sanatoria del 7 marzo 2005 anche a loro favore) comprovano non solo che destinatali finali dei beni fossero i Forletti, ma attestano una loro compartecipazione, anche solo a livello morale, nella illecita edificazione. Con la residua censura, i ricorrenti formulano una doglianza non introdotta nei motivi a sostegno dello appello e che incorre nel divieto di nuove deduzioni in Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 8669 *del* 12/01/2007 Ud. (dep. 01/03/2007) Rv. 236058

Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **De Martino e altro.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*

(Rigetta, App. Napoli, 13 dicembre 2005)

538 EDILIZIA - 001 IN GENERE

EDILIZIA - IN GENERE - Realizzazione di soppalco all'interno di preesistente abitazione - Permesso di costruire - Necessità - Fondamento.

La realizzazione di un soppalco all'interno di una preesistente abitazione necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire (o della DIA alternativa al permesso), atteso che l'art. 10, comma primo lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, senza la necessità che concorrano tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici), in quanto queste sono alternative, come ricavasi dall'uso della disgiuntiva nel citato testo normativo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 00064
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 016192/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE MARTINO ALESSANDRA, N. IL 26/07/1981;
2) TOSCANO UMBERTO, N. IL 05/06/1976;
avverso SENTENZA del 13/12/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 24 febbraio 2005, il Tribunale di Napoli ha ritenuto i coniugi De Martino Alessandra e Toscano Umberto responsabili dei reati previsti dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, comma 1, lett. b - L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2, 20 e li ha condannati alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza in epigrafe precisata.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno confutato la prospettazione della difesa la quale sosteneva che l'opera realizzata (un soppalco allo interno di una abitazione) non necessitasse di un provvedimento concessorio non comportando alcun aumento di volumetria ne' alcun aggravio alla statica dello edificio. Sul punto, la Corte ha rilevato come la norma di riferimento non fosse la L. n. 47 del 1985, art. 26, ma il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 che assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino, tra l'altro, un aumento delle superfici (come è avvenuto nel caso concreto). La Corte ha ritenuto che, anche se la imputata si era assunta la responsabilità della edificazione, pur il marito ne doveva rispondere dal momento che era noviziato dello intervento che avvantaggiava tutta la famiglia.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la realizzazione di un soppalco - che deve essere qualificata come intervento di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo - è annoverata tra le opere interne che non necessitano di atti autorizzatori;
- che i Giudici hanno concluso in modo apodittico sulla responsabilità del Toscano senza evidenziare quale contributo materiale o morale abbia apportato alla perpetrazione dello illecito. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Il primo problema che il caso pone consiste nello stabilire se l'intervento edilizio in oggetto necessitasse di previo permesso di costruire.
Sul tema, la tesi in diritto dei ricorrenti era esatta sotto la vigenza della abrogata legislazione in materia edilizia; la L. n. 47 del 1985, art. 26 (novellato dalla L. n. 622 del 1996, art. 2, comma 60) assoggettava a denuncia di inizio di attività le opere interne di singole unità immobiliari - non in contrasto con gli strumenti adottati o approvati e con i regolamenti edilizi - a condizione che non comportassero modifiche della sagoma e dei prospetti, non recassero pregiudizio alla statica dello

immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non alterassero la destinazione d'uso.
L'opera realizzata dagli imputati rispettava tutti i requisiti precisati dall'art. 26 per essere esonerata dal regime concessorio. L'attuale normativa, nel vigore della quale è stato effettuato l'intervento per cui è processo, non regola in modo autonomo le opere interne che devono essere ricondotte nel novero delle ristrutturazioni edilizie; il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1, lett. c) assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici" ovvero si riconnettano a mutamenti di destinazione d'uso limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A. La previsione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1, lett. c) non assoggetta a permesso di costruire solo le ristrutturazioni edilizie minori, cioè, quelle che non comportano le conseguenze specificate nella norma; tali sono gli interventi che determinano una semplice modifica dello ordine delle parti che compongono una costruzione e che non alterano il carico urbanistico. L'intervento posto in essere dagli imputati non è riconducitele alla ristrutturazione edilizia di portata minore in quanto comportava un aumento della superficie utile calpestabile.
Sul tema, la tesi (pur sostenuta dalla sentenza della Cassazione Sezione 3^, n. 40829/2005) secondo la quale la nuova normativa richiederebbe - perché debba essere insufficiente la semplice Dia - la contemporanea modifica delle superfici, del volume e della sagoma, non è condivisa dal Collegio. La proposta interpretazione contrasta con il dato testuale, come si rileva dalla disgiuntiva finale utilizzata dal Legislatore (per separare la modifica dei prospetti da quella delle superfici); l'esegesi collide, anche, con il dato sistematico in quanto l'ampliamento di un manufatto allo esterno della sagoma esistente è considerata nuova costruzione a sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, sub e/1.
Pertanto, si deve concludere che le singole fattispecie per le quali il ricordato art. 10, comma 1, lett. c richiede il permesso di costruire siano autonome senza necessità di sovrapposizione (conf. Cassazione, Sezione terza, sentenza 20 settembre 2006, imp. Montilli - 22 settembre 2006, imp. Richiello - 19 ottobre 2006, imp. Picone). Per quanto esposto, si rileva che l'intervento degli imputati (che divideva l'altezza di un vano comportando una duplicazione di calpestio e, quindi, di superfici utili) costituisce ristrutturazione edilizia; esso necessitava di permesso di costruire o alternativamente, a scelta discrezionale degli interessati, per il disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 3, lett. a, di denuncia di inizio di attività la cui mancanza comporta l'applicazione delle sanzioni penali del successivo art. 44. Per quanto concerne la posizione dello imputato, la conclusione dei Giudici di merito è esatta e condivisibile, a nulla rilevando che la moglie si sia assunta ogni responsabilità; la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata squalifica la tesi che l'intervento sia stato realizzato alla insaputa del Toscano e senza la sua volontà.
L'imputato, anche se non comproprietario, aveva la disponibilità di fatto del bene ed era notiziato, per esplicita ammissione della moglie, della abusiva edificazione; inoltre, l'intervento è stato effettuato dal coniuge con il quale conviveva e l'ampliamento di superficie era reso necessario dalle esigenze familiari e, di conseguenza, giovava anche all'imputato.
Pertanto, nella situazione in esame si riscontrano elementi idonei a ritenere una compartecipazione dello imputato, quanto meno a titolo di concorso morale, nella altrui illecita condotta. P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 7283 *del* 11/01/2007 Cc. (dep. 22/02/2007) Rv. 235954

Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **P.M. in proc. Faralla.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Parz. Diff.)*

(Annulla con rinvio, Trib. Messina, 3 maggio 2006)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Sentenza di condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera abusiva - Mancata indicazione del termine per la demolizione - Individuazione.

In materia edilizia, nell'ipotesi di sentenza di condanna per reati edilizi ove il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato subordinato alla demolizione del manufatto abusivo, la mancata indicazione del termine per la demolizione determina la sua coincidenza con quello legale di cui all'artt. 163 cod. pen. che per le contravvenzioni è di anni due.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 11/01/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 27
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 34261/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
avverso l'ordinanza emessa il 3 maggio 2006 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina;
nei confronti di:
Faralla Renato;
udita nella udienza in Camera di consiglio dell'11 gennaio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla conferma della sospensione della pena.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 ottobre 1999 del Tribunale di Messina, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2002, Faralla Renato venne condannato per i reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b), ed alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, con l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera.
Il Faralla chiese al Giudice dell'esecuzione di pronunciare l'estinzione del reato a seguito della sanatoria per condono edilizio.
Il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, rilevò che il condono non poteva comportare l'estinzione del reato, ma solo gli effetti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comportava invece la revoca dell'ordine di demolizione per incompatibilità con un successivo atto amministrativo. Conseguentemente revocò l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e confermò la sospensione della pena irrogata con la sentenza di condanna.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina propone ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, ed in particolare:
1) che la presentazione da parte del condannato della domanda di condono edilizio giustificava solo la sospensione della esecuzione dell'ordine di demolizione, ma non la sua revoca che poteva essere disposta solo dopo l'esito favorevole della domanda di condono;
2) che non poteva essere confermata la sospensione condizionale della pena, che il Giudice di cognizione aveva subordinato alla demolizione del manufatto abusivo entro il termine legale di due anni che era ormai scaduto, sicché la sospensione della pena era caducata. Non aveva poi rilevanza ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena il fatto che fosse stata presentata domanda di condono edilizio, perché il mancato adempimento nei termini dell'obbligo di demolizione determina la revoca della sospensione condizionale della pena, che opera di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato sotto tutti i profili e va, quindi, accolto.
In primo luogo, il Giudice dell'esecuzione ha errato nel revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna irrevocabile per la sola circostanza della presentazione della domanda di condono edilizio da parte dell'interessato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, il Giudice dell'esecuzione può revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se lo stesso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi legittimi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sanatoria dell'opera abusiva.
Orbene, la disciplina normativa dell'ultimo condono edilizio, ed in particolare il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 36, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, prevede che, affinché si determini l'effetto estintivo del reato, non è sufficiente la presentazione della domanda di condono edilizio, anche se accompagnata dalla attestazione di congruità delle somme versate, ma occorre il rilascio effettivo del condono (provvedimento finale) ovvero il verificarsi di tutte le condizioni ivi indicate (presentazione nei termini della istanza di condono, oblazione interamente corrisposta, decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento). Solo il verificarsi di tutte queste condizioni (compreso il decorso del termine) determina il c.d. silenzio assenso, che sostituisce e produce gli stessi effetti del provvedimento positivo (ossia gli effetti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2), e cioè l'estinzione dei reati indicati, sempre subordinata (ovviamente) all'accertamento da parte del Giudice penale della effettiva condonabili delle opere e della sussistenza di tutti gli altri presupposti e condizioni richiesti dalla legge. Ne deriva che solo il provvedimento definitivo (permesso di costruire in sanatoria o formazione del silenzio assenso) potrà eventualmente, se ne sussistono le condizioni di legge, determinare una situazione di assoluta incompatibilità con l'ordine di demolizione impartito dalla sentenza irrevocabile ed autorizzarne pertanto la revoca da parte del Giudice dell'esecuzione.
Nel caso di specie è pacifico che non era stato rilasciato un valido permesso di costruire in sanatoria e che, pertanto, non esisteva un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che si ponesse in insanabile contrasto con l'ordine stesso, e di conseguenza il Giudice dell'esecuzione non poteva disporne la revoca.
Come esattamente osserva il Pubblico Ministero ricorrente, la semplice presentazione della domanda di condono edilizio potrà, tutt'al più, giustificare solo la sospensione della esecuzione dell'ordine di demolizione, tenendo peraltro presente, a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il Giudice dell'esecuzione può sospendere una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un valido provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, restando escluso che a tal fine sia sufficiente la semplice pendenza della procedura di sanatoria o la mera presentazione della domanda di condono edilizio, sia pure accompagnata dal versamento della congrua somma dovuta a titolo di oblazione (Sez. 3^, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071;

Sez. 3^, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. 3^, 28 settembre 2006, Mariani). Va invero ribadito il principio secondo cui, in pendenza della procedura di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, di congruità dell'oblazione versata non è idonea a determinare l'effetto della revoca o anche della sola sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto solo con il rilascio della concessione sorge, in capo al Giudice dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e della compatibilità del manufatto con lo strumento urbanistico (Sez. 3^, 3 dicembre 2003, Dionisi, m. 227.555). Quanto al secondo motivo, va rilevato che nella specie la sentenza irrevocabile di condanna aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva. Poiché il Giudice nella sentenza non aveva indicato il termine entro il quale doveva essere adempiuto l'obbligo al quale il beneficio era subordinato, tale termine coincideva con quello legale di cui all'art. 163 cod. pen., per il quale la pena resta sospesa, e cioè di due anni per le contravvenzioni. Nel caso in esame la sentenza è divenuta irrevocabile il 15 novembre 2002 e pertanto il 15 novembre 2004 era scaduto il termine concesso al condannato per adempiere l'obbligo in questione, sicché esattamente il Pubblico Ministero ha emesso l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna. Il Giudice dell'esecuzione, quindi, non avrebbe potuto confermare la sospensione condizionale della pena, ma avrebbe dovuto invece dichiarare che si era verificata la revoca del beneficio dal momento che non si era verificata nel termine la condizione alla quale lo stesso era subordinato.
Invero, ai fini della revoca del beneficio, non assume alcuna rilevanza il fatto che sia stata presentata domanda di condono edilizio, e ciò anche qualora il permesso di costruire in sanatoria fosse stato nel frattempo rilasciato, in quanto il mancato adempimento dell'obbligo di demolizione determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salvo il caso di sopravvenuta impossibilità. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena le revoca del beneficio, deve essere assolto l'obbligo condizionante.
In altri termini, anche - a tutto concedere - nel caso in cui l'istanza di condono sortisse esito positivo, tale esito sarebbe ininfluente perché avverrebbe, a così dire, a tempo scaduto: dopo cioè la scadenza del termine perentorio entro cui la condizione doveva essere adempiuta.
A mettersi nella prospettiva del Giudice a quo, invece, si dovrebbe ritenere che la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena possa essere soddisfatta in ogni tempo, senza alcun limite temporale preclusivo. Ma in questo modo non sarebbe mai possibile la revoca della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento della condizione.
È appena il caso di ricordare che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è sempre stata costante nell'affermare i seguenti principi:
- "in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Ne deriva che la concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia in ordine alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen." (Sez. 3^, 5 febbraio 2004, Raptus, m. 227.873);
- "In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante" (Sez. 3^, 24 febbraio 2004,

Borrello, m. 229.035);
- "In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al Giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso" (Sez. 3^, 27 aprile 2004, Gioardina, m. 229.388);
- "La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza dì obblighi imposti, a norma dell'art. 165 cod. pen., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il Giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile" (Sez. 1^, 26 settembre 2000, Scollo, m. 217.610).
In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 5340 *del* 09/01/2007 Cc. (dep. 08/02/2007) Rv. 235881

Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Teresi A.** *Relatore:* **Teresi A.** *Imputato:* **P.M. in proc. Cava e altri.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Conf.)*

(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Napoli, 25 ottobre 2006)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Mezzi utilizzati per il trasporto del calcestruzzo - Appartenenti a persona giuridica - Sequestro preventivo - Legittimità.

In materia edilizia, è legittimo il sequestro degli automezzi utilizzati per il trasporto e sversamento del calcestruzzo in un cantiere abusivo, anche se gli stessi appartengono ad una persona giuridica, atteso che a tali enti vanno imputati i comportamenti posti in essere dai propri rappresentanti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 09/01/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo L. - Consigliere - N. 14
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Luigi - Consigliere - N. 42095/2006

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 25.10.2006 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo degli automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed Astra MB targato CN 806814 di proprietà dell'Autobeton Volturno s.r.l., di cui è legale rappresentante Petrella Lorenzo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. De Nunzio Wladimiro, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza 25.10,2005 il Tribunale di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo degli automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed Astia MB targato CN 806814 di proprietà della società Autobeton Volturno s.r.l..
Gli automezzi, muniti di betoniera, erano utilizzati per lo sversamento di calcestruzzo in un cantiere di Giugliano, ove era in corso attività edilizia illecita, per l'ipotizzato reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 nei confronti degli autori dello scarico, Cava Luigi e Pollicino Francesco, dipendenti della suddetta società, di cui è legale rappresentante Petrella Lorenzo.
Osservava il Tribunale che il sequestro era stato disposto a carico di un terzo non indagato, e che, pertanto, non fosse ammissibile nei suoi confronti l'astrattamente ipotizzata confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1.
Proponeva ricorso per Cassazione il PM denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione circa l'individuazione della posizione processuale del Petrella che non poteva essere qualificato come persona estranea al reato ipotizzato.
Il sequestro era incentrato sull'assunto che la ditta proprietaria degli automezzi, immediatamente individuata dalla PG, fosse assuntrice dei lavori per l'accertata presenza sul cantiere di soggetti intenti a lavorare con i suddetti mezzi, sicché il reato edilizio era ascrivibile ai dipendenti della ditta, identificati nell'immediatezza, e al legale rappresentante, da identificare tramite delega, in atti, conferita il 13.09.2006 al commissariato di PS di Giugliano per l'identificazione del legale rappresentante della medesima società, delega evasa il 30 ottobre 2006 da cui era scaturita l'iscrizione del Petrella nel registro ex art. 335 c.p.p.. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la concretezza ed attualità dell'esigenza di prevenzione. Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia suscettibile di essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa proseguire nel reato o nei reati.
In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta. Occorre però che sussista, oltre al fumus, l'esigenza, concreta ed attuale, di prevenzione con specifico riferimento alla possibilità che la libera disposizione della cosa possa agevolare la prosecuzione della condotta criminosa da valutare sotto il profilo logico - giuridico e alla stregua del principio di effettività causale, che connota il nesso tra disponibilità della cosa e la sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato. Nella specie, gli autoveicoli erano collegati da un nesso strumentale diretto ed essenziale all'esecuzione del reato edilizio, sicché era legittima la loro sottoposizione a sequestro ed astrattamente ipotizzarle la confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1, trattandosi di cose che erano servite per commettere il reato.
Premesso che la revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art. 321 c.p.p., comma 3, quando ne risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il

sequestro finalizzato alla confisca, di cui al comma 2, se il bene sequestrato risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il quale è stato disposto il sequestro Cassazione Sezione 4^, n. 80/1999, PM in processo Kukka, RV, 213129, va rilevata l'erroneità della decisione impugnata che ha ignorato che "il sequestro preventivo dette cose di cui è consentita la confisca può essere disposto anche su beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo a tali enti, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti" (Cassazione Sezione 1^, n. 1927/2005, PC in proc. Ambrono e altro: RV. 230905). Conseguentemente la compartecipazione nell'ipotizzato reato edilizio del legale rappresentante della società Autobeton Volturno s.r.l., quale proprietaria dei veicoli utilizzati per commettere il suddetto reato, era desumibile dall'accettata presenza nel cantiere abusivo di dipendenti della società intenti a scaricare il calcestruzzo, sicché era irrilevante la non ancora intervenuta identificazione del suo legale rappresentante, per la quale erano state immediatamente attivate le relative indagini.
Va, pertanto annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, sicché rivive l'originaria misura cautelare.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 1904 *del* 18/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 235645

Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Turianelli.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*

(Rigetta, Trib. Tivoli sez. dist. Palestrina, 20 marzo 2006)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sentenza di condanna per illecito edilizio - Ordine di demolizione - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Ostatività automatica alla demolizione - Esclusione - Condizioni - Individuazione.

L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01348
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 031941/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TURIANELLI ORNELLO, N. IL 04/07/1926;
avverso ORDINANZA del 20/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PALESTRINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G., rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento del 20.12.2005 il procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli disponeva l'esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione delle opere abusive site in Palestrina via Aldo Moro n. 18 in danno di Turianelli Ornello, in esecuzione della sentenza di applicazione della pena richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 12.6.2003, divenuta irrevocabile, per i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b); L. n. 1086 del 1971, artt. 1, 2, 13 e 1, 4 e 14; L. n. 64 del 1974, artt. 1, 3, 17, 18 e 20.
Avverso tale provvedimento proponeva incidente di esecuzione il Turianelli chiedendone la sospensione e la revoca.
Al riguardo eccepiva la proposizione di tempestiva domanda di condono ai sensi del D.L. n. 269 del 2003; l'illegittimità dell'ordine di esecuzione essendo stata già disposta dal comune di Palestrina l'acquisizione gratuita di diritto del manufatto al patrimonio comunale ed, infine, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento in quanto di competenza dell'autorità amministrativa. In data 20 marzo 2006 il Tribunale di Tivoli rigettava l'istanza sul rilievo che, pur essendo stata effettivamente depositata richiesta di condono, dagli accertamenti di P.G. esperiti e dal certificato catastale risultava che la zona interessata dalla suddetta domanda era gravata da vincolo ambientale; che non risultava presentata domanda di compatibilità ambientale per l'inserimento del relativo nulla osta e che, infine, nonostante la mancata contestazione del vincolo e, conseguentemente, la mancata pronuncia in sentenza, al giudice dell'esecuzione competeva comunque valutare la condonabilità dell'opera nel suo insieme, anche in relazione all'esistenza dei vincoli. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Turianelli il quale deduce:
1. la violazione dell'articolo 531 c.p.p. in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe fondato il suo provvedimento sulla circostanza asserita della sussistenza di un vincolo ambientale mai contestato;
2. esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organi amministrativi per non avere giudice dell'esecuzione tenuto conto che l'immobile di cui era stata disposta la demolizione era stato già acquisito al patrimonio del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione che in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex D.L. 30 settembre 2003, n. 289, art. 32, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (Sez. 3^, n. 3992 del 12/12/2003 Rv. 227558) e che, quindi, non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili (Sez. 3^, n. 49399 del 16/11/2004 Rv. 230798).
Nella specie il ricorrente non contesta la non condonabilità dell'opera ma rileva la mancata contestazione del vincolo ambientale nella fase di cognizione.
La doglianza non merita tuttavia accoglimento.

Si rivela anzitutto del tutto improprio, come esattamente osservato dal Procuratore Generale della Corte, il riferimento in sede esecutiva alla non corrispondenza tra contestazione e decisione di cui all'art. 521 c.p.p. che riguarda esclusivamente, invece, la fase della cognizione.
Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già evidenziato l'autonomia funzionale dell'ordine di demolizione accessivo alla condanna principale rilevando che lo stesso persegue la finalità di ristoro dell'offesa al territorio e che le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da rimuovere (S.U. n. 15 del 1996 RV. 205336).
Ed è anche costante l'orientamento di questa Corte nell'affermare che la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ed ora sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva (Sez. 3^, n. 23992 del 16/04/2004 Rv. 228691).
2. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Rileva il ricorrente che in sentenza il giudice aveva espressamente disposto la demolizione "se non sia già eseguita in via amministrativa e salvo che l'immobile non sia acquisito al patrimonio pubblico" e che il Comune di Palestrina, prima del provvedimento di esecuzione e della stessa sentenza di condanna, con ordinanza del 21.3.2002, aveva autonomamente disposto la demolizione dell'opera entro 90 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, l'acquisizione gratuita e di diritto dell'opera al patrimonio comunale.
Richiamando anche alcune decisioni di questa Corte sostiene, pertanto, che l'ordine di esecuzione emesso dal procuratore della Repubblica sarebbe viziato da un evidente sconfinamento di poteri in difetto di giurisdizione.
Ciò posto osserva anzitutto il Collegio che la tesi del ricorrente è in realtà in contrasto con l'orientamento prevalente di questa Sezione.
Al riguardo si afferma, infatti, che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, (ex plurimis Sez. 3^, n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3^, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Sez. 3^, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174). Con la sentenza n. 37120 del 2005, da ultimo richiamata, si è precisato tra l'altro che:
- L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (attualmente previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c.), assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi). - L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. - Nella fase di esecuzione dovranno risolversi le questioni riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa,non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile

altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.
- Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale (Cass., Sez. 3^: 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.3.2000, Ciconte; 14.2.2000, Cucinella; 4.2.2000, Le Grottaglie; 7.3.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda).
Le suesposte motivazioni vanno ribadite nella specie. Nè, a ben vedere, rende comunque accoglibile il ricorso sul punto il richiamo fatto dal Turianelli ad altre decisioni della Corte, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal giudice penale ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, u.c., conserva efficacia fino a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del Comune (in questo senso Sez. 3^, n. 22743 del 15/04/2004 Rv. 228721). Quest'ultimo orientamento poggia, infatti, sulla considerazione che "una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui".
Orbene, a prescindere dall'ulteriore questione che si pone - pure rilevante nella specie e sulla quale anche vi è stato contrasto interpretativo - relativa alla verificazione "ope legis" dell'effetto ablatorio con acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale alla scadenza del termine di giorni novanta assegnato per l'esecuzione (in senso favorevole Sez. 3^, n. 14638 del 2005; n. 33548 del 2003; n. 35785 del 2004, contra Sez. 3^, n. 44695 del 2004 secondo cui l'acquisizione al patrimonio comunale avviene soltanto all'esito del procedimento amministrativo che si perfeziona con la trascrizione del titolo e con la acquisizione materiale del bene al patrimonio del comune), appare evidente che dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene di regola comunque meno per il condannato l'interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere divenuto proprietario del bene.
E, quindi, neanche per tale via il ricorso sarebbe comunque accoglibile.
Al rigetto consegue la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 1894 *del* 14/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 235644

Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **P.M. in proc. Bruno e altro.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Cosenza, 19 settembre 2006)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - In presenza di titolo abilitativo - Potere del giudice penale di accertare la illegittimità dell'atto autorizzatorio - Condizioni e limiti - Individuazione.

In materia edilizia, il giudice penale può accertare la illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, ovvero frutto di attività criminosa per eventuali collusioni del soggetto beneficiario con organi dell'amministrazione, ma anche nell'ipotesi in cui sussista la non conformità dell'atto alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni legislative in materia urbanistico-edilizia. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il

potere del giudice trova il proprio limite nell'esistenza di provvedimenti giurisdizionali, passati in giudicato, che abbiano espressamente affermato la legittimità del titolo abilitativo ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 14/12/2006
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1324
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 39113/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
avverso l'ORDINANZA 19/09/2006, pronunziata dal Tribunale per il riesame di Cosenza;
nei confronti di:
1) BRUNO Vittorio, n. a Cosenza il 19/11/1969;
2) BRUNO Paolo, n. a Mottafollone il 26/03/1935;
3) PIRAGINE Anna Maria Carmela, n. ad Altomonte il 22/08/1945;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. POSTIGLIONE BRUNO, anche per delega degli Avv.ti DONADIO Michele e CETRARO Saverio Rocco, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del P.M..
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 19.9.2006, accoglieva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Bruno Vittorio, Piragene Anna Maria Carmela (proprietari della superficie fondiaria oggetto di edificazione) e Bruno Paolo (legale rappresentante della s.r.l. "MIVI", esecutrice materiale delle opere edilizie) avverso il decreto 14.7.2006 con il quale il GIP, del Tribunale di Castrovillari aveva disposto il sequestro preventivo di un corpo di fabbrica a cinque livelli fuori terra, da adibire a parcheggio, in corso di completamento su un'area sita in prossimità delle cinta murarie del castello di Altomonte, in relazione ad una serie di ipotizzati reati di edificazione abusiva (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44). Il Tribunale - nel disporre "la restituzione del manufatto in sequestro agli aventi diritto" - rilevava che, quanto all'attività costruttiva in oggetto: a) erano stati rilasciati
dall'Amministrazione comunale di Altomonte:
- concessione edilizia n. 25/2002;
- permesso di costruire n. 8/2003;
- permesso di costruire in variante n. 28/2005 (rilasciato da commissario ad acta);
b) i titoli abilitativi n. 25/2002 e n. 8/2003 erano stati poi annullati in via di autotutela dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, con ordinanza n. 42/2004, ma il giudice amministrativo aveva annullato detto provvedimento ablatorio;
c) gli organi di giustizia amministrativa avevano "costantemente concluso nel senso della legittimità dell'intervento edificatorio in contestazione", sicché "i titoli edilizi originariamente emessi ed il

successivo permesso relativo al progetto di variante, in forza dei quali i ricorrenti hanno dato inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione del parcheggio appaiono atti legittimi". Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il quale ha rilevato - sotto il profilo della violazione di legge - che:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità, deve escludersi "che una qualsiasi pronuncia del giudice amministrativo, coinvolgente l'atto amministrativo costituente elemento di fattispecie penalmente rilevante, possa inibire al giudice ordinario la valutazione dei profili di illegittimità dello stesso". Nella specie, le pronunzie del giudice amministrativo ritenute risolutive dal Tribunale si riferiscono a vizi attinenti alla motivazione dei provvedimenti presi in esame o afferiscono a difetti di procedura, sicché non potrebbe ritenersi preclusa al giudice ordinario la delibazione riguardante elementi diversi da quelli sui quali si è formato il giudicato amministrativo;
b) la vicenda in esame sarebbe caratterizzata dai seguenti profili di illegittimità, sui quali il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione:
- il fabbricato è ubicato a distanza mediamente pari a mt. 3,40 dalle mura di cinta del castello di Altomonte, oggetto di tutela speciale in forza del D.M. 9 maggio 1994. Una tale distanza si porrebbe in contrasto con la misura minima di salvaguardia (10 metri) prescritta dalla L.R. Calabria, 12 aprile 1990, n. 23, che vieta inoltre interventi edilizi ex nova del tipo di quello assentito;
- lo stesso fabbricato, di ben cinque piani fuori terra in cemento armato, da adibirsi a parcheggio, è ubicato in una zona urbanistica ove un intervento siffatto non sarebbe consentito, poiché le norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Altomonte la destinano a "verde privato", consentendovi esclusivamente la posa in opera di attrezzature per il gioco e lo sport, di percorsi per la ginnastica psicomotoria all'aperto, la costruzione, previa indagine geologica specifica, di piscine di piccole e medie dimensioni, anche ad uso promiscuo, privato e pubblico, e la messa in opera di piccole casette in legno prefabbricate, ad un solo livello, a servizio delle eventuali attività ricreative;
c) il manufatto, pur nella sua destinazione a parcheggio, si porrebbe in violazione del L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9 (c.d. L. Tognoli);
d) l'edificazione sarebbe stata attuata in violazione delle distanze, prescritte dai titoli abilitativi, rispetto alla confinante proprietà di tale Giulio Sciarra;
e) L'accertamento effettuato dal Tribunale si sarebbe dovuto limitare al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quelle legali ipotizzate, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, non censurabili in punto di fatto. Il giudice del riesame, invece, avrebbe illegittimamente esteso la propria cognizione agli aspetti fattuali della vicenda;
f) il Tribunale avrebbe violato, infine, l'art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 309 c.p.p., comma 9, disponendo la restituzione del manufatto senza previamente annullare il decreto di sequestro preventivo. 1. Quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in materia di misure cautelari reati, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è solo il Pubblico Ministero presso detto Tribunale e non anche quello che aveva richiesto l'applicazione della misura.
Questa Terza Sezione - con sentenza n. 13969 del 23.3.2004 - ha affermato che è inammissibile il ricorso proposto da un pubblico ministero incompetente che porti la firma di adesione del competente organo dell'accusa, poiché un gravame originariamente inammissibile non è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione.
Nella fattispecie in esame, però, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ha redatto il ricorso e si è limitato a trasmetterlo esclusivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il quale - dopo averlo sottoscritto - ha provveduto ritualmente a presentarlo, depositandolo nei modi di legge.
Non è configurabile, pertanto, un ricorso "per relationem" ne' alcuna "inammissibilità originaria", perché, indipendentemente dalla persona fisica che ha materialmente redatto l'atto di gravame, questo è stato depositato come "atto proprio" dal pubblico ministero competente. Debbono ritenersi

così rispettati i requisiti di forma e di sostanza previsti per tale impugnazione.
2. Tanto premesso sotto l'aspetto procedurale, il ricorso risulta fondato nel merito e merita accoglimento nei limiti e con le specificazioni di seguito enunciati.
3. La vicenda in esame è caratterizzata dalle seguenti scansioni fattuali e procedimentali;
Il Comune di Altomonte rilasciava a Piragine Anna Maria Carmela:
- in data 29.7.2002, la concessione edilizia n. 25/2002 per l'esecuzione di lavori "di restauro, consolidamento e ristrutturazione funzionale" del castello dei Conti di Altomonte (già destinato anche a struttura alberghiera e di ristorazione), che prevedevano l'aggiunta di nuove camere e la realizzazione di un'area da destinare a parcheggio;
- in data 1.10.2003, il permesso di costruire n. 8/2003 per l'esecuzione di lavori di costruzione di un parcheggio multipiano con struttura in cemento armato.
Iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio, la Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali per la Calabria, sul rilievo che l'area interessata era da sottoporre ad estensione del vincolo gravante sul complesso monumentale del castello, sollecitava una revisione del progetto del parcheggio e disponeva la sospensione dei lavori.
La Piragine, uniformandosi a tale sollecitazione, redigeva un progetto di variante (che prevedeva una diversa pianta dell'edificio, una maggiore altezza ed una superficie ridotta), in relazione al quale la Soprintendenza rilasciava il nulla-osta, con provvedimento del 14.4.2004, indicando talune prescrizioni relative all'uso dei materiali ed alle tecniche costruttive da seguire nell'esecuzione dell'opera.
Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, invece:
- con ordinanza del 17.6.2004, rigettava la medesima istanza di variante;
- con ordinanza n. 42 del 27.7.2004, nell'esercizio dei poteri di autotutela, annullava i due titoli abilitativi edilizi dianzi citati ed ordinava la demolizione delle opere fino a quel momento eseguite.
Il TAR Calabria - Catanzaro:
- con ordinanze nn. 558 e 564 del 7.10.2004 (confermate dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 22.2.2005), disponeva rispettivamente, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione: a) del provvedimento di annullamento della concessione edilizia n. 25/2002; b) nonché del provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto di variante per la realizzazione dei parcheggio, dichiarando l'obbligo del Comune di riesaminare la relativa istanza della Piragine.
- Lo stesso TAR Calabria quindi, in sede di merito e facendo seguito alle anzidette sospensioni cautelari, con sentenza n. 499 del 10.3.2006, annullava:
- il provvedimento comunale di annullamento in autotutela, rilevando che l'Amministrazione non aveva compiutamente ed adeguatamente motivato tale decisione, limitandosi ad invocare un generico e non sufficiente interesse al ripristino della legalità;
- il diniego di approvazione del progetto di variante, rilevando che esso si basava su asserite illegittimità dei titoli edilizi originali che non era possibile valutare in sede di delibazione sulla variante.
Essendo tuttavia rimasta inerte l'Amministrazione comunale sulla richiesta di variante pure dopo il provvedimento di sospensiva del diniego, il TAR (con ordinanza del 25.7.2005) procedeva alla nomina di un commissario ad acta (poi designato dal Prefetto di Cosenza nella persona del vice prefetto aggiunto dr.ssa Anna Aurora Colosimo), la quale - previa acquisizione di un parere di un docente universitario di scienze delle costruzioni - approvava il progetto di variante, rilasciando il permesso di costruire n. 28 del 16.11.2005. Il TAR Calabria, con sentenza n. 500 del 10.3.2006, respingeva il ricorso proposto dal Comune avverso detto provvedimento commissariale,
4. Il TAR Calabria - Catanzaro.
a) Con l'anzidetta ordinanza cautelare n. 558 del 7.10.2004, ha disposto la sospensione del provvedimento (n. 42/2004) di annullamento parziale della concessione edilizia n. 25/2002, rilevando che il Comune non aveva ottemperato all'onere "di offrire congrua motivazione a sostegno della misura di autotutela adottata, con particolare riguardo alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente su quello privato, diverso dalla mera esigenza di ripristino della legalità e

dall'interesse alla protezione del valore storico-architettonico dell'area interessata, esulante dalle competenze comunali tanto più in presenza del nulla-osta formulato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il passaggio per la Calabria".
b) Con l'anzidetto sentenza n. 499 del 10.3.2006;
ba) ha ribadito tale assunto, considerando "censurabile t'apparato motivazionale del provvedimento di autotutela, dal quale non traspare nè l'indicazione dell'interesse pubblico, connotato da attualità e concretezza, al ritiro dei due titoli edilizi, ne' l'esito dell'obbligatorio giudizio di comparazione tra detto interesse e quello dei ricorrenti alla conservazione dei titoli medesimi, nonché evidenziando che "per giurisprudenza consolidata non può costituire interesse pubblico al ritiro quello al ripristino, in via di autotutela, della legalità, espressamente richiamato nel provvedimento oggetto di gravame";
bb) quanto al rigetto dell'istanza di variante, ha affermato il principio secondo il quale "l'Amministrazione non avrebbe potuto rivalutare profili urbanistici inerenti il progetto originario, già definiti con il rilascio dei titoli edilizi, salvi gli effetti conseguenti al legittimo esercizio del potere di autotutela. In altri termini, dalla natura del procedimento di variante discende, in linea di principio, che non può essere questa la sede per rivedere valutazioni già definitivamente espresse nell'ambito del procedimento sfociato nel titolo edilizio a monte, giacché - diversamente opinando - il procedimento di variante permetterebbe all'Amministrazione di eludere i principi che presiedono al legittimo esercizio del potere di autotutela".
c) Con l'anzidetta sentenza n. 500 del 10.3.2006:
ca) ha considerato prive di pregio alcune censure riferite dalla ricorrente Amministrazione comunale alla pretesa mancata indicazione della posizione planimetrica del fabbricato negli elaborati del progetto di variante, nonché ad una presunta non conformità alla situazione reale delle risultanze di taluni atti progettuali allegati a sostegno della istanza di variante;
cb) ha affrontato poi la questione dell'edificazione del manufatto a poche decine di centimetri da un rudere di proprietà di tale Sciarra Giulio, in eccepita violazione della disciplina sulle distanze legali fissata dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, rilevando anzitutto che il proprietario di quel rudere ha concesso a Bruno Vittorio, coniuge della Piragine (con contratto di permuta del 4.11.2005), il diritto "ad edificare, aprire affacciate, balconi e finestre sul confine del terreno".
Ha quindi evidenziato che la disciplina delle distanze legali minime tra costruzioni posta dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (che nella specie si assume violata) "non è applicabile ai rapporti tra privati, trattandosi di disposizione esclusivamente dedicata ai Comuni, i quali sono tenuti al rispetto delle menzionate distanze nella predisposizione degli strumenti urbanistici. Ne consegue che:
a) se lo strumento urbanistico si ponga in contrasto con il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, esso può essere finanche disapplicato dal giudice ordinario, che può riconoscere immediata precettività al predetto art. 9, divenuto, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della disposizione disapplicata; b) se lo strumento urbanistico non stabilisca distanze legali minime per le costruzioni in una determinata area, dall'impossibilità di applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 nei rapporti interprivati discende che alla costruzioni si applica la disciplina codicistica, con possibilità di edificazioni sul confine o in aderenza (art. 873 c.c., e segg.)". Nella specie il giudice amministrativo ha affermato che "gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Altomonte non prescrivono distanze minime tra costruzioni" e ne ha tratto, alla stregua dei principi sopra enunciati, la conclusione dell'impossibilità di applicazione diretta del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 e della possibilità, invece, di edificazioni sul confine o in aderenza. 5. Il Tribunale del riesame, con riferimento alle anzidette pronunzie del giudice amministrativo, nell'ordinanza costituente oggetto del presente ricorso, ha affermato - come già si è detto - che le stesse decisioni avrebbero "costantemente concluso nel senso della legittimità dell'intervento edificatorio in contestazione", sicché "i titoli edilizi originariamente emessi ed il successivo permesso relativo al progetto di variante, in forza dei quali i ricorrenti hanno dato inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione del parcheggio, appaiono atti legittimi (nè risulta evidente un contrasto con norme imperative talmente grave da determinare non la mera illegittimità degli atti, ma la illiceità dei

medesimi e, dunque, la loro nullità)".
Ha concluso, pertanto, per l'insussistenza del fumus dei reati ipotizzati, con argomentazioni che il ricorrente P.M. ha contestato attraverso la formulazione dei motivi di ricorso dianzi enunciati. 6. A fronte delle contestazioni del P.M. ricorrente, va rilevato che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro:
- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Unite, 7.11.1992, ric. Midolini);
- l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).
7. Per quanto più specificamente riguarda la fattispecie in esame, va poi ribadito il principio secondo il quale il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (vedi Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini). Deve escludersi infatti che - qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici - il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda.
Nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione", da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio (vedi Cass., Sez. Un., 12.11.1993, Borgia), in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (vedi Cass.: Sez. Un., 28.11.2001, Salvini; nonché Sez. 6^, 18.3.1998, n. 3396, Calisse ed altro).
Punto fermo è, dunque, che il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire può ravvisarsi anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo (si vedano le ampie argomentazioni svolte in proposito da questa Sezione con la sentenza 21.3.2006, ric. Di Mauro ed altro, che il Collegio integralmente condivide). Vanno ribaditi altresì i principi (recentemente enunciati da Cass., Sez. 3^, 28.9.2006, Consiglio) secondo i quali:
a) il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" riconducibile alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E), ne' incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice;
b) la non-conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato

con organi dell'amministrazione. Il sindacato del giudice penale, al contrario, è possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere;
c) spetta in ogni caso al giudice del merito, e non certo a quello del riesame di provvedimenti di sequestro, la individuazione, in concreto, di eventuali situazioni di buonafede e di affidamento incolpevole.
8. Questa Corte ha pure affermato, però, che il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o detta autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera (vedi Cass., Sez. 3^, 21.10.20O3, n. 39707, Lubrano di Scorpianello). L'ordinanza impugnata ha fatto riferimento, al riguardo, alla decisione 3.4.1996, n. 54, Ciaburrì, di questa Terza Sezione, massimata nel senso che "l'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità a legge di un "arret" di un'altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato che affermava la legittimità di una costruzione: n.d.r.): ciò in quanto il cittadino - pena la vanificazione de suoi diritti civili - non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento". Questo Collegio condivide e riafferma detto orientamento, ma rileva che esso non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, le anzidette pronunzie definitive del TAR Calabria - Catanzaro - che hanno di per sè comportato l'automatica riespansione con efficacia ex tunc della posizione soggettiva caducata dal provvedimento di autotutela annullato - non hanno affermato la legittimità della concessione edilizia n. 25/2002 e del permesso di costruire n. 8/2003 per la insussistenza dei vizi riscontrati dal Comune alla stregua delle previsioni della Legge Statale 24 marzo 1989, n. 122 e della L.R. Calabria 12 aprile 1990, n. 23, nonché con riferimento alle prescrizioni fissate dal vigente programma di fabbricazione del Comune di Altomonte. Esse si sono limitate, invece, a pronunciare un annullamento per mero difetto di motivazione. rilevando che l'Amministrazione comunale, allorquando intenda adottare, in sede di autotutela, un provvedimento di annullamento di titoli abilitativi edilizi, non può limitarsi ad indicare i vizi di detti titoli e le norme urbanistiche con le quali gli stessi si pongono in contrasto, ma deve esplicare le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano l'adozione dell'atto di annullamento e compiere un'adeguata ponderazione di tutti gli interessi implicati, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo all'opportunità di ripristinare la legalità violata ed esulando in ogni caso dalle competenze comunali valutazioni sovrapponentisi a quelle già espresse dalla competente Soprintendenza, istituzionalmente preposta alta tutela del valore storico-architettonico dell'area interessata. È soltanto questa la statuizione passata in giudicato e che resta insindacabile da parte del giudice penate. L'Amministrazione comunale di Altomonte conserva intatto, in ogni caso, il potere di effettuare quella comparazione tra l'interesse pubblico all'adozione dell'atto di annullamento e gli interessi privati sacrificati, la cui indispensabilità è stata affermata dal giudice amministrativo. Detto giudice, in particolare, non ha affrontato i profili di illegittimità posti a base del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari riguardanti:
- la prospettata difformità dei titoli edilizi dalle previsioni delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Altomonte, che destinerebbero la zona in cui sorge il nuovo fabbricato a "verde privato", ove sarebbero consentite esclusivamente la posa in opera di attrezzature per il gioco e lo sport, di percorsi "verde vita" per la ginnastica psicomotoria all'aperto, la costruzione, previa indagine geologica specifica, di piscine di piccole e medie dimensioni, anche ad uso promiscuo, privato e pubblico, e la messa in opera di piccole casette in legno prefabbricate, ad un solo livello, a servizio delle eventuali attività ricreative;
- la prospettata violazione delle misure di salvaguardia imposte dalla L.R. n. 23 del 1990 per i Comuni (come quello di Altomonte) non dotati di piano regolatore generale, quanto alle distanze dell'erigendo fabbricato dalle mura di cinta (la cui effettiva esistenza ed i cui elementi di

individuazione sono contestati dagli indagati) del castello di Altomonte, oggetto di tutela speciale in forza del D.M. 9 maggio 1994;
- la prospettata violazione delle disposizioni poste dalla L. 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli) in materia di realizzazione di parcheggi, tenuto conto che, nella specie, il realizzando parcheggio ha natura privata - pure essendo previsto l'obbligo di "consentirne l'uso gratuito per manifestazioni indette dal Comune nel centro storico compatibilmente con l'inesistenza di impegni lavorativi di massa da parte del Castello dei Conti di Altomonte" (vedi la concessione edilizia n. 25/2002) - e la disciplina dell'utilizzazione di esso risulta avere costituito oggetto di un protocollo di intesa, stipulato tra l'Amministrazione comunale e la Piragene (vedi il permesso di costruire n. 8/2003).
Con la sentenza n. 500 del 10.3.2006 il TAR Calabria - Catanzaro ha affrontato espressamente, invece, la questione delle distanze del manufatto dal contiguo fondo di proprietà Sciarra (pure oggetto di specifica contestazione di reato), ma non risulta che tale sentenza sia passata in giudicato, mentre Giulio Sciarra, con successiva denuncia del 30.5.2006, ha dato comunicazione di pretesa invasione, nell'esecuzione dei lavori in oggetto, della Corte di un proprio fabbricato.
Anche la sentenza del TAR n. 499 del 10.3.2006 si è limitata ad affermare il principio secondo il quale, in sede di delibazione di una istanza di "variante" a concessione edilizia già rilasciata, l'Amministrazione non può legittimamente addurre a ragioni di diniego vizi che non attengono alla variante stessa, procedendo a nuova e diversa valutazione di profili urbanistici riguardanti il progetto originariamente assentito, già definiti con il rilascio del precedente titolo edilizio, ma deve provvedere al previo, o contestuale, annullamento d'ufficio della concessione originaria, da dispersi con specifica e motivata valutazione dei contrapposti interessi coinvolti.
9. La illegittimità dei titoli abilitativi edilizi, ritenuta dal G.I.P. in sede cautelare, non si pone quindi, all'evidenza, in contrasto con nessun giudicato amministrativo.
A fronte delle opposte conclusioni alle quali è pervenuta l'ordinanza impugnata, deve disporsene, conseguentemente, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Cosenza, che - alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati - dovrà procedere a nuova delibazione dell'istanza di riesame attraverso la puntuale valutazione di tutti i profili di illegittimità delineati nel provvedimento applicativo della misura di cautela reale e contestati dalla difesa.
La questione relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico degli ipotizzati reati, resta demandata, invece, al giudice del merito e non può essere risolta in sede cautelare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 1893 *del* 14/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 235871

Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Cristiano.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*

(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 10 luglio 2006)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia - Disposizioni di cui all'art. 10, comma primo lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità - Interventi minori suscettibili di DIA - Individuazione.

In materia edilizia, sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'art. 10, comma primo lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 14/12/2006
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1323
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 39045/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRISTIANO ANTONIO, n. a Napoli il 27/01/1964;
avverso l'ordinanza 10/07/2006 del Tribunale per il riesame di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10.7.2006, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Cristiano Antonio (legale rappresentante della s.r.t. "Superò") avverso il provvedimento 23.6.2006 con cui il GIP. di quello stesso Tribunale - in relazione agli ipotizzati reati di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 - aveva disposto il sequestro preventivo di locali interessati da lavori edilizi, siti in Napoli, alla via Santa Lucia, nn. 59-63. I lavori in oggetto riguardano la trasformazione, in area del centro storico sottoposta a vincolo paesistico, di un manufatto già destinato a sala cinematografica in un complesso da adibire a supermercato e, tra le opere eseguite, è stata accertata la realizzazione ex novo, non assentita da titolo edilizio e da autorizzazione paesaggistica:
- di una struttura metallica, posta al di sopra della copertura a volta del locale, a mezzo di orditura orizzontale in profilati di ferro, con supporti di appoggio e pannelli in griglie zincate costituenti calpestio, per una superficie di circa 65 mq., sulla quale erano stati posizionati n. 8 armadietti asserventi condensatori per l'aria condizionata;
- di un piano ammezzato, di circa 65 mq., ricavato attraverso lo sfruttamento di locali attigui già esistenti, ai quali era stato predisposto un accesso mediante messa in opera di una scala in ferro e foratura di una parete divisoria.
In relazione all'attività di trasformazione edilizia in atto risulta altresì ipotizzato il delitto di cui all'art. 483 c.p., in quanto la superficie effettiva di vendita del realizzando esercizio commerciale risulta pari a mq. 507 circa, mentre all'Amministrazione comunale essa era stata comunicata in

misura inferiore a 250 mq. Tale falsa rappresentazione sarebbe stata finalizzata all'elusione della procedura autorizzatoria prescritta dalla normativa vigente in materia di apertura degli esercizi commerciali (D.Lgs. n. 114 del 1998 e normativa regionale di specificazione), configurando surrettiziamente il punto di vendita quale "esercizio di vicinato", stante il sicuro diniego dell'autorizzazione comunale per una struttura "media" di vendita nella zona centrale della città. Il Tribunale considerava irrilevante la circostanza che, nelle more, fosse stato autorizzato dal P.M. il dissequestro temporaneo dei locali per consentire l'eliminazione dell'impalcato metallico esterno dianzi descritto, evidenziando che non vi era, peraltro, "prova alcuna del ripristino integrale dello status quo ante". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Cristiano, il quale - premesso che l'intervento demolitorio di ripristino della copertura a volta del tetto (al quale si ricollegava il dissequestro provvisorio) era stato eseguito - ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge, che:
- la contestata realizzazione di un piano ammezzato anche attraverso l'utilizzazione di attigui locali di circa mq. 65 non sarebbe riconducibile al regime del permesso di costruire e non dovrebbe essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica, per la sua natura di mera "opera interna". Anche qualora, inoltre, non si condividesse tale assunto difensivo, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato al solo ammezzato e non riguardare, invece, "l'intero locale di oltre 500 mq.";
- non potrebbe legittimamente ravvisarsi il delineato "periculm in mora", poiché eventuali violazioni del regime autorizzatorio prescritto dal D.Lgs. n. 114 del 1998 sarebbero sanzionate esclusivamente in via amministrativa.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 1. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale.
Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
2. Nella fattispecie in oggetto il Tribunale di Napoli risulta essersi correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quei giudici - valutando specificamente le prospettazioni difensive e con riferimento agli accertamenti effettuati dai Carabinieri - hanno evidenziato:
a) la totale assenza di titoli abilitativi (edilizio e paesaggistico) per le opere esterne finalizzate all'installazione degli impianti per l'aria condizionata;
b) la mancata ricomprensione nella denuncia di inizio dell'attività (D.I.A.) del piano ammezzato di circa mq. 65.
Si verte, nella specie, in tema di ristrutturazione edilizia ed al riguardo va rilevato che:
a) Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), - come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre

2002, n. 301 - definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
La ristrutturazione edilizia non è vincolata, pertanto, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, ne' modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato).
La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamene ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Alla stregua di tali considerazioni appaiono ad evidenza infondate te argomentazioni difensive che, nel caso in esame, tendono a configurare la realizzazione del piano ammezzato quale "opera interna" valutabile autonomamente e separatamente nel contesto dell'intervento complessivo di trasformazione di una sala cinematografica in un supermercato.
b) Il D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici", ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A),
c) L'art. 22, 3 comma - lett. a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, prevede, però, che - a scelta dell'interessato - tali interventi possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività.
Dalle disposizioni legislative dianzi ricordate si deduce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore:
quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte nel citato D.P.R., art. 10, comma 1, lett. c, che possono incidere sul carico urbanistico).
Il D.P.R. n. 380 del 2001 ha introdotto, in sostanza, uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dalla L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1 - lett. d), riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume.
Deve ritenersi, però, che le modifiche del "volume", ora previste dal citato T.U., art. 10, possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione". Nel caso in esame, comunque, la realizzazione del piano ammezzato non era ricompresa nel progetto allegato alla D.I.A. effettivamente presentata e ciò, per l'oggettiva rilevanza di detta opera nel contesto complessivo di quelle eseguite, rende legittima l'estensione della misura all'intera struttura commerciale.
3. Il "periculum in mora" ben risulta configurato per il contrasto rilevante quanto meno ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), della realizzanda "media struttura di vendita" con i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale (di cui alla L.R. Campania, 7 gennaio 200, n. 1, art. 14), tenuto anche conto che nei centri storici - ai sensi della D.Lgs. 31 marzo 1998, n.

114, art. 6 - deve essere perseguita la finalità di "salvaguardare e qualificare le presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali". 4. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, alto stato, a fronte dei prospettati elementi di segno positivo, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" del reato ipotizzato. Il successivo ripristino della sagoma dell'edificio, che si assume attuato attraverso la rimozione integrale dei condizionatori e della struttura sulla quale quelli erano stati installati, potrà essere valutato - invece - in seguito ad apposita istanza per la revoca della misura, da proporsi al giudice competente.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 594 *del* 07/12/2006 Cc. (dep. 15/01/2007) Rv. 235870

Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Meraviglia.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Diff.)*

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Savona, 3 agosto 2006)

538 EDILIZIA - 001 IN GENERE

EDILIZIA - IN GENERE - Mutamento di destinazione d'uso - Tra categorie omogenee - Permesso di costruire. - Necessità - Esclusione - Realizzato in centro storico - Necessità.

Le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che ove non si realizzi una alterazione dello stato dei luoghi non è necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/12/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1288
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 38221/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MERAVIGLIA Isidoro, nato il 17 dicembre 1939;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Savona del 3 agosto del 2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Emilio Ricci del foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avvocato Fausto Mazzitelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 3 ottobre del 2006, il tribunale del riesame di Savona confermava il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile sito nel comune di Alassio contrada San Rocco in danno della società CIDIA, rappresentata da Meraviglia Salvatore, quale indagato:
a) per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 perché, quale amministratore unico della CIDIA S.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Alassio contrada San Rocco, censito in catasto a fg. 26 mapp. 328 e 292, zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.M. 10 luglio 1953, aveva eseguito lavori di ristrutturazione e sistemazione interne, analiticamente indicati nel capo d'imputazione, diretti a modificare la destinazione d'uso dell'immobile da "residenziale turistico" a "residenziale civile", in assenza di autorizzazione ambientale; nonché per avere demolito la soletta di copertura di parte dell'intercapedine esistente sul lato di via San Rocco e creato un "terrazzo a pozzo" in assenza di autorizzazione ambientale;
b) per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 perché, nella qualità anzidetta aveva eseguito i lavori innanzi indicati, in assenza di permesso di costruire;
In Alassio il 23 maggio del 2006.
c) per il delitto di cui agli artt. 81, 483, 56, 48 e 479 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale amministratore unico della CIDIA S.r.l., società proprietaria dell'immobile anzidetto, aveva falsamente affermato, nelle 49 dichiarazioni presentate per la definizione degli illeciti edilizi ex L. n. 269 del 2003, che i lavori relativi alla modificazione della destinazione d'uso erano stati ultimati entro il 31 marzo del 2003, compiendo in tal modo atti idonei diretti in modo non equivoco a trarre in inganno l'amministrazione comunale di Alassio sulla data del cambio di destinazione d'uso al fine di indurre l'amministrazione a rilasciargli il titolo in sanatoria basato su tale falso presupposto di fatto. In Alassio, il 10.12.2004.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, nel luglio del 2002, la CIDIA S.r.l., proprietaria dell'immobile, presentava una DIA per opere interne di manutenzione, consistenti nella eliminazione di parti comuni e nella creazione di nuove unità abitative. Nella relazione tecnica il direttore dei lavori specificava che comunque l'intervento non modificava la destinazione d'uso dell'unità immobiliare. Il 1 gennaio 2003 la società presentava istanza di concessione edilizia, da intendersi come integrativa della DIA, per la realizzazione di opere consistenti in un aumento del volume dell'immobile al fine di potenziare l'offerta alberghiera, senza nulla dire su un'eventuale modificazione della destinazione d'uso. Nel luglio 2003 presentava un'ulteriore istanza di rilascio di concessione finalizzata alla ristrutturazione dell'immobile, sempre ad integrazione della DIA di cui sopra, in cui si indicava l'aumento di alcune unità abitative, con la finalità di potenziare l'offerta alberghiera. La Commissione edilizia integrata esprimeva parere favorevole all'intervento a condizione che la società "ottenesse la classificazione alberghiera". Nel dicembre del 2004 erano presentate per l'immobile 49 domande di condono edilizio, corrispondenti

alla trasformazione in 4 unità abitative di parti comuni della residenza turistica alberghiera e di trasformazione di 45 residenze turistiche alberghiere in alloggi destinati a civili abitazioni, dichiarando che i lavori erano stati ultimati nel mese di marzo 2003. Nel maggio 2006 la PG effettuava un sopralluogo presso l'immobile e verificava che non vi erano attività edilizie in corso, ma che tutte le unità abitative erano interessate da interventi edilizi non ultimati, data la presenza massiccia di materiali nel cantiere; che inoltre le unità abitative non erano utilizzabili ne' abitabili.
Tanto premesso in fatto, il tribunale osservava che erano astrattamente configurabili i reati ipotizzati dal pubblico ministero perché le opere edilizie realizzate e descritte nei verbali di accertamento della PG consistevano in interventi volti a mutare la destinazione d'uso da "residenziale turistica" a "civile abitazione", posto che nell'istanza di condono del 2004 la destinazione dell'immobile era stata indicata come residenziale;che era irrilevante ai fini della ammissibilità del sequestro preventivo del complesso la circostanza che era stata presentata istanza di sanatoria in ordine agli abusi realizzati poiché l'esito del procedimento è ignoto ed imprevedibile e, d'altra parte, gli atti di indagine raccolti al fascicolo facevano dubitare della stessa ammissibilità del condono non essendo certa la data della ultimazione delle opere;che sussisteva il periculum in mora, perché le opere non erano ultimate.
Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione delle norme incriminatrici indicate nel capo d'imputazione nonché omessa motivazione in ordine al secondo motivo della richiesta di riesame. Sostiene che con il secondo motivo, pur non contestando la ricostruzione fattuale del giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto la non configurabilità astratta dei reati e sul punto la motivazione del tribunale era completamente carente. Infatti il tribunale si era limitato ad affermare che le istanze della difesa riguardavano il merito della questione e la valutazione delle stesse avrebbe comportato un'indebita pronuncia sul merito non consentita in sede di riesame. Invece le doglianze riguardavano proprio l'astratta configurabilità dei reati come ipotizzati dal pubblico ministero. Invero il tribunale aveva omesso di considerare che richiedono il permesso di costruire solo le modificazioni delle destinazioni d'uso che riguardano edifici ricadenti nella zona A) del Piano urbanistico e che i lavori interni senza modificazione di volumi o della sagoma dell'edificio non richiedono l'autorizzazione paesaggistica anche se si modifica la destinazione d'uso.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento alla mancata risposta ad una specifica censura relativa all'astratta configurabilità dei reati. Giova premettere che il sequestro preventivo non è stato disposto per la contestazione relativa al delitto di falso in merito alla data di ultimazione delle opere, ma per le violazioni della legge urbanistica e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e che la presentazione della domanda di condono, secondo l'orientamento di questa corte, (cfr. per tutte Cass. n. 8496 del 2005) non impedisce il compimento di atti urgenti, quale ad esempio il sequestro preventivo.
Ciò premesso, si rileva che il tribunale ha ritenuto l'astratta configurabilità dei reati perché la società con opere di ristrutturazione interne aveva modificato la destinazione d'uso dell'immobile, la quale modificazione ad avviso del tribunale richiedeva il permesso di costruire.
In proposito, per quanto qui rileva, è opportuno ricordare che: a) il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 considera interventi di ristrutturazione edilizia, quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica";
b)che il successivo art. 10, nell'individuare gli "Interventi subordinati a permesso di costruire", stabilisce che "Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono

subordinati a permesso di costruire: a)...; b)....; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso";
c) l'art. 22, definendo gli "Interventi subordinati a denuncia di inizio attività", dispone, al comma 1, che "Sono realizzabili mediante denuncia d'inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10"; il medesimo articolo precisa al comma 3, che "In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia d'inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e)";
d) l'art. 44, nel ridefinire l'assetto sanzionatorio penale in materia edilizia, stabilisce che sono soggetti a sanzione penale solo gli interventi soggetti a permesso di costruire e che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa", vale dire solo alle ristrutturazioni edilizie innovative di cui all'art. 10, comma 1, lettera e) (cioè "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso"), mentre per il resto le ristrutturazioni edilizie, anche abusive, permangono al di fuori dall'ambito di rilevanza penale (come precisato dal precedente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37 laddove si dispone che "La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44"). In conclusione con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001, la realizzazione degli interventi di ristrutturazione che, ad eccezione delle zone A), mutino la sola destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale senza creare un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che non modifichino il numero delle unità immobiliari, la sagoma, i prospetti o le superfici, potranno essere effettuati con la sola denuncia d'inizio attività mentre in ogni altro caso il ricorso alla denuncia inizio attività ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3, costituisce una scelta alternativa dell'interessato. A proposito della destinazione d'uso occorre ricordare che essa individua l'utilizzazione al quale l'immobile è destinato e che la disciplina nazionale sulle varie utilizzazioni è fissata con il Decreto 2 aprile del 1968, n. 1444, il quale individua sei zone territoriali e dispone che la zona A) connota le parti del territorio comunale interessate dai agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. In base al decreto citato possono individuarsi le seguenti destinazioni:
residenziale, industriale ed assimilabile, commerciale o direzionale. Per maggiori specificazioni occorre rifarsi alla normativa regionale espressamente richiamata dal comma secondo dell'articolo 10. Il mutamento della destinazione d'uso si verifica quando si passa da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico all'altra, mentre si verifica un semplice mutamento d'uso per tutte le utilizzazioni compatibili con la categoria d'appartenenza. Secondo la giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. n. 35177 del 2002) le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta comportino mutamento della destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o residenziale, richiedono il permesso di costruire. Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del centro storico richiedono solo la denuncia d'inizio attività. Occorre però precisare, per quanto concerne la modificazione della destinazione d'uso, che, secondo un'opinione dottrinaria, la lottizzazione cosiddetta materiale non presuppone

necessariamente il compimento di opere su un suolo inedificato, ma può verificarsi anche in occasione di un mutamento della destinazione d'uso di un edificio già esistente, allorché la modificazione della destinazione d'uso si ponga in contrasto con un piano di fabbricazione già approvato e richieda la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione. Siffatto orientamento, in passato respinto da questa Corte in base al rilievo che una corretta interpretazione della L. n. 47 del 1985, articolo 18 (ora articolo 30 del Testo Unico cit.) consentiva di intravedere la lottizzazione materiale solo quando fossero modificati i terreni e non gli edifici (Cass. Sez. 3^, 8 maggio del 1991, Ligresti) è stato recentemente recepito da questa sezione proprio con riferimento alla modificazione di un albergo in civili abitazioni allorché ovviamente la modificazione si ponga in contrasto con il piano di lottizzazione (cfr. da ultimo Cass. n. 6990 del 2006). Richiamati i principi vigenti in questa materia si rileva che nella fattispecie non v'è alcun riferimento ad un'eventuale lottizzazione abusiva e che i reati di cui ai capi a) e b) sono stati ritenuti astrattamente configurabili, non per la modificazione della sagoma dell'edificio o per l'aumento delle superfici o dell'unità abitative (per la trasformazione della parti comuni dell'albergo in unità abitative dal provvedimento impugnato emerge che ad integrazione della DIA il ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire), ma per la semplice modificazione della destinazione d'uso nell'ambito della categoria residenziale senza tuttavia precisare se l'immobile ricada o no nella zona A) ossia nel centro storico, circostanza rilevante in quanto solo in tali zone la semplice modificazione della destinazione d'uso anche nell'ambito della stessa categoria, è sufficiente a configurare il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera b).
Il ricorrente, con la richiesta di riesame, aveva tra l'altro sostenuto che, aderendo pure all'impostazione del giudice per le indagini preliminari, il reato non era comunque configurabile perché a suo dire l'immobile non ricadeva nel centro storico. Su questo tema è mancata una specifica risposta, giacché il tribunale si è limitato ad affermare che la questione riguardava il merito, invece essa si riferiva alla stessa astratta configurabilità del reato. Anche per quanto riguarda l'astratta configurabilità del reato di cui al capo a) la risposta del tribunale è carente giacché la semplice modificazione della destinazione d'uso di un immobile, specialmente se interviene tra categorie omogenee, non richiede il nulla osta paesaggistico se non altera l'ambiente e se non modifica l'aspetto esteriore dell'edificio. Invero, il D.Lgs. n. 490 del 1999, articolo 151 vigente all'epoca delle opere in questione imponeva il rilascio dell'autorizzazione solo per le modificazioni che recavano pregiudizio all'aspetto esteriore del bene oggetto di protezione. Sia in base alla norma dianzi citata che all'articolo 149 del Codice Urbani (D.Lgs. n. 42 del 2004)l'autorizzazione non è necessaria per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Si tratta in sostanza degli interventi indicati nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettere a), b) e c), fatta eccezione per il consolidamento statico che, a seconda dei casi,può essere ricondotto o alla manutenzione ordinaria o al risanamento conservativo. Trattasi in sostanza di interventi che la dottrina riconduce allo ius utendi e non allo ius aedificandi cioè ad attività che mirano a conservare o migliorare la condizione di fruibilità di un immobile quindi non sono espressione della facoltà di costruire, ma di quella di godimento dell'immobile. Di conseguenza, come accennato, la modificazione della destinazione d'uso, se non incide sull'aspetto esteriore dell'edificio e se non altera lo stato dei luoghi(non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
Alla stregua delle considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Savona, il quale dovrà attenersi ai principi dianzi enunciati e mantenere il provvedimento di sequestro se l'immobile ricade nella zona A) ovvero se, a prescindere dalla modificazione della destinazione d'uso, ricorrano comunque le altre condizioni dianzi richiamate: modificazioni non autorizzate del numero delle unità immobiliari, modificazione della sagoma, dei volumi, ecc. Con riguardo al reato di cui al capo a) dovrà accertare se, in relazione alla modificazione delle destinazione d'uso, sia stato o no alterato l'aspetto esteriore dell'edificio.
P.Q.M.

LA CORTE
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Savona. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 563 *del* 14/11/2006 Cc. (dep. 15/01/2007) Rv. 235868

Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Puccini e altro.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Parz. Diff.)*

(Rigetta, Trib. lib. Massa, 26 aprile 2006)

594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 210 ARTIFICI O RAGGIRI

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Contratto preliminare di vendita - Di immobile realizzato in contrasto con gli strumenti urbanistici - Configurabilità in capo al venditore.

La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera, operata dissimulando tale condizione amministrativa, integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01115
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 030862/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PUCCINI PIER GIORGIO, N. IL 20/05/1951;
2) STAGNARI MARIA ROSA, N. IL 24/05/1964;
avverso ORDINANZA del 26/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di MASSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 26 aprile 2006, il Tribunale di Massa ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di una struttura alberghiera, evidenziando la configurabilità dei reati enucleati dall'organo della accusa.
A sostegno di tale conclusione, i Giudici hanno rilevato come, dalle indagini effettuate, risultasse che Stagnari Maria Rosa e Puccini Pier Giorgio (nelle rispettive qualifiche di legale amministratrice

della società proprietaria dello immobile, di progettista e direttore dei lavori) avevano realizzato varie opere edilizie senza essere in possesso del necessario permesso di costruire; inoltre, avevano creato abitazioni ad uso residenziale in contrasto con la destinazione alberghiera prevista dallo strumento urbanistico. Tali condotte, secondo il Tribunale, erano sussumibili nelle ipotesi di reato contestate D.P.R. n. 381 del 2000, ex art. 44, comma 1, sotto il profilo di edificazione senza il permesso di costruire e lottizzazione abusiva.
I Giudici hanno,pure, ritenuto configurabile, a carico della indagata il reato di truffa (per avere posto in vendita porzioni dello immobile indicandole nei preliminari come civili abitazioni, mentre l'edificio era destinato ad uso alberghiero) ed a carico dell'indagato il reato di cui all'art. 483 c.p. (per avere falsamente precisato, nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la destinazione dello immobile).
Le esigenze di cautela sono state individuate nella necessità di interrompere l'attività criminosa ed, in particolare, di impedire, per gli acquirenti che avevano siglato il contratto preliminare, la stipulazione di quello definitivo di acquisto.
Per l'annullamento della ordinanza, gli indagati ricorrono in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i Giudici, con motivazione apparente, si sono limitati alla mera ricostruzione dei fatti e ad una presa d'atto della tesi accusatoria;
- che non sono state esaminate le confutazioni della difesa;
- che non è stato effettuato un attento e doveroso controllo in ordine al pericolo derivante dal libero uso dello immobile. Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
È appena il caso di ricordare come il Giudice del riesame di un sequestro, per accertare la legittimità del vincolo, debba verificare la sussumibilità della fattispecie concreta nella ipotesi di reato contestata; tale controllo deve essere attuato su di un piano di astrattezza in quanto non deve risolversi nel preventivo accertamento dei reati che forma oggetto di indagini nel processo di merito.
In considerazione di tali principi, si deve concludere che il Tribunale ha esattamente svolto il limitato ruolo di controllo e di garanzia demandatogli dalla legge.
In base alle investigazioni agli atti e agli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa - correttamente valutati così come esposti - i Giudici hanno concluso sulla entità della edificazione; i lavori in concreto effettuati, secondo la ricostruzione dei Giudici, sono consistiti, tra l'altro, nella sopraelevazione dello edificio con formazione di un nuovo piano e nella creazione di unità abitative in contrasto con la destinazione alberghiera prevista dallo strumento urbanistico; questa conclusione non è, in modo specifico, posta in discussione dalle censure dei ricorrenti.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come gli imputati agissero muniti di Dia, del novembre 2003, che li facoltizzava ad un consolidamento strutturale e alla manutenzione straordinaria della struttura alberghiera "Old River"; anche questo tema non è coinvolto nei motivi di ricorso.
Ora, avendo come referente la ricordata ricostruzione dei fatti, si deve concludere in diritto (allo stato delle investigazioni, pur suscettibili di ulteriori sviluppi) per la configurabilità della ipotesi del reato edilizio di cui al D.P.R. n. 381 del 2000, art. 44 dal momento che l'edificazione avrebbe dovuto essere preceduta da permesso di costruire pacificamente mancante nel caso concreto. Poiché il mutamento di destinazione d'uso è accompagnato dalla realizzazione di opere edilizie, anche il reato di lottizzazione abusiva non è, allo stato, escludibile.
La contestazione relativa al reato di truffa non è arbitraria e la sua configurabilità discende dalle indagini espletate e ricordate dai Giudici; la Stagnari ha tratto in inganno tredici persone mentendo sulla regolarità amministrativa della edificazione e sulla possibilità di realizzare civili abitazioni con un danno per le parte lese, che hanno siglato i preliminari di vendita, pari a complessivi Euro 1.134.500. Pertanto, la conclusione dei Giudici sulla ipotizzabilità dei ricordati illeciti è sorretta da apparato argomentativo congruo e corretto; una più esaustiva motivazione non era richiesta trattandosi di procedimento incidentale nel quale il Tribunale non deve entrare nel meritum causae.
Comunque, il difetto motivazionale non è deducibile in Cassazione in quanto il ricorso deve essere

limitato, per l'espressa previsione dell'art. 325 c.p.p., comma 1 alle violazioni di legge. In tale contesto, i ricorrenti formulano censure prive della necessaria concretezza in quanto non precisano quali errori di diritto siano evidenziabili nel gravato provvedimento e quali siano gli elementi decisivi a favore della tesi difensiva che sono stati trascurati dai Giudici di merito.
Ugualmente infondate sono le censure sulle esigenze di cautela in quanto il Tribunale ha avuto cura di indicare quali siano le ulteriori conseguenze del reato che il vincolo reale mira a neutralizzare, cioè, impedire il proseguimento della illecita edificazione e la stipulazione dei contratti definitivi di vendita. Inoltre, per il reato di lottizzazione abusiva, il vincolo reale è prodromico alla confisca per cui il sequestro preventivo era applicabile anche in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 321 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 6396 *del* 07/11/2006 Ud. (dep. 15/02/2007) Rv. 236075

Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Cieri.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*

(Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 11 Ottobre 2004)

538 EDILIZIA - 001 IN GENERE

EDILIZIA - IN GENERE - Residenze Turistico Alberghiere - Vendita a singoli privati - Mutamento di destinazione d'uso - Condizioni - Conseguente configurabilità di una lottizzazione abusiva - Fondamento.

In materia edilizia, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di una RTA, residenza turistico alberghiera, realizzata attraverso la vendita di singole unità a privati allorchè non sussista una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto d'albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1711
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 29006/2005

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CIERI Luca, nato a Roma il 22.5.1965;
2. CIERI Marsino, nato a Roma il 23.9.1963;
avverso la sentenza 11.10.2004 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in Pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Di Popolo Angelo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, Avv.ti Lavitola Giuseppe, Enzo Musco, Maria Enrica Cavalli e Giampaolo Filiani, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza dell'11.10.2004, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di Olbia in data 31.3.2003, confermava (tra l'altro):
a) la statuizione di non doversi procedere nei confronti di Cieri Luca e Cieri Marsino in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere - in qualità di soci della s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" e Cieri Marsino nella qualità di amministratore e legale rappresentante della avente causa s.r.l. "HPB" - edificato, in violazione della L.R. n. 45 del 1989, una lottizzazione abusiva entro la fascia di rispetto dei 300 metri dal lido marittimo, in corso di ultimazione in assenza di concessione edilizia - acc. in Golfo Aranci, località "Terrata", in permanenza fino al 17.11.1999), perché estinto per prescrizione;
b) la disposta confisca "dei terreni oggetto della convenzione di lottizzazione del 13.8.1992 e delle opere su essi realizzate, posti sotto sequestro con decreto emesso il 20.11.1997, e la loro acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Golfo Aranci". Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
- la erronea interpretazione della legislazione della Regione Sardegna, ed in particolare delle L.R. n. 45 del 1989, L. R. n. 11 del 1992 e L.R. n. 22 del 1992, che, nella loro applicazione alla vicenda in esame, sarebbero state sostanzialmente "modificate" dal giudice;
- la impossibilità giuridica di configurare una lottizzazione abusiva nella ravvisata ipotesi di vendita a privati di unità alberghiere, poiché tale alienazione "non comporta il mutamento di destinazione d'uso a residenziale";
- la incongrua valutazione, nella specie, del mutamento della destinazione d'uso turistico-alberghiera, poiché una valutazione siffatta può "intervenire solo ed esclusivamente a partire dalla data del rilascio del certificato di abitabilità";
- la previsione espressa e l'effettiva esistenza di una "gestione unitaria" del complesso immobiliare in una situazione in cui non risultano realizzate "opere" finalizzate ad un mutamento della destinazione d'uso;
- la mancanza di motivazione in relazione alle censure articolate con i motivi di appello;
- l'insussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva anche sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la punibilità di essa;
- l'impossibilità di disporre la confisca del compendio immobiliare. In relazione a tale ultimo motivo di ricorso, gli stessi difensori hanno sollevato, quindi, eccezione di incostituzionalità della L. n. 47 del 1985, artt. 18 e 19, per contrasto: a) con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza della legge; b) con l'art. 41 Cost. e art. 42 Cost., comma 2, sotto i profili della tutela della proprietà e dell'iniziativa economica privata; c) con gli artt. 24, 101 e 102 Cost., sotto il profilo della possibilità di sovrapposizioni ed interferenze tra autorità amministrativa, organo

giurisdizionale amministrativo e giudice penale e di contrasto fra giudicati.
Gli anzidetti motivi di gravame sono stati ulteriormente ed ampiamente specificati con scritti difensivi del 21.3.2006, 7.4.2006 e 6.11.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato, perché le tutte le doglianze in esso svolte sono infondate.
2. Gli elementi fattuali della vicenda.
Nella specie risulta accertato, in punto di fatto, che:
- L'area interessata dall'intervento edilizio in questione, avente una superficie complessiva di circa 330.000 mq., è sita in territorio costiero del Comune di Golfo Aranci e, nel programma comunale di fabbricazione (approvato con decreto del 21.12.1981), risulta tipizzata come "zona F" (turistica), con indice di fabbricabilità territoriale dello 0,001 mc./mq. e "possibilità di deroga a tale indice per le strutture alberghiere e para- alberghiere".
- La suddetta area era stata parzialmente edificata (con un indice dello 0,10 mc./mq. della c.d. "Legge Ponte" n. 765 del 1967, ex art. 17) con la realizzazione, ultimata negli anni '80, di un villaggio- residence, denominato "Terrata 1", avente una volumetria residenziale di circa mc. 25.000, distribuita in 251 appartamenti. - la s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" progettava la realizzazione, nella zona, di un nuovo intervento rivolto a "riqualificare ed ampliare il complesso alberghiero gia' esistente", aumentandone la capacità ricettiva attraverso la costruzione ulteriore di 280 unità immobiliari, per complessivi 34.839 mc., con destinazione produttiva- alberghiera.
- In relazione al progetto presentato dalla s.r.l. "R.I.T.A. Sarda", la Giunta Regionale, con delib. 27 marzo 1991, rilasciava nulla-osta per la realizzazione di una RTA (residenza turistico alberghiera), ai sensi della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, art. 13, comma 1 - lett. c), a condizione che fosse "trascritto nei registri immobiliari l'obbligo di mantenere nel tempo la destinazione alberghiera dell'opera". Con la comunicazione di intervenuto rilascio di detto nulla-osta veniva specificato che:
- i volumi edificandi dovevano essere comunque ubicati oltre 150 metri dal mare;
- il successivo rilascio della concessione edilizia era subordinato all'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione;
- il progetto comportava una volumetria superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico comunale, sicché si sarebbe dovuto ricorrere all'istituto della concessione in deroga, ex L. n. 765 del 1967, art. 16, sempre che tale istituto fosse consentito dalla normativa comunale e non venisse superato il limite inderogabile stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia. - La Regione, con provvedimento assessorile del 29.11.1991, rilasciava autorizzazione paesaggistica, ai sensi della L. n. 431 del 1985 e della L. n. 1497 del 1939, art. 7.
- Il Consiglio comunale di Golfo Aranci:
- con delib. 15 luglio 1991, adottava il piano di lottizzazione della s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" unitamente alla bozza di convenzione;
- con delib. 17 dicembre 1991, approvava definitivamente lo stesso piano di lottizzazione (nella vigenza di misure di salvaguardia di una adottata variante del programma di fabbricazione);
- con delib. 22 aprile 1992, autorizzava il Sindaco, previo nulla- osta dell'Assessorato regionale all'urbanistica, al rilascio di una concessione edilizia in deroga (agli ordinati parametri piano-volumetrici) relativa alla realizzazione di opere alberghiere ricettive.
- L'Assessorato regionale all'urbanistica, con decreto del 17.7.1992, concedeva al Sindaco di Golfo Aranci "ai sensi della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 16, il nulla-osta per il rilascio di una concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del vigente programma di fabbricazione".
- Il 13.8.1992 veniva stipulata la convenzione, tra il Sindaco di Golfo Aranci ed il legale rappresentante della s.r.l. "R.I.T.A. Sarda", avente ad oggetto la "lottizzazione per opere alberghiere- ricettive zona F di interesse turistico nel piano di fabbricazione nel Comune di Golfo Aranci".
- Il Sindaco di Golfo Aranci rilasciava alla s.r.l. "R.I.T.A. Sarda":
- in data 31.8.1992, la concessione edilizia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste in convenzione;

- in data 23.11.1992, la concessione edilizia per l'esecuzione dei "lavori di ampliamento e riqualificazione di un complesso alberghiero".
- L'inizio dei lavori avveniva il 12 gennaio 2003, ma la società, nella progressione degli stessi, provvedeva ad alienare a privati la proprietà di unità immobiliari via via che esse venivano realizzate.
- Nell'estate del 1997 erano state completate 88 unità immobiliari, delle quali 56 erano state alienate a privati.
3. Il reato di lottizzazione abusiva.
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte Suprema, il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. 3^: 11.5.2005, Stiffi ed altri; 1.7.2004, Lamedica ed altri; 29.1.2001, Matarrese ed altri; 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M in proc. Urtis):
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
4. I ravvisati comportamenti di illecita lottizzazione. 4.1. La incompatibilità della effettuata trasformazione del territorio con la legislazione urbanistica regionale. I giudici del merito hanno evidenziato che nella specie, attraverso il rilascio dei provvedimenti amministrativi dianzi elencati, è stato consentito alla s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" di costruire un imponente complesso edificatorio nella fascia di 500 metri dal mare, in deroga al divieto di edificabilità posto dalla L. R. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45: deroga concessa ai sensi della stessa Legge, art. 12, comma 4 e art. 13, lett. c), in vista della realizzazione di una "lottizzazione ad esclusiva finalità alberghiera". Le anzidette disposizioni della L.R. n. 45 del 1989, artt. 12 e 13 (nella formulazione all'epoca vigente, anteriormente alle modifiche apportate dalla L.R. n. 11 del 1992) - infatti - nell'imporre che nella fascia fino a 500 metri dal mare non fosse possibile realizzare nuove opere ne' apportare varianti agli strumenti urbanistici ne', ancora, rilasciare concessioni, facevano salve (tra le altre) "le opere alberghiere ricettive così come definite nella L.R. 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia dei 150 metri dal mare, previo nulla-osta della Giunta Regionale ed autorizzazione di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7".
Lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Golfo Aranci all'epoca dell'approvazione del piano di lottizzazione (programma di fabbricazione approvato dalla Regione il 21.12.1981) stabiliva per la zona interessata dall'intervento (classificata coma zona F) un indice di fabbricabilità territoriale di 0,001 mc./mq. "con possibilità di deroga a tale indice per le strutture alberghiere e paralberghiere". Allorquando venne stipulata la convenzione di lottizzazione in oggetto era stata peraltro approvata (con delib. Regionale 19 giugno 1992) una variante al programma di fabbricazione, la quale prevedeva, per la zona F di Terrata, un indice di fabbricabilità territoriale di 0,10 mc./mq. ed un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,18 mc./mq. Detta variante era già stata adottata all'epoca in cui il Comune di Golfo Aranci aveva approvato il piano di lottizzazione (17.12.1991), sicché a quell'epoca vigevano le relative misure di salvaguardia.
La potenzialità edificatoria dell'area, secondo il regime costruttivo generale, si sarebbe dovuta considerare esaurita in seguito alla precedente realizzazione del "Villaggio Terrata 1", ma esisteva, come si è detto, la possibilità di deroga agli indici sopra individuati soltanto "per la realizzazione di strutture alberghieri e paralberghiere".
La realizzazione del nuovo complesso (quello che direttamente ci riguarda) venne consentita, dunque, in virtù di due deroghe:

- quella al divieto di edificabilità posto dalla L.R. n. 45 del 1989; - quella alle limitazioni plano-volumetriche imposte dallo strumento urbanistico comunale.
Dette deroghe erano ammissibili soltanto per "/e opere alberghiere ricettive". L'Assessorato regionale all'urbanistica - al riguardo - nel dare comunicazione del nulla-osta concesso il 27.3.1991 per la deroga al divieto di inedificabilità - aveva espressamente subordinato tale provvedimento alla condizione che fosse "trascritto nei registri immobiliari l'obbligo di mantenere nel tempo la destinazione alberghiera dell'opera".
Tuttavia, in data 22.6.1992 (anteriore al rilascio del nulla-osta regionale del 17.7.1992 (per la concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del vigente programma di fabbricazione) ed alla stipula della convenzione di lottizzazione del 13.8.1992; ma successiva al rilascio del nulla-osta regionale del 27.3.1991 (per la deroga al divieto di edificabilità entro i 500 metri dal mare) ed all'approvazione definitiva del piano di lottizzazione (17.12.1991)) entrava in vigore la detta L.R. Sardegna n. 11 del 1992, che abrogava la possibilità di derogare al divieto di edificazione per la realizzazione di strutture ricettive alberghiere nella fascia di 500 metri dal lido del mare.
Tale legge, in particolare: a) non consentiva di realizzare opere e modificare l'assetto del territorio, di apportare varianti agli strumenti urbanistici e di rilasciare concessioni o autorizzazioni nella fascia sino a 2 Km. dal mare; b) autorizzava soltanto la realizzazione di alberghi oltre i 500 metri dal mare; c) faceva salve solo ed esclusivamente le lottizzazioni già convenzionate in culle opere di urbanizzazione fossero state iniziate entro il 17.11.1989. Nella situazione normativa e pianificatoria dianzi illustrata, i giudici del merito hanno evidenziato che:
a) ai sensi della L.R. n. 45 del 1989, art. 12, comma 6, modificato dalla L.R. n. 11 del 1992, a decorrere dal 22.6.1992, non potevano più essere rilasciate concessioni edilizie quali quelle rilasciate invece alla s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" il 31.8.1992 ed il 23.11.1992;
b) nessuna perdurante efficacia poteva riconoscersi al nulla-osta regionale del 27.3.1991 (per la deroga al divieto di edificabilità entro i 500 metri dal mare), poiché il novellato L.R. n. 45 del 1989, art. 12, faceva salve solo ed esclusivamente le lottizzazioni già convenzionate in cui le opere di urbanizzazione fossero state iniziate entro il 17.11.1989 (ipotesi che con evidenza non ricorreva nel caso di specie);
c) la situazione non poteva considerarsi mutata anche dopo l'entrata in vigore della L.R. 29 dicembre 1992, n. 22, il cui art. 1, rubricato "Misure di salvaguardia - proroga dei termini", testualmente disponeva:
"Alla L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, art. 11, comma 5, già sostituito dalla L.R. 22 giugno 1992, n. 11, art. 1, il periodo compreso fra le parole "Dalla data di pubblicazione ..." e le parole "decreto del Presidente della Giunta Regionale" è sostituito dal seguente "Dalla data di adozione e fino all'approvazione definitiva del piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, e fino alla data del 30 aprile 1993 le norme di cui alla L.R. n. 45 del 1989, artt. 12 e 13". Una disposizione siffatta, a giudizio di quei giudici, era esclusivamente rivolta a prorogare sino al 30.4.1993 la validità delle misure di salvaguardia (originariamente fissata al 31.12.1992 dalla L.R. n. 11 del 1992, art. 5), ma non certo ad ampliare le ipotesi di "opere fatte salve" ai sensi della L.R. n. 45 del 1989, art. 12, comma 4.
La circostanza che la L.R. n. 22 del 1992, art. 1, richiamasse la L.R. n. 45 del 1989, artt. 12 e 13, senza fare riferimento alle loro "successive modificazioni ed integrazioni, non poteva interpretarsi nel senso che il legislatore avesse inteso fare rivivere il testo di tali articoli nella formulazione antecedente alle modifiche ad essi apportate dalla L.R. n. 11 del 1992, poiché là stessa L.R. n. 22 del 1992 introduceva espressamente la disposizione sopra riportata nel testo della L.R. n. 45 del 1989 "già sostituito dall'art. 1 L.R. 22 giugno 1992, n. 11".
Nè significazioni diverse potevano dedursi dal fatto che la L.R. n. 22 del 1992, art. 3 disponeva la sospensione dell'efficacia dei nulla- osta già rilasciati ex L.R. n. 45 del 1989, art. 13, con riferimento alle sole aree di conservazione integrale. Tale disposizione, infatti, da interpretarsi in coordinazione con quelle di cui alla stessa L.R. n. 45 del 1989, art. 12, era rivolta a prescrivere che,

in relazione alle aree sopra indicate, per le loro peculiarità e per la necessità che fosse loro assicurata la più ampia tutela, fossero immediatamente sospesi anche i procedimenti amministrativi pendenti, mentre in relazione a tutte le altre aree Veniva consentito che i procedimenti fossero utilmente coltivati, ferma restando l'impossibilità di rilasciare concessioni edilizie, apportare varianti agli strumenti urbanistici, realizzare opere nuove e nuove modificazione dell'assetto del territorio.
Hanno ravvisato, pertanto, quei giudici gli estremi del reato di lottizzazione abusiva in presenza di concessioni illegittimamente emesse e comunque inefficaci, che hanno avuto l'effetto di comportare una trasformazione del territorio incompatibile con la normativa urbanistica regionale (per violazione del vincolo di inedificabilità e delle misure di salvaguardia) e con le previsioni dello strumento urbanistico generale (in quanto, sussistendo l'impossibilità di deroghe, gli indici ordinali di fabbricabilità dovevano ritenersi già completamente esauriti in seguito alla precedente realizzazione del "Villaggio Terrata 1").
4.2 La vanificazione del regime derogatorio attraverso il mutamento della destinazione d'uso realizzato con l'alienazione di singole unità abitative.
Con argomentazioni definite soltanto sussidiarie e formulate "per completezza", i giudici del merito hanno ravvisato la configurabilità della lottizzazione abusiva anche sotto altro e diverso profilo, riferito alla utilizzazione surrettizia del regime derogatorio per realizzare utilità immobiliari residenziali in zona urbanistica ove le stesse non erano consentite.
Hanno evidenziato, al riguardo, quei giudici che, in coerenza con le finalità poste alla base delle deroghe concesse dalla Regione e dal Comune, l'art. 10 della convenzione di lottizzazione stipulata il 13.8.1992 imponeva sugli immobili realizzandi un vincolo ventennale di destinazione all'uso "turistico-alberghiero" e vietava, durante detto periodo, l'alienazione delle "singole unità immobiliari che si considerano un tutt'uno finalizzato all'attività turistico- ricettiva".
Un tipo legale di "azienda ricettiva alberghiera" - definita dalla L.R. n. 22 del 1984 (nel testo all'epoca vigente, anteriormente alle modifiche introdotte con la L.R. n. 27 del 1998) quale esercizio pubblico a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla legge medesima, "offre ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili" - era la RTA "residenza turistico alberghiera", che si caratterizzava per fornire "alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura" per periodi comunque non inferiori a sette giorni. Una RTA, dunque, era ravvisabile - indipendentemente dalla proprietà delle singole unità abitative, che ben avrebbe potuto essere frazionata anche tra più soggetti - in quanto essa fosse stata effettivamente fruibile da parte di una generalità indeterminata di utenti, a fronte di una gestione unitaria dell'intero complesso. Nel caso in esame, invece, era individuabile la intervenuta realizzazione di un ordinario complesso residenziale, poiché le singole unità abitative che erano state alienate, prive di una gestione unitaria, erano atte ad accogliere nuclei familiari (con l'unico limite di non potervi fissare la residenza), ai quali veniva consentito di utilizzare l'alloggio anche stabilmente ed in condizioni di completa autosufficienza, nonché senza alcuna dipendenza dai servizi centralizzati del complesso, strutturati solo per rendere più gradevole e confortevole il soggiorno. Nè il mutamento di destinazione d'uso (da turistico-alberghiero a residenziale) così realizzato poteva ritenersi scongiurato dalla clausola effettivamente contenuta nei contratti di vendita, secondo la quale ciascun acquirente "prende atto del vincolo ventennale di destinazione turistico-alberghiera nascente dalla convenzione urbanistica ex L. n. 45 del 1989 stipulata col Comune di Golfo Aranci in data 13.8.1992" e "dichiara che l'acquisto di cui al presente atto comporta per essa parte acquirente, successori ed aventi causa, la partecipazione obbligatoria al costituendo Consorzio Terrata (del quale la parte venditrice si riserva la costituzione a suo insindacabile giudizio) per la gestione dei servizi comuni e turistico-alberghieri del Villaggio (curati eventualmente anche attraverso apposita azienda alberghiera). Al riguardo la parte acquirente si obbliga ora per allora a farne parte ed osservare tutti gli obblighi e diritti nascenti a suo carico dalle norme statutarie e regolamentari, conferendo sin d'ora alla parte venditrice ampio ed irrevocabile mandato alla costituzione e complessiva regolamentazione".

Tale clausola faceva anzitutto riferimento alla costituzione di un "consorzio" oggetto di riserva a favore della stessa parte venditrice e pertanto meramente eventuale. Un consorzio siffatto, inoltre, mai costituito ne' in alcun modo regolamentato, avrebbe dovuto riguardare "la gestione dei servizi comuni e turistico-alberghieri del Villaggio", di quei servizi cioè che hanno natura meramente integrativa ed accessoria rispetto alla prestazione principale oggetto di una prestazione alberghiera, consistente nella concessione in locazione delle unità immobiliari ad una generalità indistinta ed indifferenziata di soggetti e per periodi di tempo predeterminati. Non era stato previsto (nè trascritto), invece, alcun obbligo espresso per gli acquirenti di conferire alla venditrice, o ad apposita azienda alberghiera da quella individuata, la disponibilità totale dell'appartamento per attuarne un'utilizzazione di natura ricettiva, ordinaria e costante e non sporadica o soltanto stagionale, ed al riguardo, anzi, attraverso la deposizione di un teste (Di Matteo) che si era occupato della vendita dei singoli appartamenti, era stato accertato che erano intercorsi accordi soltanto verbali con gli acquirenti il cui tenore era "se voi volete noi ve lo affittiamo".
Hanno ulteriormente ravvisato, pertanto, i giudici del merito gli estremi del reato di lottizzazione abusiva per effetto del mutamento di destinazione d'uso delle costruzioni in corso di edificazione che, pur se meramente funzionale, ha inciso sui parametri urbanistici legittimanti la stessa lottizzazione, che aveva potuto essere approvata solo sull'indefettibile presupposto dell'utilizzazione di un indice di fabbricabilità (in deroga) non applicabile alle costruzioni residenziali.
5. Le argomentazioni difensive riferite all'interpretazione della legislazione regionale.
5.1 fecondo l'assunto dei ricorrenti, sarebbe erronea l'interpretazione accusatoria secondo la quale la realizzazione del complesso "Terrata 1" avrebbe esaurito la potenzialità edificatoria dell'intera area. Il programma di fabbricazione del Comune di Golfo Aranci prevedeva, in zona F, la possibilità di deroga alberghiera all'indice territoriale ordinario pari a 0,001 mc./mq,, senza stabilire, però, un indice massimo di fabbricabilità per la deroga, sicché la normativa di riferimento, in materia di indici, doveva ritenersi contenuta nel c.d. "Decreto Fioris" del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, che prevedeva un indice territoriale massimo pari a 0,375 mc./mq. Sulla base di tale indice, la s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" avrebbe potuto realizzare 35.000 mc. (superiori ai 34.000 mc. effettivamente autorizzati).
Al riguardo va rilevato che Vindice di fabbricabilità territoriale (definito altresì con la locuzione "limite di densità edilizia territoriale") costituisce il valore percentuale con cui si esprime il rapporto massimo consentito tra metri cubi edificabili e metri quadrati della superficie di una determinata zona del territorio comunale. Esso designa, pertanto, la quantità massima di volumi realizzati o realizzabili entro un determinato ambito territoriale di una zona territoriale omogenea.
Nella specie la difesa impropriamente assume l'applicabilità diretta del c.d. "Decreto Fioris" del 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna), senza tenere conto, però, che nel frattempo era stato adottata una variante del programma di fabbricazione del Comune di Golfo Aranci che, proprio in applicazione di quel decreto assessoriale, aveva fissato un indice territoriale massimo pari a 0,10 mc./mq., indice tutelato dalle misure di salvaguardia. A fronte di tale indice, l'ampliamento autorizzato si correlava, invece, ad "un indice fondiario, compreso l'esistente, mediamente di 0,24 mc./mq.".
Resta, in ogni caso, la già evidenziata illegittimità della deroga alla ordinaria distanza dal mare e la stessa "possibilità" di ulteriore deroga alle volumetrie risulta compromessa dal mutata destinazione d'uso (i ricorrenti affermano in proposito, nel ricorso, che "l'esaurimento delle cubature riguardava l'area impegnata dalle cubature residenziali").
5.2 Quanto all'interpretazione della L.R. n. 11 del 1992, art. 3, si ammette che "detta norma fa cessare dal momento della sua entrata in vigore 22.6.1992 n.d.r. la facoltà di deroga per gli insediamenti turistico-ricettivi, mantenendo tale facoltà solo per gli alberghi in senso stretto e tradizionale con un rapporto di almeno 100 mc. per posto letto" (pag. 16 del ricorso). Si eccepisce, però, che tale articolo "non sancisce alcuna decadenza o inefficacia o revoca di nulla-osta rilasciati in precedenza" e, nella specie, del nulla-osta rilasciato il 27.3.1991.

Deve rilevarsi, al riguardo, che:
- la L.R. n. 45 del 1989, art. 12, come modificato dalla L.R. n. 11 del 1992, art. 3 (poi abrogato dalla L.R. 25 novembre 2004, n. 8, art. 9, comma 1, a decorrere dal 26.11.2004) era testualmente formulato come segue:
"1. Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni nuova modificazione dell'assetto del territorio con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. È altresì vietato procedere all'adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti sono ammesse, previo nulla-osta della Giunta regionale, quando riguardino la realizzazione di opere pubbliche e quando non rappresentino modifiche sostanziali.
2. Sono comunque consentiti (omissis)...
3. Eventuali deroghe sono accordate dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e nullaosta della Giunta regionale, sentito il C.T.R.U. nonché previa autorizzazione di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7.
4. Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque preminente interesse pubblico. Sono altresì fatti salvi gli alberghi così come definiti nella L.R. 14 maggio 1984, n. 22, sempre che nella costruzione dell'opera venga rispettato il rapporto di almeno 100 mc. per posto letto. Sono altresì fatti salve le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 500 e 2000 metri di mare, previste dai piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7, comma sostituito dalla L.R. 22 giugno 1992, n. 11, art. 3.
5. (omissis)...
6. Salvo che per la esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti non è ammesso il rilascio di ulteriori concessioni od autorizzazioni edilizie.
Eventuali concessioni ed autorizzazioni rilasciate in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono comunque sospese sino all'approvazione ed alla verifica di compatibilità col piano territoriale paesistico e per un periodo non superiore a due anni". - la L.R. n. 45 del 1989, art. 13, come modificato dalla L.R. n. 11 del 1992, art. 4 (poi abrogato dalla L.R. 25 novembre 2004, n. 8, art. 9, comma 1, a decorrere dal 26.11.2004) era testualmente formulato come segue:
"1. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- sul mare territoriale;
- sulla fascia di 500 metri dal mare, valgono le norme di cui all'articolo precedente con le seguenti prescrizioni:
a) divieto di procedere alla predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti;
b) divieto di realizzazione delle opere consentite di cui al comma 2, dell'articolo precedente fatta eccezione per le opere di cui al punto a);
c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico lettera sostituita dalla L.R. 22 giugno 1992, n. 11, art. 4).
2. (omissis) ...".
Dalla semplice lettura delle disposizioni legislative dianzi trascritte, appare ad evidenza l'esattezza delle affermazioni dei giudici del merito secondo le quali:
- ai sensi dell'art. 12, comma 6, modificato dalla L.R. n. 11 del 1992, a decorrere dal 22.6.1992, non potevano più essere rilasciate concessioni edilizie quali quelle rilasciate invece alla s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" il 31.8.1992 ed il 23.11.1992;
- nessuna perdurante efficacia poteva riconoscersi al nulla-osta regionale del 27 marzo 1991 (per la deroga al divieto di edificabilità entro i 500 metri dal mare), non perché la stessa L.R. ne avesse espressamente sancito la decadenza, la inefficacia o la revoca, bensì poiché la novellato L.R. n. 45

del 1989, art. 12, faceva salve solo ed esclusivamente le lottizzazioni già convenzionate in cui le opere di urbanizzazione fossero state iniziate entro il 17.11.1989 (ipotesi che con evidenza non ricorreva nel caso di specie, in quanto la convenzione di lottizzazione veniva stipulata il 13.8.1992 e la concessione edilizia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste in convenzione veniva rilasciata in data 31.8.1992).
5.3 In relazione alla L.R. 29 dicembre 1992, n. 22, art. 1, i ricorrenti richiamano i contenuti della delib. Giunta Regionale n. 5/52 del 10.2.1993 e del decreto interassessorile n. 112 del 19.2.1993, che, nel disporre la sospensione temporanea dell'efficacia di nulla-osta già rilasciati, non ricomprendono tra gli stessi quello rilasciato alla s.r.l. "R.I.T.A. Sarda" (per intervento ricadente in zona qualificata "già antropizzata e compromessa"), prospettando che ciò confermerebbe la perdurante validità di tutti i nulla-osta non elencati e non ricadenti in zone classificate "di conservazione integrale" dai piani territoriali paesistici adottati. La sentenza impugnata effettivamente non contiene riferimenti a questi ultimi due provvedimenti, ma tale manchevolezza resta superata dalle razionali argomentazioni in essa svolte circa il particolare regime previsto per le "aree di conservazione integrale" in un contesto normativo che prescriveva comunque, nelle aree diverse, la impossibilità di rilasciare concessioni edilizie, apportare varianti agli strumenti urbanistici, realizzare opere nuove e nuove modificazioni dell'assetto del territorio.
6. Le argomentazioni difensive riferite al mutamento della destinazione d'uso.
Si sostiene in ricorso che la vendita di unità alberghiere a privati non comporterebbe il mutamento di destinazione d'uso delle stesse a residenziale, con riferimento anche ad una interpretazione di autorevole dottrina secondo la quale pure "le case-albergo devono essere considerate alberghi se, indipendentemente dalla proprietà delle singole unità abitative, dispongano di una organizzazione imprenditoriale che gestisce i servizi comuni e dia in locazione i singoli appartamenti secondo le regole comuni al contratto di albergo. In linea di principio, quindi, non può a priori affermarsi che si perdano i tratti caratteristici della casa-albergo e si ricada sotto il regime del condominio (e quindi dell'edilizia a carattere residenziale) ogni qualvolta la proprietà dei singoli appartamenti di una casa-albergo sia alienata a terzi. Per mantenere integra la fisionomì a della casa-albergo non è però sufficiente che il proprietari gestore si riservi la proprietà dei servizi comuni, ma è altresì necessario che nel contratto di alienazione sia previsto l'obbligo a carico degli acquirenti e dei loro aventi causa di attuare una gestione di tipo alberghiero per le rispettive parti di proprietà esclusiva ovvero che l'esercizio di essa sia affidato ad un'impresa che provveda alla gestione comune del complesso e dei servizi accessori".
L'art. 10 della convenzione di lottizzazione espressamente prevedeva che "tutti gli immobili oggetto della presente convenzione si intendono vincolati per un ventennio decorrente dalla data del certificato di agibilità ad uso turistico-alberghiero". Secondo l'assunto difensivo, pertanto, la valutazione della destinazione turistico-alberghiera, nel caso in esame, poteva intervenire solo ed esclusivamente a partire dalla data del rilascio del certificato di abitabilità che, a sua volta, presuppone l'ultimazione dei lavori. L'anzidetta prospettazione dottrinaria è condivisibile ma, nella vicenda che ci occupa, i giudici del merito - con motivazione congrua e razionale - hanno dimostrato proprio la inesistenza di una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni al contratto di albergo. Speciosa appare, invece, la pretesa postergazione della decorrenza del vincolo in una situazione in cui il vincolo stesso resta già vanificato da alienazioni ad uso evidentemente residenziale. È vero che, secondo una remota sentenza di questa Corte, il mero mutamento di destinazione d'uso non è idoneo ad integrare il reato di lottizzazione abusiva, poiché "una corretta interpretazione della L. n. 47 del 1985, art. 18, non consente di intravedere il reato di lottizzazione se non quando siano modificati i terreni e non gli edifici" (Cass., Sez. 3^, 8.5.1991, Ligresti ed altro); nella specie, però, la modifica di una destinazione indispensabile per legittimare la deroga a previsioni pianificazione limitative comporta inscindibilmente una illegittima modificazione del territorio costiero, che resta vulnerato e compromesso da attività edilizie in esso vietate.

7. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri - hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, anche qualora la si volesse ritenere limitata alle sole ipotesi di lottizzazione negoziale, deve essere riconsiderata alla stregua di quanto enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza 28.11.2001, Salvini ed altri.
Ritiene, in proposito, questo Collegio - non condividendo le contrarie argomentazione svolte da autorevole dottrina - che oggetto del dolo possono essere solo gli elementi costitutivi del reato e non anche l'offesa (lesione o messa in pericolo) dell'interesse protetto (vedi, per le relative argomentazioni, Cass.: Sez. 3^, 29.10.1983, n. 9048; Modenese e Sez. 1^: 12.4.1980, n. 4779, Reischert; 8.11.1978, n. 13537, Capriati).
Nella nozione di dolo, delineata nell'art. 43 c.p., infatti, "l'evento dannoso o pericoloso", che deve essere previsto (momento conoscitivo) e voluto (momento volitivo) dall'agente, va inteso nel senso di risultato naturale della condotta.
Quanto alle fattispecie incriminatrici attualmente delineate dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30:
- lo scopo della tutela è duplice ed è rivolto ad impedire: a) sia che venga compromessa la potestà, attribuita ai Comuni, di effettuare razionali ed armoniche scelte urbanistiche mediante gli specifici strumenti di pianificazione previsti dalla legge, b) sia che un processo di urbanizzazione incontrollata comporti la nascita di agglomerati edilizi privi delle infrastrutture primarie e secondarie necessarie per la loro integrazione urbanistica, con conseguente imposizione agli stessi Comuni di ingenti spese per dotazioni infrastrutturali;
- nei reati di lottizzazione (che sono caratterizzati da una articolazione particolarmente ampia di possibili modalità esecutive ma si configurano già come reati di pericolo) il legislatore ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo stesso possa incidere in modo irrimediabile sull'assetto del territorio; non occorre, però, che la volontà dell'agente sia protesa a vanificare le anzidette finalità di tutela, essendo sufficiente che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni, con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma anche soltanto con atti giuridici indirizzati a realizzare l'edificazione, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali. Il reato si connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche anzidette, sicché il venditore non può predisporre l'alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona ed il soggetto che acquista deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificazione di zona.
Dopo che le Sezioni Unite poi, con la sentenza Salvini del 2001, hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa (vedi, nello stesso senso, Cass., Sez. 3^: 11.5.2005, Stiffi ed altri; 1.7.2004, Lamedica ed altri).
Deve concludersi, pertanto, nel senso che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 c.p., comma 4, restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione dell'art. 5 c.p., secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
Nella specie, comunque, i giudici del merito hanno congruamente evidenziato gli elementi volontari ed intenzionali dei soggetti agenti, individuandoli già dalla ambigua predisposizione di un piano di

lottizzazione presentato come "ampliamento di un complesso turistico-alberghiero", laddove invece il preesistente "Villaggio Terrata 1" aveva sostanziali caratteristiche residenziali. Sintomatiche significazioni razionalmente vengono poi tratte anche dalla capziosa formulazione dei contratti di vendita delle singole unità immobiliari, in un disegno di osservanza soltanto formale del vincolo di destinazione ma di sostanziale "aggiramento" di esso. 8. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Legittimamente è stata disposta, a norma della detta L. n. 47 del 1985, art. 19 (riprodotto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2), la confisca "dei terreni abusivamente lottizzati". Trattasi - secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte Suprema - di sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste (vedi Cass., Sez. 3^: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri; 20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri; 23.12.1997, n. 3900, ric. Farano ed altri;
11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri; 6.5.1999, n. 777, ric. Iacoangeli; 8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri;
4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza).
9. Le questioni di legittimità costituzionale.
I ricorrenti hanno proposto la questione della legittimità costituzionale:
a) della L. n. 47 del 1955, art. 19, (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, n.d.r.), sull'asserito presupposto che:
"Una corretta interpretazione in chiave costituzionale (di detto articolo n.d.r.) esige che la confisca, pur intesa quale sanzione amministrativa, debba pur sempre essere collegata ad una sentenza di condanna e non già di assoluzione, qualunque sia la sua formula. Diversamente opinando, avremmo un duplicato di sanzioni amministrative di identico contenuto, sia pure di diversa denominazione: acquisizione a titolo gratuito in sede amministrativa, e confisca in sede penale, con questa fondamentale differenza: in sede amministrativa il sindaco accerta un'inadempienza del privato, per avere posto in essere una lottizzazione carente di previa autorizzazione e, come tale, suscettibile, oltre che dell'acquisizione, anche della sanzione penale di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c); mentre, in sede penale, il giudice ordina la confisca, equivalente all'acquisizione a titolo gratuito, pur in mancanza di una responsabilità penale dell'imputato. Seguendo questa tesi, si avrebbe che il giudice penale, pur senza ravvisare reato ed emettere sentenza di condanna, effettuerebbe accertamenti di carattere puramente amministrativo, ravvisando gli estremi della lottizzazione abusiva e sostituendosi in tal modo all'autorità amministrativa, nonché al giudice amministrativo, l'unico competente a giudicare la legittimità degli atti amministrativi".
Prospettano, al riguardo, i ricorrenti un preteso contrasto:
- con l'art. 3 Cost., per irragionevole analogo trattamento sanzionatorie di situazioni oggettivamente diverse, e cioè di chi abbia commesso il reato di lottizzazione e di chi invece sia esente da ogni "rimprovero";
- con l'art. 42 Cost., comma 2, sotto il profilo della tutela della proprietà, in quanto una persona, pur venendo assolta, sarebbe comunque spogliata dei suoi beni;
- con l'art. 41 Cost., in quanto una persona, pure assolta, vedrebbe ingiustificatamente compromessa una propria iniziativa economica comportante investimenti di ingenti capitali per la valorizzazione della sua proprietà;
- con gli artt. 24, 101 e 102 Cost., sotto il profilo della possibilità di sovrapposizioni ed interferenze tra autorità amministrativa, organo giurisdizionale amministrativo e giudice penale e di contrasto fra giudicati.
b) della L. n. 47 del 1955, art. 18 (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001 n.d.r., art. 30), "per violazione dei suesposti parametri costituzionali", "nella parte in cui ravvisa l'ipotesi della lottizzazione abusiva nella diretta violazione della normativa statale e regionale in materia urbanistico-paesistica, autonoma e sganciata ed a prescindere o meno dall'esistenza degli atti amministrativi".
Premesso che la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva si connette alla aggettiva illiceità

degli stessi, si da colpire anche eventuali proprietari estranei al processo penale, rileva il Collegio (tenuto conto pure delle considerazioni già svolte, al riguardo, da Cass., Sez. 3^, 15.3.2005, n. 10037, Vitone ed altri) la manifesta infondatezza delle anzidette questioni di incostituzionalità, non potendosi ravvisare alcun contrasto della L. n. 47 del 1955, art. 19, (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2):
- con l'art. 3 Cost., in quanto chi ha commesso il reato di lottizzazione abusiva è soggetto non solo alla confisca del bene (come chi non l'ha commesso), ma anche all'irrogazione della sanzione penale, per cui non può parlarsi di analogo trattamento sanzionatorio di situazioni oggettivamente diverse;
- con l'art. 41 Cost., e art. 42 Cost., comma 2, tenuto
comparativamente conto della riconosciute funzioni sociali della proprietà e dell'iniziativa economica e dell'esigenza primaria di tutela e salvaguardia del territorio, cosicché, nel contrasto tra interesse collettivo ed interesse privato, e quindi tra diritti della collettività e del privato, è razionale che debbano prevalere i primi;
- con gli artt. 24, 101 e 102 Cost., perché la confisca ex art. 44 in esame costituisce un provvedimento posto a chiusura di un complessivo sistema sanzionatorio con il quale tuttavia deve essere coordinato.
Non è necessario, in proposito, che il giudice penale - nell'adottarlo - accerti previamente la non avvenuta acquisizione delle aree ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 8: non si ravvisa, invero, possibilità di incongrue interferenze per eventuale "sovrapposizione" di provvedimenti ablatori, poiché, anche per effetto della confisca disposta ex art. 44, i terreni e gli eventuali manufatti vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La misura, inoltre, sicuramente non va applicata qualora l'autorità amministrativa, nell'autonomo esercizio del potere ad essa devoluto dalla legge, prima della formazione del giudicato, abbia ritenuto di dovere autorizzare l'intervento lottizzatorio. Il giudice penale, infatti, ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'amministrazione o dai giudici amministrativi per l'affermazione di tale principio vedi, tra le decisioni più recenti, sia pure riferite all'ordine di demolizione di manufatti abusivi, Cass., Sez. 3^: 19.1.2005, n. 1104, P.G. in proc. Calabrese ed altro;
26.5.2004, n. 23992, Cena.
Questa Sezione, inoltre, ha affermato che "in materia edilizia, il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatoti, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera" (così Cass., Sez. 3^, 21.10,2003, n. 39707, Lubrano di Scorpianello).
Va pure richiamato utilmente il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste dalla legge (cfr. Corte Cost., 1.4.1998, n. 85 e Cass., Sez. 3^, 23.5.2003, n. 22823, Barbieri).
Poco chiari, infine, appaiono i prospettati profili di incostituzionalità della L. n. 47 del 1955, art. 18, (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30). Non si comprende, invero, quale principio costituzionale violerebbe il legislatore che riconnetta la configurazione di una fattispecie di reato ad una diretta violazione di legge "autonoma e sganciata ed a prescindere o meno dall'esistenza degli atti amministrativi".
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p..

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 2881 *del* 19/10/2006 Cc. (dep. 26/01/2007) Rv. 235866

Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **P.M. in proc. Picone e altri.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Diff.)*

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Napoli, 28 febbraio 2006)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Realizzazione di un soppalco - Natura di intervento di ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire necessità - Fondamento.

L'esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano, allo scopo di ottenere una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia per il quale è richiesto il permesso di costruire ex art. 10, comma primo lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, essendo a tal fine sufficiente l'incremento della superficie e non essendo necessaria la contemporanea modifica della sagoma o del volume.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/10/2006
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1016
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 20207/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
avverso la sentenza 28/02/2006 del G.I.P. del Tribunale di Napoli;
emessa nei confronti di:
PICONE Giuseppina, n. a NAPOLI il 22/08/1973;
AMATO Luigi, n. a NAPOLI il 04/04/1971;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Picone Giuseppina ed Amato Luigi sono stati indagati in relazione ai reati di cui:

- all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere, in concorso tra loro, in qualità di committenti, iniziato continuato ed eseguito, in assenza del permesso di costruire e di D.I.A., in una unità immobiliare preesistente di mq. 47, la realizzazione di un soppalco in muratura impostato a mt. 2,10 dal calpestio ed mt. 2,00 dalla copertura, collegato con l'ambiente sottostante a mezzo di una scala in muratura ed adibito a camera da letto munita di finestra delle dimensioni di mt. 1,00 x 1,40, corredata da grata di ferro):
- all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (per avere realizzato le strutture portanti indicate al capo che precede non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;
- all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (per avere eseguito i lavori anzidetti, in zona sismica, omettendo di depositare, prima del loro inizio, gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile competente e senza avere ottenuto la previa autorizzazione).
Reati tutti accertati in Napoli, alla via San Liborio, n. 43, 2^ piano, il 17.10.2005.
Il P.M. ha chiesto emettersi decreto penale di condanna ma il G.I.P. del Tribunale di Napoli:
- con sentenza del 28.2.2006, resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - ha dichiarato non doversi procedere, limitatamente alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", ordinando la restituzione degli atti al P.M. per le residue imputazioni. Ha rilevato il G.I.P. che "la realizzazione di soppalchi all'interno di un manufatto non richiede la cd. Superdia (ossia la D.I.A. in alternativa al permesso di costruire), in quanto l'aumento di superficie utile - che non può essere sottaciuto - non si accompagna, nel caso di specie, alla modifica della sagoma o della volumetria del manufatto. Un'attenta lettura delta norma contestata impone, infatti, di ritenere che, per aversi punibilità D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, non è sufficiente che vi sia un aumento di superficie, ma occorre che cumulativamente sussistano anche le altre condizioni della modifica o della sagoma esterna dell'edificio o dell'aumento dei volumi".
Ad integrazione e conferma di tale assunto, lo stesso G.I.P. ha fatto riferimento alla sentenza n. 40829/2005 di questa 3^ Sezione della Corte di Cassazione e "ad una legge regionale - ritenuta costituzionalmente legittima - che autorizza la realizzazione di soppalchi interni dell'edificio solo previa D.I.A. e senza necessità di permesso di costruire".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale - dopo avere premesso di non condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in essa richiamato - ha eccepito che:
- la proposta interpretazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 - lett. c), contrasterebbe con il dato testuale, poiché le singole fattispecie, per le quali tale disposizione richiede il permesso di costruire, sono separate da virgole, in funzione evidentemente disgiuntiva, come sarebbe reso palese dalla disgiunzione "o" introdotta per separare la modifica dei prospetti da quella delle superfici;
- l'interpretazione medesima contrasterebbe pure con il dato sistematico, non potendosi spiegare altrimenti il rapporto con la disposizione della lettera e.l del precedente art. 3, in quanto tale norma, sanzionando "l'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della sagoma esistente" già punirebbe le ristrutturazioni che comportino contemporaneamente modifica di sagoma, di volume ed aumento delle superfici utili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Nel vigore della L. n. 47 del 1985, art. 26 e della L. n. 493 del 1993, art. 4, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60, la giurisprudenza di questa Corte Suprema si è orientata nel senso che - per la realizzazione di soppalchi interni a costruzioni preesistenti - non occorresse la concessione ne' l'autorizzazione edilizia. Si riteneva, quindi, sufficiente il procedimento di D.I.A., la cui mancanza era sanzionata solo in via amministrativa (vedi Cass., Sez. 3^: 3.6.1994, n. 6573, Vicini; 28.3.1990, n. 4323, De Pan).
Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), detto indirizzo è stato confermato da questa 3^ Sezione con la sentenza 10.11.2005, n. 40829, ric. P.M. in proc. D'Amato

ed altro, ove si è argomentato che "La realizzazione di opere interne anche in base al testo unico deve ritenersi consentita, come avveniva nella legislazione previgente, previa mera denunzia di inizio dell'attività a condizione che non integri veri e propri interventi di ristrutturazione comportanti modifiche della sagoma o della destinazione d'uso (cfr. Cass. 3577 del 2001) e ciò perché in base all'attuale disciplina sono assentibili con la denuncia d'inizio lavori cosiddetta semplice, ossia quella prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, commi 1 e 2 (...) tutti quegli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire e per quello in questione tale permesso, alle condizioni sopra indicate, non è richiesto giacché, anche se è aumentata la superficie in concreto utilizzabile, non sono stati modificati voltane e sagoma". 2. La sentenza il 40829/2005 riguardava una vicenda in cui erano stati realizzati due soppalchi all'interno di una preesistente unità immobiliare: adibiti l'uno ad uso studio e l'altro a cameretta per i bambini.
L'orientamento giurisprudenziale in essa enunciato non è, però, condiviso da questo Collegio alla stregua dei seguenti rilievi:
2.1 Le cd. "opere interne", nella normativa edilizia, sono state soggette - come già si è accennato - ad un regime autonomo semplificato secondo le previsioni sia della L. n. 47 del 1985 (art. 26 modificato dalla L. n. 298 del 1985) sia della L. n. 662 del 1996 (art. 2, comma 60).
Trattavasi di interventi edilizi che si collocavano trasversalmente rispetto a quelli di manutenzione, restauro e ristrutturazione, delineati dalla L. n. 457 del 1978, art. 31.
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60, lettera e) modificata dal D.L. n. 67 del 1997, convertito dalla L. n. 135 del 1997 assoggettava, in particolare, a denuncia di inizio dell'attività le "opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e limitatamente agli immobili comprese nelle zone omogenee A ... non modifichino la destinazione d'uso".
Opere siffatte non dovevano essere realizzate su immobili vincolati e dovevano essere conformi agli strumenti urbanistici, rispettando altresì le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie degli edifici (onde l'illegittimità della realizzazione di vani di dimensioni insufficienti ad assicurare le prescritte condizioni di areazione ed illuminazione). Esse non dovevano, poi, recare pregiudizio alla statica dell'immobile, cioè all'equilibrio delle forze di azione e di reazione che si realizza all'interno dette strutture portanti di un manufatto e ne determina la stabilità. Le opere interne non sono più previste, nella formulazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento sugli edifici esistenti e devono ritenersi riconducibili alla "ristrutturazione edilizia" allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti di destinazione d'uso. 2.2 Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1 - lett. d), - come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2002, n. 301 - definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendano il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
La ristrutturazione edilizia non è vincolata, pertanto, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, ne' modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato).
La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuova. 2.3 Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1 - lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che

portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superficie, ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A).
2.4 Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 3 - lett. a), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, prevede, però, che - a scelta dell'interessato - tali interventi possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività:
2.5 Dalle disposizioni legislative dianzi ricordate si deduce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore:
quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte nell'art. 10, comma 1, lett. c, che possono incidere sul carico urbanistico).
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha introdotto, in sostanza, uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dalla L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1 - lett. d), riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Tali incrementi, però, devono essere necessariamente modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'esistente (in termini sia di volume ma anche soltanto di superficie), verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione". 3. Nella fattispecie in esame non si verte nell'ipotesi, dianzi descritta, di "ristrutturazione edilizia di portata minore", essendosi realizzato un aumento di superficie necessario e sufficiente ad imporre il permesso di costruire o la DIA alternativa. La prospettazione proposta dalla sentenza impugnata, secondo la quale la nuova normativa richiederebbe - perché debba considerarsi insufficiente la semplice D.I.A. - una contemporanea modifica di superficie, volume e sagoma contrasta con la formulazione testuale del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1 - lett. c), con le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 301 del 2002, che - come si è detto - assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici".
Al contrario, la modifica di uno qualsiasi degli anzidetto parametri di riferimento realizza autonomamente la fattispecie, senza necessità di sovrapposizione, come si deduce anche dalla disgiuntiva finale utilizzata dal legislatore.
Siamo in presenza, dunque, di un intervento assoggettabile, alternativamente ed a scelta dell'interessato, a permesso di costruire ovvero a denunzia di inizio dell'attività ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 3 - lett. a), come sostituito dal D.Lgs. n. 301 del 2002, ed in una ipotesi siffatta, in mancanza del permesso di costruire, anche l'omesso esperimento della procedura di D.I.A. comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44 (vedi Cass., Sez. 5^, 26.4.2005, Giordano, nonché Sez. 3^: 19.11.2003, Landolina e 14.7.2003, Tollon). 4. Dette conclusioni non trovano smentita nella legge regionale genericamente evocata dal G.I.P. nella sentenza impugnata. Trattasi della legge 28.11.2001, n. 19 della Regione Campania, il cui art. 2 prevede, al 1 comma, che "possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio di attività: a) gli interventi edilizi di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60, lettere a), b), c), d), e) ed f)...".
La L.R. art. 2, comma 1 in esame, però, fa pure riferimento (indifferenziato quanto al procedimento abilitativo), nelle successive lettere b), c) e d), a quegli interventi edilizi che - secondo il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 27 dicembre 2002, n. 301 - "possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire".
La disposizione regionale, pertanto - al di là di ogni valutazione circa il carattere formale o sostanziale dei rinvio in essa contenuto a disposizioni legislative statali espressamente abrogate dal

D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, comma 1, lett. g), (pubblicato in G.U. del 20.10.2001) - non individua ipotesi di opere realizzabili mediante D.I.A. riconducibili ai soli casi di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, commi 1 e 2, ma accomuna nella medesima previsione di possibile ricorso al procedimento della denuncia di attività anche quegli interventi per i quali l'art. 22, comma 3 prevede l'alternatività tra D.I.A. e permesso di costruire. La stessa disposizione regionale, pertanto, lungi dall'affermare che le opere interne comportanti aumento delle superfici utili siano realizzabili sempre ed esclusivamente previa mera denunzia di inizio dell'attività, si limita a recepire, al riguardo, la normativa statale.
5. Alla stregua di tutte le argomentazioni svolte, va formulato, in conclusione, il principio di diritto secondo il quale "l'esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano allo scopo di ottenerne una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire o, in alternativa, la denunzia di inizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3. Detto intervento, infatti, comporta un incremento della superficie utile calpestabile che, a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 - lett. c), impone l'applicazione del regime di alternatività indipendentemente da una contemporanea modifica della sagoma o del volume. Tale disciplina non si pone in contrasto con le previsioni della L.R. Campania n. 19 del 2001, art. 2".
6. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, il cui G.I.P. si atterrà al principio dianzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 2898 *del* 19/10/2006 Ud. (dep. 26/01/2007) Rv. 235643

Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Scognamiglio.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 9 Novembre 2004)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Preesistente baracca abusiva - Sostituzione della struttura con opere murarie - In difetto di titolo abilitativo - Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Configurabilità.

La costruzione di un manufatto in muratura in sostituzione di una preesistente e risalente baracca in lamiera, priva originariamente di titolo abilitativo, configura, se non preceduta dalle necessarie autorizzazioni, il reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/10/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1654
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 23420/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO RAFFAELE, n. a Torre del Greco il 2/9/1945 avverso la sentenza 9.11.2004 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9.11.2004, confermava la sentenza 10.6.2003 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco, che aveva affermato la responsabilità penale di Scognamiglio Raffaele in ordine alle contravvenzioni di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), L. n. 394 del 1991, artt. 6 e 11 (per avere realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e sita all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, in assenza della prescritta concessione edilizia, la costruzione di un vano in muratura di 20 mq. all'Interno di una preesistente baracca in lamiera - acc. in Torre del Greco, il 20.6.2002);
- alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2, 17 e 20;
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163;
- all'art. 734 c.p.;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi due di arresto ed Euro 10.400,00 di ammenda, ordinando la demolizione dell'opera abusiva e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dello Scognamiglio, i quali hanno eccepito che l'imputato era stato già denunziato per la costruzione della baracca in lamiera (come da verbale di sequestro del 3.10.1999) e che, pertanto, deve considerarsi "inammissibile un secondo giudizio sullo stesso fatto- reato", dovendo altresì ritenersi priva di rilievo penale la realizzazione di opere murarie costruite internamente a detta baracca.
Successivamente i medesimi difensori hanno depositato:
- con memoria del 18.11.2005, sentenza del TAR Campania in data 30.6.2005, con la quale due ricorsi proposti dall'imputato avverso le ordinanze comunali di demolizione sono stati sospesi in seguito alla presentazione della domanda di condono edilizio disciplinato dal D.L. n. 269 del 2003;
- con memoria del 18.10.2006, copia dell'istanza di condono edilizio presentata in data 15.11.2005 e delle ricevute dei versamenti ad essa connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. I giudici del merito - con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici -hanno correttamente rilevato che la baracca preesistente era del tutto abusiva, per cui la sostituzione della struttura in lamiera con una struttura muraria costituisce nuovo abuso edilizio suscettibile di autonoma rilevanza penale. Funzione della baracca è stata sostanzialmente quella "di occultare la struttura in muratura fino al totale completamento della stessa". 2. Si configura, conseguentemente, un'ipotesi di inammissibilità disciplinata dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ed assimilata agli altri casi d'inammissibilità secondo l'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema

(Sez. Un., 21.12.2000, n. 32, De Luca).
Tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto della prescrizione delle contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974 ed all'art. 734 c.p., maturata (il 20.6.2005) dopo la pronuncia della sentenza impugnata e la presentazione dell'atto di gravame.
3. Nella vicenda che ci occupa si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a). Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In proposito, appare opportuno ricordare che la Relazione governativa al D.L. n. 269 del 2003 si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale". 4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2007

Sez. 3, ***Sentenza*** *n.* 340 *del* 26/09/2006 Cc. (dep. 11/01/2007) Rv. 235672

Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Tardino VL.** *Relatore:* **Tardino VL.** *Imputato:* **P.M. in proc. Pagliuca.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Diff.)*

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 8 Marzo 2006)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sequestro preventivo - Prosecuzione dei lavori - Nuova ipotesi di reato - Sussistenza - Condizioni.

Nell'ipotesi che successivamente al provvedimento di sequestro preventivo vengano eseguiti sull'immobile ulteriori e diversi lavori possono sussistere gli estremi di una autonoma violazione di legge, così che spetta al Pubblico Ministero valutare la presenza dei presupposti per l'iscrizione di separata notizia di reato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/09/2006
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 878
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 012573/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
nei confronti di:
1) PAGLIUCA CESARE N. IL 11/10/1942;
avverso ORDINANZA del 08/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO, che richiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Nessuno per la difesa.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8/3/2006 il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame di Pagliuca Cesare, annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. di quel Tribunale su un suo immobile considerato abusivo ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, e per la cui normativa risultava indagato.
Ricorreva per Cassazione il P.M. di quel Tribunale, che deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 321 c.p.p., comma 1 e art. 649 c.p.p.; D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.
Osservava, tra l'altro, come il Tribunale avesse potuto correttamente rilevare l'esistenza di un giudicato ("ne bis in idem") solo che fosse stato accertato che l'immobile non aveva subito ulteriori interventi di strutturazione: perché, diversamente, come nel caso di specie nel quale erano stati rilevati dei mutamenti edificatori - ancorché non ritenuti sostanziali - è illegittima l'affermazione (che, appunto, veniva contestata), secondo la quale il P.M. non possa instaurare un nuovo procedimento penale: trattandosi, comunque di una prosecuzione di lavori in ogni caso illecita e penalmente rilevante. Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Il punto centrale della discrasia logica illustrata dal procuratore ricorrente insiste sulla rilevata preclusione di quel principio del "ne bis in idem" con riferimento ad altro procedimento pendente: che avrebbe fatto ritenere al Tribunale del riesame l'identità dell'immobiliare - e degli stessi fatti per cui è in corso un procedimento penale (allo stato in fase dibattimentale) - con l'immobile al quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva imposto, con decreto in data 2.2.2006, il vincolo reale del sequestro preventivo.
In punto di fatto il Tribunale aveva considerato come, all'esito degli accertamenti di p.g., fosse stato rilevato il completamente della tamponatura in muratura e con infissi in alluminio su un preesistente parapetto, in relazione al quale era pendente un procedimento penale. Sulla base di questa situazione il G.I.P., in accoglimento della richiesta di sequestro preventivo da parte del P.M., aveva assoggettato a vincolo il manufatto, richiamando espressamente la normativa di cui al D.P.R. n. 380

del 2001, art. 44. Il provvedimento di annullamento del Tribunale del riesame - e da cui il richiesto controllo di legalità - era stato giustificato in ragione della sommaria descrizione dell'ipotesi accusatoria delineata dal P.M. e ribadita dal G.I.P..
Da quanto in precedenza discusso il Tribunale avrebbe bene potuto rilevare "l'exceptio indicati" nel caso in cui fosse stato accertato che l'immobile non aveva subito alcun trattamento strutturalmente modificativo, e che, pertanto, la correlata annotazione (in atti) della Polizia Municipale era stata oggetto di un evidente travisamento; ma come asserito dal ricorrente, e come sostanzialmente non contestato, risultava agli atti dimostrato che, anche se dal Tribunale ritenuti "non sostanziali", certi cambiamenti strutturali c'erano stati effettivamente così che il P.M. avrebbe potuto correttamente promuovere un nuovo procedimento penale: anche perché la "prosecuzione dei lavori" era stata argomentatamente considerata penalmente rimarchevole.
Per altro verso si deve, altresì, ritenere che, anche quando il contestato intervento edilizio fosse stato erroneamente qualificato come conservativo o di completamento, neppure in questo caso si sarebbe potuto configurare un'ipotesi di giudicato, perché dalla stessa ordinanza impugnata si evince che l'originaria tettoia era abusiva (tanto da essere stata penalmente perseguita ed essere oggetto di condono): per cui in nessun caso si sarebbero potuti effettuare lavori apprezzabili su di essa ..., prima che il Comune rilasciasse il permesso in sanatoria.
Per il resto, e con riguardo alla dedotta genericità del provvedimento di sequestro, risulta - ed è incontrovertibile per essere desumibile dalla stessa ordinanza del Tribunale del riesame e dal citato decreto del G.I.P. - che si era proceduto per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 con riguardo all'abusiva realizzazione di un edificio a destinazione commerciale di mq. 500:
da cui il manifesto vincolo pertinenziale tra il detto edificio abusivo e il reato per cui si procedeva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 10/06/08 07:52:32

Undo@g89t

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12436** *del* **20/02/2008** Cc. (dep. **20/03/2008**) Rv. **238924**
Presidente: **Altieri E.** *Estensore:* **Grillo C.** *Relatore:* **Grillo C.** *Imputato:* **Contento.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Bari, 1 ottobre 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Natura permanente - Sussistenza.

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279

Massime precedenti Conformi: N. 8324 del 1995 Rv. 202483, N. 34378 del 2001 Rv. 220196, N. 24189 del 2004 Rv. 228879

Massime precedenti Vedi: N. 12710 del 1994 Rv. 200951, N. 1918 del 1999 Rv. 213324, N. 5920 del 2001 Rv. 218699

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9403** *del* **16/01/2008** Ud. (dep. **29/02/2008**) Rv. **238923**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Ronchi.** *P.M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Milano, sez.dist. Cassano D'Adda, 19 giugno 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Reati di cui all'art. 24, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 203 del 1988 - Natura permanente - Sussistenza.

I reati di attivazione di nuovo impianto, rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 24, commi secondo e terzo, d. P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279, commi terzo e quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), hanno natura permanente, perdurando gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni, finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2, Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 3, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279

Massime precedenti Conformi: N. 12710 del 1994 Rv. 200951, N. 15521 del 2006 Rv. 233921

Massime precedenti Difformi: N. 17840 del 2005 Rv. 231647

Massime precedenti Vedi: N. 8324 del 1995 Rv. 202483, N. 1918 del 1999 Rv. 213324, N. 5920 del 2001 Rv. 218699, N. 34378 del 2001 Rv. 220196, N. 24189 del 2004 Rv. 228879

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9103** *del* **15/01/2008** Ud. (dep. **28/02/2008**) Rv. **238996**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Gasparini e altro.** *P.M.* **Montagna A.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Latina, 24 Ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Attività di stoccaggio - Piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (c.d. ecopiazzole o piazzole ecologiche) - Autorizzazione - Necessità.

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette ecopiazzole o piazzole ecologiche, necessitano della prevista autorizzazione, in

quanto le medesime costituiscono centri di stoccaggio in cui si svolge una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26379 del 2005 Rv. 231938, N. 34665 del 2005 Rv. 232178, N. 45084 del 2005 Rv. 232353

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9104** *del* **15/01/2008** Ud. (dep. **28/02/2008**) Rv. **238997**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **P.G. in proc. Manunta e altri.** *P.M.* **Montagna A.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla in parte s. r., App.Cagliari s.d. Sassari,15 Febbraio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Disciplina dei rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di conigli), occorre che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 D.Lgs. n. 152 del 1999").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006 art. 7, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006 art. 25, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 8890 del 2005 Rv. 230981, N. 37405 del 2005 Rv. 232355, N. 42201 del 2006 Rv. 235412, N. 39880 del 2007 Rv. 238001

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **7462** *del* **15/01/2008** Ud. (dep. **19/02/2008**) Rv. **239011**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Cozzoli.** *P.M.* **Montagna A.** *(Diff.)*
(Annulla senza rinvio, App. Lecce, 18 novembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato comune.

Le condotte di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione sanzionate dall'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, configurano un'ipotesi di reato comune, potendo le stesse essere commesse anche da persona che non eserciti l'attività di gestione o di trasporto di rifiuti.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 21925 del 2002 Rv. 221959, N. 16698 del 2004 Rv. 227956

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **7465** *del* **15/01/2008** Ud. (dep. **19/02/2008**) Rv. **239012**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Baruzzi.** *P.M.* **Montagna A.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Forlì, sez. dist. Cesena, 13 aprile 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Materiale di risulta da demolizione di edifici - Applicabilità dell'art. 14 D. L. n. 138 del 2002 - Esclusione - Natura di rifiuti - Configurabilità.

In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51, Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/07/2002 num. 178 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 37508 del 2003 Rv. 225929, N. 30127 del 2004 Rv. 229467, N. 46680 del 2004 Rv. 230421, N. 36955 del 2005 Rv. 232192, N. 33882 del 2006 Rv. 235114, N. 2902 del 2007 Rv. 235647

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4733** *del* **19/12/2007** Ud. (dep. **30/01/2008**) Rv. **238798**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Gentile M.** *Relatore:* **Gentile M.** *Imputato:* **Falco.** *P.M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Dichiara inammissibile, Trib. Santa M. C.Vetere, 29 novembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Dispersione di residui di piattelli derivanti da attività sportiva di tiro a volo - Integrazione del reato di cui all'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n.22 del 1997 - Sussistenza.

Rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da impresa i prodotti derivanti dall'attività sportiva del tiro al piattello da parte di associazione di tiro a volo con conseguente integrazione del reato di cui all'art.51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella specie l'attività in questione aveva determinato l'immissione di residui di piattelli di carta e plastica nelle acque di un fiume).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 14 com. 2, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 2, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 255, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **5800** *del* **19/12/2007** Ud. (dep. **06/02/2008**) Rv. **238830**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **P.C. in proc. Monti.** *P.M.* **Izzo G.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla ai soli eff.civ.,Trib.Firenze,s. dist.Empoli, 3 ottobre 2003)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Detentore che se ne disfi avviandoli ad operazioni di recupero - Reato di gestione non autorizzata - Configurabilità - Fattispecie: ritagli in pelle.

In tema di gestione dei rifiuti, è configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ove il detentore di un rifiuto se ne disfi sottoponendolo ad operazioni di recupero, non ricorrendo in tale ipotesi le condizioni per l'applicazione della disciplina derogatoria prevista per le materie prime secondarie o per i sottoprodotti dall'art. 183 del predetto decreto. (Fattispecie nella quale erano tenuti in deposito rifiuti costituiti da ritagli in pelle, in attesa della loro riutilizzazione da parte degli acquirenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47269 del 2005 Rv. 232997, N. 47269 del 2005 Rv. 232997, N. 32207 del 2007 Rv. 237136

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **6098** *del* **19/12/2007** Ud. (dep. **07/02/2008**) Rv. **238828**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Sarra e altro.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. Roma, 16 maggio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Reati di abbandono e discarica abusiva - Natura di reati commissivi eventualmente permanenti - Conseguenze in tema di prescrizione.

In tema di gestione dei rifiuti, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la

cessazione della decorrenza del termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2695 del 1992 Rv. 189642, N. 3430 del 1993 Rv. 194113, N. 29855 del 2006 Rv. 235255, N. 25578 del 2007 Rv. 237707

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **5312** *del* **19/12/2007** Cc. (dep. **04/02/2008**) Rv. **239055**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Aragona.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Catanzaro, 24 maggio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Trasporto di rifiuti iniziato in area privata - Destinazione dei rifiuti all'esterno di tale area - Reato - Configurabilità - Ragioni.

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, comma nono, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13456 del 2007 Rv. 236326

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **5312** *del* **19/12/2007** Cc. (dep. **04/02/2008**) Rv. **239056**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Aragona.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Catanzaro, 24 maggio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Trasporto di rifiuti iniziato in area privata ma con destinazione all'esterno - Momento consumativo - Individuazione - Tentativo - Configurabilità - Esclusione.

In tema di gestione dei rifiuti, non è configurabile il tentativo del reato di trasporto illecito di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nel caso in cui la loro movimentazione in area privata sia prodromica al trasporto dei rifiuti all'esterno di tale area, in quanto il momento consumativo del reato coincide con l'inizio dell'attività di trasporto dei medesimi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6532 del 1998 Rv. 209372

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **6117** *del* **17/12/2007** Cc. (dep. **07/02/2008**) Rv. **238976**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Uguccioni.** *P.M.* **Baglione T.** *(Diff.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Pesaro, 17 Settembre 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Attività di recupero di rifiuti - Decadenza dall'Albo delle imprese disposta dalla P.A. - Ordinanza cautelare del T.A.R. che sospenda l'esecuzione del provvedimento decadenziale - Reato - Sussistenza - Esclusione.

In tema di gestione dei rifiuti, ove il Tribunale amministrativo regionale abbia in sede cautelare sospeso gli effetti di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi legittima la prosecuzione dell'attività svolta dopo l'emanazione dell'atto impugnato, in quanto l'ordinanza cautelare del G.A., comportando il mantenimento della validità dell'iscrizione sino all'esito del giudizio di merito, determina il venir meno del presupposto del reato. (Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato per difetto del "fumus delicti" l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato un precedente decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un impianto di messa in riserva e

recupero di rifiuti speciali, sequestro disposto a seguito dell'adozione da parte dell''amministrazione provinciale di un provvedimento di decadenza della ditta dell'indagato dall'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, poi cautelarmente sospeso dal T.A. R.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 216 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11625 del 1978 Rv. 89427, N. 13688 del 1980 Rv. 147142

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4746** *del* **12/12/2007** Cc. (dep. **30/01/2008**) Rv. **238784**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Rocco.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Gip Trib. Pesaro, 16 marzo 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Confisca del mezzo di trasporto - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall'art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 259, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28685 del 2006 Rv. 234931

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4746** *del* **12/12/2007** Cc. (dep. **30/01/2008**) Rv. **238785**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Rocco.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Gip Trib. Pesaro, 16 marzo 2007)

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - Indagini preliminari - Sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria - Titolarità di terzo estraneo - Natura manifesta - Necessità - Sussistenza.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene devono sussistere già al momento del sequestro; tuttavia la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 668 del 1994 Rv. 198479, N. 552 del 1995 Rv. 201026, N. 4262 del 1995 Rv. 203367, N. 4008 del 1997 Rv. 209031, N. 80 del 1999 Rv. 213129, N. 3249 del 2000 Rv. 216419

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4536** *del* **11/12/2007** Ud. (dep. **29/01/2008**) Rv. **238823**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Gentile M.** *Relatore:* **Gentile M.** *Imputato:* **Ambrosini.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Sondrio, sez. dist. Morbegno, 4 aprile 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Disciplina prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 203 del 1988 - Nuova disciplina introdotta dall'art. 279 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Continuità normativa - Sussistenza.

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto esistente).

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 12 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2321 del 1992 Rv. 189886, N. 8324 del 1995 Rv. 202483, N. 35232 del 2007 Rv. 237383

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4536** *del* **11/12/2007** Ud. (dep. **29/01/2008**) Rv. **238824**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Gentile M.** *Relatore:* **Gentile M.** *Imputato:* **Ambrosini.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Sondrio, sez. dist. Morbegno, 4 aprile 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato previsto dall'art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Impianto mobile produttivo di emissioni in atmosfera - Autorizzazione - Necessità.

In tema di inquinamento atmosferico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 12 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40964 del 2006 Rv. 235454, N. 35232 del 2007 Rv. 237383

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4545** *del* **04/12/2007** Cc. (dep. **29/01/2008**) Rv. **238852**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **P.M. in proc. Pennino e altro.** *P.M.* **Monetti V.** *(Conf.)*
(Dichiara inammissibile, Gip Trib. Benevento, 7 giugno 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti non autorizzata - Trasporto - Confisca obbligatoria - Procedimento per decreto - Necessità - Ragioni.

In tema di gestione dei rifiuti, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti (artt. 256, comma primo in relazione all'art. 259, comma secondo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), deve essere disposta anche nel rito speciale del procedimento per decreto, in quanto tale obbligo sussiste ogni volta che la confisca sia obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. ovvero ai sensi delle leggi speciali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17349 del 2001 Rv. 219698, N. 23945 del 2003 Rv. 225309, N. 33281 del 2004 Rv. 229010, N. 42227 del 2006 Rv. 235406

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2866** *del* **30/11/2007** Ud. (dep. **18/01/2008**) Rv. **238579**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **P.M. in proc. Martinengo.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Annulla con rinvio, Trib. Asti, 6 Marzo 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Reato permanente - Momento di consumazione - Rilascio dell'autorizzazione.

Il reato di realizzazione di nuovo impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, comma primo, del d.P. R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente ente territoriale, sugli impianti inquinanti.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1918 del 1999 Rv. 213324

Massime precedenti Vedi: N. 12710 del 1994 Rv. 200951, N. 24189 del 2004 Rv. 228879, N. 44249 del 2004 Rv. 230468, N. 17840 del 2005 Rv. 231647, N. 15521 del 2006 Rv. 233921

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2246** *del* **29/11/2007** Cc. (dep. **16/01/2008**) Rv. **238536**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Canaletti.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Trieste, 10 luglio 2007)

502000 ACQUE - Tutela penale - Rifiuti liquidi derivanti da attività ospedaliera - Disciplina applicabile - Individuazione.

In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 227 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/07/2004 num. 254, DPR 15/07/2004 num. 254 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4280 del 1998 Rv. 210509, N. 3628 del 2000 Rv. 215301, N. 15972 del 2002 Rv. 222435

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 1995 Rv. 202899

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **573** *del* **29/11/2007** Ud. (dep. **09/01/2008**) Rv. **238577**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Sensini MS.** *Relatore:* **Sensini MS.** *Imputato:* **Colo'.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Roma, 30 novembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Immissioni in atmosfera - Impianto autorizzato - Installazione di nuove apparecchiature con nuove emissioni - Nuova autorizzazione - Necessità.

In tema di tutela delle emissioni nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore, preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 1, Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279

Massime precedenti Conformi: N. 44258 del 2005 Rv. 232651

Massime precedenti Vedi: N. 13204 del 2004 Rv. 227571

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **47083** *del* **22/11/2007** Ud. (dep. **19/12/2007**) Rv. **238471**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Tartaglia e altro.** *P.M.* **Izzo G.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla senza rinvio, App. Salerno, 19 Aprile 2006)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Natura - Soggetti responsabili - Proprietario - Configurabilità - Condizioni.

In tema di disciplina urbanistica ed edilizia, i reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa. Ne consegue che anche il proprietario "estraneo" (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all'art. 29 del richiamato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purchè risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza, attesa

l'inapplicabilità dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., in quanto non esiste una fonte formale da cui far derivare un obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la tesi è confortata dalla previsione dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che impone al proprietario del sito, oggetto di abbandono di rifiuti, azioni ripristinatorie solo nel caso in cui la violazione gli sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192

Massime precedenti Conformi: N. 8407 del 2007 Rv. 236183

Massime precedenti Vedi: N. 33487 del 2006 Rv. 235124, N. 8667 del 2007 Rv. 236081, N. 35376 del 2007 Rv. 237405

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **358** *del* **20/11/2007** Cc. (dep. **08/01/2008**) Rv. **238558**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Putrone e altro.** *P.M.* **Fraticelli M.** *(Conf.)*
(Dich.man.infon.quest.leg.cost.,Trib. lib. Palermo, 31 maggio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza del precetto - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 25 Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di "ingente quantità di rifiuti", essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST., Costituzione art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 47918 del 2003 Rv. 226896, N. 30373 del 2004 Rv. 229946, N. 40827 del 2005 Rv. 232348, N. 40828 del 2005 Rv. 232350, N. 12433 del 2006 Rv. 234009

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **358** *del* **20/11/2007** Cc. (dep. **08/01/2008**) Rv. **238559**
Presidente: **Grassi A.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Putrone e altro.** *P.M.* **Fraticelli M.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Palermo, 31 maggio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Attività di gestione totalmente difformi da quelle autorizzate - Configurabilità del reato di gestione abusiva ex art. 53 bis D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza.

Il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti, idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concrete modalità, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40330 del 2006 Rv. 236294

Massime precedenti Vedi: N. 40827 del 2005 Rv. 232348, N. 40827 del 2005 Rv. 232349, N. 45598 del 2005 Rv. 232639, N. 4503 del 2006 Rv. 233292, N. 4503 del 2006 Rv. 233293, N. 28685 del 2006 Rv. 234931

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **47081** *del* **16/11/2007** Ud. (dep. **19/12/2007**) Rv. **238622**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Puca.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. Vallo Della Lucania, 31 Maggio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione - Reato previsto dall'art. 24, comma quarto, d.P.R. n. 203 del 1988 - Nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Continuità normativa - Sussistenza.

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4514 del 2006 Rv. 233107

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **47081** *del* **16/11/2007** Ud. (dep. **19/12/2007**) Rv. **238621**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Puca.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. Vallo Della Lucania, 31 Maggio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Imputazione di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni - Condanna per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Nullità della sentenza per difetto di contestazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di inquinamento atmosferico, si verifica immutazione sostanziale, e quindi violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni (art. 24, comma terzo, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia invece condannato per il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 24, comma quarto, d.P.R. n. 203 del 988, oggi sostituito dall'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ravvisandosi alcun rapporto di continenza tra gli stessi in quanto il fatto ritenuto in sentenza è più ampio di quello contestato.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 3 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9855 del 1996 Rv. 206476

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16 del 1996 Rv. 205619

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **44298** *del* **13/11/2007** Ud. (dep. **28/11/2007**) Rv. **238078**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Teresi A.** *Relatore:* **Teresi A.** *Imputato:* **Porfido.** *P.M.* **Fraticelli M.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Avellino, 11 Gennaio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Impianti esistenti - Autorizzazione - Presentazione di domanda incompleta - Reato di cui all'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988 - Configurabilità - Ragioni.

In tema di inquinamento atmosferico, la presentazione di una domanda di autorizzazione incompleta, perchè priva delle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto nonchè dei valori di emissione, integra il reato di esercizio di impianto in assenza della prescritta autorizzazione (art. 25, d. P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto l'incompletezza della domanda è equiparabile all'omessa presentazione della medesima.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 12 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 2669 del 1995 Rv. 201575, N. 7300 del 1996 Rv. 206237

Massime precedenti Vedi: N. 8154 del 1985 Rv. 170458, N. 10289 del 1987 Rv. 176756

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **44289** *del* **07/11/2007** Ud. (dep. **28/11/2007**) Rv. **238281**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **Riva.** *P. M.* **Montagna A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Alba, 8 Novembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Nuove disposizioni di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Pregresse disposizioni di cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Continuità normativa - Sussistenza.

In tema di rifiuti, sussiste continuità normativa tra il disposto dell'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 e quello di cui all'art. 256, comma secondo, D. Lgs. n. 152 del 2006 , relativi alla attività non autorizzata di gestione dei rifiuti, atteso che il nuovo testo è assolutamente identico al previgente.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Conformi: N. 17365 del 2007 Rv. 236684

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **6444** *del* **07/11/2007** Cc. (dep. **11/02/2008**) Rv. **238819**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Donvito.** *P.M.* **Montagna A.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Taranto, 22 maggio 2007)

664120 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Beni assoggettabili - Sequestro di un'intera azienda - Ammissibilità - Condizioni.

In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l'intera area nella disponibilità della società facente capo all'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 36773 del 2003 Rv. 226820

Massime precedenti Vedi: N. 37033 del 2006 Rv. 235283

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **44295** *del* **07/11/2007** Ud. (dep. **28/11/2007**) Rv. **238077**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **P.G. in proc. Pellegrino.** *P.M.* **Montagna A.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla senza rinvio, App. Palermo, 12 Dicembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Residui di produzione - Natura di rifiuti speciali - Esclusione - Condizioni - Reati configurabili - Individuazione - Fattispecie: residui della lavorazione del marmo.

In tema di gestione dei rifiuti, poichè al fine di escludere la natura di rifiuti speciali dei residui di produzione è necessaria la prova della loro riutilizzazione "certa" ed "effettiva" nel ciclo produttivo (che può essere analogo, diverso ovvero lo stesso) e senza pregiudizio per l'ambiente, in caso di loro accumulo protrattosi per anni deve escludersi tale riutilizzazione, configurandosi progressivamente il reato di deposito incontrollato di rifiuti e quello di discarica abusiva. (Fattispecie relativa a residui derivanti dalla lavorazione del marmo, accumulati per alcuni anni su un'area e successivamente riutilizzati per la realizzazione di due piazzali senza alcuna trasformazione preventiva, dei quali la Corte ha altresì escluso la natura di materie prime secondarie e di sottoprodotti nonchè l'applicabilità della disciplina in materia di terre e rocce da scavo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. M CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. N CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/03/2001 num. 93 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30127 del 2004 Rv. 229467, N. 36955 del 2005 Rv. 232192

Massime precedenti Difformi: N. 2902 del 2007 Rv. 235647

Massime precedenti Vedi: N. 7084 del 1994 Rv. 199005, N. 48402 del 2004 Rv. 230794, N. 48402 del

2004 Rv. 230795, N. 31401 del 2006 Rv. 234942, N. 13456 del 2007 Rv. 236327

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **44279** *del* **07/11/2007** Cc. (dep. **28/11/2007**) Rv. **238287**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **P.M. in proc. Mazzotta.** *P.M.* **Montagna A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Lecce, 12 Giugno 2007)

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Divieto di restituzione delle cose sequestrate in caso di confisca obbligatoria - Operatività - Limiti - Fattispecie.

Il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, stabilito dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., non riguarda le ipotesi in cui l'obbligo di confisca sorga soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 268 del 1995 Rv. 201562, N. 1640 del 1999 Rv. 210989, N. 2949 del 2005 Rv. 230868

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **44293** *del* **07/11/2007** Ud. (dep. **28/11/2007**) Rv. **238076**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **Condina.**
P.M. **Montagna A.** *(Parz. Diff.)*
(Rigetta, Trib. Palmi, 2 Marzo 2006)

502000 ACQUE - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque reflue provenienti dall'attività di molitura delle olive - Reato di scarico di acque reflue industriali non autorizzato - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie: immissione diretta nel suolo mediante tubo in pvc di reflui di frantoio, confluenti per "ruscellamento" in un fosso di raccolta privo di impermeabilizzazione.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione (prima previsto dall'art. 59, comma primo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge. (Fattispecie di immissione nel suolo di reflui derivanti dall'attività di un frantoio, sversati mediante un tubo in PVC, i quali per effetto di "ruscellamento" confluivano a valle in una vasca ad assorbimento priva di impermeabilizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9141 del 1997 Rv. 209367

Massime precedenti Vedi: N. 35843 del 2004 Rv. 229134, N. 34141 del 2005 Rv. 232470, N. 21773 del 2007 Rv. 236707, N. 21777 del 2007 Rv. 236709

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **6420** *del* **07/11/2007** Ud. (dep. **11/02/2008**) Rv. **238980**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Girolimetto.** *P.M.* **Montagna A.** *(Conf.)*
(Dichiara inammissibile, Trib.Cagliari s.d. Iglesias, 30 Gennaio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Ambiente - Soggetti responsabili - Delega di funzioni - Ammissibilità - Requisiti.

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato inefficace l'atto di delega conferito ad un proprio dipendente dall'imputato, titolare di un impianto di produzione di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto mancante dei predetti requisiti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1235 del 1989 Rv. 180311, N. 2330 del 1992 Rv. 189176, N. 6170 del 1994 Rv. 198034, N. 1570 del 1996 Rv. 205446, N. 5242 del 1996 Rv. 205104, N. 9160 del 1998 Rv. 211814, N. 8978 del 2000 Rv. 217703

Massime precedenti Difformi: N. 4262 del 1991 Rv. 187276, N. 2687 del 1992 Rv. 190741, N. 2687 del 1992 Rv. 190742

Massime precedenti Vedi: N. 6550 del 1992 Rv. 190466, N. 422 del 2000 Rv. 215160

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **43849** *del* **06/11/2007** Ud. (dep. **26/11/2007**) Rv. **238074**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Grassi A.** *Relatore:* **Grassi A.** *Imputato:* **De Pascalis.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Lecce, sez. dist. Maglie, 26 Gennaio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Smaltimento - Trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 206 - Configurabilità - Ragioni.

In tema di gestione dei rifiuti, il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati configura il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto l'attività di trasporto costituisce una fase dello smaltimento che richiede un'apposita autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell'atto autorizzatorio. (Fattispecie di smaltimento di reflui trasportati su autospurgo e costituiti da liquami da fossa settica, contrassegnati dal codice CER 200304, diversi dalle "acque chiarificate", contrassegnate dal codice CER 190899, per il cui smaltimento l'impresa di trasporto rifiuti ed autospurgo era autorizzata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1562 del 2003 Rv. 224737, N. 12865 del 2003 Rv. 224868, N. 12349 del 2005 Rv. 231068, N. 13456 del 2007 Rv. 236326

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4100** *del* **16/10/2007** Cc. (dep. **28/01/2008**) Rv. **238554**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Tardino VL.** *Relatore:* **Tardino VL.** *Imputato:* **P.M. in proc. Ippolito.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Savona, 7 Aprile 2007)

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Reati per i quali è obbligatoria la confisca - Revoca - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie: revoca del sequestro preventivo di un automezzo per mancata iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

La revoca del sequestro preventivo deve essere disposta anche in relazione a fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il "fumus" del reato ipotizzato, ma

anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non è possibile parlare in questo caso di presunzione legale di pericolosità. (Fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un autocarro per la iniziale mancata iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17439 del 2005 Rv. 231516

Massime precedenti Vedi: N. 1640 del 1998 Rv. 210989

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **40191** *del* **11/10/2007** Cc. (dep. **30/10/2007**) Rv. **238056**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Schembri.** *P.M.* **Salzano F.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 2 aprile 2007)

502000 ACQUE - Acque meteoriche di dilavamento - Nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Possibilità di qualificarle come reflui industriali - Condizioni.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi recettori, oggi disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 113 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12186 del 1999 Rv. 215081, N. 1774 del 2000 Rv. 215608, N. 21136 del 2006 Rv. 234521, N. 1869 del 2007 Rv. 235641

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **40191** *del* **11/10/2007** Cc. (dep. **30/10/2007**) Rv. **238057**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Schembri.** *P.M.* **Salzano F.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 2 Aprile 2007)

502000 ACQUE - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico - Nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 152 del 2006 - Nozione - Configurabilità del cosiddetto scarico indiretto - Esclusione.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff) - a differenza dell'abrogato art. 2, lett. bb) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - non contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite condotta), per "scarico" deve intendersi l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che deve escludersi il ritorno alla nozione di scarico indiretto, non riproposta nel D.Lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2358 del 1999 Rv. 214268, N. 8890 del 2005 Rv. 230981, N. 37575 del 2006 Rv. 235079, N. 33787 del 2007 Rv. 237378

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12310 del 1995 Rv. 202899

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **40191** *del* **11/10/2007** Cc. (dep. **30/10/2007**) Rv. **238055**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Schembri.** *P.M.* **Salzano F.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 2 aprile 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Bonifica dei siti inquinati - Nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Obbligo di segnalazione alle autorità competenti - Superamento delle soglie di contaminazione - Necessità - Esclusione.

In tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art.

257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29855 del 2006 Rv. 235255, N. 9794 del 2007 Rv. 235951, N. 26479 del 2007 Rv. 237131, N. 26479 del 2007 Rv. 237132, N. 26479 del 2007 Rv. 237133, N. 26479 del 2007 Rv. 237134

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2475** *del* **09/10/2007** Ud. (dep. **17/01/2008**) Rv. **238447**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Alghisi e altro.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Crema, 21 Ottobre 2005)

599005 REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare persone - Impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera - Molestie olfattive - Reato - Configurabilità - Ragioni.

È configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11556 del 2006 Rv. 233565

Massime precedenti Vedi: N. 33971 del 2006 Rv. 235056, N. 21814 del 2007 Rv. 236682

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **41584** *del* **09/10/2007** Ud. (dep. **12/11/2007**) Rv. **237955**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Marini L.** *Relatore:* **Marini L.** *Imputato:* **Frezza.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. Belluno, 3 luglio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Fanghi e limi derivanti dalla pulitura mediante lavaggio del materiale di cava - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di rifiuti, i fanghi ed i limi derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'art. 185, comma primo, lett. d), del citato decreto, riproduttivo dell'art. 8, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 22 del 1997, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 8, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185

Massime precedenti Conformi: N. 5315 del 2005 Rv. 235640

Massime precedenti Vedi: N. 42949 del 2002 Rv. 222968, N. 42966 del 2005 Rv. 232343

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **41582** *del* **09/10/2007** Ud. (dep. **12/11/2007**) Rv. **238010**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Marini L.** *Relatore:* **Marini L.** *Imputato:* **Saetti e altri.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. Gela, 24 marzo 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Effluenti gassosi immessi in atmosfera - Natura di rifiuti - Esclusione - Limiti.

In tema di inquinamento atmosferico, gli effluenti gassosi destinati ad essere immessi nell'atmosfera al termine di attività produttive, direttamente o previa combustione, non costituiscono rifiuto e ad essi si

applica la disciplina prevista dalla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, salvo che si tratti di sostanze gassose che, ai fini dello smaltimento, siano immesse, da sole o insieme ad altra sostanza, in contenitori ovvero si tratti di effluenti gassosi che vengono stoccati e smaltiti a mezzo di impianto indipendente rispetto a quello ove sono stati generati nel corso dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22539 del 2002 Rv. 221875, N. 22539 del 2002 Rv. 221876, N. 24328 del 2004 Rv. 230104, N. 8051 del 2007 Rv. 236079

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2477** *del* **09/10/2007** Ud. (dep. **17/01/2008**) Rv. **238541**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Marciano' e altri.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 25 ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina in materia di rifiuti - Reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva - Forma omissiva - Configurabilità - Condizioni.

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 31, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 31 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31401 del 2006 Rv. 234942

Massime precedenti Vedi: N. 12431 del 1995 Rv. 203332, N. 32158 del 2002 Rv. 222420, N. 21966 del 2005 Rv. 231645, N. 33252 del 2007 Rv. 237582

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12753 del 1994 Rv. 199385

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2477** *del* **09/10/2007** Ud. (dep. **17/01/2008**) Rv. **238542**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Marciano' e altri.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 25 ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Reato di gestione o realizzazone di discarica abusiva - Confisca dell'area - Obbligatorietà - Comproprietario non responsabile - Esclusione - Diritto alla restituzione della quota - Ragioni.

In materia di rifiuti, la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7430 del 2002 Rv. 221384

Massime precedenti Vedi: N. 6441 del 2006 Rv. 233310

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2488** *del* **09/10/2007** Ud. (dep. **17/01/2008**) Rv. **238790**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Staffilani.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, App. Taranto, 23 ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1918 del 1999 Rv. 213324, N. 24189 del 2004 Rv. 228879, N. 44249 del 2004 Rv. 230468, N. 17840 del 2005 Rv. 231647, N. 15521 del 2006 Rv. 233921, N. 24057 del 2006 Rv. 234478, N. 8051 del 2007 Rv. 236078

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32207** *del* **11/07/2007** Cc. (dep. **07/08/2007**) Rv. **237136**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Amoroso G.** *Relatore:* **Amoroso G.** *Imputato:* **Mantini.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Reggio Calabria, 3 Febbraio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Nozione di rifiuto - Nozione di sottoprodotto - Volontà di dismissione del residuo da parte del produttore mediante attribuzione di codice CER - Esclusione della natura di sottoprodotto - Fattispecie: ritagli di PVB (sfridi, scarti e rifiuti di polivinilbutirrale).

In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione industriale siano "ab origine" classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti dall'art. 183, comma primo, lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come "rifiuti" in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.Lgs. (Fattispecie nella quale un produttore di vetro e prodotti vetrari aveva classificato residui della produzione costituiti da ritagli di PVB, oggetto di transazione commerciale, con il codice C.E.R. 20.01.39 identificativo dei "rifiuti in plastica").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. N CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37303 del 2006 Rv. 235076, N. 14557 del 2007 Rv. 236375

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **35622** *del* **11/07/2007** Ud. (dep. **27/09/2007**) Rv. **237388**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **P.G. in proc. Pili e altro.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*
(Annulla con rinvio, Trib. Oristano, 5 Aprile 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Nozione - Luogo di produzione dei rifiuti - Luogo di deposito dei rifiuti - Contiguità - Estensione della nozione al luogo di deposito - Ammissibilità.

In tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello di produzione. (Fattispecie nella quale il deposito dei rifiuti non avveniva nel luogo di produzione ma in un terreno non recintato di proprietà di terzi, adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento dell'impresa produttrice dei rifiuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8481 del 1996 Rv. 206388, N. 13606 del 1998 Rv. 212542, N. 39544 del 2006 Rv. 235703, N. 39544 del 2006 Rv. 235704, N. 39544 del 2006 Rv. 235705, N. 10258 del 2007 Rv. 236343, N. 15997 del 2007 Rv. 236350

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34768** *del* **06/07/2007** Cc. (dep. **13/09/2007**) Rv. **237224**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Orlandi.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. La Spezia, 16 Aprile 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Attività di smaltimento - Reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Esclusione - Fattispecie: smantellamento del relitto di una nave.

In tema di gestione dei rifiuti, poichè l'attività di demolizione in sè non costituisce attività di gestione dei rifiuti e non richiede il possesso della relativa autorizzazione, non può qualificarsi come rifiuto il relitto di una nave in fase di demolizione, ma solo quelle parti della stessa (sostanze, prodotti, materie) derivanti dall'attività di demolizione e destinate al recupero, alla raccolta o allo smaltimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la Corte ha ulteriormente affermato che il relitto di una nave non è assimilabile ai veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 2003).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 21576 del 2004 Rv. 228720, N. 3333 del 2005 Rv. 230673, N. 39544 del 2006 Rv. 235705, N. 15997 del 2007 Rv. 236350

Sez. **4**, ***Sentenza*** *n.* **28158** *del* **02/07/2007** Cc. (dep. **16/07/2007**) Rv. **236907**
Presidente: **Battisti M.** *Estensore:* **Bricchetti R.** *Relatore:* **Bricchetti R.** *Imputato:* **P.M. in proc. Costa.** *P.M.* **Ciani G.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 19 Maggio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Dolo specifico - Riduzione dei costi di gestione - Sussistenza.

Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, previsto dall'art. 53 bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D. Lgs. n. 152 del 2006), il profitto perseguito dall'autore della condotta può consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40827 del 2005 Rv. 232349

Massime precedenti Vedi: N. 40828 del 2005 Rv. 232351

Sez. **4**, ***Sentenza*** *n.* **28158** *del* **02/07/2007** Cc. (dep. **16/07/2007**) Rv. **236906**
Presidente: **Battisti M.** *Estensore:* **Bricchetti R.** *Relatore:* **Bricchetti R.** *Imputato:* **P.M. in proc. Costa.** *P.M.* **Ciani G.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 19 Maggio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Mancanza del titolo abilitativo - Reato - Sussistenza - Fattispecie.

La mancanza del titolo abilitativo costituisce uno degli elementi essenziali non solo della contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata prevista dall'art. 51, comma quarto, D.Lgs. n. 22 del 1997, ma altresì del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui al successivo art. 53 bis del medesimo decreto (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006). (Fattispecie avente ad oggetto l'abusivo smaltimento continuato "in loco" di percolato, da parte del gestore di una discarica titolare di un' autorizzazione alla mera messa in riserva del medesimo per il successivo smaltimento presso altra discarica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 4, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40828 del 2005 Rv. 232350

Massime precedenti Vedi: N. 30373 del 2004 Rv. 229945, N. 4503 del 2005 Rv. 233293, N. 40827 del 2005 Rv. 232348, N. 40330 del 2006 Rv. 236294

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **35232** *del* **28/06/2007** Ud. (dep. **21/09/2007**) Rv. **237383**
Presidente: **Petti C.** *Estensore:* **Gazzara S.** *Relatore:* **Gazzara S.** *Imputato:* **Fongaro.** *P.M.* **Monetti V.** *(Conf.)*
(Dichiara inammissibile, Trib. Vicenza, 23 Ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Disciplina dettata dal d.P.R. n. 203 del 1988 - Ambito di applicazione - Impianti produttivi di emissioni in atmosfera - Reato di esercizio di impianto senza autorizzazione - Configurabilità - Superamento dei valori limite di emissione - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A.. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti esistenti o nuovi).

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 280

Massime precedenti Conformi: N. 2321 del 1992 Rv. 189887

Massime precedenti Vedi: N. 40964 del 2006 Rv. 235454

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **35235** *del* **21/06/2007** Cc. (dep. **21/09/2007**) Rv. **236938**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Marini L.** *Relatore:* **Marini L.** *Imputato:* **Italiano.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Solleva quest. legitt.ta' costit., Trib. Messina, 4 Luglio 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina dei rifiuti - Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento - Disposizione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 22 del 1997 - "Ius superveniens" - Art. 212, comma ottavo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Nuova disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista dall'abrogato art. 30 - Scrutinio di costituzionalità in "malam partem" della disposizione abrogata - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Fondamento.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 30, comma quarto, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., là dove consente l'esercizio della raccolta e trasporto dei rifiuti propri in forma professionale senza obbligo di iscrizione all'Albo (In motivazione la Corte, ha escluso l'applicabilità - per il divieto di irretroattività della legge più sfavorevole imposto dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. - della nuova disciplina in forma semplificata introdotta dall'art. 212, comma ottavo, D.Lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Costituzione art. 117, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212 com. 8, Legge 09/12/1998 num. 426 art. 1 com. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10328 del 2006 Rv. 233667

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **27079** *del* **21/06/2007** Cc. (dep. **11/07/2007**) Rv. **237129**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Ugolini.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Latina, 24 Marzo 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina in materia di fertilizzanti - Nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 - Ambito di applicazione - Rapporti con la disciplina dettata in materia di acque e rifiuti ed in materia di spandimento di fanghi in agricoltura - Differenze.

Le disposizioni dettate dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti") sono dirette unicamente a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a

sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003, recepite dal medesimo decreto. Ne consegue che le attività di spandimento sul terreno di residui o reflui a scopo di concimazione o correzione rimangono soggette alla disciplina in materia di rifiuti ovvero in materia di acque (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) od, ancora, a quelle che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99). (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che è escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, riconnessi all'utilizzo di fertilizzanti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio, accreditati secondo le specifiche dettate dall'All. 11 al D.Lgs. n. 217 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279, Decreto Legisl. 29/04/2006 num. 217, Decreto Legisl. 29/04/2006 num. 217 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 282 del 1999 Rv. 212846, N. 282 del 1999 Rv. 212847, N. 40506 del 2002 Rv. 222697

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32338** *del* **12/06/2007** Ud. (dep. **09/08/2007**) Rv. **237820**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Pozzi.** *P.M.* **Izzo G.** *(Parz. Diff.)*
(Rigetta, Trib. Ancona, 2 Maggio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Responsabilità - Individuazione - Condotte di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione di illeciti commessi da altri - Rilevanza.

In tema di rifiuti, le responsabilità per la corretta effettuazione della loro gestione, in relazione alle disposizioni sia nazionali che comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi. Tali responsabilità si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti commessi dai soggetti impegnati direttamente nella gestione dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7746 del 2004 Rv. 227400

Massime precedenti Vedi: N. 24732 del 2007 Rv. 236947

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33866** *del* **08/06/2007** Cc. (dep. **05/09/2007**) Rv. **237217**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Balloi.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 8 Febbraio 2007)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Divieto di realizzazione presso un luogo diverso da quello di produzione - Eccezione prevista dall'art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Operatività - Esclusione - Fattispecie: rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane.

In tema di rifiuti, costituisce regola generale in tema di deposito temporaneo (art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue che non trova applicazione detta eccezione nel caso di rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane oggettivamente non riutilizzabili e sottoposti ad un trattamento di triturazione, costituente già una fase dello smaltimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 230, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 39544 del 2006 Rv. 235704, N. 15997 del 2007 Rv. 236350

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33787** *del* **08/06/2007** Ud. (dep. **03/09/2007**) Rv. **237378**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Bova.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Parz. Diff.)*
(Dich.inam.,Trib. Reggio Calabria, s.d.Melito P.S., 18 Febbraio 2005)

502000 ACQUE - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico discontinuo e non occasionale di acque reflue industriali - Recapito in pubblica fognatura - Reato di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Sussistenza - Fattispecie: scarico non continuativo in pubblica fognatura di acque reflue della lavorazione dei bergamotti.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, configura il reato di cui all'art. 137, comma primo, del citato D.Lgs. (prima contemplato dall'art. 59, comma primo, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo, esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, a prescindere dal recapito finale (acque, suolo e sottosuolo) non menzionato dalla norma sanzionatoria. (Fattispecie di scarico discontinuo senza autorizzazione di acque reflue derivanti dalla lavorazione dei bergamotti recapitanti nella fognatura comunale stabilmente collegata, tramite condotta di collegamento, con le vasche di raccolta site nell'impianto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12176 del 1999 Rv. 215080, N. 14247 del 1999 Rv. 214984, N. 20681 del 2007 Rv. 236774

Massime precedenti Vedi: N. 2774 del 1999 Rv. 214176, N. 12176 del 1999 Rv. 215080, N. 4021 del 2001 Rv. 218322, N. 42932 del 2002 Rv. 222967, N. 24892 del 2003 Rv. 225378, N. 16717 del 2004 Rv. 228027, N. 16720 del 2004 Rv. 228208

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34899** *del* **06/06/2007** Ud. (dep. **17/09/2007**) Rv. **237377**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Ghisolfi e altri.** *P.M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Annulla senza rinvio, App. Torino, 1 Dicembre 2005)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze cancerogene - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Reato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie: superamento del valore limite per l'aldeide formica (formaldeide).

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, perchè possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in caso di superamento dei valori limite di emissione per lo scarico di acque industriali relativamente a sostanze cancerogene indicate al n. 18 della tabella 5 dell'all. 5 al citato D. Lgs. n. 152 del 2006, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come: a) cancerogena, nel senso che può provocare il cancro; b) altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva comunitaria 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (Fattispecie di scarico di acque reflue industriali con superamento del valore limite per la sostanza formaldeide).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1997 num. 52, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 all. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 all. 5, DM Ambiente 16/02/1993 all. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12361 del 2003 Rv. 224352

Massime precedenti Difformi: N. 8147 del 2004 Rv. 227567

Massime precedenti Vedi: N. 13694 del 1999 Rv. 214990, N. 14401 del 1999 Rv. 216516, N. 12279 del 2000 Rv. 217990, N. 33761 del 2001 Rv. 219894

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **24481** *del* **30/05/2007** Ud. (dep. **21/06/2007**) Rv. **236890**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Grassi A.** *Relatore:* **Grassi A.** *Imputato:* **Pez.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Trieste, 3 Luglio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina dei rifiuti - Pericolosità - Accertamento a mezzo di campioni e/o analisi - Esclusione - Ragioni.

In tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l'analisi degli stessi, potendo il giudice accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, purchè fornisca una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 37575 del 2006 Rv. 235078

Massime precedenti Vedi: N. 6583 del 1989 Rv. 181205, N. 6930 del 1992 Rv. 190585, N. 6930 del 1992 Rv. 190586

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **24736** *del* **18/05/2007** Cc. (dep. **22/06/2007**) Rv. **236882**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Sorce.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. lib. Caltanissetta, 22 Dicembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato - Reato di cui all'art. 256, secondo comma, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condotta - Reato commissivo e/o omissivo - Ammissibilità.

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num.

152 art. 256 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11951 del 1999 Rv. 215520, N. 22053 del 2003 Rv. 225324, N. 47432 del 2003 Rv. 226868, N. 9544 del 2004 Rv. 227570, N. 36831 del 2005 Rv. 232499

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **24723** *del* **15/05/2007** Ud. (dep. **22/06/2007**) Rv. **236886**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Campolmi e altro.**
P.M. **Di Popolo A.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Prato, 9 Marzo 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Esercizio di attività di recupero - Carattere personale dell'autorizzazione - Delega dell'esercizio dell'attività a terzi non autorizzati - Esclusione.

In tema di rifiuti, la natura personale dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi. (Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di materiali ed attrezzature di proprietà del titolare dell'autorizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 7690 del 1995 Rv. 202522, N. 1562 del 2002 Rv. 224737, N. 13884 del 2002 Rv. 221570

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **23790** *del* **15/05/2007** Ud. (dep. **19/06/2007**) Rv. **236953**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Macciomei.** *P.M.* **D'Ambrosio V.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Frosinone, 1 Marzo 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato - Veicoli fuori uso costituenti rifiuti speciali - Reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.

Il reato di abbandono incontrollato di veicoli fuori uso costituenti rifiuti speciali a norma dell'art. 184, comma terzo, lett. l) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è soggetto alla sanzione penale prevista dall'art. 256, comma secondo, del citato D.Lgs. (prima contemplata dall'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997) nelle ipotesi non riconducibili alla disciplina speciale di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, attuativo della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, che regola la procedura di "gestione" del veicolo fuori uso. (Fattispecie di deposito incontrollato di alcuni veicoli a motore, in stato di abbandono e privi di targa, su area di proprietà del ricorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 46, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 231, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21963 del 2005 Rv. 231639, N. 33789 del 2005 Rv. 232480

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **24467** *del* **15/05/2007** Ud. (dep. **21/06/2007**) Rv. **236887**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Bertagna.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. La Spezia, 21 Dicembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Albo nazionale dei gestori ambientali - Diritto di iscrizione annuale - Omesso o tardivo versamento - Sospensione dell'iscrizione - Reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.

In tema di gestione dei rifiuti, l'omesso o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali determina l'automatica sospensione dell'iscrizione. Ne consegue che è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, D. Lgs. n. 152 del 2006 in caso di esercizio di una delle attività di gestione dei rifiuti durante il periodo di

sospensione dell'iscrizione a causa dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212 com. 26, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 214 com. 7, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decr. Minist. Ambiente 28/04/1998 num. 406 art. 21 com. 7, Decr. Minist. Ambiente 21/07/1998 num. 350 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26923 del 2004 Rv. 229454

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **24724** *del* **15/05/2007** Ud. (dep. **22/06/2007**) Rv. **236954**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Grispo e altri.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, App. Palermo, 22 Marzo 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Destinatari - Proprietario - Errata individuazione - Conseguenze.

In tema di gestione dei rifiuti, è illegittima e deve essere disapplicata l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, prevista dall'art. 14, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), emessa nei confronti del proprietario dell'area su cui insistono i rifiuti, senza accertare se questi abbia posto in essere una delle condotte incriminate dalla norma (abbandono e/o deposito incontrollato; immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) ovvero se sia configurabile nei suoi confronti un concorso morale o materiale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 22791 del 2004 Rv. 228615, N. 2853 del 2006 Rv. 235876

Massime precedenti Vedi: N. 20930 del 2001 Rv. 219012, N. 31003 del 2002 Rv. 222421, N. 23489 del 2006 Rv. 234484

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **23788** *del* **15/05/2007** Ud. (dep. **19/06/2007**) Rv. **236952**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Arcuti.** *P.M.* **D'Ambrosio V.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Tivoli, 7 Giugno 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina dei rifiuti - Materiale proveniente da attività di demolizione e costruzione - Natura di rifiuto speciale non pericoloso - Fattispecie: fresato di asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale.

L'attività di gestione non autorizzata di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, fresato di asfalto) configura il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997) poichè detti rifiuti continuano ad essere classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione ed agli stessi non è applicabile la speciale disciplina prevista dall'art. 186 del citato D.Lgs. per le terre e rocce da scavo cui gli stessi non sono assimilabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Conformi: N. 12851 del 2003 Rv. 224475, N. 16695 del 2004 Rv. 227955

Massime precedenti Difformi: N. 13114 del 2003 Rv. 224721

Massime precedenti Vedi: N. 4621 del 1993 Rv. 194700, N. 8936 del 2003 Rv. 223742

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **24732** *del* **15/05/2007** Cc. (dep. **22/06/2007**) Rv. **236947**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **P.M. in proc. Petrangelo e altro.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Gip Trib. Pordenone, 21 Novembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Adempimenti di carattere tecnico ed operativo non implicanti scelte generali autonome sull'organizzazione e gestione nè indipendenza finanziaria - Delegabilità - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative - Reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.

In tema di gestione di rifiuti, la responsabilità del preposto per il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (prima previsto dall'art.51, comma quarto, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 oggi sostituito dall'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è configurabile solo ove siano violate quelle che richiedono l'esercizio di limitate mansioni di carattere tecnico e/o operativo, mentre permane sul soggetto titolare dell'autorizzazione la responsabilità per l'ottemperanza alle prescrizioni che comportano l'adozione di scelte generali ed autonome sull'organizzazione e/o la gestione ovvero che presuppongono autonomia finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 4, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10561 del 1994 Rv. 200273, N. 9715 del 1997 Rv. 209008, N. 19642 del 2003 Rv. 224848

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33766** *del* **10/05/2007** Ud. (dep. **03/09/2007**) Rv. **238859**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Merlo.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, App. Trento, 8 febbraio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Abbandono di rifiuti - Commesso da titolari di imprese o di enti - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità. .

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 1, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 1, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 42377 del 2003 Rv. 226585

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **24239** *del* **27/04/2007** Cc. (dep. **20/06/2007**) Rv. **236946**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Monetti.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Milano, 30 Giugno 2006)

502000 ACQUE - Testo Unico sulle opere idrauliche - Aste fontanili - Intervenuta abrogazione della L. 5 gennaio 1994 n. 36 in base al disposto dell'art. 175, lett. u) D.Lgs. n. 152 del 2006 - Reato di cui all'art. 96 R.D. n. 523 del 1904 - Depenalizzazione - Esclusione - Ragioni.

Il divieto assoluto relativo a lavori e atti su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, penalmente sanzionato dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n.523, opera esclusivamente per le acque pubbliche non potabili (nella specie, aste fontanili intese quali canali di bonifica e di irrigazione), non estendendosi alle stesse la depenalizzazione riguardante invece le acque potabili conseguente all'abrogazione espressa della L. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) da parte del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la mancata estensione della depenalizzazione alle acque non potabili si giustifica per il loro particolare rilievo economico).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 41, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 115, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 144, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 175, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 374, Legge 05/01/1994 num. 36 CORTE COST. PENDENTE, DPR 18/02/1999 num. 238 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2768 del 1986 Rv. 175271, N. 2412 del 1996 Rv. 204704

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21625** *del* **20/04/2007** Cc. (dep. **01/06/2007**) Rv. **236705**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **De Maio G.** *Relatore:* **De Maio G.** *Imputato:* **De Filippis.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Lecce, 21 Novembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Scarti della lavorazione del legno trattato - Natura di sottoprodotti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di gestione dei rifiuti, l'utilizzo di scarti di lavorazione del legno trattati, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale), ne esclude la

qualificazione come sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce (art.183, comma primo, lett. n), configurandosi in tale ipotesi il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 256 del citato D.Lgs. n. 152. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte ha affermato che l'utilizzo di collanti per compattare gli scarti ne escludeva la natura di sottoprodotto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. N CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20499 del 2005 Rv. 231528, N. 47269 del 2005 Rv. 232997, N. 37303 del 2006 Rv. 235076

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21777** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **05/06/2007**) Rv. **236709**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Conti.** *P.M.* **D'Angelo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Tivoli, 15 Dicembre 2005)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Sanse umide ed acque di vegetazione derivanti dai frantoi oleari - Disciplina dettata dalla L. n. 574 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Sussistenza - Ragioni.

L'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l'entrata in vigore del T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 152.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 38, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 112, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 14, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, DM Agricoltura e Foreste 06/07/2005

Massime precedenti Conformi: N. 37562 del 2003 Rv. 226320, N. 12660 del 2006 Rv. 233924

Massime precedenti Vedi: N. 9141 del 1997 Rv. 209367, N. 12946 del 1998 Rv. 212422, N. 425 del 2000 Rv. 215161, N. 35843 del 2004 Rv. 229134

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21774** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **05/06/2007**) Rv. **236708**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Pizzotti ed altro.** *P.M.* **D'Angelo G.** *(Conf.)*
(Dichiara inammissibile, Trib. Varese, 27 Settembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuto - Definizione - Fanghi derivanti da attività di autolavaggio - Natura di rifiuto speciale - Sussistenza.

In tema di disciplina sui rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, i codici 07.06.11 e 07.06.12.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 985 del 2004 Rv. 227182

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 1995 Rv. 202899

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21773** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **05/06/2007**) Rv. **236707**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Frisullo.** *P.M.* **D'Angelo G.** *(Conf.)*
(Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 30 Gennaio 2006)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Acque di vegetazione dei frantoi oleari - Disciplina dettata dalla L. n. 574 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie: spandimento di acque di vegetazione e sanse umide su area incolta.

Lo spandimento dei reflui derivanti dall'attività di lavorazione delle olive (nella specie: sanse umide), continua ad essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 qualora sia accertata l'effettiva utilizzazione agronomica configurandosi, diversamente, la violazione degli artt. 38 e 59, comma undicesimo ter, del D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sostituiti dagli artt. 112 e 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ove tale attività sia esercitata in difetto di autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 38, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 112, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 14, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, DM Agricoltura e Foreste 06/07/2005

Massime precedenti Conformi: N. 37562 del 2003 Rv. 226320, N. 12660 del 2006 Rv. 233924

Massime precedenti Vedi: N. 9141 del 1997 Rv. 209367, N. 12946 del 1998 Rv. 212422, N. 425 del 2000 Rv. 215161, N. 35843 del 2004 Rv. 229134

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **18038** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **11/05/2007**) Rv. **236499**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Angelillo e altri.** *P. M.* **D'Angelo G.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla in parte senza rinvio, Trib. Massa, 13 gennaio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti - Gestore non autorizzato o con autorizzazione non idonea - Produttore del rifiuto - Responsabilità ex art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della

prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 16016 del 2003 Rv. 224249, N. 21588 del 2004 Rv. 228798

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21780** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **05/06/2007**) Rv. **236710**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Hoxha.** *P.M.* **D'Angelo G.** *(Conf.)*
(Dichiara inammissibile, App. Torino, 5 Giugno 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina dei rifiuti - Fanghi di burattatura derivanti da lavorazione di rubinetteria - Natura di rifiuti pericolosi - Sussistenza - Ragione.

Integra il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 51, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 2006) l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in assenza di autorizzazione di fanghi di burattatura derivanti dalla lavorazione di rubinetteria in quanto ricompresi nell'elenco europeo dei rifiuti con il codice CER 12.01.14, richiamato nell'allegato D alla parte quarta del citato D.Lgs. n. 152.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 32143 del 2002 Rv. 222256, N. 2429 del 2003 Rv. 224035

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **20452** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **25/05/2007**) Rv. **236742**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Marini L.** *Relatore:* **Marini L.** *Imputato:* **Di Lucia e altro.** *P.M.* **D'Angelo G.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Lucera sez. dist. Apricena, 2 Marzo 2005)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di frantoi oleari - Disciplina applicabile - Individuazione.

La disciplina in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui alla L. 11 novembre 1996 n. 574, è applicabile esclusivamente ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 425 del 2000 Rv. 215161, N. 37562 del 2003 Rv. 226320, N. 35843 del 2004 Rv. 229134

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **20460** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **25/05/2007**) Rv. **236743**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Marmo M.** *Relatore:* **Marmo M.** *Imputato:* **Bonacorsi.** *P.M.* **D'Angelo G.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Pesaro sez. dist. Fano, 28 Aprile 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - In luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione - Possibilità - Esclusione.

In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Conformi: N. 554 del 2002 Rv. 220850

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22826** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **12/06/2007**) Rv. **236909**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Marini L.** *Relatore:* **Marini L.** *Imputato:* **P.G. e p.c. in proc. Artese e altri.** *P.M.* **D'Angelo G.** *(Diff.)*
(Annulla senza rinvio, App. Bari, 21 Ottobre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - Natura permanente - Provvedimento di sequestro - Momento di cessazione della permanenza.

In materia di gestione dei rifiuti, il reato di realizzazione di discarica non autorizzata, previsto dall'art. 51, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ha natura permanente e la condotta antigiuridica cessa, in caso di sequestro della discarica, per effetto del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26811 del 2003 Rv. 225734

Massime precedenti Difformi: N. 29855 del 2006 Rv. 235255

Massime precedenti Vedi: N. 604 del 1996 Rv. 207035, N. 15289 del 2004 Rv. 227963

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21095** *del* **27/03/2007** Ud. (dep. **29/05/2007**) Rv. **236744**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Marmo M.** *Relatore:* **Marmo M.** *Imputato:* **Guerrini e altro.** *P. M.* **D'Angelo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Brescia, 27 Marzo 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di scarti di origine animale - Disciplina applicabile - Individuazione.

In tema di gestione dei rifiuti di origine animale non sussiste rapporto di specialità tra le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 (attuativo della Direttiva 90/667/CEE, ora sostituita dal Regolamento CE n. 1774 del 2002) e quelle del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che le disposizioni di settore regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l'operatività della disciplina generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 508, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8520 del 2002 Rv. 221273

Massime precedenti Difformi: N. 29236 del 2003 Rv. 225419, N. 26851 del 2004 Rv. 230102

Massime successive: Conformi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17365** *del* **15/03/2007** Cc. (dep. **08/05/2007**) Rv. **236684**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Guccione.** *P.M.* **Fraticelli M.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Palermo, 20 Settembre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Nuove disposizioni di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Pregresse disposizioni di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Continuità normativa.

In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa fra le disposizioni di cui all'art. 51, commi primo e secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, e quelle di cui all'art. 256, commi primo e secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006 (attività non autorizzata di gestione dei rifiuti), in quanto il nuovo testo è identico al previgente, come mod. dall'art. 7, comma settimo, D.Lgs. n. 389 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15997** *del* **14/03/2007** Ud. (dep. **19/04/2007**) Rv. **236350**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Storace.** *P.M.* **Salzano F.** *(Diff.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. Livorno, s.d. Cecina, 26 maggio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti - Deposito temporaneo - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs n. 152 del 2006 - Condizioni di applicabilità - Individuazione.

In tema di rifiuti, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite quantitativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39544 del 2006 Rv. 235705

Massime precedenti Vedi: N. 39544 del 2006 Rv. 235703

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15560** *del* **14/03/2007** Cc. (dep. **18/04/2007**) Rv. **236341**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Andreani.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Udine, 20 ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Natura di reato di mera condotta.

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ha natura di reato di mera condotta, per la cui integrazione non assume rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 44161 del 2001 Rv. 220624

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **26479** *del* **14/03/2007** Ud. (dep. **09/07/2007**) Rv. **237134**
Presidente: **Onorato P.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Magni.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Milano, 28 Marzo 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Reato di omessa bonifica dei siti inquinati - Nuove disposizioni di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Evento dell'inquinamento - Precedente disposizione di cui all'art. 51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997 - Diversità - Individuazione.

In tema di gestione dei rifiuti, pur sussistendo continuità normativa tra la fattispecie di omessa bonifica dei siti inquinati prima prevista dall'art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed oggi riformulata dall'art.257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'evento di inquinamento contemplato dalla nuova disposizione è più grave, differenziandosi rispetto al precedente non soltanto perchè previsto unicamente come evento di danno (inquinamento "tout court") e non come semplice pericolo di inquinamento, ma anche perchè l'inquinamento è attualmente definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) - indicate negli artt. 240, lett. c) e 242 D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'All. 5 della Parte Quarta -, livello di rischio superiore ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25 ottobre 1999, n.

471.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Massime precedenti Conformi: N. 9794 del 2007 Rv. 235951

Massime precedenti Vedi: N. 29855 del 2006 Rv. 235255

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16575** *del* **06/03/2007** Ud. (dep. **02/05/2007**) Rv. **236816**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **P.C. in Proc. Antonini.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*
(Annulla con rinvio, App. Firenze, 29 Settembre 2005)

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Danno ambientale - Perdite provvisorie - Risarcibilità - Sussistenza - Conseguenze dannose per il privato - Condanna generica - Possibilità - Sussistenza.

In presenza di danno ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n.641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 300, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 310, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 313, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 313 com. 7, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9266 del 1994 Rv. 199071

Massime precedenti Vedi: N. 13716 del 1999 Rv. 214980, N. 29855 del 2006 Rv. 235255

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16575** *del* **06/03/2007** Ud. (dep. **02/05/2007**) Rv. **236815**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **P.C. In Proc. Antonini.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla con rinvio, App. Firenze, 29 Settembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Danno ambientale - Perdite provvisorie - Risarcibilità - Sussistenza - Fondamento.

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 300, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 310, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13716 del 1999 Rv. 214980

Massime precedenti Vedi: N. 29855 del 2006 Rv. 235255

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13754** *del* **28/02/2007** Ud. (dep. **04/04/2007**) Rv. **236349**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Giuseppe e altro.** *P.M.* **Salzano F.** *(Diff.)*
(Annulla in parte con rinvio, Trib. Messina, 19 aprile 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Sansa di oliva - Natura - Sottoprodotto - Esclusione - Natura di rifiuto - Ragioni.

La sansa di oliva ha natura di rifiuto anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, atteso che l'All. 10 alla sezione quarta del citato decreto prevede che questa, per essere utilizzata quale

combustibile, debba subire una trasformazione preliminare, così da escluderla dalla nozione di sottoprodotto, per il quale lo stesso decreto 152 del 2006 prevede, all'art. 183 lett. n), l'assenza di operazioni preliminari al successivo impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13754** *del* **28/02/2007** Ud. (dep. **04/04/2007**) Rv. **236348**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Giuseppe e altro.** *P.M.* **Salzano F.** *(Diff.)*
(Annulla in parte con rinvio, Trib. Messina, 19 aprile 2005)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di frantoi oleari - In assenza delle condizioni di assimilazione alle acque reflue domestiche - In difetto di autorizzazione - Illecito penale - Configurabilità.

Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sost. dall'art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lett. c), cit. D.Lgs. del 1999 (oggi art. 101 D.Lgs. n. 152 del 2006), atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137

Massime precedenti Vedi: N. 34141 del 2005 Rv. 232470

Massime successive: Conformi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12434** *del* **21/02/2007** Ud. (dep. **26/03/2007**) Rv. **236345**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Nardini.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Modena, s.d. Pavullo nel Frignano, 26 maggio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti urbani in area comunale - Sindaco - Responsabilità - Individuazione.

In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il sindaco che consenta l'abbandono incontrollato di rifiuti in un'area di proprietà comunale, anche in presenza di una delega ad un dirigente comunale, allorché ometta, sebbene diffidato dai competenti organi di vigilanza, di esercitare il controllo sull'operato del delegato, atteso che ciò si pone su un piano diverso rispetto al divieto di ingerirsi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 12370 del 2005 Rv. 231076

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21676** *del* **26/01/2007** Ud. (dep. **04/06/2007**) Rv. **236703**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Zanchin e altro.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Palmanova, 5 Luglio 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento dei rifiuti - Scarti animali - Riconducibilità alla disciplina dettata in materia di rifiuti anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di smaltimento di scarti animali configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1007, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso che l'esclusione dal regime generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista dall'art. 185 del citato D.Lgs. n. 152 è esclusa quando venga in rilievo una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508 del

1992 e, successivamente, dal Regolamento CE n. 1774 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo, lett. c) del citato D.Lgs. n. 152 della clausola "in quanto non disciplinate da specifiche disposizioni di legge" , prima contenuta nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997, rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la predetta disciplina comunitaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 508, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 177, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Regolam. Consiglio CEE 03/10/2002 num. 1774

Massime precedenti Conformi: N. 8520 del 2002 Rv. 221273, N. 26851 del 2004 Rv. 230102

Massime precedenti Difformi: N. 29236 del 2003 Rv. 225419

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21677** *del* **26/01/2007** Ud. (dep. **04/06/2007**) Rv. **237814**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Cantelmi e altro.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Tivoli, 9 Dicembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Deposito incontrollato - Affittuario del terreno - Responsabilità - Sussistenza - Proprietario - Culpa in vigilando - Configurabilità.

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (nella specie costituiti da materiali di risulta edile) è configurabile sia nei confronti dell'affittuario del terreno, in quanto soggetto cui compete la gestione diretta dell'area occupata dai rifiuti, sia nei confronti del proprietario dell'area, almeno sotto il profilo della "culpa in vigilando".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32158 del 2002 Rv. 222420, N. 39949 del 2003 Rv. 226577, N. 14285 del 2005 Rv. 231081

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **10258** *del* **26/01/2007** Ud. (dep. **09/03/2007**) Rv. **236343**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **Bonfiglio.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Palermo, 12 aprile 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Discarica abusiva - Zona interna allo stabilimento destinata allo smaltimento - È tale.

In tema di gestione dei rifiuti, va qualificata quale discarica, ai sensi dell'art. 2, comma primo lett. g), D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 5473 del 1987 Rv. 175871, N. 39861 del 2004 Rv. 229938

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **8679** *del* **23/01/2007** Ud. (dep. **01/03/2007**) Rv. **236086**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Vitale ed altro.** *P.M.* **De Nunzio W.** *(Parz. Diff.)*
(Rigetta, Trib. S.M.C.Vetere, sez. dist. Marcianise, 26 Ottobre 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Nozione di rifiuto - Pneumatici - Riferibilità ai soli pneumatici fuori uso e non a quelli ricostruibili.

In tema di gestione dei rifiuti, dopo la entrata in vigore della L. 31 luglio 2002 n. 179, la qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall'Allegato A, voce 160103, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e non anche ai pneumatici usati ma ancora ricostruibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 228, Legge 31/07/2002 num. 179 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 4702 del 2005 Rv. 230682

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **8051** *del* **11/01/2007** Ud. (dep. **27/02/2007**) Rv. **236079**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Zambrotti.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Sala Consilina, 19 Dicembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Impianti per il trattamento dei rifiuti - Comportanti emissioni in atmosfera - Ottemperanza alle disposizioni in tema di rifiuti e di emissioni in atmosfera - Necessità.

In tema di gestione dei rifiuti, gli impianti per il trattamento degli stessi che comportano emissioni nell'atmosfera sono soggetti sia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, sia a quelle di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, entrambi sostituiti dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, atteso che la normativa nazionale in tema di inquinamento atmosferico non assorbe ma completa quella sui rifiuti.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22539 del 2002 Rv. 221875

Massime precedenti Vedi: N. 31604 del 2002 Rv. 222253

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **8051** *del* **11/01/2007** Ud. (dep. **27/02/2007**) Rv. **236078**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Zambrotti.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Sala Consilina, 19 Dicembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Nuovo titolare dell'impianto - Responsabilità - Fondamento.

Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ora sostituito dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si configura anche nei confronti di coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare che la autorizzazione per le emissioni fosse stata rilasciata all'origine.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279

Massime precedenti Conformi: N. 24057 del 2006 Rv. 234478

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14557** *del* **21/12/2006** Ud. (dep. **11/04/2007**) Rv. **236374**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Palladino.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Alba, sez. dist. Bra, 17 novembre 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Materia prima secondaria - Condizioni - Decreti ministeriali attuativi - Individuazione.

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale "materia prima secondaria" ai sensi degli artt. 183 lett. q) e 181, commi sesto, dodicesimo e tredicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, occorre fare riferimento, in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1726 del 1996 Rv. 205431, N. 20499 del 2005 Rv. 231528

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14557** *del* **21/12/2006** Ud. (dep. **11/04/2007**) Rv. **236375**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Palladino.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Alba, sez. dist. Bra, 17 novembre 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Sottoprodotto - Nozione - Incompatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto.

La definizione di "sottoprodotto" - sottratto alla disciplina dei rifiuti - contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, che ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato, senza trasformazioni preliminari, in un ciclo produttivo diverso da quello di origine, si pone in contrasto con la nozione comunitaria di rifiuto, come interpretata dalla Corte di giustizia, per la quale, per distinguere il sottoprodotto dal rifiuto, è necessario che il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza trasformazioni preliminari. (Nell'occasione, la Corte non ha sollevato la questione di costituzionalità della norma nazionale, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., per la mancanza nel caso di specie della certezza del riutilizzo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 117

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2877** *del* **21/12/2006** Ud. (dep. **25/01/2007**) Rv. **235880**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Ianniello A.** *Relatore:* **Ianniello A.** *Imputato:* **Camurati.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Modena, 3 ottobre 2005)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarico autorizzato - Nuova titolarità dell'insediamento - Nuova autorizzazione - Necessità - Fondamento.

In tema di disciplina degli scarichi, in caso di nuova titolarità dell'attività dalla quale origina il refluo si

rende necessaria una nuova autorizzazione, configurandosi in difetto il reato di scarico senza autorizzazione, atteso che l'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell'attività, previo controllo delle qualità soggettive di affidabilità a garanzia, già nella fase preliminare, dell'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e di quelle aggiuntive imposte dall'autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 45, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13676** *del* **15/12/2006** Cc. (dep. **03/04/2007**) Rv. **236325**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Lovato e altri.** *P.M.* **Fraticelli M.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Udine, 3 ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Provvedimento autorizzatorio illegittimo - Accertamento della responsabilità del beneficiario del provvedimento - Elemento soggettivo del reato - Individuazione - Elementi.

In materia ambientale, al fine di configurare la responsabilità per le violazioni delle disposizioni di settore in caso di accertata illegittimità del provvedimento autorizzatorio, l'esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità, anche senza la prova di collusioni dolose con gli organi dell'amministrazione, costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo del reato riguardo all'apprezzamento della colpa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13676** *del* **15/12/2006** Cc. (dep. **03/04/2007**) Rv. **236324**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Lovato e altri.** *P.M.* **Fraticelli M.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Udine, 3 ottobre 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Presenza di provvedimento autorizzatorio - Obbligo per il giudice di verificarne la legittimità - Provvedimento illegittimo - Reati ambientali - Configurabilità - Fondamento.

In materia ambientale, ai fini della configurabilità dei fatti-reato previsti dalle disposizioni di settore è necessaria la valutazione sulla legittimità degli atti amministrativi autorizzatori, ovviamente non estesa ai profili di discrezionalità, allorché tali atti costituiscano il presupposto o elementi costitutivi o integrativi del reato, atteso che una attività formalmente assentita non può svolgersi in contrasto con la disciplina di settore e con conseguente lesione del bene protetto finale. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la decisione che aveva ritenuto configurabili una serie di reati in tema di gestione dei rifiuti sul presupposto della illegittimità dei provvedimenti emessi dall'amministrazione provinciale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4877 del 2003 Rv. 233533, N. 18764 del 2003 Rv. 224731

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2292** *del* **13/12/2006** Ud. (dep. **24/01/2007**) Rv. **235877**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Caruso.** *P.M.* **Izzo G.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla in parte s. r.,Trib.Salerno, sez.dist.Eboli, 21 Maggio 2004)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Allevamento di bestiame - Nuove disposizioni di cui al D. Lgs n. 152 del 2006 - Assimilabilità dei reflui a quelli domestici - Condizioni - Connessione tra attività di allevamento e coltivazione della terra.

In tema di disciplina degli scarichi, anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese dedite all'allevamento di bestiame è subordinata, tra l'altro, al dato che l'attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra a disposizione, e che questa sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9422 del 2001 Rv. 218715, N. 19964 del 2005 Rv. 231644

Massime successive: Difformi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2853** *del* **12/12/2006** Ud. (dep. **25/01/2007**) Rv. **235876**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Gentile M.** *Relatore:* **Gentile M.** *Imputato:* **Lefebre.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Bologna, 7 aprile 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs n. 152 del 2006 - Soggetto proprietario dell'area - Responsabilità.

In tema di smaltimento dei rifiuti, la mancata ottemperanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'area ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, integra il reato di cui all'art. 50, comma secondo del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 22791 del 2004 Rv. 228615

Massime precedenti Vedi: N. 23489 del 2006 Rv. 232448

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **163** *del* **06/12/2006** Ud. (dep. **09/01/2007**) Rv. **235415**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **Grasso.** *P. M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Catania, s.d. Paternò, 21 dicembre 2004)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue urbane - Provenienti da impianto di depurazione - Scarico autorizzato - Legittimità dello scarico dei fanghi di depurazione - Esclusione.

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione non comprende lo smaltimento dei fanghi prodotti dai detti impianti, atteso che trattasi di rifiuti speciali e come tali sottoposti alla disciplina di settore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 127, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184

Massime precedenti Vedi: N. 28484 del 2003 Rv. 225381, N. 36061 del 2004 Rv. 229482

Massime successive: Vedi

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13456** *del* **30/11/2006** Ud. (dep. **02/04/2007**) Rv. **236326**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Gritti e altro.** *P.M.* **Geraci V.** *(Conf.)*
(Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 29 settembre 2003)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Reato di raccolta e trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione - Natura - Reato istantaneo.

Il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma primo, D. Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15972 del 2002 Rv. 222435

Massime successive: Vedi

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13456** *del* **30/11/2006** Ud. (dep. **02/04/2007**) Rv. **236328**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Gritti e altro.** *P.M.* **Geraci V.** *(Conf.)*
(Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 29 settembre 2003)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Condanna per violazione delle disposizioni di settore - Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla bonifica del sito - Possibilità - Modalità.

In tema di reati per la gestione dei rifiuti, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito può essere disposta sia ex art. 51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, nel caso in cui la condanna sia avvenuta per avere cagionato l'inquinamento del sito, ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, ex art. 17 del citato decreto n. 22, oggi sost. dall'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia ai sensi del principio generale di cui all'art. 165 cod. pen., secondo il quale il detto beneficio può essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Massime precedenti Vedi: N. 35501 del 2003 Rv. 225881

Edita

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13456** *del* **30/11/2006** Ud. (dep. **02/04/2007**) Rv. **236327**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Gritti e altro.** *P.M.* **Geraci V.** *(Conf.)*
(Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 29 settembre 2003)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Reato di discarica abusiva - Natura - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.

Il reato di realizzazione e gestione di una discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato permanente, in quanto l'attività di realizzazione di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2662 del 2004 Rv. 227219, N. 48402 del 2004 Rv. 230794

Annotata

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9794** *del* **29/11/2006** Cc. (dep. **08/03/2007**) Rv. **235951**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Montigiani.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Firenze, 8 febbraio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Bonifica dei siti inquinati - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Reato di cui all'art. 157 - Disposizione più favorevole - Fondamento.

In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenua il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l'evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della

Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **42227** *del* **15/11/2006** Cc. (dep. **22/12/2006**) Rv. **235406**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Gentile M.** *Relatore:* **Gentile M.** *Imputato:* **Gironda.** *P.M.* **Geraci V.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Reggio Calabria, 15 dicembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti non autorizzata - Sentenza di condanna - Confisca del mezzo di trasporto - Obbligatorietà.

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 256 del citato decreto n. 152, va disposta la confisca del mezzo di trasporto ex art. 259, comma secondo, stesso decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259

Massime precedenti Vedi: N. 10900 del 2002 Rv. 221271

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **41290** *del* **08/11/2006** Ud. (dep. **18/12/2006**) Rv. **235466**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Rando.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Roma, 26 Settembre 2003)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Autosmaltimento - Ricorso alla procedura semplificata - Impossibilità - Fondamento.

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di autosmaltimento non può essere effettuata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 215 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che per tale tipo di attività non risultano adottati i decreti ministeriali contenenti le previste norme tecniche, con la conseguente necessità di ottenere la preventiva autorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 215

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **41291** *del* **08/11/2006** Ud. (dep. **18/12/2006**) Rv. **235467**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Lombardi AM.** *Relatore:* **Lombardi AM.** *Imputato:* **Damizia.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. Frosinone,sez.d.Anagni,23 Settembre 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Impianti di autolavaggio - Obbligo di richiedere l'autorizzazione - Esclusione - Previsione della sola preventiva comunicazione - Inottemperanza - Nuove disposizioni di cui al d.Lgs n. 152 del 2006 - Reato - Configurabilità.

Gli impianti di autolavaggio non sono soggetti all'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione per le emissioni nell'atmosfera, stante la loro inclusione nell'Allegato IV, parte I, alla parte quinta del d.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, che prevede gli impianti per i quali non si applica il regime ordinario, ma esclusivamente a quello della preventiva comunicazione, la cui violazione, priva precedentemente di sanzione, configura, dal 29 aprile 2006, il reato di cui all'art. 279, comma terzo, del citato d.Lgs n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 272, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **42201** *del* **08/11/2006** Ud. (dep. **22/12/2006**) Rv. **235412**
Presidente: **Papa E .** *Estensore:* **Tardino VL.** *Relatore:* **Tardino VL.** *Imputato:* **P.M. in proc. Della Valentina.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Conf.)*
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Pordenone, 27 ottobre 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Materie fecali - Utilizzo in agricoltura - Disciplina applicabile - Individuazione.

L'utilizzo di materie fecali in agricoltura è sottoposto alla disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta), in quanto non sono stati emanati i decreti ministeriali attuativi previsti dall'art. 38, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 1999, soltanto a seguito dei quali si sarebbe potuta applicare la diversa disciplina in tema di acque di cui al D.Lgs. 152 del 1999 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152, parte terza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8890 del 2005 Rv. 230981, N. 37405 del 2005 Rv. 232355

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **1869** *del* **26/10/2006** Cc. (dep. **23/01/2007**) Rv. **235641**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Gigante.** *P.M.* **Salzano F.** *(Parz. Diff.)*
(Rigetta, Trib. lib. Taranto, 24 Maggio 2006)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Disposizioni regionali per le acque meteoriche e di dilavamento - Omessa indicazione del termine di attuazione - Individuazione di un termine biennale.

Le disposizioni regionali, emanate ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D. Lgs. n. 258 del 2000 (ora sostituito dall'art. 113 del d. lgs. n. 152 del 2006), per la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono efficaci anche se mancanti della indicazione dei tempi di attuazione, come previsto dall'art. 62, comma terzo, del citato D. Lgs. n. 152, atteso che in tal caso, come in quello di indicazione di un termine inferiore a due anni, va

applicato il termine generale di anni due previsto dallo stesso art. 62 (ora sostituito dall'art. 170, comma quinto, del citato D.Lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 39, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 113, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 170

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **39854** *del* **17/10/2006** Cc. (dep. **01/12/2006**) Rv. **235455**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **P.M. in proc. Cocito.** *P.M.* **Geraci V.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. lib. Bari, 8 Giugno 2006)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue da perforazione - Natura di reflui industriali - Scarico in difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità.

I reflui di attività di perforazione, nella specie per la realizzazione di un pozzo artesiano, costituiscono acque reflue industriali, in quanto non provenienti dal metabolismo umano e da attività domestiche, per cui il loro sversamento richiede il preventivo rilascio dell'autorizzazione, in difetto della quale si configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **39350** *del* **12/10/2006** Ud. (dep. **29/11/2006**) Rv. **235498**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Gentile M.** *Relatore:* **Gentile M.** *Imputato:* **Morelli.** *P.M.* **Salzano F.** *(Diff.)*
(Dichiara inammissibile, Gip Trib. S.MariaCapuaVetere, 6 Novembre 2003

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Obbligo di preventiva comunicazione dell'esercizio di attività - Differenze rispetto all'obbligo di autorizzazione all'installazione di impianto - Conseguenze.

L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione che precede l'installazione di un impianto con emissioni

atmosferiche - la cui mancanza integra gli estremi del reato previsto dal primo comma dell'art. 24 del d. P.R. 24 maggio 1998, n.203, ora sostituito dal comma primo dell'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - non esonera il titolare dall'obbligo di preventiva comunicazione dell'inizio dell'esercizio delle attività, così che la mancata comunicazione nei quindici giorni precedenti tale esercizio integra il reato previsto dal secondo comma dell'art.24 del citato d.P.R. n.203 del 1988, ora sostituito dal terzo comma dell'art. 279 del citato D.Lgs. n.152 del 2006.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12710 del 1994 Rv. 200951

Massime precedenti Vedi: N. 9855 del 1996 Rv. 206476, N. 17840 del 2005 Rv. 231647

Massime successive: Vedi

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **40964** *del* **11/10/2006** Cc. (dep. **15/12/2006**) Rv. **235454**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **P.M. in proc. D'Orta.** *P. M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 19 Settembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato di esercizio di impianto in difetto di autorizzazione - Idoneità concreta dell'impianto alle emissioni - Necessità.

Il reato di esercizio di impianto senza richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, si configura soltanto quando l'impianto sia concretamente in grado di produrre emissioni nell'atmosfera, come più esplicitamente disciplinato dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, che con l'art. 280 ha abrogato il citato d.P.R. n. 203, il cui art. 267, comma primo, prevede quale presupposto del reato non la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato in un caso nel quale le polveri prodotte durante il ciclo industriale non erano aspirate all'esterno e rimanevano all'interno dello stabilimento).

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 267, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 280

Massime precedenti Vedi: N. 10885 del 2002 Rv. 221267

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **39544** *del* **11/10/2006** Ud. (dep. **30/11/2006**) Rv. **235704**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Tresolat e altro.** *P.M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, App. Trieste, 12 ottobre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Deposito temporaneo - Di cui all'art. 183 lett. m) D.Lgs. n. 152 del 2006 - Nozione - Rispetto dei principi di precauzione e prevenzione - Necessità.

In tema di rifiuti, il deposito temporaneo, inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto della condizioni fissate dall'art. 183 lett. m) del D. Lgs. n. 152 del 2006, esula dall'attività di gestione dei rifiuti, costituendo una operazione preliminare o preparatoria alla gestione, ma è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, con il conseguente divieto di miscelazione ed obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 163

Massime precedenti Vedi: N. 21024 del 2004 Rv. 229225, N. 42212 del 2004 Rv. 230078

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **39544** *del* **11/10/2006** Ud. (dep. **30/11/2006**) Rv. **235703**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Tresolat e altro.** *P.M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, App. Trieste, 12 ottobre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Deposito - Mancato rispetto delle condizioni per qualificarlo quale temporaneo - Conseguenze - Individuazione.

In tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 22 (ora sostituiti dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs.152 del 2006); b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta

autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti. Per le ultime due ipotesi la mancanza di autorizzazione è sanzionata ex art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 (ora art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 42212 del 2004 Rv. 230078

Massime successive: Conformi, Vedi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **39544** *del* **11/10/2006** Ud. (dep. **30/11/2006**) Rv. **235705**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Tresolat e altro.** *P.M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, App. Trieste, 12 ottobre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Deposito temporaneo - Nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006 - Condizioni di operatività - Individuazione.

In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito quale temporaneo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 163 lett. m) D.Lgs. n. 152 del 2006, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 163

Massime precedenti Vedi: N. 7140 del 2000 Rv. 216977, N. 9057 del 2003 Rv. 224172

Massime successive: Conformi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **5315** *del* **11/10/2006** Cc. (dep. **08/02/2007**) Rv. **235640**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Franco A.** *Relatore:* **Franco A.** *Imputato:* **Doneda.** *P.M.* **Izzo G.** *(Diff.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Bergamo, 12 Aprile 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Fanghi e limi derivanti dal lavaggio del materiale di cava - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di rifiuti, i fanghi ed i limi derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs n. 152 del 2006, in quanto l'art. 185, comma primo lett. d), del citato decreto, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, e non possono essere ritenuti tali soltanto quelli risultanti dalla pulitura effettuata mediante grigliatura a secco o setacciatura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 42966 del 2005 Rv. 232343

Massime successive: Vedi

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **37303** *del* **04/10/2006** Ud. (dep. **10/11/2006**) Rv. **235076**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **Nataloni.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Roma, 14 febbraio 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuto - Nozione - Disciplina prevista dal D.Lgs. n.152 del 2006 - Distinzione da sottoprodotto e materia prima secondaria - Criteri.

La disciplina introdotta dall'art.183 e dall'allegato D) D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in conformità ai principi comunitari in materia, fornisce una chiara distinzione tra il concetto di rifiuto e quelli di sottoprodotto e di materia prima secondaria, così che correttamente il giudice ha ritenuto versarsi in materia di rifiuti, e non di sottoprodotti, nella ipotesi di materiale che non risultava con certezza destinato all'impiego diretto da parte dell'impresa senza dover ricorrere ad ulteriori attività di trasformazione preliminare. (Nella motivazione la Corte evidenzia, tra l'altro, la rilevanza in materia

della Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, in G.U. 27 aprile 2006, L. 114, nonché di Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 2 art. 4 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 2 art. 5 bis com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 2 art. 6 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. N CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. Q CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20491 del 2005 Rv. 231528

Massime precedenti Difformi: N. 1414 del 2005 Rv. 232601

Massime successive: Conformi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **36514** *del* **03/10/2006** Ud. (dep. **03/11/2006**) Rv. **235059**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Censi e altri.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Annulla in parte senza rinvio, App. Perugia, 18 maggio 2005)

667017 PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI - Reati ambientali - Legittimazione alla costituzione - Riferibilità ai soli soggetti pubblici - Esclusione - Diritto dei singoli e degli associazioni - Fondamento.

In materia ambientale, la legittimazione a costituirsi parte civile spetta non soltanto ai soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 311 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma altresì alla persona singola o associata, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore a rilevanza costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 300, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311

Massime precedenti Vedi: N. 9837 del 1996 Rv. 206473, N. 46746 del 2004 Rv. 231306

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **29884** *del* **06/07/2006** Ud. (dep. **11/09/2006**) Rv. **234662**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Ripamonti.** *P.M.* **Izzo G.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Milano, 11 marzo 2005)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Disposizioni sulle metodiche di campionamento del refluo - Carattere sostanziale - Esclusione - Metodiche alternative - Legittimità - Condizioni.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disposizione sulla metodica di prelievo e campionamento del refluo. di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 non opera una integrazione della fattispecie penale di cui all'art. 59 del citato D.Lgs. n. 152, né indica un criterio legale di valutazione della prova, atteso che si limita ad indicare quale metodica normale quella del campionamento medio nell'arco delle tre ore, ma non esclude che l'organo di controllo possa procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, purché si dia espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta operata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 25, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 32966 del 2003 Rv. 225547

Massime precedenti Vedi: N. 14425 del 2004 Rv. 227782

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **28360** *del* **05/07/2006** Ud. (dep. **08/08/2006**) Rv. **234950**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Teresi A.** *Relatore:* **Teresi A.** *Imputato:* **Cristini.** *P.M.* **Geraci V.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Latina, 26 aprile 2004)

502000 ACQUE - Disciplina degli scarichi - Reflui da allevamento zootecnico - Natura di reflui industriali - Autorizzazione allo scarico - Obbligo - Utilizzazione agronomica - Rilevanza - Esclusione.

In tema di disciplina degli scarichi, i reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto

l'illecito penale di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137

Massime precedenti Conformi: N. 11538 del 2000 Rv. 217761

Massime precedenti Vedi: N. 12174 del 1999 Rv. 215079, N. 4500 del 2005 Rv. 233283

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **28366** *del* **05/07/2006** Ud. (dep. **08/08/2006**) Rv. **235057**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Teresi A.** *Relatore:* **Teresi A.** *Imputato:* **P.M. in proc. Cestari.** *P.M.* **Geraci V.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. Asti, 27 settembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Legittimità - Condizioni - Individuazione.

La attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in forma ambulante, effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l'iscrizione presso la camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi, è sottratta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, configurandosi il reato di gestione di rifiuti non autorizzata in difetto di tale abilitazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33310 del 2005 Rv. 232195

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **37401** *del* **28/06/2006** Ud. (dep. **13/11/2006**) Rv. **235074**
Presidente: **Vitalone C.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Pietrocola e altro.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Matera, 21 dicembre 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento rifiuti - Materiali da raccolta urbana e da lavori stradali - Nozione di rifiuti speciali - Applicabilità degli artt. 181, 183 e 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Condizioni.

In tema di smaltimento di materiali da raccolta urbana e da lavori stradali, la disciplina introdotta dagli artt.181,183 e 184 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 non contiene previsioni più favorevoli rispetto alla disciplina prevista dall'art. 7 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche, considerando che il concetto di "materia prima secondaria", previsto dall'art. 181 D.Lgs. n.152 del 2006 va correlato al termine delle operazioni di recupero ed al venir meno della necessità di ulteriori trattamenti in vista di successiva destinazione ad attività produttiva, destinazione che deve essere certa e non meramente eventuale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la raccolta di elettrodomestici in disuso e di circa 30 mc. di "basole di pietra" provenienti da lavori stradali non fosse riconducibile in alcun modo al concetto di materia prima secondaria, posto che le pietre per essere eventualmente riutilizzate in sede stradale avrebbero dovuto essere soggette ad ulteriore lavorazione e, quindi, ad operazione di recupero, riconducibile ai punti R5 e R13 dell'Allegato C) D.Lgs. n.22 del 1997 ed ora regolata dalla disciplina degli artt.181, comma dodicesimo e 183, lett.h) D.Lgs. n.152 del 2006, che non contiene criteri più favorevoli per la parte privata).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 181 com. 6, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 181 com. 12, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 181 com. 13, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. H CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 46680 del 2004 Rv. 230421

Massime precedenti Vedi: N. 32235 del 2003 Rv. 226156

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31396** *del* **27/06/2006** Cc. (dep. **21/09/2006**) Rv. **234936**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Sarno G.** *Relatore:* **Sarno G.** *Imputato:* **P.M. in proc. Scavo e altro.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. lib. Taranto, 22 febbraio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Acque di sentina - Natura di rifiuto - Destinazione al recupero - Irrilevanza ai fini del pagamento delle accise sui combustibili.

Le acque di sentina rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi degli art. 183 e 232 del D.Lgs. n. 152 del 2006, e vanno considerate tali fino alla ultimazione della procedura di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo lett. h) del citato decreto n. 152, può portare a generare combustibili. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 182, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 232

Massime precedenti Vedi: N. 22501 del 2003 Rv. 225607, N. 38567 del 2003 Rv. 226574

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33467** *del* **15/06/2006** Ud. (dep. **05/10/2006**) Rv. **235121**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Riva.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Macerata, 17 Marzo 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Procedure semplificate - Destinazione al recupero - Violazione - Applicabilità delle disposizioni ordinarie.

In tema di trattamento e recupero dei rifiuti, alle attività sottoposte alla procedura semplificata di cui all'art. 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ora sostituito dall'art 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si applicano le disposizioni ordinarie nel caso in cui i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al riciclaggio ed al recupero, in quanto il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere le attività sottoposte a regime ordinario, e viceversa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 216

Massime precedenti Vedi: N. 40237 del 2002 Rv. 225698

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33882** *del* **15/06/2006** Cc. (dep. **09/10/2006**) Rv. **235114**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **P.M. in proc. Barbati ed altri.**
P.M. **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Modena, 24 Maggio 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Residui da demolizione edilizia - Natura di materia prima secondaria - Esclusione - Natura di rifiuti - Fondamento.

I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il materiale in questione non può neppure essere qualificato quale materia prima secondaria in mancanza del D.M. di attuazione previsto dall'art. 181, comma sesto, del citato D.Lgs n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46680 del 2004 Rv. 230421, N. 20499 del 2005 Rv. 231529

Massime successive: Difformi, Vedi

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **29855** *del* **13/06/2006** Ud. (dep. **08/09/2006**) Rv. **235255**
Presidente: **Chieffi S.** *Estensore:* **Corradini G.** *Relatore:* **Corradini G.** *Imputato:* **Pezzotti e altro.** *P. M.* **Viglietta G.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Brescia, 27 settembre 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento ambientale - Reato ex artt. 51 bis e 17, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Natura permanente - Sussistenza anche alla luce del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato il D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sequestro del sito inquinante - Cessazione della condotta antigiuridica - Esclusione - Ragione.

In tema di reati ambientali, il reato di inquinamento previsto dagli artt. 51 bis e 17, comma secondo, D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 242 e 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato (art. 264, comma primo lett. i) il D.Lgs. n. 22 del 1997 - non cessa per effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico (art. 247 D.Lgs. n. 152 del 2006) che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 247, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 264 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 275

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33896** *del* **09/06/2006** Ud. (dep. **09/10/2006**) Rv. **235120**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Bruni.** *P.M.* **Meloni VD.** *(Parz. Diff.)*
(Rigetta, Gip Trib. Viterbo, 11 Febbraio 2005)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs n. 152 del 2006 - Allevamenti zootecnici - Reflui - Natura di reflui industriali - Assimilabilità alle acque reflue domestiche - Condizioni.

In tema di reflui provenienti da un insediamento zootecnico, anche dopo la entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la applicabilità del regime giuridico stabilito per le acque domestiche in considerazione del limitato impatto ambientale, è subordinata al dato che

l'allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni, dovendosi diversamente ribadire la natura di reflui industriali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9422 del 2001 Rv. 218715, N. 19964 del 2005 Rv. 231644

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34131** *del* **23/05/2006** Ud. (dep. **12/10/2006**) Rv. **235119**
Presidente: **De Maio G.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Caracciolo.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Diff.)*
(Rigetta, Trib. Lecce,sez.dist. Tricase, 16 Giugno 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Ordinanze contingibili ed urgenti - Legittimazione all'emissione - Presidente del consorzio intercomunale - Esclusione - Ragione.

In tema di smaltimento dei rifiuti, il potere di emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ora sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, non compete al presidente di un consorzio intercomunale, anche se tale incarico è stato assunto da uno dei sindaci dei comuni interessati, in quanto attribuito esclusivamente al sindaco, al presidente della provincia o a quello regionale nelle loro qualità. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente osservato che il sindaco del singolo comune partecipante al consorzio è legittimato all'emissione dell'ordinanza, ma nei limiti territoriali comunali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 191

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **23489** *del* **18/05/2006** Ud. (dep. **06/07/2006**) Rv. **234484**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Marini.** *P.M.* **Salzano F.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Brescia, 25 ottobre 2004)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato permanente.

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31003 del 2002 Rv. 222421

Edita

Sez. **4**, ***Sentenza*** *n.* **4675** *del* **17/05/2006** Ud. (dep. **06/02/2007**) Rv. **235670**
Presidente: **Coco GS.** *Estensore:* **Brusco CG.** *Relatore:* **Brusco CG.** *Imputato:* **P.G. in proc. Bartalini e altri.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Novembre 2001)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti tossici nocivi - Disciplina di cui al d.P.R. n. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui ai D.Lgs. n. 22 del 1997 e n. 152 del 2006 - Nesso di continuità.

In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e quelle di cui all'art. 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (ora sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che in entrambe le disposizioni è prevista la necessità della preventiva autorizzazione per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (successivamente qualificati quali pericolosi), in difetto della quale si configura il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 5005 del 1998 Rv. 212648, N. 13577 del 1998 Rv. 212545

Edita

Sez. **4**, ***Sentenza*** *n.* **4675** *del* **17/05/2006** Ud. (dep. **06/02/2007**) Rv. **235671**
Presidente: **Coco GS.** *Estensore:* **Brusco CG.** *Relatore:* **Brusco CG.** *Imputato:* **P.G. in proc. Bartalini e altri.** *P.M.* **Passacantando G.** *(Conf.)*
(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Novembre 2001)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti tossico - Nocivi - Realizzazione e gestione di discarica abusiva - Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio - Legittimità - Esclusione.

Il reato di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi senza autorizzazione per ciascuna delle fasi di gestione dell'attività (artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nel testo sostituito dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 e poi dall'art. 256 D.Lgs n. 152 del 2006), si configura nel caso di mancanza dell'autorizzazione per la specifica fase e non rileva per una diversa fase dello smaltimento stesso (nella specie, l'autorizzazione era stata rilasciata per il solo stoccaggio provvisorio).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 31 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 11237 del 1988 Rv. 179751

Annotata

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22038** *del* **10/05/2006** Ud. (dep. **23/06/2006**) Rv. **234482**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.** *Imputato:* **Berrugi e altri.** *P.M.* **Izzo G.** *(Parz. Diff.)*
(Annulla in parte senza rinvio, Trib. Pisa, 15 marzo 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo - Livello di contaminazione - Accertamento - Modalità.

In tema di terre e rocce da scavo, la verifica relativa al rispetto dei livelli di sostanze inquinanti presenti, fissati dal D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, e tali da sottrarle alla disciplina sui rifiuti, deve essere effettuata con riferimento alla composizione media dell'intera massa estratta e non mediante accertamento sui siti di destinazione dei materiali una volta omogeneizzata con altri elementi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE

Massime successive: Vedi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **28685** *del* **04/05/2006** Cc. (dep. **09/08/2006**) Rv. **234931**
Presidente: **Papa E.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Buttone.** *P.M.* **Favalli M.** *(Diff.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Napoli, 6 febbraio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Traffico illecito - Reato di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Condizioni.

Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, introdotto dalla legge n. 93 del 2001 (ed attualmente sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006), riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST., Legge 23/03/2001 num. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4503 del 2005 Rv. 233292, N. 12433 del 2005 Rv. 234009

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33887** *del* **07/04/2006** Ud. (dep. **09/10/2006**) Rv. **235047**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Strizzolo e altro.**
P.M. **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Trieste, 19 gennaio 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Costituzione di parte civile - Soggetti residenti nell'aria oggetto di inquinamento - Legittimazione - Fondamento.

A seguito dell'inquinamento ambientale provocato attraverso la emissione nell'aria di polveri sottili per alcuni mesi si configura un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nei pressi dell'impianto, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 300, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.

Massime successive: Conformi, Vedi

Edita

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33887** *del* **07/04/2006** Ud. (dep. **09/10/2006**) Rv. **235048**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.** *Imputato:* **Strizzolo e altro.**
P.M. **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, App. Trieste, 19 gennaio 2005)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Costituzione di parte civile - Associazioni ambientaliste - Legittimità - Diritto al risarcimento - Sussistenza.

Le associazioni di protezione ambientale sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per danno ambientale quando sono statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati e concretamente lesi da una attività illecita, con un diritto al risarcimento commisurato alla specifica lesione degli interessi collettivi rappresentati.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006

num. 152 art. 300, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311

Massime precedenti Conformi: N. 22539 del 2002 Rv. 221881

Massime precedenti Difformi: N. 43238 del 2002 Rv. 223040

Massime precedenti Vedi: N. 46746 del 2004 Rv. 231306

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21488** *del* **21/03/2006** Cc. (dep. **21/06/2006**) Rv. **234470**
Presidente: **Postiglione A.** *Estensore:* **Fiale A.** *Relatore:* **Fiale A.** *Imputato:* **Poggi.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. lib. Genova, 9 gennaio 2006)

614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Materiali di dragaggio portuale - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Natura di Rifiuto - Fondamento.

I materiali di dragaggio dei porti conservano la propria natura di rifiuti sino alla loro cernita e dilavamento, atteso che la disciplina in materia di rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, ex art. 181, comma dodicesimo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e che l'art. 185 del citato decreto n. 152 esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti esclusivamente il materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, ed a seguito di manutenzione disposta dalle competenti autorità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185

Annotata

Massime successive: Conformi

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12660** *del* **14/02/2006** Ud. (dep. **11/04/2006**) Rv. **233924**
Presidente: **Papadia U.** *Estensore:* **Mancini F.** *Relatore:* **Mancini F.** *Imputato:* **Carlaccini ed altro.** *P.M.* **Ciampoli L.** *(Conf.)*
(Annulla senza rinvio, Trib. Terni, 20 Novembre 2003)

502000 ACQUE - Acque di vegetazione dei frantoi - Disciplina applicabile - Legge n. 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4191 del 1997 Rv. 209367, N. 37562 del 2003 Rv. 226320

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **10968** *del* **09/02/2006** Ud. (dep. **29/03/2006**) Rv. **233674**
Presidente: **Lupo E.** *Estensore:* **Petti C.** *Relatore:* **Petti C.** *Imputato:* **Piccinini.** *P.M.* **Di Popolo A.** *(Conf.)*
(Rigetta, Trib. Cesena, 19 Novembre 2003)

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - D.Lgs. n. 152 del 1999 - Esclusione - Disciplina sui rifiuti.

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non sono sottoposti alla disciplina sulle acque ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 152 del 1999, ma a quella sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 (disposizione riprodotta nell'art. 127 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 48, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 127

Massime precedenti Vedi: N. 28484 del 2003 Rv. 225381

La nuova Parte Prima: un'anticipazione di riforma costituzionale?
A cura di Corrado Carrubba, avvocato in Roma, commissario ARPA Lazio

L'ultimo decreto legislativo n. 8 del 16 gennaio 2008, n. 4, d'intervento sul 152/06, ha introdotto, tra numerose altre, modifiche integrative alla parte prima del D.Lgs. 152/06 recante in apertura del testo quelle che il legislatore, sin dal 2006, aveva già definito *Disposizioni comuni*, da intendersi, ovviamente, sino ad allora orientate all'intero testo unico ma solo ad esso. Ora, in forza del comma 1 dell'articolo 1 della novella, la Parte Prima assume le denominazione di *Disposizioni comuni e principi generali*, ove appunto sono questi ultimi a rappresentare la novità e dichiaratamente si prefiggono di svolgere la loro efficacia aldilà del testo in cui sono inseriti sino a voler rappresentare principi e regole generali in tema di tutela dell'ambiente.
Si tratta quindi di interventi rilevanti poiché non legati a peculiari aspetti settoriali della normativa, di cui è comunque ricca la recente modifica, ma che introducono previsioni di valenza generale alle quali si deve, o meglio si dovrebbe, attenere sia il destinatario che l'interprete dell'intero corpo normativo "della materia ambientale".
Con l'introduzione di sei articoli (da 3 bis a 3 sexies), il Governo e il Parlamento hanno quindi sostanzialmente tentato, con i pregi, i difetti e i limiti che vedremo di seguito in primissima analisi, di dotare l'intero sistema del diritto ambientale di principi generali che lo ancorassero ad alcuni punti fermi: riferimenti costituzionali, garantiti da una valenza e stabilità rafforzata (art. 3-bis), richiamo ai principi fondamentali di derivazioni comunitaria, la cd. Azione ambientale (art. 3-ter), sviluppo sostenibile (art. 3-quater), sussidiarietà e leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni e tra esse gli enti locali (art. 3 – quinquies), diritto di accesso alle informazioni ambientali (art. 3 – sexies). Ciò, come si sa, in assenza ancora oggi di un puntuale e specifico quadro di riferimento specifico di rango costituzionale su cui il Parlamento da tempo si propone di intervenire [1].
Vi è da notare che nel corso di questi lunghi mesi trascorsi dal varo del primo testo da parte del governo sino all'approvazione e pubblicazione in gazzetta ufficiale, attraversando le notissime complicazioni dell'iter parlamentare e ampie consultazioni, non sembra che questa parte del correttivo, nonostante la sua dichiarata ed effettiva valenza generale con ambizioni semi – costituzionali, abbia ricevuto le medesime attenzioni di altre parti che, seppur di minore dichiarato rilievo ma certamente in grado almeno nell'immediato di incidere direttamente su istituti ed interessi di maggior concretezza, sono state al centro delle attenzioni e del dibattito. In altre parole sembra uscirne confermata una certa disattenzione e sottovalutazione italica alle questioni di sistema e di conformità alle coordinate portanti, sia di derivazione interna che europea, che non da oggi caratterizza l'universo mondo degli operatori del diritto ambientale, salvo rare eccezioni.
Un atteggiamento ci si consenta di dire un poco provinciale e di approccio minuto al diritto e alla giustizia, che per appunto questa incapacità di collocare le questioni specifiche in un ambito più vasto di sistema e di compatibilità rispetto ad ordinamenti e principi sovraordinati ha spesso indotto a scorciatoie e soluzioni che ben presto, in assenza appunto di un riferimento condiviso di sistema , hanno più volte mostrato la corda [2].
Pertanto proprio la puntualizzazione di questi principi generali oggi coglie certamente un primo ed inequivocabile risultato: rendere diritto formale positivo interno, immediatamente leggibile e quindi di maggior semplicità di concettualizzazione ed applicazione , un certo numero di principi in realtà già esistenti ma da rintracciarsi in altre e diverse fonti, ovvero enucleati dalla giurisprudenza, la cui lontananza dalla regolamentazione quotidiana *testuale* tendeva ad affievolirne la concreta efficacia.
Quanto sopra è particolarmente rilevante nel settore della gestione dei rifiuti dove nell'esperienza quotidiana è diffuso e complesso sia il doversi confrontare con norme di diritto interno in più occasioni sospette o di conclamato contrasto con i principi generali e l'obbligo di corrispondenza con il diritto comunitario, sia il dover misurare tra le possibili plurime opzioni programmatorie o provvedimentali quelle più confacenti agli interessi pubblici da perseguire; pertanto nel nostro settore, oggetto d'interesse della rivista, l'avere il Legislatore voluto fissare Principi generali

rappresenta uno strumento indubbiamente utile *"per fornire all'interprete ed all'operatore pratico utili strumenti applicativi."* [3]

LA TECNICA REDAZIONALE

Come già accennato il Governo nell'esercizio del potere delegato, ha ritenuto di intervenire mediante l'introduzione nel testo di nuovi articoli, inseriti a seguire il già presente articolo tre con l'aggiunta delle numerazione romana propria della tecnica della novellazione.
Il Consiglio di Stato in realtà in sede di parere [4] aveva suggerito di procedere ad una intera rinumerazione progressiva della Parte prima poiché, a parte *l'ineleganza* dell'impostazione, la rilevanza delle disposizioni introdotte ed il rischio di sovrapposizione con altre disposizioni della originaria Parte Prima avrebbe suggerito di giungere ad una partizione composta di nove articoli progressivamente numerati; le nuove disposizioni avrebbero dovuto quindi inserirsi dopo l'originario articolo 2 così da chiudersi il tutto con l'articolo 3 previgente, ricollocato, che avrebbe assunto il numero 9.
E' prevalsa, invece, la scelta di introdurre articoli con sotto numerazione romana, presumibilmente per non dovere, almeno in questa fase, procedere all'intera rinumerazione dell'intero 152/06 il che avrebbe comportato una oggettiva ulteriore difficoltà tecnica e, soprattutto, un cambio di numerazione su articoli già oggi noti come tali dalla dottrina, dalla prassi e dalla giurisprudenza con quanto di ulteriore necessità di translazione e coordinamento di cui, effettivamente, non si sente il bisogno; dal che, a conti fatti e valutati costi, in termini di pulizia del testo, e benefici, in termini di continuità e semplicità, quella fatta appare una scelta ragionevole.

QUALE EFFETIVA COGENZA?

Premesso che le norme contenenti i principi di carattere generale appaiono in sostanza destinate a dare maggiore visibilità a principi comunitari che sono già applicabili nel nostro ordinamento per via dell'art. 1, commi 1 e 1-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 come afferma il Consiglio di Stato [5], non reputiamo che ciò completi la lettura e colga portata del testo introdotto, sia poiché essi rinviano anche espressamente a norme costituzionali interne sia poiché un intervento di tal guisa indubbiamente rafforza, aldilà della maggiore visibilità, la chiara volontà del Legislatore di vincolare ad essi l'interprete in forma chiara ed inequivocabile.
Ciò che in realtà è oggi difficile da misurare, e solo l'esperienza concreta ed il futuro contributo della giurisprudenza potranno darne l'effettiva portata, è rappresentato da quanto nel diritto vivente, soprattutto quello della normazione regionale, secondaria o nell'ambito della funzione regolamentare ed autorizzatoria, i principi oggi posti saranno considerarti ed applicati per indirizzare a corretta soluzione soprattutto fattispecie concrete ove possono essere ampi quegli spazi di indeterminatezza o di discrezionalità di cui è ricca la normativa ambientale ed il settore della gestione di rifiuti in particolare.
Indubbiamente, con riferimento ai criteri generali sull'interpretazione della legge fissati dall'articolo 12, secondo comma delle cd. Preleggi [6], l'esistenza oggi di principi generali espressamente codificati non può che soccorrere l'interprete nell'attività ermeneutica, sia per cogliere l'intenzione del legislatore e dargli effettiva attuazione, sia per declinare correttamente nel campo del diritto ambientale vivente i principi generali dell'ordinamento giuridico secondo la disciplina della gerarchia delle fonti, dagli obblighi derivanti dai Trattati internazionali in giù.

ALCUNE SPECIFICHE QUESTIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Quanto all'articolo 3-bis (Principio sulla produzione del diritto ambientale) non si appalesano particolari questioni, essendo pacificamente riconosciuta la colleganza con i citati articoli della Carta costituzionale e del Trattato dell'Unione Europea, anche se più correttamente la dottrina parla

di Trattati, ove forse sarebbe stato utile già da qui un richiamo a specifici articoli di quest'ultimo tra tutti l'art. 174.
Due sole osservazioni meritano di essere fatte. La previsione del secondo comma dove si rintraccia una salto illogico nella delimitazione dei confini applicativi: dagli atti normativi, d'indirizzo e coordinamento direttamente all'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente dimenticando quella categoria amplissima di atti provvedimentali su cui si fonda e si sostanzia ancora oggi l'intero diritto ambientale sotto il profilo preminente del *command and control* , cioè gli atti provvedimentali in particolare di natura autorizzatoria o genericamente assentiva previsti, per quanto a noi qui interessa, nella Parte Quarta; ciò potrebbe indurre, a nostro parere comunque erroneamente, a considerare cogente il principio di precauzione ad esempio nell'adozione di ordinanze contigibile ed urgenti, per loro natura straordinarie e limitate nel tempo, per il ricorso a forme eccezionali di gestione di rifiuti ex art. 191 e non, di contro, del medesimo principio nell'autorizzazione ordinaria di un impianto a tecnologia complessa, ai sensi dell'art. 208, o magari innovativa, ai sensi dell'art. 211.
Quanto poi al terzo comma, dove si introduce una sorta di vigenza rafforzata delle norme in esame prevedendo che i principi ambientali possano essere modificati o eliminati (termine inelegante e atecnico) soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana; la disposizione, peraltro in astratto nota in dottrina sede in cui non si è mancato di criticarla, appare sostanzialmente dichiarativa e priva di effettività; infatti in vigenza attuale dell'art. 13 delle già citate Preleggi e poiché posta tramite legge ordinaria, questa disposizione, che vorrebbe preservare i principi da interventi successivi casuali o subdoli, difficilmente potrà impedire che norme successive, o perché incompatibili ovvero perché regolanti complessivamente la materia, possano portare a modifiche o abrogazioni tacite o implicite [7].
L'art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale) non sembra porre particolari questioni, contenente esso opportunamente la traduzione in norma espressa di diritto interno dei principi fondamentali del diritto ambientale europeo che richiamano ad un'azione ambientale improntata appunto a principi di precauzione, di prevenzione con interventi alla fonte e di responsabilità dell'inquinatore. [8] Un solo elemento potrà essere a nostro avviso fonte di complicazione, cioè il riferimento finalistico non solo alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali bensì anche al *patrimonio culturale*, che come noto è considerato nel sistema giuridico italiano settore contiguo ma distinto dall'oggetto proprio del diritto ambientale, anche se contenuto anch'esso, seppure con diversa terminologia (*beni culturali*), nell'art. 117, secondo comma, lettera s) della riformata Carta costituzionale; e dei beni o patrimonio culturale che dir si voglia va rilevato che non vi è traccia nell'art. 174 del Trattato e nella legge delega.
Quanto all'art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile) esso rappresenta a nostro sommesso avviso un tipico esempio di norma manifesto, seppur nei contenuti pienamente condivisibile ed encomiabile [9]; una norma ove il contenuto precettivo si perde troppo spesso in una dichiarazione di intenti e di finalità più che altro programmatorie di amplissimo quanto ininfluente profilo, soprattutto in un atto avente forma e forza di legge ordinaria. E' inoltre da notare una terminologia e un armamentario concettuale che mal si attaglia al linguaggio del diritto positivo settoriale per come oggi è conosciuto, come ad esempio l'incipit stesso ove si discorre di "*attività umana giuridicamente rilevante* ai sensi del presente *codice*" (dove appunto è lecito interrogarsi sui confini ed il significato del *giuridicamente rilevante* e sul riferimento ad un *codice* di cui non vi è traccia formale), oppure l'intero terzo comma che spazia da una premessa tutta teorica quanto indeterminata e scontata (Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra *natura* e attività umane …) a sistemi di valori, campi, ponderazioni e finalità esterne alla regolamentazione giuridica concreta ed attuale, precisa e comprensibile, quale ad esempio il rinvio ad un ambito molto aleatorio di *dinamiche della produzione e del consumo*. Più concreti, e probabilmente utili, appaiono i commi secondo e quarto dove maggiormente evidente è il contenuto precettivo e il destinatario se non di un preciso precetto quantomeno di un determinato indirizzo; qui è infatti enucleabile un vincolo diretto almeno per la pubblica amministrazione di porre lo sviluppo sostenibile quale parametro della

propria attività, nello specifico in ambito discrezionale ed in presenza di scelte comparative per l'individuazione delle migliori specifiche soluzioni su fattispecie concrete, anche ove ciò non fosse espressamente previsto come nel caso dell'IPPC e delle BAT. Per quanto ancora direttamente può qui interessarci, il pensiero ad esempio va all'esercizio delle funzioni pianificatorie e programmatorie in materia di gestione di rifiuti e, quindi, all'individuazione tra i vari possibili scenari di quelli che appunto in tale prospettiva favoriscano nettamente il riuso, recupero, e riciclo di beni, materiali e materie; in tale ambito, l'esistenza oggi di un articolo 3-quater rappresenta un chiaro vincolo d'indirizzo sul quale sarà sempre più difficile sottrarsi.
L'art. 3-quinquies (Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione) suddiviso in quattro commi, trasfonde in norma di legge quei principi già comunque presenti nell'ordinamento giuridico interno, nel rapporto tra Stato e Regioni e tra queste e gli enti locali, quali la sussidiarietà e, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale costituzionale, la leale collaborazione. Esso è il tentativo, con buoni risultati, di mettere un punto fermo a questioni di grande importanza già ampiamente dibattute in dottrina e sviluppate nella giurisprudenza della Consulta in materia di rapporti istituzionali all'interno della Repubblica sul tema ambiente, anche alla luce dei nuovi artt. 114 e 117 della Carta costituzionale come modificata nel 2001. Il principio sotteso è evidentemente quello di recente elaborazione giurisprudenziale secondo cui la tutela dell'ambiente non è una materia in senso tecnico, bensì un valore costituzionalmente protetto e pertanto materia trasversale in ordine alla quale si evidenziano competenze diverse tra Stato, Regioni ed Autonomie locali [10]. Interessante anche per quanto potrà portare alla causa dell'avanzamento dei livelli di tutela ambientale nel delicato settore della gestione dei rifiuti, in cui ben conosciamo le diversità tra Regione e Regione e quindi la necessità di potere intervenire in maniera corrispondente alle esigenze di quella realtà, è la previsione contenuta nel secondo comma che consente alle Regioni e alla Province autonome di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, senza però cadere nell'arbitraria discriminazione o nell'ingiustificato aggravio procedimentale; si tratta evidentemente di una condivisibile estensione domestica della simile previsione contenuta nell'art.176 del Trattato europeo [11]. Ugualmente interessante è l'affermazione del principio di sussidiarietà nei rapporti tra Regioni ed enti locali, in particolare se si considera la delicatezza dei compiti ripartiti tra regioni, province e comuni nella Parte Quarta, Titolo Primo, Capo Secondo, e come spesso si assista a processi speculari di centralizzazione o deresponsabilizzazione, concause di gravi disfunzioni del sistema.
L'art. 3-quinquies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo) richiama sostanzialmente il già vigente sistema contenuto nel Capo Quinto della legge 241 del 1990 e nella normativa speciale contenuta nel decreto legislativo 195 del 2005 emanato in recepimento della Direttiva 2003/4/CE [12], con l'estensione non scevra da sospetti di eccesso nell'esercizio del potere di delega quanto all'estensione in questa sede del diritto di accesso alla materia paesaggistica, settore pacificamente considerato diverso dalla tutela ambientale e oggetto di specifiche normative settoriali e peraltro non individuato nei criteri di delega dall'art. 1, comma 1, della legge 308 del 2004. Da notare, infine, che delle disposizioni circa una partecipazione ai procedimenti a scopo collaborativo, rimasta nella rubrica dell'articolo, non vi è più traccia nel testo definitivo [13].

BREVISSIME CONCLUSIONI

Da questo primo esame emerge da una parte la rilevanza delle novità introdotte dall'ultimo correttivo, dall'altra la dimensione problematica delle nuove disposizioni, non tanto per la definizione e comprensione dei concetti ripresi e valorizzati, bensì per l'effettivo impatto che esse potranno avere sul dispiegarsi delle varie norme del diritto ambientale che con esse interagiranno. Certamente alla riforma va riconosciuto il merito e l'utilità di aver raccolto in un testo, non sempre agile ma indubbiamente completo, i più importanti e moderni principi soprattutto europei su cui poggia la tutela ambientale; e che, come tutti i principi generali e settoriali dell'ordinamento

giuridico, dovranno sempre più radicarsi nell'attuazione concreta e quotidiana dei singoli istituti. E di un forte ancoraggio a principi europei e costituzionali, saldi e scritti a chiare lettere che sappiano orientare l'interprete e l'operatore lasciando stretti margini di ambiguità, i nostri lettori ben sanno di quanto ce ne fosse e ve sia bisogno anche e soprattutto in materia di rifiuti, la cui gestione, intesa non solo quale problema ma anche quale risorsa, è un tema di oggi e di domani.

---

[1] Vedasi, tra le altre: PDL PAOLO RUSSO ed altri, AC 52, XV Legislatura: L'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente « ART. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica; tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione. Riconosce l'ecosistema come bene inviolabile della Nazione e del pianeta, appartenente a tutto il genere umano, e ne incentiva la protezione dalle alterazioni e dalle contaminazioni ambientali. Garantisce il rispetto degli animali e delle biodiversita` ».
PDL BOATO, AC 37, XV Legislatura: All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma, e` aggiunto il seguente: « Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversita` e promuove il rispetto degli animali ».
PDL REGIONE LOMBARDIA, AC 5601, XIV Legislatura: All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, sia in ordine alla informazione, sia alla partecipazione, sia all'azione. Il diritto all'ambiente è esercitato individualmente o collettivamente nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ogni cittadino ha il dovere di rispettare e conservare le risorse culturali e naturali della Nazione, in adempimento del principio di solidarietà sociale, anche in considerazione del diritto all'ambiente delle generazioni future. Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione, alla razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio complessivo in tutte le sue componenti, nonché all'esistenza e alla preservazione dei patrimoni genetici terrestri, dei vari ecosistemi naturali e di tutte le specie animali e vegetali che in essi vivono allo stato naturale».
[2] Come non ricordare le recenti condanne dell'Italia dinanzi alla corte di Giustizia del Lussemburgo del 18 dicembre 2007 proprio in materia di rifiuti e contrasto tra le norme interne e le direttive europee (C-194/05, C-195/05, C-263/05) che hanno portato a delle correzioni in cosa al decreto correttivo al 152/06,
[3] Vedasi testualmente il parere n, 3838/2007 reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, in data 5 novembre 2007.
[4] Ibidem
[5] Ibidem
[6] R.D. 16 marzo 1942, n. 262.
[7] Non sono poche le previsioni di leggi ordinarie e in Testi Unici che nell'ultimo decennio hanno previsto la necessità dell'abrogazione espressa delle proprie disposizioni, come ad esempio il cd. Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) dove si stabilisce che tutte le sue disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente. Ma la gran parte della dottrina e anche la Corte costituzionale considerano tali previsioni vincolanti solo per l'interprete e non per il Legislatore ordinario che resta vincolato solo da Leggi costituzionali che gli attribuiscono poteri e limiti.
[8]Sinteticamente ricordiamo come le prime azioni dell'Unione Europea nel settore ambientale risalgono al Vertice Europeo di Parigi del 1972, che ha dato il via al primo Programma d'azione a favore dell'ambiente e alle prime direttive relative alle sostanze chimiche, alla qualità dell'acqua ed all'inquinamento dell'aria. Con l'Atto Unico europeo nel 1987 verranno poste basi per un intervento comunitario normativo dedicato nel settore ed infatti con grazie ai successivi trattati di Maastricht (1993) e di Amsterdam (1999), le basi giuridiche per la politica comunitaria dell'ambiente sono oggi rappresentate dagli articoli 174-176 (titolo XIX) del trattato CE; il Trattato di Amsterdam ha in particolare rafforzato il principio dello sviluppo sostenibile e posto tra le priorità assolute della Comunità il raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente. La politica ambientale della Comunità si fonda sui principi della precauzione (per cui occorre adoperarsi per evitare danni per l'ambiente e la salute nei casi in cui vi sia un'incertezza scientifica e le analisi preliminari indichino la possibilità di effetti negativi, anche senza dimostrazione di rischio) e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, e sul principio "chi inquina paga". Attualmente, il punto di riferimento dell'azione ambientale comunitaria è il Sesto Programma d'azione adottato nel luglio 2002 e valido fino al 2010.
[9] Nel parere citato sub nota 1, il Consiglio di Stato, nell'apprezzare l'articolo richiama anche il *Trattato che adotta una costituzione per l'Europa* il quale all'art. II-97 prevede come "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello *sviluppo sostenibile*".
[10] Vedasi Corte Costituzionale sin dalla sentenza 26 luglio 2002, n.407.
[11] "I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione".
[12] Sul tema vale la pena segnalare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 399 del 1 dicembre 2006 ha affermato che "La disciplina delle informazioni in tema di ambiente *non* appartiene alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma si inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi. Ciò non vale tuttavia ad escludere la competenza legislativa dello Stato in materia, giacché l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.".
[13] In un precedente testo, l'articolo in questione chiudeva con le parole "e può partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali".

Tratto da RIFIUTI – Bollettino d'informazione normativa

La disciplina nazionale della gestione dei rifiuti. In particolare: la nozione di rifiuto e le forme di gestione di rifiuti alla luce della riforma attuata con il d.lgs. 4/08

a cura del Dott. Renato Nitti

Tratto da: AA.VV. Traffico Transfrontaliero di rifiuti, Adda Editore, Bari, 2008
Tratto da: Renato Nitti- La disciplina nazionale della gestione dei rifiuti In AA.VV: -
Il traffico transfrontaliero dei rifiuti- Adda Editore - Bari, 2008
La riproduzione di questo materiale è vietata.

1 Premessa
2 Quando una sostanza o un materiale è un rifiuto
2.1 Il primo confine della nozione di rifiuto: il sottoprodotto
2.2 Il secondo confine della nozione di rifiuto: materie, sostanze, prodotti secondari. Ovvero quando finisce il recupero del rifiuto
2.3 Esclusioni
3 Come classificare il rifiuto
4 Come codificare un rifiuto
5 Individuazione delle Operazioni di gestione dei rifiuti: disciplina
5.1 Produzione di rifiuti
5.2 Gestione di rifiuti
5.2.1 Raccolta
5.2.2 Trasporto
5.2.3 Smaltimento
5.2.4 Recupero
5.3 Spedizione transfrontaliera.
5.3.1 Nozione
5.3.2 Disciplina
5.3.3 La disciplina del regolamento comunitario
5.3.4 La disciplina nazionale applicabile
5.3.4.1 Disciplina documentale
5.3.4.2 Disciplina dei titoli abilitativi
5.3.5 Conclusioni
6 Cenni sulla disciplina dei titoli abilitativi
7 Cenni sulla disciplina documentale
8 Gli illeciti penali
8.1 La violazione della disciplina dei titoli abilitativi
8.1.1 I reati in tema di rilascio dei titoli abilitativi
8.1.2 I reati in tema di assenza di titoli abilitativi
8.1.2.1 La contravvenzione di cui al primo comma dell’art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
8.1.2.2 La contravvenzione di cui all’art. 256 comma secondo
8.1.2.3 La contravvenzione di cui all’art. 256, terzo comma: discarica abusiva.
8.1.3 I reati in tema di violazione dei titoli abilitativi
8.1.3.1 La contravvenzione di cui all’art. 256 quarto comma
8.2 La violazione della disciplina documentale
8.3 Il traffico illecito di rifiuti
8.3.1 La contravvenzione di traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 259
8.3.2 Il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: art. 260.

1 Premessa

Perché possa valutarsi la sussistenza di un illecito penale in materia di rifiuti, l'operatore deve seguire un iter logico costituito da sei passaggi che non ammettono alterazione dell'ordine.

1. In primo luogo, si deve accertare che la sostanza sia un rifiuto, ovvero, come si dirà, che di essa il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ove di rifiuto possa trattarsi, dovrà verificare che non si versi in un caso di esclusione espressa dalla disciplina della parte quarta del t.u.
2. In secondo luogo, una volta individuata la natura di rifiuto, si dovrà precisarne la classificazione ovvero stabilire, in via generale, se si tratti di rifiuto urbano o speciale, pericoloso o non pericoloso. In altri termini, dovrà classificarlo. In ambito di spedizione transfrontaliera di rifiuti, l'operatore dovrà, inoltre, classificare il rifiuto verificando in quale elenco esso rientri: se nel c.d. elenco ambra ovvero nell'elenco verde.
3. La classificazione è, tuttavia, operazione diversa da quella ulteriore della codificazione, ovvero dalla attribuzione di un codice a sei cifre (del tipo numerico ma corrispondente allo schema letterale AB CD EF), pure richiesta all'operatore ed indispensabile per accertare se p.es. un determinato titolo abilitativo comprenda o meno quella specifica categoria di rifiuti.
4. Rispetto alla sostanza così qualificata come rifiuto e quindi classificata e codificata,, l'interprete deve accertare a quale operazione è soggetto in quel momento il rifiuto, ed in particolare:

a. se si tratti di operazione di produzione, ovvero di deposito temporaneo, oppure, in generale
b. di gestione di rifiuti specificando quale tra le operazioni,
c. ovvero ancora spedizione transfrontaliera.

5. Una volta accertata quale sia l'operazione cui è soggetto quel rifiuto, così codificato e così classificato, potrà finalmente individuarsi la disciplina che si applica a quella specifica operazione che riguarda quello specifico rifiuto cioè quel rifiuto con quella classificazione e quel codice. E in estrema sintesi questo significherà verificare in primo luogo quali titoli abilitativi (autorizzazioni o altri) siano necessari per lo svolgimento di quella operazione (sempre che non si tratti di una operazione radicalmente vietata)
6. Della stessa operazione, deve quindi essere individuata la disciplina documentale (e quindi quale documentazione deve "assistere" quella operazione).

Soltanto la ricostruzione del quadro così compiuta, consente, infine, di accertare se vi sia stata violazione della disciplina nello svolgimento della specifica operazione avente ad oggetto lo specifico rifiuto qualificato, classificato e codificato nei termini sopra specificati.

In questa prospettiva e tenendo conto della prospettiva nella quale si muove questo manuale, si è impostata la successiva ricostruzione:

a) in primo luogo, saranno individuati i criteri che consentono di qualificare una sostanza come rifiuto (1) e saranno indicati i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti;
b) quindi, si forniranno i criteri per la classificazione (2) e la codificazione (3);
c) poi si tratterà della identificazione delle diverse condotte che possono avere ad oggetto i rifiuti (4) indicandone sinteticamente la disciplina applicabile sia con riguardo ai titoli abilitativi (5) e alla documentazione (6).

Ovviamente nel caso di accertamenti relativi ad un caso di spedizione transfrontaliera illecita (e cioè di traffico illecito ai sensi dell'art. 259 d.lgs. 152/06) si dovrà distinguere il caso dell'accertamento che avvenga in sede di controllo dalla successiva (o autonoma) ricostruzione dell'intera vicenda, in genere non completamente definibile al momento del primo controllo. L'iter logico complessivo, tuttavia, resta quello sopra indicato, che si operi come Polizia Giudiziaria, come Pubblico Ministero o come Giudice sia della cautela che del merito.

2 Quando una sostanza o un materiale è un rifiuto

Dopo il D.p.r. 915/2 ed il c.d. decreto Ronchi (decreto legislativo 5.2.1997 n. 22), oggi la parte quarta del d.lgs. 152/06[1] disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione di direttive comunitarie.
In molti casi, come si dirà, la normativa secondaria resta transitoriamente quella attuativa del decreto Ronchi.
Anche nella normativa nazionale il nodo centrale nella disciplina dei rifiuti è la nozione di rifiuto.
Seguendo l'ordine degli accertamenti che si richiedono in materia di rifiuti, il primo passo è quello relativo all'accertamento della natura di rifiuto in una sostanza o un materiale.
Se può essere semplice affermare che ciò che è abbandonato è un rifiuto, particolarmente complesso è stabilire cosa sia rifiuto quando si considerino i casi dei residui di produzione riutilizzabili. Altrettanto complesso può essere stabilire quando un rifiuto che, trattato, può essere riutilizzato, cessa di diventare rifiuto. Si intende cioè dire che la nozione di rifiuto è per sua stessa natura completata dalle nozioni di sottoprodotto e di misura secondaria.
Se si espande o si riduce la nozione di sottoprodotto o quella di materia secondaria automaticamente si riduce o si espande la nozione di rifiuto: in estrema sintesi si può dire che la nozione di rifiuto espressamente dettata dalla direttiva di cui la normativa italiana è attuazione[2] viene riportata dall'art. 183 (Definizioni) del decreto lgs.152/06: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: (a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi."
Apparentemente, per riconoscersi qualità di rifiuto ad una sostanza o ad un oggetto è necessario che concorra sia l' inclusione in una delle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta, sia l'azione oppure intenzione oppure obbligo di "disfarsi" di essi da parte del detentore.
Sennonché il primo requisito (inclusione in una delle categorie riportate nell'allegato A) è ininfluente poiché sia l' allegato I alla direttiva che il corrispondente allegato A alla parte quarta deld.lgs.152/06 non è un elenco esaustivo poiché comprende sia "qualunque sostanza , materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate" che: "i Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati".
Sicché ai fini dell'individuazione della natura di rifiuto si deve fare riferimento al secondo requisito: il disfarsi "… si intende per: rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi).
Cosa significa disfarsi?
La normativa comunitaria non lo specifica ed anzi, per la dirla con le parole della Corte di Giustizia, "non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario (v., in particolare, punto 34 della sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punto 41).
La giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia offre, tuttavia, una serie di criteri,sia assoluti che relativi.
Prescindendo in questa sede dalla tesi secondo cui il termine disfarsi racchiude in sé tutte le possibili operazioni di smaltimento o di recupero (tesi che è in sé non risolutiva), in concreto deve prendersi atto che "l'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va accertata alla luce del complesso delle circostanze , tenuto conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l'efficacia" (Corte di Giustizia 25.6.1997, cause riunite C-304/94, C-342/94 e C224/95).

In primo luogo, l'abbandono della sostanza, del materiale, depone insuperabilmente per la sua qualificazione come rifiuto. Tuttavia il disfarsi non coincide con l'abbandono: se così non fosse, dovremmo concludere che non ci si disfa mai di ciò che non si abbandona e ci si disfa sempre e soltanto di ciò che si abbandona. Vi sono, è noto, residui di produzione che possono essere riutilizzati: si può ritenere che il detentore non intenda disfarsi di quei residui se, per ottenere che altri li utilizzino, deve corrispondere loro una somma di danaro? E, parimenti, si può ritenere che il detentore non intenda disfarsi di esse quando, per riutilizzarli nel suo stesso processo produttivo, deve sottoporli a trattamenti, magari particolarmente dispendiosi, che ne modifichino la natura?
In via generale, si può affermare allora che è compatibile il fatto che una sostanza sia un rifiuto la circostanza che esso possa avere una utilizzazione economica. Parimenti una sostanza/un materiale può essere rifiuto anche se sia oggetto di negozi giuridici e di quotazione in listini commerciali pubblici o privati .
Se la circostanza che una sostanza o un materiale sia un residuo di produzione depone, presuntivamente, nel senso della natura di rifiuto, ulteriori criteri possono spostare l'ago della bilancia verso la qualificazione come sottoprodotto: il riutilizzo dei residui senza alcun trattamento preliminare depone nel senso della natura di sottoprodotto. Nello stesso senso depone il conseguimento di vantaggi dal riutilizzo dei residui. Tuttavia la sostanza va qualificata come rifiuto se deve essere utilizzato nel rispetto di particolari precauzioni per l'ambiente ovvero richieda un deposito temporaneo presso il produttore particolarmente oneroso.
Nel quadro così delineato deve collocarsi la disciplina nazionale, nella piena consapevolezza, di non poter prevedere regolamentazioni del settore meno restrittive di quelle comunitarie. Non sono mancate in passato, sia nella vigenza della prima legge generale in materia di rifiuti (il D.P.R. 915/2), sia nella vigenza della seconda legge generale in materia di rifiuti (il d.lgs. 22/97), sia infine nella vigenza del testo unico in materia ambientale, tentativi del legislatore di ridurre l'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, riducendo la nozione di rifiuti, oppure ampliando i casi di esclusione da essa o i casi di sottoprodotti.

2.1 Il primo confine della nozione di rifiuto: il sottoprodotto

Occorre qui riferire soltanto del quadro complessivo attuale, nel quale centrale è, come si diceva, accanto alla nozione di rifiuto, in primo luogo quella – significativamente modificata con il d.lgs.4/08 di modifica del d.lgs. 152/06- di sottoprodotto.
Ai sensi della lett. p) dell'art. 183 – e sempre che non siano rifiuti- il sottoprodotto non è un prodotto perché deriva da un processo non direttamente destinato alla loro produzione (è, diremmo richiamando la giurisprudenza comunitaria, un residuo di produzione) ma nello stesso tempo non è un rifiuto perché
a) ne è certo sin dalla fase della produzione l'impiego anche nella previa individuazione del processo in cui ciò avverrà. Deve trattarsi di impiego integrale;
b) devono possedere sin dalla loro produzione requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati e quindi non deve essere necessario effettuare e non devono essere effettuati trattamenti per conseguire quei requisiti
c) abbiano un valore economico di mercato.
In se il terzo requisito può essere desunto da quotazioni, listini e mercuriali in via oggettiva e generale, il primo richiede che sia documentata sin dalla fase della produzione l'utilizzo nel medesimo ciclo produttivo ovvero, nel caso in cui debbano essere ceduti a terzi per la utilizzazione in altro ciclo produttivo, detta cessione deve risultare appunto certa dalla fase della produzione.
Più complesso il secondo menzionato requisito: il dibattuto problema della individuazione di quali trattamenti sono necessari per ritenere che la sostanza sia ancora un rifiuto- essendo diversamente

ancora sottoprodotto- viene ponendo attenzione alle conseguenze ambientali: la norma va intesa[3] nel senso che ove la utilizzazione delle sostanze o dei materiali determini impatti ambientali non oggetto di alcuna autorizzazione ovvero modifichi gli impatti oggetto di autorizzazione essi devono essere considerate rifiuti e non sottoprodotti.

2.2 Il secondo confine della nozione di rifiuto: materie, sostanze, prodotti secondari. Ovvero quando finisce il recupero del rifiuto

Quand'anche una sostanza sia stata qualificata come rifiuto, ciò non impedisce che essa possa, a seguito dell'assoggettamento a quella forma di gestione dei rifiuti che è il recupero, dismettere questa qualità per diventare materia prima secondaria o, secondo la terminologia da ultimo richiamata dal legislatore del d.lgs. 4/08, sostanza, materia o prodotto secondari. Da questo momento in poi potrà dirsi terminata la "gestione del rifiuto", poiché, come ricorda il comma 3 dell'art. 181 "La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero".

L'art. 181 bis rimette ad un decreto ministeriale[4] la individuazione di materie, prodotti e sostanze secondari, ma – a differenza della precedente formulazione del d.lgs. 152/06 (e segnatamente dell'art. 181 nel precedente testo)- non poneva i limiti (in termini di criteri, condizioni e requisiti) che oggi sono fissarti.

E' necessario infatti che siano analiticamente previsti:

a) Caratteristiche del rifiuto originario (più precisamente, provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre);

b) Caratteristiche del trattamento intermedio (una operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti della quale devono essere precisate modalità e condizioni di esercizio);

c) Caratteristiche della materia prima secondaria ovvero del prodotto, materia, sostanza secondari (più esattamente "criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario); deve trattarsi in ogni caso di sostanza con "effettivo valore economico di scambio sul mercato".

Fino alla adozione del decreto sopra richiamato che specifichi le caratteristiche sub a), B) e C) riassunte, continuano ad applicarsi i dd.mm. decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Si tratta dei decreti che individuano e disciplinano i casi in cui è possibile svolgere con la mera comunicazione di inizio delle attività (e cioè ammettere alle c.d. procedure semplificate) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (il d.m.5.2.1998), pericolosi (il d.m. 161/2002), pericolosi provenienti dalle navi (d.m. 269/05).

Sebbene la norma non preveda esplicitamente una automatica eguaglianza tra tutte le sostanze indicate nei dd.mm. menzionati come esito delle procedure di recupero in regime semplificato, da una parte, e le sostanze, materie e prodotti secondari, è evidente che questa era l'intenzione del legislatore, anche alla luce del richiamo (contenuto nel comma 4) alla persistente (per quanto temporanea) vigenza della circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n° 3402/V/MIN. Secondo la menzionata circolare : "b) i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti".

Sicché può dirsi che (accantonando in questa sede le perplessità che questa assimilazione poteva suscitare e suscita ancor più oggi), un rifiuto espressamente richiamato in uno dei tre citati decreti, sia da considerarsi -ove sia sottoposto alle procedure di recupero per esso specificamente previste negli stessi decreti e abbia assunto le caratteristiche menzionate negli stessi- sia infine da considerarsi materia prima secondaria o "materia, sostanza, prodotto" secondario, secondo la previsione del nuovo art. 181 bis.

2.3 Esclusioni

Nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti non vanno poi ricompresi i casi previsti espressamente come esclusioni dall'art. 185, nonché altri casi cui viene separatamente dettata una diversa disciplina, quali il CDR e le terre e rocce da Scavo

Quanto alle esclusioni di cui al primo comma dell'art. 185 esse riguardano:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell' atmosfera, i quali effluenti sono oggetto della disciplina dell'inquinamento atmosferico, sempre che appunto oggetto di emissioni in atmosfera, poiché se diversamente detenute (p..es. in contenitori) di esse potrà porsi senza limiti il problema della eventuale natura di rifiuto;

b) (in quanto disciplinati da altra disposizioni normativa con finalità di tutela ambientale e sanitaria) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido, le quali acque sono oggetto della disciplina dell'inquinamento idrico. Anzi il criterio per individuare quando vi sia acqua di scarico e quando rifiuto liquido è dettato dall'art. 74 lett. ff) dello stesso testo unico (modificato dal d.lgs. 4/08, per vero con una interpolazione quanto meno macchinosa nel risultato), secondo cui è scarico «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. ». In estrema sintesi, l'esistenza di una soluzione di continuità nel sistema di collettamento tra ciclo di produzione e corpo ricettore, determina il venir meno della categoria dello scarico e l'individuabilità nella sostanza del rifiuto liquido.

c) (in quanto disciplinati da altra disposizioni normativa con finalità di tutela ambientale e sanitaria) i rifiuti radioattivi;

d) (in quanto disciplinati da altra disposizioni normativa con finalità di tutela ambientale e sanitaria) i materiali esplosivi in disuso;

e) (in quanto disciplinati da altra disposizioni normativa con finalità di tutela ambientale e sanitaria) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

f) (in quanto disciplinati da altra disposizioni normativa con finalità di tutela ambientale e sanitaria) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; secondo la interpretazione datane dalla Suprema Corte (Cass. III sez.pen., 4.6.2007, n. 21676) le carogne se ed in quanto costituiscano rifiuti di origine animale, rientrano nella disciplina dei rifiuti qualora esulino dalla normativa sanitaria e veterinaria (prima, d.lgs.508/92, ora Regol.comun. 1774/02, che ne disciplinano l'eliminazione o, in casi limitati di basso rischio, la riutilizzazione per scopi specifici);

g) (in quanto disciplinati da altra disposizioni normativa con finalità di tutela ambientale e sanitaria) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

La disciplina nazionale della gestione dei rifiuti In Nelle precedenti formulazioni si richiamavano tra esse anche sostanze per le quali poteva forse invocarsi la natura di sottoprodotto. Ora, con una tecnica normativa più attenta alla coerenza logica del sistema (anche se foriera di alcuni problemi

interpretativi), la nuova formulazione dell’art. 185 al comma secondo prevede espressamente che “possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’art. 183:
-materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,
- -materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,
-eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281”.
Nella nozione di rifiuto (o, comunque, dall’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti) non vanno poi ricompresi (oltre ai casi previsti espressamente come esclusioni dall’art. 185), altri casi di cui viene separatamente dettata una diversa disciplina, quali il CDR e le terre e rocce da scavo.

3 Come classificare il rifiuto

Una volta accertata la natura della sostanza come rifiuto, deve procedersi alla sua classificazione.
I due principali criteri di classificazione indicati dal testo unico (come dal decreto Ronchi) sono:
a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e,
b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
La prima classificazione in urbani e speciali attiene alla provenienza dei rifiuti.
L’art. 184 del t.u. del decreto legislativo 22/97 elenca le categorie di rifiuti che sono da considerarsi urbani:
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
e, al comma terzo. quelli che sono da considerarsi rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;

Ulteriore rilevante classificazione è quella relativa alla pericolosità del rifiuto.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 184, "Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta."
Sicché perché un rifiuto sia pericoloso occorre:
a) che non si tratti di rifiuti domestici e
b) che sia indicato con l'asterisco nell'elenco di cui all'allegato D (il quale riporta talora la medesima sostanza sia con l'asterisco che senza: trattasi delle cosiddette voci a specchio o speculari) e
c) che risponda alle ulteriori caratteristiche riportate nei tre allegati menzionati. In particolare:
a. In primo luogo, deve trattarsi di uno dei rifiuti di cui all'allegato G1. In alternativa, deve trattarsi di uno dei rifiuti di cui all'allegato G2, contenente uno dei costituenti di cui all'allegato H.
b. In secondo luogo il rifiuto di cui all'allegato G1 (o il costituente di cui all'Allegato H contenuto nel rifiuto di cui alleg. G2) deve avere una delle 14 caratteristiche di cui all'allegato I (da H01 sino ad H14: esplosivo, comburente,infiammabile,irritante, nocivo, tossico -o che possono sprigionare gas tossici-, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno -o che possono dar luogo dopo eliminazione ad una sostanza con una delle precedenti caratteristiche-, ecotossico)

4 Come codificare un rifiuto

L'iter logico che porta alla attribuzione di un codice a tre numeri a due cifre è analiticamente descritto nella introduzione all'allegato D alla parte quarta del testo unico.
Non occorre pertanto in questa sede ripercorrerlo, ciò che imporrebbe di evidenziare ancora una volta la singolare illogicità (per le numerazioni scelte) del percorso seguito nei paragrafi 3.1. 3.2. e 3.3..

5 Individuazione delle Operazioni di gestione dei rifiuti: disciplina

Limitando l'analisi della disciplina a quei profili che assumono maggiore rilevanza in sede di verifica delle ipotesi di illecito penale, i due cardini da esaminare sono da un canto l'assoggettamento dello svolgimento di attività di gestione, da un canto, all'esistenza di un titolo abilitativo, e, dall'altro, a taluni obblighi di tenuta documentale. Generale è il divieto di abbandono dei rifiuti.
Di seguito saranno richiamate le principali operazioni di cui i rifiuti possono essere oggetto, sintetizzandone, a margine, la disciplina applicabile sia con riguardo ai titoli abilitativi (se in particolare siano soggette ad autorizzazione, comunicazione di inizio ovvero iscrizione) sia con riguardo ai profili documentali.

5.1 Produzione di rifiuti

Le due principali fasi della vita del rifiuto sono la produzione e la gestione; quest'ultima segue la produzione e comprende -secondo la definizione dettata dalla lett.d dell'art.183)- "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;"..
La disciplina dettata dalla parte IV del testo unico si occupa principalmente della gestione, ma detta alcune disposizioni e prevede alcuni adempimenti anche in tema di produzione nella prospettiva sia di ridurla o condizionarla, sia comunque di monitorarla al fine di poter rendere efficace il controllo della gestione.
Il testo unico affronta il problema della definizione giuridica di produttore di rifiuto (più ampia di quella naturalistica): in questa sede si ritiene necessario al momento evidenziare soltanto che la produzione di rifiuti –propria di qualsiasi attività umana- non è soggetta ad alcun titolo abilitativo, ma è in alcuni casi[5] soggetta -al fine di consentire quel monitoraggio che è necessario per la ricostruzione dell'intero ciclo di vita del rifiuto ad alcuni adempimenti documentali, quali, in alcuni casi, la comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di produzione

e la tenuta di un registro di carico e scarico, su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Ovviamente diverso è il caso in cui il produttore non si limiti a produrre il rifiuto ma lo sottoponga ad una delle operazioni di gestione di seguito menzionate.
Il deposito temporaneo presso il produttore è consentito e non è soggetto ad autorizzazione ove siano rispettate le qualitative, quantitative, di tempo e di condizioni di deposito indicate dall'art. 183 lett. m) (da ultimo modificato con . Differisce in tal senso dalle analoghe operazioni -che avvengono una volta avviata la fase di gestione dei rifiuti- di messa in riserva (se il rifiuto è destinato a recupero) e di deposito preliminare (se il rifiuto è destinato a smaltimento) e che costituiscono a loro volta rispettivamente operazioni (non definitive) di recupero e di smaltimento, alla cui disciplina sono assoggettate Soltanto il deposito preliminare e la messa in riserva e non il deposito temporaneo presso il produttore possono essere definite stoccaggio.

5.2 Gestione di rifiuti

5.2.1 Raccolta

La raccolta di rifiuti è, secondo l'art. 183 lett.e come " l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto"
Premesso che alcune forme ed alcuni contesti di raccolta sono specificamente disciplinati dal legislatore (quali, ad esempio, la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati/assimilabili, la raccolta in ambito portuale, la raccolta dei rifiuti sanitari e, in generale, dei rifiuti per i quali è prevista la istituzione di appositi consorzi), le imprese che raccolgono rifiuti, indipendentemente dalle quantità e qualità di questi ultimi,
Sono soggette alla iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali (vi è sottoposto infatti "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti") e sono altresì obbligate alla comunicazione annuale al catasto, alla tenuta del registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, durante il trasporto che sia effettuato anche nell'ambito della raccolta, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione. Quest'obbligo non si applica, tuttavia, al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che garantisce il servizio pubblico.
Come si dirà più avanti, l'assenza di titoli abilitativi è penalmente sanzionata, mentre le omissioni relative ad obblighi documentali assumono normalmente rilevanza di illecito amministrativo.

5.2.2 Trasporto

Il Trasporto di rifiuti, benché non definito dalla normativa italiana né da quella comunitaria[6], è il trasferimento del rifiuto da un luogo ad un altro con esclusione del trasferimento del rifiuto da effettuarsi ed effettuato all'interno della stessa sede di produzione o del luogo di smaltimento o di recupero. In generale, è oggi previsto dall'art. 193 che "9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto."
Trasporto di rifiuti è, secondo la stessa direttiva nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia[7], anche il trasferimento curato dallo stesso produttore del rifiuto in via ordinaria e regolare
L'impresa che effettua trasporto di rifiuti di terzi -siano essi pericolosi siano non pericolosi- deve comunque essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali…….
L'impresa che effettua trasporto di rifiuti propri è soggetta a forme distinte di iscrizione all'Albo a seconda di classificazione e, in alcuni casi, quantità di rifiuti trasportati.

Chiunque effettua a titolo professionale attività di trasporto di rifiuti è obbligato alla comunicazione annuale al Catasto, alla tenuta del registro di carico e scarico e, come tutti gli enti e le imprese che effettuano trasporto di rifiuti, all'utilizzo e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti per ogni trasporto di rifiuti.
Il d.lgs. 152/06 ha espressamente disciplinato il caso della sosta durante il trasporto, disponendo che rientrino nel trasporto e non configurino stoccaggio e quindi, a seconda che i rifiuti siano destinati a recupero o a smaltimento, rispettivamente messa in riserva o deposito preliminare):

la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo,
gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché
le soste tecniche per le operazioni di trasbordo

Si richiede tuttavia che:

a) le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
b) non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

5.2.3 Smaltimento

Il d.lgs. 152/06 (nella formulazione vigente dopo la modifica ad opera del d.lgs. 4/08 [8]) si limita (art. 183 lett. g) a elencare, mediante il rinvio all'allegato B, una serie di operazioni che rientrano nello smaltimento.
Pur in assenza di una definizione normativa, può ritenersi che smaltimento sia un'operazione di gestione dei rifiuti [9] inidonea a trasformare il rifiuto in prodotto e che sia finalizzata alla (o consegua la) "eliminazione" (diretta, nelle operazioni definitive, o mediata, nelle operazioni preliminari) del rifiuto.
L'allegato B –pur non contenendo una definizione, riporta un'elencazione di 15 operazioni di smaltimento, alcune delle quali definitive ed altre preliminari ad operazioni definitive. Operazioni preliminari a quelle definitive di smaltimento (ma pur sempre da considerarsi a loro volta di smaltimento) sono il trattamento biologico (D8) e chimico fisico (D9), il raggruppamento preliminare (D12) ed il ricondizionamento preliminare (D13), oltre che il deposito preliminare (D14)
Con particolare sfavore è guardata l'operazione di smaltimento più nota, quella del deposito su suolo in area adibita a discarica, soggetta –in attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti- ai d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 e d.m. 13 marzo 2003.
La realizzazione di impianti di smaltimento e l'esercizio di operazioni di smaltimento devono essere espressamente autorizzati, normalmente con la nuova autorizzazione unica e nei casi più complessi con la autorizzazione integrata ambientale
Quanto agli adempimenti documentali, l'art. 187 1 impone alle "imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti " di effettuare la comunicazione annuale al Catasto. L'art. 188 pone poi a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico

5.2.4 Recupero

Anche il recupero è operazione di gestione non espressamente definita dall'art. 183 (dopo la modifica ad opera del d.lgs. 4/08) se non, alla lett. h), mediante rinvio alle operazioni previste nell'allegato C.

La Corte di Giustizia individua quale denominatore comune delle operazioni di recupero l' "obiettivo principale .. che i rifiuti possano svolgere una funzione utile sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali" (sentenza 27 febbraio 2002 causa C-6/00).
Le operazioni di recupero di rifiuti possono essere svolte:
-(nei casi espressamente previsti – e quindi oggi nei casi previsti dal D.M. 5.2.1998 e dal d.m. 161/02) in regime c.d. semplificato, decorsi cioè di novanta giorni dalla comunicazione alla provincia
-(ove non si tratti di casi così individuati) previo conseguimento della autorizzazione e quindi in regime ordinario.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti sono obbligate sia alla comunicazione al Catasto che alla tenuta del registro di carico e scarico.

5.3 Spedizione transfrontaliera.

5.3.1 Nozione

Una disciplina distinta è quella della spedizione transfrontaliera.
In ogni caso in cui i rifiuti debbano oltrepassare, in ingresso o in uscita, in via definitiva o per transito, la frontiera nazionale il trasporto diventa spedizione transfrontaliera.
Più esattamente, costituisce spedizione transfrontaliera di rifiuti qualsiasi trasporto di rifiuto che interessi più di uno Stato, ovvero,
a) secondo la definizione dettata dal Regolamento CEE n.259/93
"le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio"
b) secondo la definizione dettata dal Regolamento CEE n. 1013/06, Articolo 2 Definizioni 34) «spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
a) tra un paese ed un altro paese; o
b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o
c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o
d) tra un paese e l'Antartico; o
e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o
f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese;
g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese;

E' sufficiente (fatte salve le esclusioni che la direttiva prevede e su cui in questa sede non occorre soffermarsi) che il trasporto del rifiuto abbia destinazione fuori dello Stato o vi provenga per aversi spedizione transfrontaliera e ciò indipendentemente dal numero di Stati interessati, ovvero dalla intracomunitarietà o meno del trasporto.

5.3.2 Disciplina

In via generale, l'art. 194 rinvia per le Spedizioni transfrontaliere a tre fonti:
a) i regolamenti comunitari che regolano la materia,
b) gli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e
c) il decreto di cui al comma 3.
Mentre il comma secondo disciplina il tema della gestione dei rifiuti nei rapporti con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana (profili che nell'ambito di questa trattazione non assumono rilevanza), il terzo comma individua l'oggetto del richiamato decreto interministeriale[10] nelle garanzie finanziarie, le spese amministrative; le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.

Restano ferma “sino all'emanazione del predetto decreto” “le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370”.
Il quinto comma prevede che : “Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”.

5.3.3 La disciplina del regolamento comunitario

5.3.4 La disciplina nazionale applicabile

Richiamata la disciplina oggetto del regolamento comunitario, i problemi da esaminare in questa sede sono:
a) se i segmenti della spedizione che costituiscono trasporto nel territorio dello Stato Italiano siano soggetti agli specifici titoli abilitativi previsti (ed in particolare debbano essere svolti da soggetto iscritto).
b) se i segmenti della spedizione che costituiscono trasporto nel territorio dello Stato Italiano siano soggetti alla specifica disciplina documentale (ed in particolare alla disciplina del f.i.r.).

5.3.4.1 Disciplina documentale

Il quesito sub b) trova risposta nell’art. 193, che prevede al comma 7 che “Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.”.
Se il contenuto del f.i.r. appare in sostanza surrogabile dal contenuto della documentazione prevista dalla normativa comunitaria, resta tuttavia la necessità che il notificatore sia consapevole e si accerti della corretta ricezione del rifiuto da parte del destinatario.
Necessità soddisfatta in materia di trasporto mediante il meccanismo della quadruplice copia del f.i.r..
L’art. 188 espressamente prevede al comma terzo:
“La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) …
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.”

5.3.4.2 Disciplina dei titoli abilitativi

Occorre domandarsi se vi sia analoga esclusione in relazione a quanto sub a) specificato.
Il dato normativo resta quello di cui all’art. 212, ove è previsto in via generale al comma quinto che:
“L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,….”.
In altri termini, la previsione è di carattere generale e non tollera esclusioni quali sarebbero diversamente le condotte di trasporto incluse in una spedizione transfrontaliera: per svolgere attività di trasporto di rifiuti in Italia occorre essere iscritti nell’albo dei gestori ambientali.
Il dato normativo è peraltro inequivoco anche nel terzo comma dell’art. 3 del d.m. 370/98 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il

trasporto transfrontaliero di rifiuti.” (richiamato, come si è detto dall’art. 194), il quale espressamente prevede che:
“3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea.”
Anche il primo comma dell’art. 10 del d.m. 406/98 considera espressamente soggetti giuridici appartenenti ad altri Stati,
c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità né depone in senso contrario la circostanza che il secondo comma richieda:
Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia …
Per essere iscritti nell’albo occorre che si posseggano requisiti che forniscano adeguate garanzie: in questo senso deve essere letta anche la delimitazione sopra riportata che non impedisce la prosecuzione in assoluto della spedizione se iniziata all’estero con trasportatore straniero non iscritto all’Albo dei Gestori ambientali, ma impone, in tutta evidenza, che la prosecuzione avvenga con altro soggetto che possegga i requisiti previsti dalla legge e della regolamentazione ministeriale. Diversamente opinando dovrebbe ritenersi che anche la disciplina delle garanzie finanziarie finisca per essere elusa e che -in sostanza- convenga per le spedizioni transfrontaliere piuttosto avvalersi di vettori stranieri, che se non iscritti nell’albo gestori potranno aver sopportato minori costi, con possibile risparmio anche per il notificatore e maggiore pericolo per l’ambiente.
Del resto, sarebbe paradossale ammettere che –una volta condivise le preoccupazioni che hanno portato ad una più rigorosa disciplina della spedizione transfrontaliera in ragione del maggior livello di tutela ambientale cui in tali casi deve mirarsi- si ammetta che di contro possa essere aggirato il livello di tutela richiesto per il trasporto di rifiuti all’interno dello Stato. E che le preoccupazioni sopra indicate siano espresse dalla disciplina regolamentare comunitaria è testimoniato dalle stesse premesse anche al regolamento 1013/06 ove, ex plurimis, si legge:
(7) È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.
(8) È altresì importante tener presenti le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea, in base alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti. …
(33) Si dovrebbero intraprendere i passi necessari per garantire che, ai sensi della direttiva 2006/12/CE e delle altre normative comunitarie sui rifiuti, i rifiuti spediti all'interno della Comunità e quelli importati nella Comunità siano gestiti, per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Non deponente in senso contrario, ma confermativa dell’esistenza di un generale obbligo di iscrizione è la abrogata previsione[11] di cui al comma 12 dell’art. 212 (oggetto di abrogazione da parte del d.lgs. 4/08, art. 2, comma 30, ultima parte) in materia di rottami ferrosi[12]

5.3.5 Conclusioni

Ne discende che in materia d'accertamento della regolarità delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (comprensibilmente con tempi diversi rispetto al primo controllo in loco), dovrà verificarsi

a) la conformità alla disciplina comunitaria sopra richiamata;

b) la sussistenza del titolo abilitativo per il trasportatore e il rispetto della previsione del terzo comma dell'art. 188 o con l'applicazione della disciplina del f.i.r. o, ove la parte abbia legittimamente applicato soltanto la disciplina della documentazione per la spedizione transfrontaliera ottemperando agli oneri di verifica ed eventuale comunicazione.

---

[1] Il d.lgs. 152/06 è stato a sua volta più volte:

a) modificato (in particolare dal D. Lgs. n. 284/2006, dalla legge n. 228/2006 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173), dalla L. n. 286/2006 di conversione in legge del D.L. n. 262/2006; dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); dalla legge 17/07 di conversione con modificazioni del d.l. 300/06, ed infine, e soprattutto, dal D.lgs. 4/2008 che ha significativamente modificato alcune centrali disposizioni del testo unico;

b) attuato dalla seguente normativa secondaria la nozione di rifiuto confina da una lato con la nozione di sottoprodotto e dall'altro con la nozione di materia prima secondaria. Sicché esse devono essere analizzate congiuntamente.

[2] Non si tratta del quadro normativo comunitario vigente, dovendosi comunque considerare ulteriori direttive (in particolare, la direttiva 2006/12, la cui nozione di rifiuto peraltro è richiamata espressamente dal regolamento 1013/06 in materia proprio di spedizione transfrontaliera) e regolamenti successivi.

[3] Si riporta in estrema sintesi cui la conclusione di una questione res peraltro complessa:

a) dal ricorso da parte del legislatore a due locuzioni (emissioni ed impatti ambientali) della quali la prima è contenuta nella seconda;

b) dalla circostanza che entrambe non siano necessariamente essere oggetto di autorizzazione;

c) dalla necessità di privilegiare l'interpretazione di questa delimitazione che consenta alla norma di evitare il contrasto con la normativa comunitaria.

[4] Più precisamente un "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008" sostanza o del prodotto secondario); deve trattarsi in ogni caso di sostanza con "effettivo valore economico di scambio sul mercato".

[5] Il riferimento è a "le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),…ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8" (cioè a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti),"nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti".

[6] In materia di spedizione transfrontaliera, il reg. Com. 1013/06 all'art. 2 definisce: "33) «trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;"

[7] Corte di Giustizia, III sezione, sent. 9.6.2005 nella causa C-270/03 Commissione della Comunità Europee contro Repubblica Italiana, ove pure è richiamata l'ordinanza della Corte 29.5.2001, causa C-311/99, Caterino.

[8] Prima della modifica la lett. g) definiva smaltimento "ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto"

[9] Diversa da mero trasporto e raccolta

[10] Del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti

Ebbene, nonostante il chiaro riferimento dell'art. 193, ancora oggi l'art. 188 richiede anche in caso di spedizioni transfrontaliere che il notificatore si adoperi per acquisire tale conoscenza.

[11] La abrogazione, rispondente ad una impostazione di maggior rigore del d.lgs. 4/08, rispetto alla originaria formulazione del d.lgs. 152/06, appare confermata che dalla esclusione dalla iscrizione semplificata delle imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde, discendente dalla abrogazione (ad opera dell'ultima parte del comma 31 dell'art. 2 del d.lgs. 4/08) delle seguenti parole dell'articolo 212 comma 18 «e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993» sono soppresse".

[12] Prevedeva: "E' istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità' pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità' competente."

CENTRO AZIONE GIURIDICA - LEGAMBIENTE

Corso Diritto Ambientale
20 - 21 giugno 2008

Le Ultime Modifiche al TU ambientale D.Lgs 152/2006

La Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS) alla luce del correttivo unificato - D.lgs. 152/2006

Prof. Vittorio Amadio, Università Reggio Calabria

La questione ambientale (moderna) (storia, approcci)

Concetti generali di ambiente (sistema, componenti) e risorse (utilizzazione, biodiversità, supporto alla vita, capacità portante, equilibrio e persistenza, rinnovabilità)

L'analisi e la valutazione ambientale

(stato, pressione, disturbo, effetto,impatto,vulnerabilità, rischio, valore e qualità)

(gli indicatori: tipo, semantica, funzioni di utilità)

(scenari, modelli, previsione, simulazione)

La sostenibilità (storia, significato, metodi)

La valutazione dell'impatto ambientale (metodi, procedure, casi)

Intruduzione alla vas

Le principali differenze e i rapporti reciproci tra la via dei progetti e la vas dei piani

- dalla via alla vas
- la vas: approcci e rapporti con la pianificazione
- la vas caratteri e momenti qualificanti
- differenze tra via e vas

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La **Valutazione Ambientale Strategica** (V.A.S) si configura come "*Il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale*"

Approcci vas

“bottom up” nel quale i principi e le metodologie v.i.a. sono estese alla v.a.s.

“top down” nel quale i principi della valutazione ambientale identificano, nella formulazione dei piani, i bisogni e le opzioni di sviluppo, valutati in un contesto di sviluppo sostenibile

procedura vas
(direttiva europea)

ipotesi di piano o programma

screening

rapporto ambientale

consultazione delle autorità e del pubblico

preparazione del piano o del programma

adozione del piano o del programma

informazione alle autorità e al pubblico

monitoraggio

a) VAS come fase specifica dell’Iter decisionale

la VAS è svolta in un momento delimitato ed autonomo dell'iter decisionale, in analogia con quanto avviene per la VIA;

la valutazione tende a configurarsi come autonoma ed esterna al processo di pianificazione/ programmazione e con specifiche competenze tecniche ambientali;

manca la componente strategica quale opportunità di verificare i possibili scenari mano a mano che il piano/programma viene costruito ed il flusso di informazioni fra i soggetti portatori delle diverse competenze;

l'iter procedurale delle decisioni può, inoltre, risultare appesantito, sia in termini di tempi che di costi: la VAS diviene un ulteriore necessario passaggio amministrativo.

b) VAS come processo integrato nell'Iter decisionale

la VAS è integrata nelle attuali procedure di programmazione/ pianificazione;

la valenza strategica della VAS è espressa: il processo di pianificazione si sviluppa con la predisposizione e la valutazione dei possibili scenari alternativi;

i soggetti con competenze differenti possono interagire;

la contemporaneità delle attività dei diversi soggetti coinvolti abbrevia il processo decisionale;

c) VAS come processo decisionale

la VAS si configura come processo decisionale completo, ricomprendendo al suo interno tutte le fasi di costruzione del piano: elaborazione delle proposte, elaborazione e valutazione di scenari alternativi, adozione delle decisioni;

il pubblico è coinvolto fin dalle prime fasi;

la valutazione si riferisce ad un concetto più ampio di ambiente, che comprende sia le risorse naturali che quelle umane;

la valutazione è integrata e riguarda tutti i settori coinvolti nel piano/programma, misurando i vantaggi e gli svantaggi complessivi delle diverse alternative;

La Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione *ex ante*
Precede e accompagna la definizione del piano

Conoscenza

Analisi dello *statu quo* dell'ambiente secondo gli indicatori ambientali della VAS

Obiettivi specifici

Strategie e interventi

Integrazione della dimensione ambientale nella definizione degli obiettivi e delle strategie e interventi

Valutazione intermedia
Esamina i primi risultati degli interventi, la pertinenza degli obiettivi e il relativo grado di conseguimento degli stessi

Attuazione

Controllo *in itinere* dell'efficacia (sostenibilità ambientale) degli interventi attuati

Valutazione *ex post*
Esamina l'impiego delle risorse, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e del loro impatto

Trasformazioni/impatti

Controllo dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi realizzati e del loro impatto

Caratteri specifici della vas

considera e valuta una molteplicità di impatti come ad esempio quelli cumulativi, sinergici, indiretti che a livello di progetto non vengono stimati

analizza questioni di carattere generale, mentre ad un livello di progetto questo non avviene, che permettono di avere maggiori informazioni ed una visione più completa

viene eseguita prima che vengano prese, a livello di progetto, le decisioni più importanti; in questo modo possono essere considerate sia le alternative a livello politico che le misure di mitigazione

può incorporare i principi di sostenibilità attraverso il processo decisionale: dalle politiche, piani e programmi fino al più dettagliato livello di progetto

Momenti qualificanti della valutazione

verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

verifica della coerenza delle previsioni puntuali del piano o del programma con gli obiettivi della sostenibilità ambientale;

verifica della coerenza delle previsioni del programma con il quadro conoscitivo delle risorse territoriali ed ambientali e con le sensibilità e le criticità esistenti.

.

Differenze tra via e vas

VIA	VAS
è reattiva a un progetto	è proattiva e informa una processo pianificatorio
valuta gli effetti ambientali di un progetto	valuta la sostenibilità di un piano o di un programma
ha un inizio e una fine ben definiti	è un processo in itinere e interagisce
valuta gli impatti e i benefici della proposta	valuta gli impatti cumulativi e li relaziona alla sostenibilità
prevede mitigazioni degli impatti	prevede il mantenimento di obiettivi di qualità ambientale
ha una prospettiva stretta e un alto livello di dettaglio	ha una prospettiva ampia e un basso livello di dettaglio
misura direttamente gli impatti specifici	definisce un sistema di riferimento per misurare gli impatti

Differenze tra via e vas

VIA	VAS
definisce alternative di localizzazione, progettazione, costruzione, esercizio	definisce alternative di strategie economiche, sociali, fisiche, tecnologiche
è a scala temporale di breve termine	è a scala temporale di lungo-medio termine
utilizza dati principalmente quantitativi	utilizza dati principalmente descrittivi
valuta impatti di ampiezza principalmente locale	valuta impatti di ampiezza principalmente globale, nazionale, regionale
effettua analisi di minore incertezza	effettua analisi di maggiore incertezza
è percepita dal pubblico più reattivamente	è percepita dal pubblico più vagamente
è seguita da costruzioni e esercizi	è seguita di altre azioni strategiche

Limiti della via

"reagisce" alle proposte di sviluppo piuttosto che anticiparle

non considera adeguatamente gli impatti cumulativi

non può pienamente indirizzare sviluppi alternativi o misure di mitigazione perché in molti casi le alternative saranno limitate da scelte fatte ad un livello anticipato, più strategico

non può controllare gli impatti di azioni potenzialmente dannose che non sono regolate attraverso l'approvazione dei progetti specifici;

spesso deve essere eseguita in tempi brevi a causa delle costrizioni finanziarie e della programmazione delle applicazioni progettuali. Questo limita molto i dati base a disposizione per la valutazione e la qualità delle analisi.

nella V.I.A. viene notevolmente limitato il numero e il tipo delle consultazioni pubbliche intraprese.

Opportunità della vas

la V.A.S. può assicurare che:

le alternative siano adeguatamente valutate;

gli impatti cumulativi vengano presi in considerazione;

il pubblico sia completamente consultato;

le decisioni riguardanti progetti individuali siano prese in modo preventivo piuttosto che come reazione conseguenze ad un evento ormai accaduto

Impatti vas

- impatti tradizionali: impatti che dovrebbero essere già stati considerati all'interno delle V.I.A. dei progetti (ad esempio l'acqua, l’aria, suolo, rumore…)

- impatti collegati alla sostenibilità: i quali considerano le risorse che sono minacciate da impatti irreversibili, cumulativi o secondari (ad esempio caratteristiche naturalistiche, habitats e specie significative, uso di energia, uso di risorse non rinnovabili…)

- impatti collegati alla politica: i quali possono influenzare altre politiche (ad esempio sicurezza e rischio, idoneità di sviluppo, pericoli climatici ed incendi, condizioni sociali

Il quadro conoscitivo

Schema del modello DPSIR: componenti e relazioni di causalità

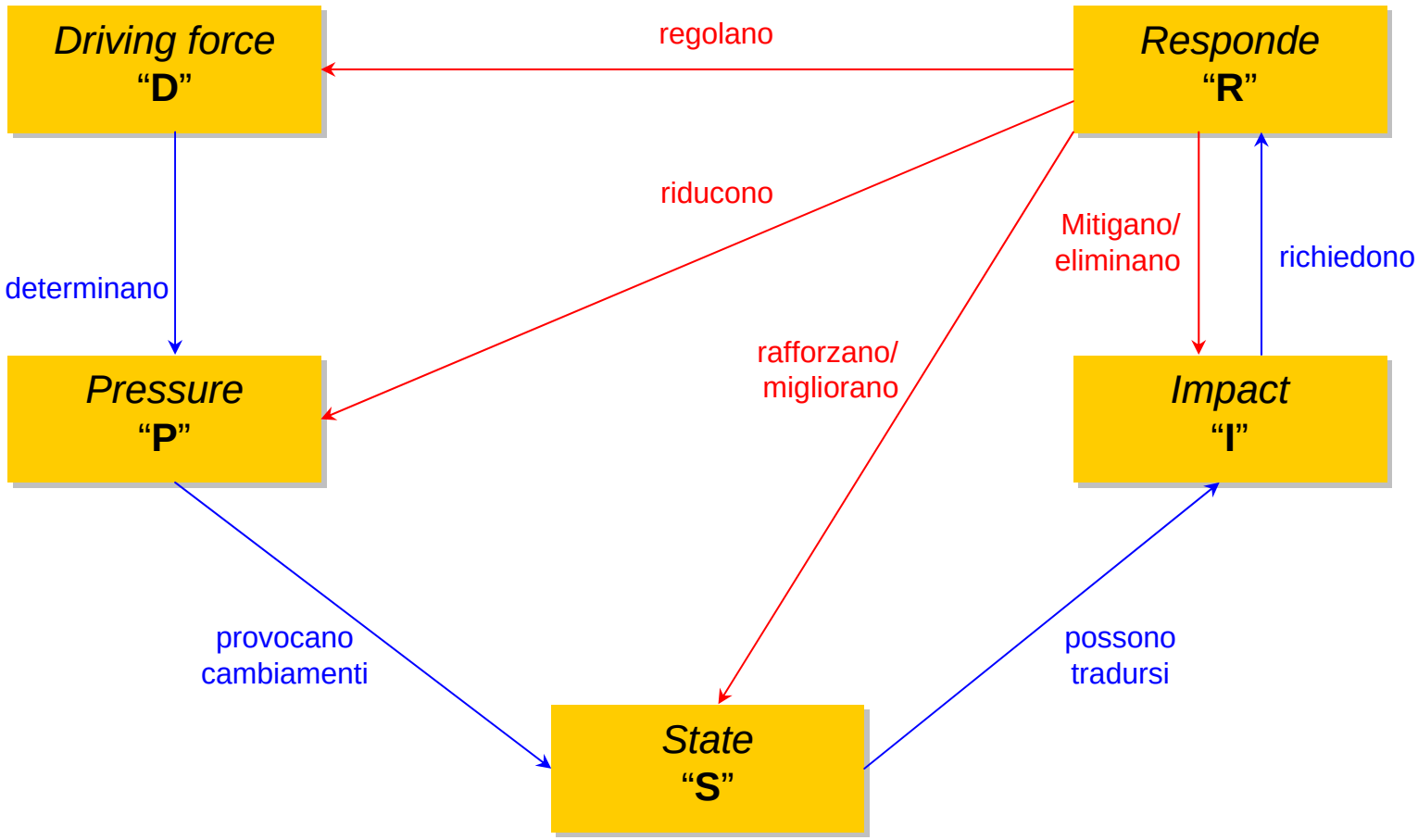

ESPERIENZE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PANORAMICA E VALUTAZIONE DEI CASI STUDIO

E' difficile stabilire con precisione quale sia il livello di avanzamento delle esperienze di valutazione ambientale strategica.

Ciò dipende in larga misura dalla difficoltà di stabilire se un'esperienza debba essere catalogata come VAS vera e propria oppure come introduzione di elementi di VAS all'interno degli ordinari processi decisionali.

In realtà, l'impossibilità di stabilire gli esatti contenuti e limiti della VAS, di definire metodologie universalmente ripetibili e formalizzate, sembra proprio essere una caratteristica distintiva e probabilmente positiva della VAS.

Accade, infatti, che le ormai numerose esperienze maturate in ambito internazionale a partire dagli anni '90, sia in adempimento delle normative vigenti, sia su base volontaria, sia a livello di progetti-pilota, continuano a configurare modelli estremamente eterogenei, dando luogo solo in qualche caso a procedure formalizzate e chiaramente strutturate.

La Commissione Europea, ha prodotto nel 1998 e nel 2001 due pubblicazioni che contengono una rassegna di casi studio sia in ambito europeo (la prima), sia in ambito internazionale (la seconda).

E' significativo il fatto che, mentre la prima pubblicazione reca il titolo: *case studies on strategic environmental assessment*, la seconda pubblicazione riporta il titolo: *SEA and integration of the environment into strategic decision-making*, evidenziando così la difficoltà sottolineata più sopra di distinguere con precisione il limite fra le esperienze di VAS (SEA) e quelle in cui le considerazioni ambientali sono integrate nei processi decisionali.

Nella pubblicazione del 1998 sono stati esaminati e valutati 18 casi studio di VAS sulla base di un ampio e dettagliato set di criteri.

Nelle righe che seguono i dati raccolti nei due rapporti sono stati rielaborati al fine di effettuare considerazioni di carattere complessivo.

La prima osservazione che emerge riguarda la tipologia dei casi studio, cioè il settore coinvolto dalla decisone strategica e la scala territoriale.

I settori maggiormente coinvolti dalle procedure VAS (v. tabelle seguenti) appaiono essere quello dei trasporti, dell'energia, delle acque, dei rifiuti, dell'uso del suolo.

Le scale territoriali di applicazione appaiono molto eterogenee, essendo coinvolti piani di livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

TIPOLOGIA DEI CASI-STUDIO DI APPLICAZIONE DELLA VAS (Rapp. 1998)

	TIPO DI PIANO / PROGRAMMA / POLITICA	LIVELLO / SCALA TERRITORIALE
HIGH SPEED RAIL LINK ANTWERP-ROTTERDAM: CORRIDOR ASSESSMENT **BELGIO-OLANDA**	**Valutazione corridoio rete alta velocità**	**europeo**
REALLOTMENT PLANS FOR HAMME AND RAVELS **BELGIO**	**Piano di riallocazione territorio agricolo**	**regionale**
THE DANISH NATIONAL (LAND USE) PLAN **DANIMARCA**	**Piano territoriale di uso del suolo**	**nazionale**
THE NORDIC TRIANGLE **FINLANDIA-SVEZIA-DANIMARCA**	**Piano della rete di trasporti**	**europeo**
THE FINNISH WASTE MANAGEMENT PLAN **FINLANDIA**	**Piano di gestione dei rifiuti**	**nazionale**
THE MUNICIPAL 'LAND USE PLAN' OR 'PLAN D'OCCUPATION DES SOLS' (POS) OF RENNES **FRANCIA**	**Piano urbanistico**	**locale**
SPECIAL ZONES FOR QUARRIES IN THE YVELINES **FRANCIA**	**Piano cave**	**provinciale**
THE IRISH NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 1994-1999 **IRLANDA**	**Piano di sviluppo**	**nazionale**
THE MUNICIPAL LAND USE MANAGEMENT PLAN FOR ARVIER VALLE D'AOSTA REGION **ITALIA**	**Piano regolatore**	**locale**
THE THIRD PROVINCIAL WASTE MANAGEMENT PLAN GELDERLAND **OLANDA**	**Piano di gestione dei rifiuti**	**provinciale**
POLICY PLAN DRINKING WATER SUPPLY **OLANDA**	**Piano di gestione acque potabili**	**nazionale**
SITE SELECTION RESIDENTIAL AREA ZAANSTAD **OLANDA**	**Selezione del sito per quartiere residenziale**	**locale**
STRUCTURE SCHEME ELECTRICITY SUPPLY **OLANDA**	**Piano strutturale per la fornitura di energia elettrica**	**nazionale**
THE PORTUGUESE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 1994-1999 **PORTOGALLO**	**Piano di sviluppo**	**nazionale**
THE DENNIS AGREEMENT **SVEZIA**	**Piano dei trasporti pubblici e delle strade**	**regionale**
THE ALINGSAS ENERGY PLAN **SVEZIA**	**Piano municipale dell'energia**	**locale**
THE KORSTA-PETERSVIK LAND USE PLAN **SVEZIA**	**Piano di uso del suolo**	**locale**
SEA STUDY FOR THE SLOVENE TRANSPORT POLICY **SLOVENIA**	**Politica dei trasporti**	**nazionale**

Fonte: European Commission - *Case studies on strategic environmental assessment (1998) - Volume 2* e ns. elaborazione

Nel secondo rapporto, quello del 2001, le tipologie dei casi studio esaminati (20 in tutto) riguardano una vasta gamma di azioni strategiche comprendendo, con maggiore frequenza rispetto al precedente rapporto, azioni ed accordi di natura

politica. Permane eterogenea la scala territoriale di applicazione.

TIPOLOGIA DEI CASI-STUDIO DI APPLICAZIONE DELLA VAS (Rapp. 2001)

	TIPO DI PIANO / PROGRAMMA / POLITICA	LIVELLO / SCALA TERRITORIALE
SEA OF LAND-USE PLAN WEIZ **AUSTRIA**	**Piano di uso del suolo**	**locale**
LOCAL AGENDA 21 GRAZ **AUSTRIA**	**Agenda 21**	**locale**
FRAMEWORK OF SEA FOR TRADE NEGOTIATION **CANADA**	**Negoziati commerciali**	**nazionale/internazionale**
SEA OF REPORT ON NATIONAL PLANNING 1999-2000 (LOCAL IDENTITY AND NEW CHALLENGES) **DANIMARCA**	**Piano spaziale nazionale**	**nazionale**
THEMATIC EVALUATION OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT IN FINNISH DEVELOPMENT CO-OPERATION **FINLANDIA**	**Progamma di cooperazione per lo sviluppo**	**nazionale/internazionale**
SEA AND MULTI-MODAL INFRASTRUCTURES: THE CASE OF THE NORTH CORRIDOR **FRANCE**	**Piano trasporti multimodale**	**regionale**
LAND-USE PLANS AND INTEGRATED LANDSCAPE PLAN ERLANGEN **GERMANIA**	**Piano di uso del suolo e di paesaggio**	**locale**
ECO-AUDIT (PILOT) **IRLANDA**	**Piano di sviluppo nazionale**	**nazionale**
MARINE AND COASTAL AREAS AND ADJACENT SEAS - AN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT **IRLANDA**	**Piano di gestione delle coste e del mare**	**nazionale**
NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY PLAN 3 (NEPP3) **OLANDA**	**Piano nazionale delle politiche ambientali**	**nazionale**
CANTEBURY REGIONAL COUNCIL **NUOVA ZELANDA**	**Strategie di gestione ambientale**	**regionale**
NATIONAL COUNCIL FOR THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (NCESD) **PORTOGALLO**	**Piani, programmi e politiche nazionali**	**nazionale**
LAND-USE PLAN BRATISLAVA **SLOVACCHIA**	**Piano di uso del suolo**	**locale**
OBJECTIVE 1 REGIONAL DEVELOPMENT PLAN (RDP) **SPAGNA**	**Piano di sviluppo regionale Obiettivo 1**	**nazionale**
CASTILLA Y LEON WIND POWER PLAN **SPAGNA**	**Piano per l'energia eolica**	**regionale**
DRINKING WATER SUPPLY FOR THE STOCKHOLM REGION **SVEZIA**	**Piano di gestione acque potabili**	**regionale**
GREENING GOVERNMENT: ENVIRONMENTAL: AUDIT COMETTEE AND GREEN MINISTERS **GRAN BRETAGNA**	**Strategie di governo dell'ambiente**	**nazionale**
YORKSHIRE FORWARD SUSTAINABILITY APPRAISAL **GRAN BRETAGNA**	**Strategie di sviluppo regionali**	**regionale**
STRATEGIC DEFENSE REVIEW **GRAN BRETAGNA**	**Strategia del sistema di difesa**	**nazionale**
WORLD BANK: COUNTRY ASSISTANCE STRATEGIES AND THE ENVIRONMENT PROGRAMME	**Strategie di sostegno allo sviluppo e programmi per l'ambiente**	**internazionale**

Fonte: *ICON, SEA and Integration of the Environment into Strategic Decision-Making (2001) - Volume 3 Case Studies,* e ns elaborazione

Le seguenti considerazioni riguardano, invece, i contenuti ed i criteri adottati nelle esperienze di VAS.

Il rapporto del 1998 contiene giudizi (NE=non esistente, IN=insufficiente, AD=adeguato, EX=eccellente) in merito al modo con il quale i singoli temi sono stati affrontati in ciascun caso studio.

Nella nostra indagine, tali giudizi sono stati tradotti in valori numerici per essere successivamente elaborati in forma analitica.

Il seguente grafico considera i casi studio nella loro globalità ed evidenzia i giudizi assegnati a ciascun tema analizzato.

Come avviene per ogni elaborazione statistica, occorrono le dovute precauzioni nell'interpretazione dei risultati, ma appare indubitabile che alcuni temi necessitano di maggior approfondimento teorico ed esperienza applicativa, mentre altri, ad esempio quelli più vicini alle tradizionali procedure di VIA, appaiono maggiormente collaudati.

I giudizi migliori riguardano i temi dello screening (cioè la verifica della necessità dell'applicazione della VAS), la presentazione dei risultati, la qualità delle organizzazioni consultate, l'identificazione degli obiettivi; giudizi meno positivi riguardano i modelli di previsione degli impatti, le misure previste per il monitoraggio, i rapporti con le altre valutazioni implicate, la disponibilità di linee guida.

Appare necessario, quindi, predisporre valide linee guida per la conduzione delle procedure VAS, migliorare le relazioni con gli altri settori di valutazione (economici, sociali, etc.), specificare con maggiore dettaglio le procedure di monitoraggio.

I giudizi insufficienti riguardo i modelli previsionali riflettono in realtà problemi di non facile soluzione all'interno della VAS, proprio a causa della notevole complessità ed ampiezza degli argomenti trattati.

Una delle principali questioni da affrontare riguarda l'efficacia complessiva della procedura VAS; da questa analisi appare che i giudizi relativi all'influenza della VAS nel processo decisionale sono moderatamente positivi in relazione agli altri temi analizzati ed in assoluto sufficienti.

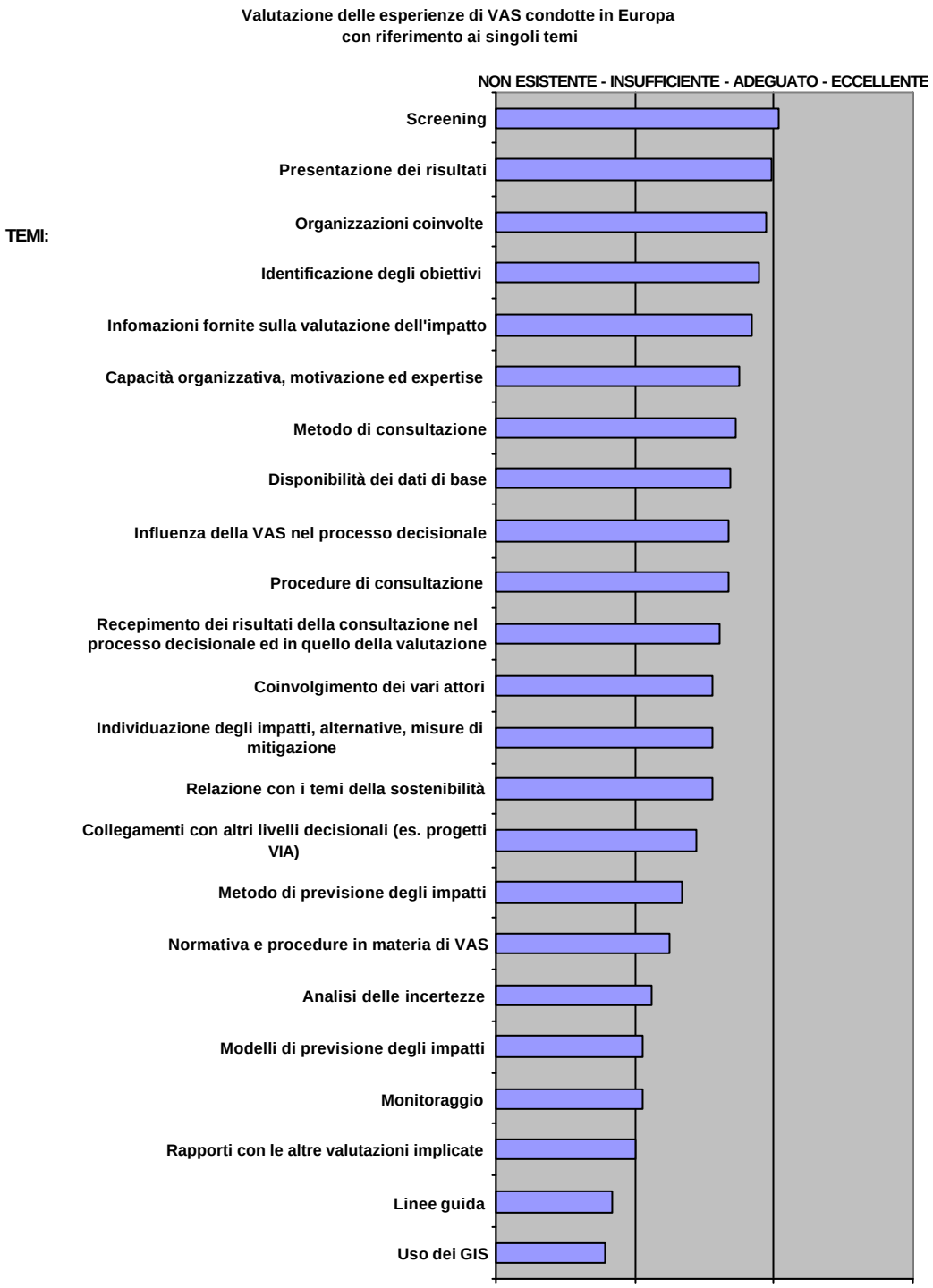

Fonte: European Commission: Case studies on strategic environmental assessment e ns. elaborazione dati

Il grafico seguente analizza la qualità delle informazioni contenute nella documentazione VAS, sempre a livello complessivo.

I giudizi migliori si riferiscono alle informazioni riguardanti gli obiettivi di protezione ambientale previsti per l'area e pertinenti alle azioni strategiche oggetto del caso studio, la presentazione dei risultati comprendente un sommario non tecnico, la descrizione delle principali misure proposte nel piano programma, gli obiettivi di protezione ambientale e sostenibilità considerati.

Meno positivi, invece, i giudizi riguardanti la descrizione dei metodi di valutazione, dell'utilizzo dei GIS (Geographic Information Systems), dei modelli, degli indicatori, etc., la descrizione delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni e la discussione sulle incertezze nella previsione degli impatti.

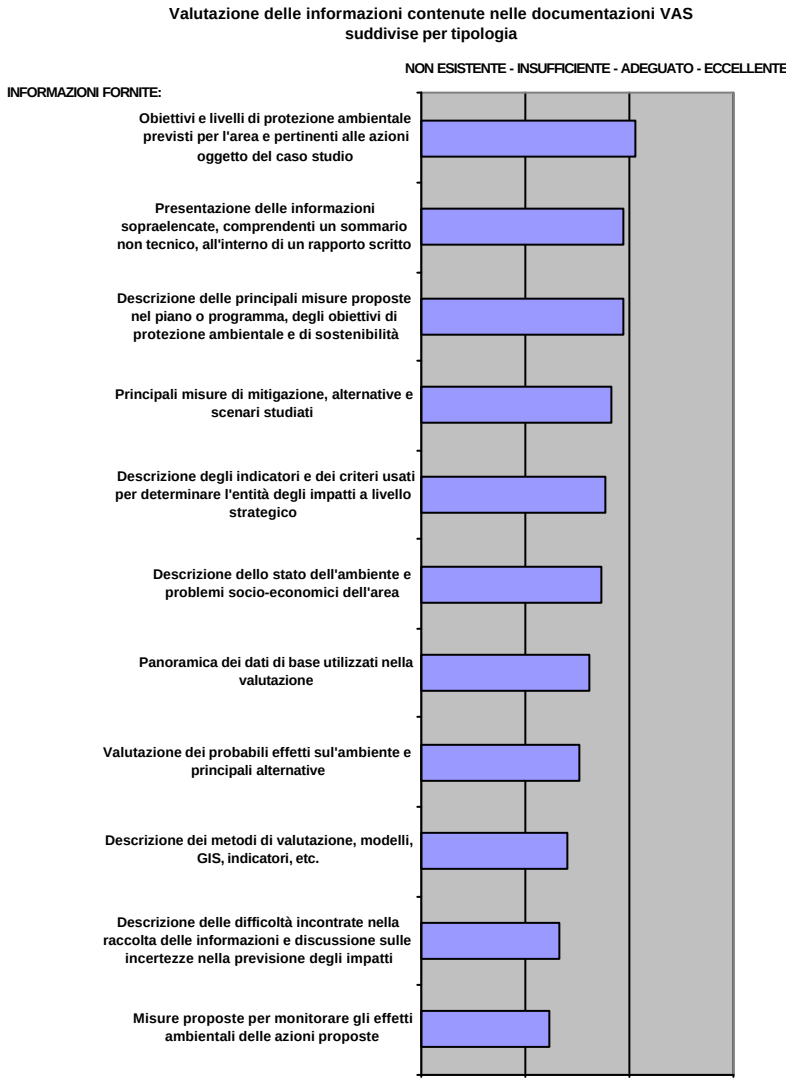

Fonte: European Commission: Case studies on strategic environmental assessment e ns. elaborazione dati

Il seguente grafico illustra la qualità complessiva di ogni caso studio in relazione ai giudizi assegnati (con riferimento a tutti i temi).
In questa sorta di graduatoria, le esperienze olandesi appaiono ai primi posti.

Punteggi di valutazione esperienze VAS

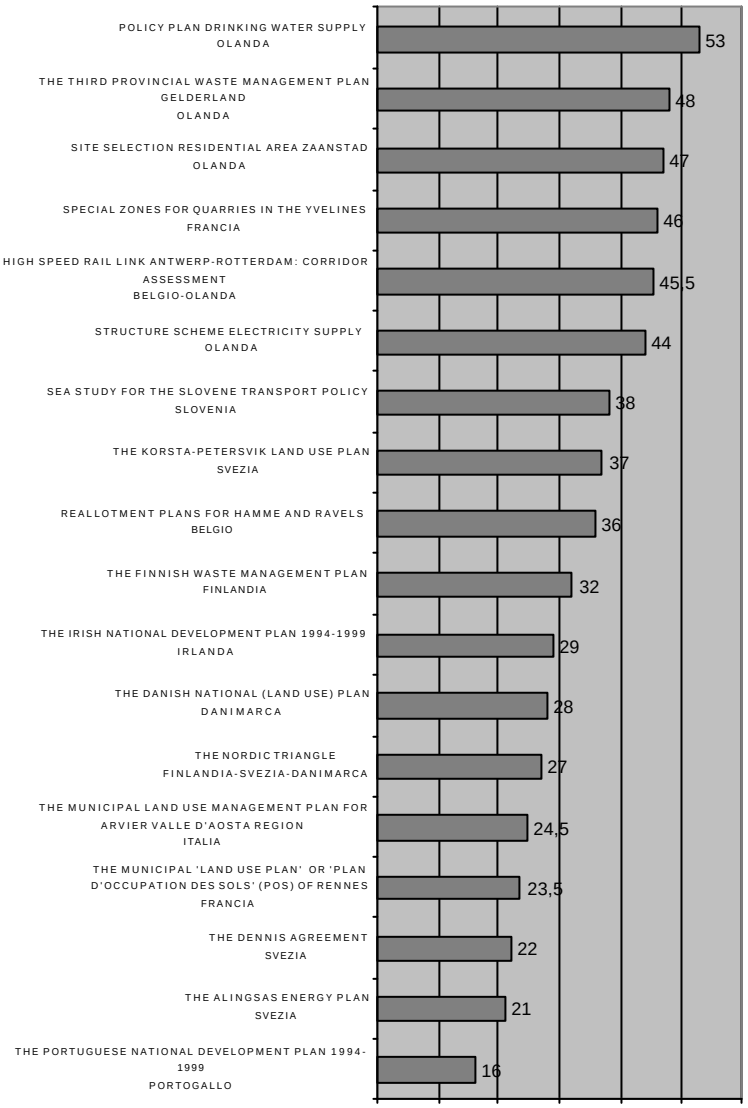

Fonte: European Commission: Case studies on strategic environmental assessment e ns. elaborazione dati

Anche la seguente tabella, che riguarda la qualità delle informazioni contenute nelle esperienze VAS, evidenzia punteggi più alti per le esperienze olandesi.

Punteggi di valutazione delle informazioni contenute nella documentazione VAS con riferimento alle diverse esperienze analizzate	
SITE SELECTION RESIDENTIAL AREA ZAANSTAD **OLANDA**	**28**
POLICY PLAN DRINKING WATER SUPPLY **OLANDA**	**26**
THE THIRD PROVINCIAL WASTE MANAGEMENT PLAN GELDERLAND **OLANDA**	**24**
HIGH SPEED RAIL LINK ANTWERP-ROTTERDAM: CORRIDOR ASSESSMENT **BELGIO-OLANDA**	**23**
STRUCTURE SCHEME ELECTRICITY SUPPLY **OLANDA**	**23**
REALLOTMENT PLANS FOR HAMME AND RAVELS **BELGIO**	**21**
THE FINNISH WASTE MANAGEMENT PLAN **FINLANDIA**	**21**
SPECIAL ZONES FOR QUARRIES IN THE YVELINES **FRANCIA**	**20**
SEA STUDY FOR THE SLOVENE TRANSPORT POLICY **SLOVENIA**	**20**
THE MUNICIPAL 'LAND USE PLAN' OR 'PLAN D'OCCUPATION DES SOLS' (POS) OF RENNES **FRANCIA**	**19**
THE KORSTA-PETERSVIK LAND USE PLAN **SVEZIA**	**19**
THE DENNIS AGREEMENT **SVEZIA**	**18**
THE DANISH NATIONAL (LAND USE) PLAN **DANIMARCA**	**16**
THE NORDIC TRIANGLE **FINLANDIA-SVEZIA-DANIMARCA**	**16**
THE MUNICIPAL LAND USE MANAGEMENT PLAN FOR ARVIER VALLE D'AOSTA REGION **ITALIA**	**15**
THE IRISH NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 1994-1999 **IRLANDA**	**11**
THE ALINGSAS ENERGY PLAN **SVEZIA**	**6**
THE PORTUGUESE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 1994-1999 **PORTOGALLO**	**4**

Il seguente grafico mostra i giudizi espressi in relazione ad alcune considerazioni complessive, quali i costi delle procedure di VAS effettuate, l'atteggiamento dei decisori nei confronti dell'utilizzo della VAS, la ripetibilità dell'applicazione dei principi della VAS adottati, in futuri contesti analoghi.

Per la maggior parte dei casi studiati i costi sono stati giudicati bassi o accettabili, l'atteggiamento dei decisori positivo e l'esperienza svolta ripetibile in contesti analoghi

Costi / fattibilità delle esperienze di VAS condotte in Europa

	Costi relativi della valutazione ambientale	Atteggiamento dei decisori verso l'uso della VAS	Fattibilità dell'applicazione dei principi della VAS in contesti analoghi
HIGH SPEED RAIL LINK ANTWERP-ROTTERDAM: CORRIDOR ASSESSMENT **BELGIO-OLANDA**	accettabili	positivo	fattibile
REALLOTMENT PLANS FOR HAMME AND RAVELS **BELGIO**	accettabili	positivo	fattibile
THE DANISH NATIONAL (LAND USE) PLAN **DANIMARCA**	-	positivo	fattibile/non fattibile
THE NORDIC TRIANGLE **FINLANDIA-SVEZIA-DANIMARCA**	bassi	neutrale	fattibile
THE FINNISH WASTE MANAGEMENT PLAN **FINLANDIA**	bassi	neutrale	fattibile
THE MUNICIPAL 'LAND USE PLAN' OR 'PLAN D'OCCUPATION DES SOLS' (POS) OF RENNES **FRANCIA**	bassi	positivo	-
SPECIAL ZONES FOR QUARRIES IN THE YVELINES **FRANCIA**	accettabili	positivo	fattibile
THE IRISH NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 1994-1999 **IRLANDA**	bassi	positivo	fattibile
THE MUNICIPAL LAND USE MANAGEMENT PLAN FOR ARVIER VALLE D'AOSTA REGION **ITALIA**	elevati	neutrale	fattibile
THE THIRD PROVINCIAL WASTE MANAGEMENT PLAN GELDERLAND **OLANDA**	accettabili	positivo	fattibile
POLICY PLAN DRINKING WATER SUPPLY **OLANDA**	accettabili	positivo	fattibile
SITE SELECTION RESIDENTIAL AREA ZAANSTAD **OLANDA**	accettabili	positivo	fattibile
STRUCTURE SCHEME ELECTRICITY SUPPLY **OLANDA**	accettabili	positivo	fattibile
THE PORTUGUESE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 1994-1999 **PORTOGALLO**	?	?	non fattibile
THE DENNIS AGREEMENT **SVEZIA**	elevati	positivo	non fattibile
THE ALINGSAS ENERGY PLAN **SVEZIA**	elevati	neutrale	non fattibile
THE KORSTA-PETERSVIK LAND USE PLAN **SVEZIA**	bassi	positivo	fattibile
SEA STUDY FOR THE SLOVENE TRANSPORT POLICY **SLOVENIA**	accettabili	positivo	fattibile

Fonte: European Commission - *Case studies on strategic environmental assessment - Final report - Volume 2* e ns. elaborazione dati

Valutazione ambientale strategica

definizioni, normativa, esperienze in essere, discussione metodologica

DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ALLA VALUTAZIONE INTEGRATA

Ogni decisione strategica comporta evidentemente effetti di varia natura, che possono riguardare con maggiore o minore intensità i diversi settori di azione.

Per fare un esempio, è' evidente che quando vengono assunte decisioni nell'ambito della pianificazione territoriale devono essere valutati i loro effetti dal punto di vista economico, sociale, ambientale, culturale, ecc. Per esaminare le diverse alternative a disposizione, parrebbe naturale, quindi, procedere ad una valutazione integrata degli effetti di ogni decisione nei diversi settori disciplinari.

Non è a rigore possibile valutare se una data azione è globalmente meritevole di essere realizzata, se non si fa un bilancio fra tutti i vantaggi e gli svantaggi. Né appare molto sensato procedere a valutazioni tematiche per fasi successive e con scarsa comunicazione fra i diversi ambiti disciplinari.

Ma allora, perché introdurre una valutazione ambientale strategica, come componente a sé stante della valutazione delle decisioni?

Rispetto a questa impasse occorre puntare ad una chiarezza anche terminologica della questione. Possiamo decidere di estendere il concetto di ambiente ed allora, come abbiamo visto nelle note precedenti, la valutazione ambientale strategica diventa essa stessa un processo decisionale integrato, una forma avanzata di costruzione delle decisioni, perché flessibile, inclusiva e partecipativa. Ma in questo caso il termine *ambientale* è forzato (nell'accezione ampia) o fuorviante (nell'accezione ridotta), perché implica la non integrazione.

Oppure, attribuiamo a questa forma di valutazione la giusta identità di *processo decisionale integrato*, più sinteticamente, di *valutazione integrata*.

D'altra parte, al di là dell'approccio un po' burocratico della valutazione ambientale, quale quella che emerge dalle disposizioni della direttiva europea, i margini per implementare la valutazione integrata nella prassi (ed anche nelle normative) restano tutti. La direttiva ci dice solo che fra le diverse valutazioni delle decisioni contenute nei piani e nei programmi, è obbligatoria quella ambientale (siamo forse convinti che l'introduzione di una procedura "forzosa" per amplificare

il peso della valutazione ambientale possa modificare i parametri con cui giudichiamo la qualità delle decisioni?)

L'implementazione della valutazione integrata richiede inoltre alcune considerazioni:

- Le va riconosciuta una dimensione decisamente politica poiché si affrontano gli interessi forti, i conflitti di interesse, la distribuzione di potere; far emergere fin da subito gli interessi in gioco, piuttosto che lasciare che essi si esprimano dietro le quinte, consente di assumere decisioni più vantaggiose per tutti gli attori coinvolti (puntare alle *win-win solution*);
- E' fondamentale che tale procedura non diventi l'ulteriore ennesimo ostacolo burocratico da by-passare appena possibile, attribuendole caratteristiche di snellezza ed adattabilità ai contesti
- Occorre che essa integri le potenzialità della pianificazione strategica con spazi e metodi per avvicinarsi di più alla democrazia diretta (avvalendosi anche delle opportunità fornite da internet e dall'adozione di procedure di *visioning*).

Anche il tema degli *indicatori* risente per molti aspetti dell'*equivoco terminologico* della valutazione ambientale strategica così come attualmente concepita.

La seguente tabella espone una serie di atti, linee guida ed applicazioni, per i quali sono stati approntati alcuni set di indicatori volti all'implementazione della valutazione ambientale strategica.

OGGETTO	ENTE/ ORGANIZZAZIONE/ LUOGO	DATA	COMMENTI
National Environment Policy Plan	Directorate General of Environment (Paesi Bassi)	1989	Per ognuno di 8 temi ambientali (cambiamento climatico, acidificazione dell'ambiente, eutrofizzazione, dispersione d sostanze tossiche, smaltimento dei rifuti solidi, disturbi all'ambiente locale, disidratazione del suolo, sfruttamento delle risorse), è stato individuato un indicatore, scomposto in diverse componenti. Poiché ciascuna delle componenti di un indicatore concorre con un grado diverso a determinare il carico ambientale, il loro effetto è stato ponderato trasformando i valori in misure equivalenti.
Oregon Benchmarks	Oregon Progress Board, Oregon (USA)	1989	Set di indicatori misurabili che lo Stato dell'Oregon utilizza per valutare i progressi verso il raggiungimento di ampi obiettivi strategici, suddivisi in tre sezioni: a) indicatori sociali che riguardano la famiglia, lo sviluppo dell'infanzia, la scuola, l'università, la cultura, la salute, le opportunità sociali; b) indicatori di qualità della vita per quanto riguarda: suolo, ambiente naturale, ambiente urbano, sicurezza civile; c) indicatori economici riguardanti: lo standard di vita, le produzioni industriali, il volume d'affari, le capacità di crescita, la rete de trasporti, i finanziamenti pubblici.
Sustainable Seattle	Seattle (USA)	1990	Selezione di una lista di 40 indicatori relativi alla sostenibilità da una lista preliminare di 99: risorse, educazione, economia, trasporti, ambiente naturale, sicurezza, ambiente sociale, cultura e ricreazione, popolazione, partecipazione della comunità.
Rapporto ambiente Europa: la valutazione Dobris	Commissione Europea per l'Agenzia Europea dell'Ambiente (U.E.)	1991	Sviluppo di 55 indicatori per misurare lo stato dell'ambiente (all'interno del modello PSR) per sperimentare una valutazione comparativa su 72 città europee.
Linee guida per lo sviluppo di indicatori ambientali	OECD-OCSE	1993	Sviluppo di indicatori (all'interno del modello PSR) concentrato su quattro aspetti concernenti la qualità della vita: qualità degli insediamenti, dei servizi, dell'ambiente naturale e dell'ambiente sociale e culturale.
Environmental Appraisal of Developments Plans: a good practice guide	Department of the Environment (U.K.)	1993	Guida per aiutare le autorità locali preposte alla pianificazione a sottoporre i piani a valutazione ambientale. L'intero processo d valutazione ambientale deve essere parte integrante del processo di elaborazione del piano. Non può essere inteso come un esercizio separato da attuare in una sola occasione a un determinato livello della pianificazione. Quattro fasi: 1 *Environmental stock*; raccolta e sistematizzazione delle informazioni; 2) *Scoping the plan*: focalizzazione degli obiettivi del piano verso la sostenibilità; 3) *Appraisal*: elaborazione di una matrice con interazioni tra le politiche di piano e gli elementi delle risorse ambientali; 4) Presentazione dei risultati.
Principi guida per le Agenda 21 per la Gran Bretagna	Local Government Management Board (U.K.)	1993	Sviluppo di 101 indicatori di sostenibilità; le autorità locali sono invitate a considerare le condizioni locali e a scegliere fra questi quelli più appropriati, modificandoli se necessario. 13 temi: risorse rifiuti, inquinamento, biodiversità, bisogni locali, accesso ai bisogni primari, lavoro, salute, criminalità, partecipazione sociale, cultura, struttura urbana, partecipazione ai processi decisionali, accessibilità ai servizi e beni nel rispetto dell'ambiente.
Sustainability Index Project	The International Institute for the Urban Environment	1994	Elenco di indicatori per confrontare su scala internazionale livelli di sostenibilità; modello denominato *ABC-indicator-model*: *Area specific indicators*; *Basic indicators*; *Core indicators*.
Sustainable Community Initiative	Hamilton-Wentworth (Canada)	1994	Sistema di indicatori sviluppato per perseguire l'obiettivo della Vision 2020, progetto mirato alla sostenibilità e fondato sulla forte partecipazione della popolazione. Gli indicatori (29 organizzati in 11 aree tema) sono stati scelti sulla base di criteri di selezione quali misurabilità, facilità di raccolta dati, bassi costi di raccolta, credibilità, validità, bilanciamento dei tre aspetti della sostenibilità (economia, ambiente, aspetti, sociali). I temi sono: aree naturali, qualità dell'acqua, qualità dell'aria, riduzione dei rifiuti, riduzione dell'energia consumata, utilizzo dei terren nell'area urbana, mezzi di trasporto, salute pubblica, economia locale, agricoltura, partecipazione della comunità ai processi decisionali.

Come si può osservare il numero (e la tipologia) degli indicatori adottati varia considerevolmente, passando dagli 8 indicatori compositi del *National Environmental Policy Plan* olandese, agli 80 dell'Agenda 21 del Comune di

Bologna, mettendo in evidenza la difficoltà di costruire un set di indicatori universalmente adottabile ed adattabile ai diversi contesti.

Queste difficoltà non derivano soltanto dal problema di ordine tecnico-scientifico di selezionare indicatori significativi, sensibili, di facile misurazione, quanto, appunto, dal problema terminologico riguardante l'ambito della valutazione, ambito che dipende direttamente dall'estensione del significato del termine *ambiente*.

Poiché, inoltre, la valutazione del grado di miglioramento della qualità della vita (fine ultimo di tutte le attività umane) conseguente alle azioni contenute nelle politiche, nei piani e nei programmi, dipende da variabili connesse con scale di valori soggettive, gli indicatori, che in genere si dimostrano efficaci nel misurare fenomeni oggettivi, perdono parte della loro utilità.

Occorrerà quindi assegnare agli indicatori un'importanza proporzionata alla loro effettiva capacità di suggerire la scelta più vantaggiosa fra le diverse alternative.

Infine l'importanza, ormai ampiamente ribadita e riconosciuta soprattutto a livello internazionale, dell'inclusione del pubblico nel processo decisionale. La migliore decisione strategica, sotto tutti i profili (tecnico, economico, ambientale, ecc.), può di fatto non essere mai attuata se non viene assunta nel quadro di un processo inclusivo e partecipativo, proprio perché viene vissuta come prevaricazione da parte di coloro che sono stati esclusi da tale processo. La qualità della vita dipende anche dalla possibilità delle persone di autoaffermarsi e di contribuire direttamente al miglioramento del proprio ambiente.

In questo senso la valutazione integrata costituisce un'importante occasione per introdurre temi, ormai maturi, legati agli aspetti psicologici e sociali della valutazione (percezione, mappaggio cognitivo, psicologia ambientale) e dei processi decisionali, (*facilitators*, *conflict resolution*, *environmental mediation*).

VAS

Valutazione ambientale strategica

1.1 FORME DI INTEGRAZIONE TRA VAS E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Nel settembre 2000 è stato pubblicato sulla rivista "Impact Assessment and Project Appraisal", volume 18, numero 3, pagg. 201-207, l'articolo di Markus Eggenberger e Maria do Rosario Partidario dal titolo "Development of a framework to assist the integration of environmental, social and economic issues in spatial planning". Questo articolo ha introdotto la possibilità di considerare l'approccio di integrazione nei processi decisionali, individuando ben cinque forme di integrazione. Questo perché fino ad oggi era palese considerare nelle politiche, nei processi di piano e dei programmi i processi economici e sociali ma non le considerazioni ambientali. Quest'ultime sono, invece, al centro di un dibattito internazionale anche in vista delle considerazioni sullo sviluppo sostenibile applicabile alle trasformazioni del territorio e quindi alla pianificazione. L'articolo fa riferimenti diretti alla Valutazione Ambientale Strategica quale strumento chiave per garantire l'integrazione delle questioni ambientali ai processi di pianificazione.

1.1.1 L'INTEGRAZIONE

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dalla sua istituzione ha ottenuto, un ampio successo su scala mondiale perché ha definito degli indirizzi chiari e fornito strumenti di indirizzo al fine di evitare che i progetti proposti causassero impatti negativi sull'ambiente. Molto dipende dai metodi che si utilizzano e dal significato che si da al termine "ambiente". Nella VIA infatti, si considera esclusivamente l'ambiente fisico e quello naturale escludendo, tendenzialmente, l'ambiente sociale ed economico. Negli ultimi anni, non solo la VIA ha ridefinito il suo sistema e le sue tecniche, ma ha introdotto tutta una serie di nuovi strumenti affiliati che si sono evoluti come la valutazione del rischio, la valutazione degli impatti cumulativi, la valutazione della salute pubblica, la valutazione economica/finanziaria, il sistema gestione ambientale e così via. Queste tecniche metodologiche sono nate per identificare e valutare in maniera migliore gli impatti, e per stabilire le misure di mitigazione per le proposte sviluppate.

VAS

Valutazione ambientale strategica

Lo stimolare un approccio di sviluppo orientato verso la sostenibilità è da tempo al centro di un dibattito relativo a questioni di integrazione dei vari strumenti di valutazione (compresa la VIA), puntando soprattutto sul come integrare e coordinare le fasi biofisiche, sociali, economiche all'interno del processo decisionale.

Il procedimento in discussione, ha portato ad evidenziare come l'approccio VIA sia limitato agli indirizzi di definizione delle alternative e degli effetti cumulativi in un processo di sviluppo, e questo ha reso necessario l'introduzione di una valutazione a livello più strategico. Conseguentemente si è evoluta negli ultimi dieci anni la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), apparentemente come risposta appropriata a tutti questi quesiti ma in realtà si è sviluppata come sistema di valutazione ambientale che sta a monte del processo decisionale, come fase di indirizzo di politiche, piani e programmi che prevedono lo sviluppo sostenibile delle opportunitàidentificando gli impatti sull'ambiente.

La VAS assume diverse forme, fra queste la più importante è quella che la pone come metodologia di integrazione del processo decisionale e della promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la valutazione delle debolezze e di tutte le potenziali risorse a supporto dello sviluppo stesso. Inoltre, può essere vista come condizione che evidenzia le considerazioni ambientali intervenendo nelle decisioni politiche nello stesso momento delle problematiche sociali ed economiche" (DETR, 1998) ma "poiché la VIA è focalizzata sugli effetti ambientali dello sviluppo di un progetto, la VAS potrebbe guardare agli effetti delle opportunità di sviluppo dell'ambiente" (CSIR, 1996).

D'altronde le intenzioni sono chiare, la VAS non è certo il raggiungimento dei livelli di accettabilità e di implementazione della VIA. Nel 1999 la VAS è stata il tema centrale del workshop alla conferenza annuale della Associazione internazionale di Valutazione d'Impatto (IAIA). Alla conferenza di Shanghai, del 1993, sono state sollevate e dibattute le argomentazioni della VAS, e nel 1997 alla conferenza di New Orleans, la sua utilità è stata promossa e la sua "natura" studiata a fondo. Il fattore tempo è divenuto il fulcro del dibattito, come del resto la necessità di individuare gli attori del processo e le modalità per risolvere le loro problematiche.

Così le recenti conferenze IAIA hanno sperimentato ed esplorato le conoscenze esistenti e le esperienze di altre scienze e approcci di pianificazione (settoriale) oltre alla VIA.

Alla conferenza di Christchurch (Nuova Zelanda 1998), la procedura e gli approcci VAS fino ad allora presentati, sono stati re-inventati soprattutto per i pianificatori. In quella sede è stato suggerito che la VAS sia considerata come un processo di approcci comunicativi, quale sviluppo della partecipazione che provvede alla reale informazione sia dei decisori che della popolazione. Il miglioramento introdotto con la VAS, può essere integrato, per quanto sia possibile, all'interno delle politiche, delle strutture istituzionali e di quelle organizzative e coordinato con iniziative contese da obiettivi complementari (vedi A21L).

La conferenza IAIA del 1998 si è conclusa con la raccomandazione che la VAS sia considerata in un contesto nel quale le decisioni siano costruite in modo tale da creare strumenti/processi semplici e flessibili, capaci di controlli e bilanci. È stato suggerito di sviluppare un caso studio, ed sono emersi gli approcci che possono essere usati dalla VAS. D' altro modo, le differenti interpretazioni esistenti di cos'è la VAS non è vista come un ostacolo, il pensiero centrale è piuttosto quello di definire chiaramente gli obiettivi che la VAS vuole perseguire.

Le chiavi prioritarie sono:

- Definire una serie di obiettivi di sostenibilità chiari
- Definire e accrescere una serie di principi non dogmatici riguardanti i contenuti e le procedure di VAS.

A questo processo sono rimandate alcune domande

- *A proposito di integrazione del processo decisionale*
  - Come migliorare l'integrazione delle considerazioni ambientali e/o di sostenibilità nel processo decisionale?
- *A proposito del ruolo e della completezza della VAS*
  - Come può essere articolata la valutazione comprensiva ("ambiente" puro o focalizzare la "sostenibilità")?
  - Quali settori possono essere inclusi nella valutazione?

- Come e quando può essere coordinata la VAS con altri strumenti di valutazione (economici e sociali)?

- *A proposito di problemi di sostenibilità*
  - Quale serie di indicatori possono essere usati ai differenti livelli del processo decisionale?
- *A proposito di procedure*
  - Possiamo optare per strutture formali o informali, linee guida/procedure ecc. quando definiamo la VAS?
- *A proposito di partecipazione*
  - Come e quando i portatori d'interessi sia pubblici che privati, sono interessati dal processo decisionale (dalle politiche ai programmi, ai piani, ai progetti) e come possono i decisori (governativi) coordinare i vari livelli?

1.1.2 VAS E PIANIFICAZIONE

Le domande formulate nell'elenco visto poc'anzi non sono evidenziate dalla pianificazione tradizionale, ma prossimamente le problematiche ambientali saranno integrate per consuetudine e riguarderanno l'intero processo di pianificazione. In realtà, le considerazioni ambientali sono già vagliate dagli esperti ambientali e potrebbero essere viste come l'ideale pre-condizione per uniformare la VAS anche se, per il momento, mancano le procedure formali. Pochi Paesi sembrano disporre di applicazioni di VAS e questa è una delle ragioni per cui, in molti Paesi, i pianificatori richiedono esplicitamente che i piani contengano i requisiti VIA.

A proposito di definizioni del sistema di VAS, la prof. Partidario ne ha esemplificato due distinti approcci:

- "Bottom-up" nel quale i principi e le metodologie VIA sono estese alla VAS, e
- "Top-down" nel quale i principi teorizzati della valutazione ambientale identificano, nella formulazione delle politiche e dei piani, i bisogni e le opzioni di sviluppo, valutati in un contesto di sviluppo sostenibile.

È evidente che questi due approcci prevedono argomentazioni riguardanti il ruolo della VAS nell'integrazione decisionale: l'approccio Bottom-up sembra essere a

favore di una chiara distinzione della VIA dall'integrazione e ci si potrebbe aspettare che sia applicato nei Paesi in cui la VIA è stata lungamente sperimentata, invece l'approccio Top-Down appare favorevolmente integrabile ed è ritrovabile potenzialmente in molti paesi con forti tradizioni di pianificazione.

La pianificazione, intesa come termine generico, implica sistematicamente alcuni problemi, alcuni conflitti da risolvere, alcuni indirizzi di sviluppo ed esplora le prospettive future, sia attraverso la definizione di obiettivi e nuove strategie, sia attraverso l'utilizzazione di misure e mezzi per risolvere i problemi sia identificando le azioni da perseguire.

Nella società moderna la pianificazione d'area ha l'importante compito di delineare le attività umane che hanno uno sviluppo impattante, coordinandole anticipatamente. La pianificazione, infatti, mira a sistemare le differenti funzioni e le attività d'uso del suolo in maniera efficiente cercando di massimizzare i benefici e i profitti. Quest'ultimo elemento, identifica la principale problematica della pianificazione, che è ancora fortemente legata e originata dall'efficienza economica e dalla crescita della gestione economica. La pianificazione territoriale è basata sulla percezione che le decisioni sono prese razionalmente e quindi, il sistema pianificatorio adotta processi ingegneristici, provenienti da approcci logici e da processi "per fasi successive", dall'analisi dei problemi alla ricerca di alternative e definizione delle soluzioni migliori.

Tutto questo è riflesso nei fatti poiché la pianificazione usualmente evolve incrociando le definizioni di politiche/punti di vista, concetti/programmi, piani e progetti ecc. il tutto supportato da strategie implementabili nel tempo.

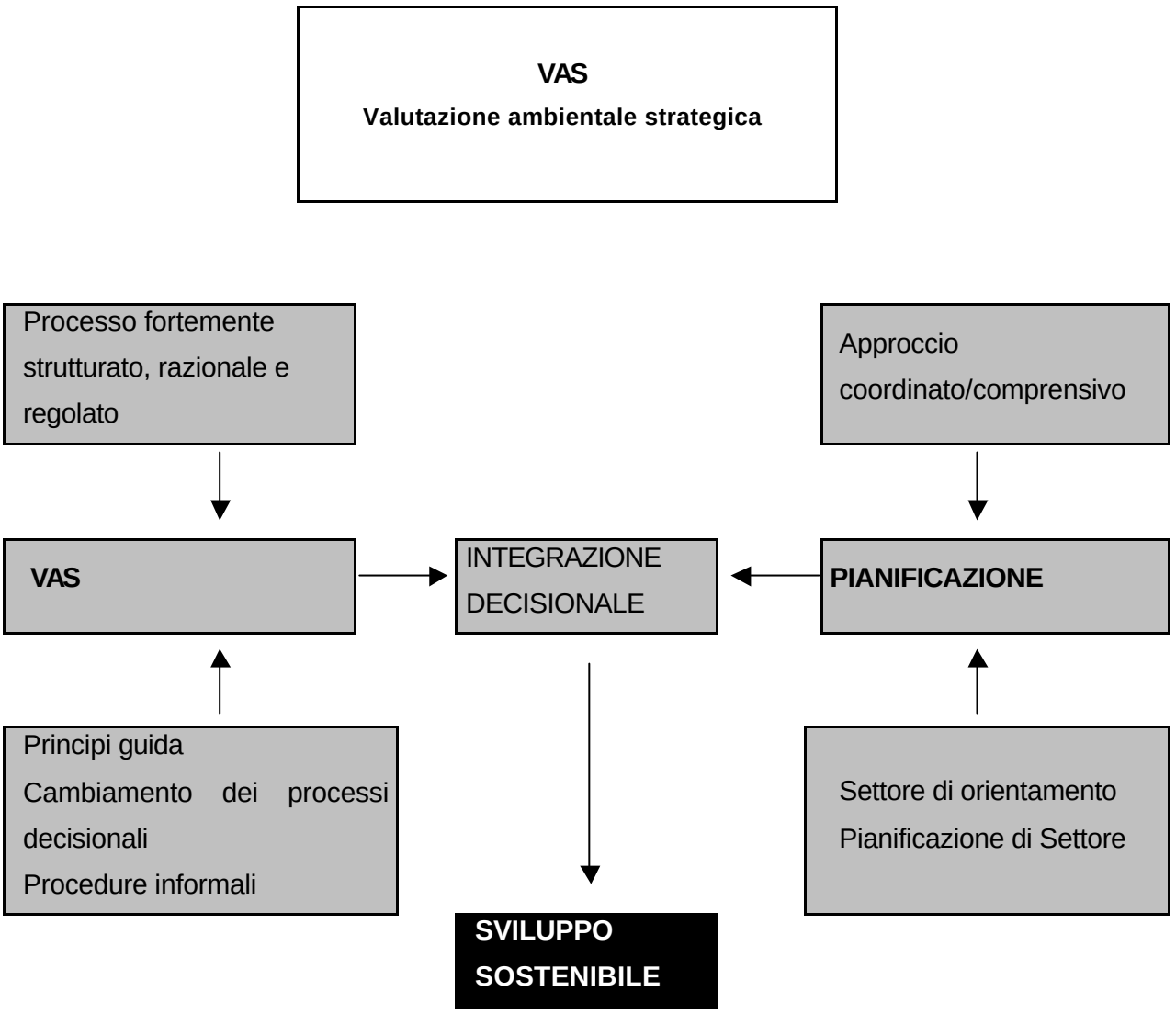

<u>Ruolo della pianificazione d'area</u>

- Orientare processi
- Comprendere e integrare in esso la valutazione delle potenzialità, delle coercizioni e degli impatti prodotti dallo sviluppo
- Inserire nel processo le procedure di coordinamento e la partecipazione
- Ordinare nell'approccio le distribuzione delle responsabilità tra i differenti livelli di governo

La distribuzione delle differenti classi spaziali e funzionali, delle tipologie d'uso del suolo sembrano essere la prerogativa della pianificazione d'area noncurante della pianificazione tradizionale.

Ovviamente, le decisioni non sono sempre prese in maniera razionale. Le decisioni "irrazionali" non sono politicamente e culturalmente motivate, ma sono le conseguenze dirette delle nostre conoscenze di base incomplete e delle nostre limitate abilità a comprendere le situazioni in tutta la loro complessità Questo è anche alla base della continua ricerca di una nuova definizione di pianificazione sistematica ed integrata.

A proposito dei cambiamenti che lo sviluppo affronta correntemente come la globalizzazione economica, demandare il potere decisionale a più bassi livelli governativi, processi urbanistici, deterioramento dell'ambiente e in vista dei nuovi paradigmi di sviluppo come lo sviluppo sostenibile, Agenda 21 Locale, la partecipazione pubblica, la pianificazione d'area ha adottato un ruolo di sviluppo anticipato, proponendo alternative e misure e coordinando i settori di attività Il nuovo cambiamento per la pianificazione è, perciò, il cambiamento derivante dalla gestione del piano e dalla gestione dell'incertezza, che può essere raggiunta solo se l'integrazione risulta essere la guida principale del concepire gli approcci di pianificazione.

La VAS può giocare un ruolo significativo come promotrice dell'integrazione della sostenibilità all'interno dei processi di politiche e di pianificazione, aiutando ad implementare lo sviluppo sostenibile. La VAS può essere:

- applicata attraverso i processi razionali fortemente strutturati;
- regolata dall'alto;
- realizzabile più semplicemente da principi stabiliti e procedure informali;
- modificarsi durante il processo decisionale.

La pianificazione d'area è implementata attraverso l'approccio orientato comprensivo e coordinativo, o attraverso l'approccio orientato esclusivamente ai settori dell'uso del suolo. In questo contesto, come mostrato dallo schema sopra riportato, la pianificazione d'area e la VAS hanno differenti motivazioni e differenti punti di partenza. Comunque, condividono alcuni obiettivi comuni, ad esempio sono applicate alla totalità degli obiettivi (sviluppo sostenibile) e ai principi guida (integrazione), tanto quanto agli aspetti istituzionali e procedurali (es.: valutazione

delle alternative, partecipazione pubblica). Entrambi gli approcci applicano metodologie simili quando si valuta l'impatto dello sviluppo.

Probabilmente queste similitudini hanno acceso equivoci tra i pianificatori ambientali e quelli d'area, sul loro ruolo e sull'opportunità delle due strutture procedurali. È esattamente questa similarità che deve essere studiata al fine di accrescere i benefici massimi sia della pianificazione d'area che della valutazione di impatto, attraverso il miglioramento delle potenzialità del loro ruolo decisionale.

1.1.3 INTEGRAZIONE - NUOVO PARADIGMA?

"L'integrazione è divenuta uno strumento che favorisce l'incremento dell'efficacia della valutazione ambientale, e della stima degli effetti sociali ed economici nella fase decisionale, inoltre, promuove la sostenibilità dello sviluppo" (Kirkpatrick e Lee, 1999). Così è stato chiarito il concetto di integrazione allo IAIA '99, dove è stato anche dedicato un intero workshop a questo argomento.

L'integrazione è stata al centro anche delle recenti EIA Newsletter (EIA Centre, 1998), nelle quali si richiedeva il cambiamento della VIA, se questa integrazione si realizzasse in tutto il suo potenziale e come meccanismo di potenziamento della sostenibilità Nella Newsletter si delineano "tre passi in agenda" la VAS è vista come una seconda generazione di processi e come passo intermedio verso la stima dell'integrazione sostenibile, quale requisito di integrazione della VIA/VAS con altri metodi di stima sociali ed economici.

In altro modo, nella discussione dello IAIA '99 di Glasgow, si è accettato che la VAS è ad un passo dalla piena integrazione, ma l'integrazione è ancora considerata troppo complessa e troppo materialista. Bisognerebbe riuscire a fornire le metodologie mancanti, adeguare le procedure, migliorare le comunicazioni, definire le opzioni politiche e risolvere i conflitti degli attori interessati. Da qui, una proposta di progetti di ricerca ha identificato gli strumenti di integrazione come chiave esplorativa.

Gli approcci di pianificazione integrata esistono già in Paesi quali Danimarca, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, sebbene la nozione di integrazione in questi casi è in qualche modo ristretta ad una integrazione sostanziale.

VAS

Valutazione ambientale strategica

Ci sono cinque forme di integrazione che sono state individuate con lo sviluppo e la valutazione dei processi di pianificazione (vedi il box seguente).

FORME DI INTEGRAZIONE
1. SOSTANZIALE ▪ Integrazione delle questioni fisiche o biofisiche con quelle sociali ed economiche ▪ L'integrazione delle questioni emergenti come la salute, il rischio, la biodiversità, il cambiamento del clima ecc. ▪ L'appropriata integrazione delle questioni globali e locali
2. METODOLOGICA • L'integrazione degli approcci di valutazione (d'impatto) dell'ambiente, economici e sociali come la valutazione cumulativa, la valutazione del rischio, la valutazione tecnologica, l'analisi costi benefici, l'analisi multicriteri • L'integrazione delle differenti applicazioni, ed esperienze con l'uso di particolari strumenti quali ad esempio il GIS (geographical information system) • L'integrazione e chiarificazione delle terminologie (di settore) (incluso il temine strategico).
3. PROCEDURALE • L'integrazione della pianificazione/valutazione ambientale, sociale ed economica, la pianificazione d'area e la VIA • L'integrazione delle procedure nel settore approvazione/concessione, della pianificazione d'area e la VIA • L'adozione del coordinamento, cooperazione e sussidiarietà come principi guida per la pianificazione (di governo) ai differenti livelli decisionali • L'integrazione delle ragioni dei portatori d'interesse (pubblici, privati, organizzazioni non governative) nel processo decisionale • L'integrazione di varie figure professionali nel gruppo interdisciplinare
4. ISTITUZIONALE • Il provvedere alla capacità di far fronte alle questioni emergenti e agli obblighi • La definizione di una organizzazione governativa per assicurare l'integrazione • Lo scambio di informazioni e possibilità di intervento tra diversi settori • La definizione di agenzie di partecipazione e dei loro rispettivi obblighi e responsabilità
5. POLITICA • L'integrazione dello "sviluppo sostenibile" nel processo decisionale come tutti gli altri principi guida nella pianificazione e nella VIA

VAS

Valutazione ambientale strategica

- L'integrazione del settore legislativo
- L'integrazione del settore strategico
- La distribuzione nel tempo e il provvedere agli interventi politici
- La responsabilità del governo

FONTE: ADATTATO DA PARTIDARIO (1998)

L'integrazione è qualcosa che va fatta per tutto l'arco temporale di applicazione del piano o che va discussa su come è fatta! Ogniqualvolta vi sono due differenti professionalità, che hanno obiettivi similari, ad esaminare gli stessi problemi possiamo pensare che detti obiettivi siano integrabili, ogniqualvolta ci sono due diversi argomenti che hanno bisogno di essere affrontati, possiamo parlare di integrazione. [….]

Il punto finale verso cui indirizzarsi è il ruolo dell'approccio integrato nel perseguimento della sostenibilità e il ruolo strumentale giocato dalla VAS in questo processo. Nel ventunesimo secolo l'andamento in atto è certamente volto alla massima integrazione di politiche, approcci e misure. Il processo di integrazione rimane comunque il più difficile da applicare. Gli approcci sistematici possono essere utili come analisi chiave dell'intero sistema e di ogni sua parte.

Comunque, lavorando ad un progetto VIA, si è coscienti che il modello ideale da attuare è spesso danneggiato dall'umana incapacità nell'assicurare che l'intero processo sia portato avanti: i coordinatori della pianificazione e degli studi di impatto ambientale (SIA) spesso falliscono nell'assicurare che tutti i criteri, le valutazioni di giudizio e le scelte condotte dai collaboratori per i settori individuali siano rappresentate nella valutazione finale. La valutazione finale, che dovrebbe permettere la costruzione delle scelte, tende ad eliminare questioni particolarmente rilevanti in quanto l'incapacità intellettuale umana non permette di riassumere tutte le informazioni tecniche che sono prodotte durante l'intero processo di piano o di VIA, e dei contributi ricevuti dal pubblico.

Peraltro la sola strada per raggirare questo problema e migliorare la capacità di integrazione della capacità umana è permettere che la valutazione ambientale prenda parte ai differenti livelli decisionali integrandola quindi, con altri meccanismi

strutturali della valutazione stessa. La VAS può esser quello strumento di principio e direzione, integrato, giusto e applicabile a tutta una serie di politiche piani o programmi che siano in grado di giocare effettivamente un potenziale ruolo di gestione sostenibile.

1.1.4 RICERCHE PROPOSTE

Come abbiamo visto, VAS e pianificazione hanno sia concetti comuni che alcune sovrapposizioni. La pianificazione può essere estesa e strutturata in maniera flessibile prendendo in considerazione le opzioni umane irrazionali o tutte le varie forme di razionalità che caratterizzano il contesto decisionale, mentre la VAS potrebbe essere meglio strutturata sulle esperienze esistenti e sugli approcci di altri settori della pianificazione. L'unica questione aperta scaturita dal workshop di Christchurch, vede la VAS come lo strumento per l'implementare con successo la pianificazione d'area.

Mentre alcuni studi a livello internazionale, sono condotti o sono stati condotti orientandosi verso la VAS, sembra non si voglia tener conto degli equivalenti studi nel campo della pianificazione integrata. In vista di questa considerazione, bisogna illustrare le esperienze esistenti, gli autori hanno suggerito allo IAIA '99, di sviluppare altri studi internazionali di buona pratica su questo argomento. La proposta è stata largamente accettata e attesa soprattutto per i suoi possibili risultati. Lo studio intende ricercare applicazioni di pianificazione integrata, non solo riferita alla VAS o alla pianificazione d'area. L'intenzione finale è di sviluppare progetti di ricerca come un progetto IAIA.

Lo studio di ricerca proposto ha alcuni scopi chiave e altri obiettivi di sviluppo descritti nella tabella che segue:

VAS

Valutazione ambientale strategica

SCOPI E OBIETTIVI DI PROPOSTE DI STUDI DI RICERCA
SCOPI A. contribuire ad instaurare concetti di pianificazione integrata, capaci di assicurare la completa considerazione delle questioni ambientali, sociali ed economiche che permettano la pratica della pianificazione sostenibile B. stabilire i collegamenti tra VAS e pianificazione d'area
OBIETTIVI A. identificare Paesi, regioni (micro e macro), città e comunità chiave che rappresentano esempi di buona pratica di integrazione ambientale, sociale, economica e istituzionale nei processi di pianificazione (sostenibile) B. l'analisi e la discussione di piani esistenti e processi decisionali in questi Paesi, regioni (micro e macro), città e comunità chiave C. analizzare gli elementi chiave della pratica esistente che consente di definire le opportunità e costringe all'integrazione nel processo D. stabilire i collegamenti con la VAS E. precondizione delle questioni e discussione corrente globale e regionale quale impatti di integrazione F. proposta di struttura per l'effettiva integrazione G. fare il rapporto

In questo schema sono state considerate le parti più valide di vari sistemi di pianificazione nel mondo. Mostra la struttura di integrazione e i benefici provenienti dalla VAS che assicurano il sistema di comprensione fra i professionisti pianificatori e i valutatori d'impatto. Altri studi sono altamente raccomandabili in vista di cambiamenti dello sviluppo sostenibile che mettono particolarmente in difficoltà le autorità locali. Le loro questioni chiave sono quelle economiche, della globalizzazione, della regionalizzazione, della competizione urbana, del decentralismo e della devoluzione del potere.

L'obiettivo principale della proposta di studio è di contribuire a stabilire una struttura integrata di pianificazione, che assicuri la reale considerazione di questioni ambientali, sociali, economiche e istituzionali, così da permettere pratiche di pianificazione più sostenibili. Tutto questo riflette un approccio anticipato (e sostenibile) con allocazione e gestione di risorse e di usi del suolo,

che aumentano lo sviluppo di tutte le attività umane che sono socialmente vantaggiose, ambientalmente sondabili ed economicamente flessibili.

Una classificazione dell'integrazione, basata su osservazioni del sistema nazionale, in linea con le proposte della tabella "forme di integrazione", può essere formulata e usata come struttura di registrazione delle esperienze correnti e come sistema per sollecitare altri casi e esempi. Lo studio e l'analisi dei punti di forza e di debolezza dei sistemi nazionali attuali permette l'identificazione delle opportunità di integrazione. Questo serve come base di sviluppo di una struttura che può avere benefici per chi pratica pianificazione e valutazione di impatto, per i dipendenti pubblici alle diverse giurisdizioni nazionali e regionali.

Il coinvolgimento di differenti portatori di interessi in questo processo è veramente fondamentale, tanto quanto le differenti pratiche di pianificazione o di valutazioni di impatto che sono fortemente influenzate dalla percezione per la scelta di quali questioni integrare e quali priorità considerare. D'altronde, non è criticabile il successo di questo progetto capace di contare sull'interesse delle parti, anche in varie parti del mondo, che sentono il bisogno di contribuire al perseguimento degli obiettivi proposti.

Il workshop dello IAIA 2000 del giugno 2000 ad Hong Kong è servito ad instaurare un forum iniziale per la presentazione di un numero di casi studio che illustra la pratica corrente e provvede a dare un taglio alla definizione della struttura per l'integrazione.

ANALISI DI PIANI E PROGETTI (PP) CONCERNENTI I SITI NATURA 2000

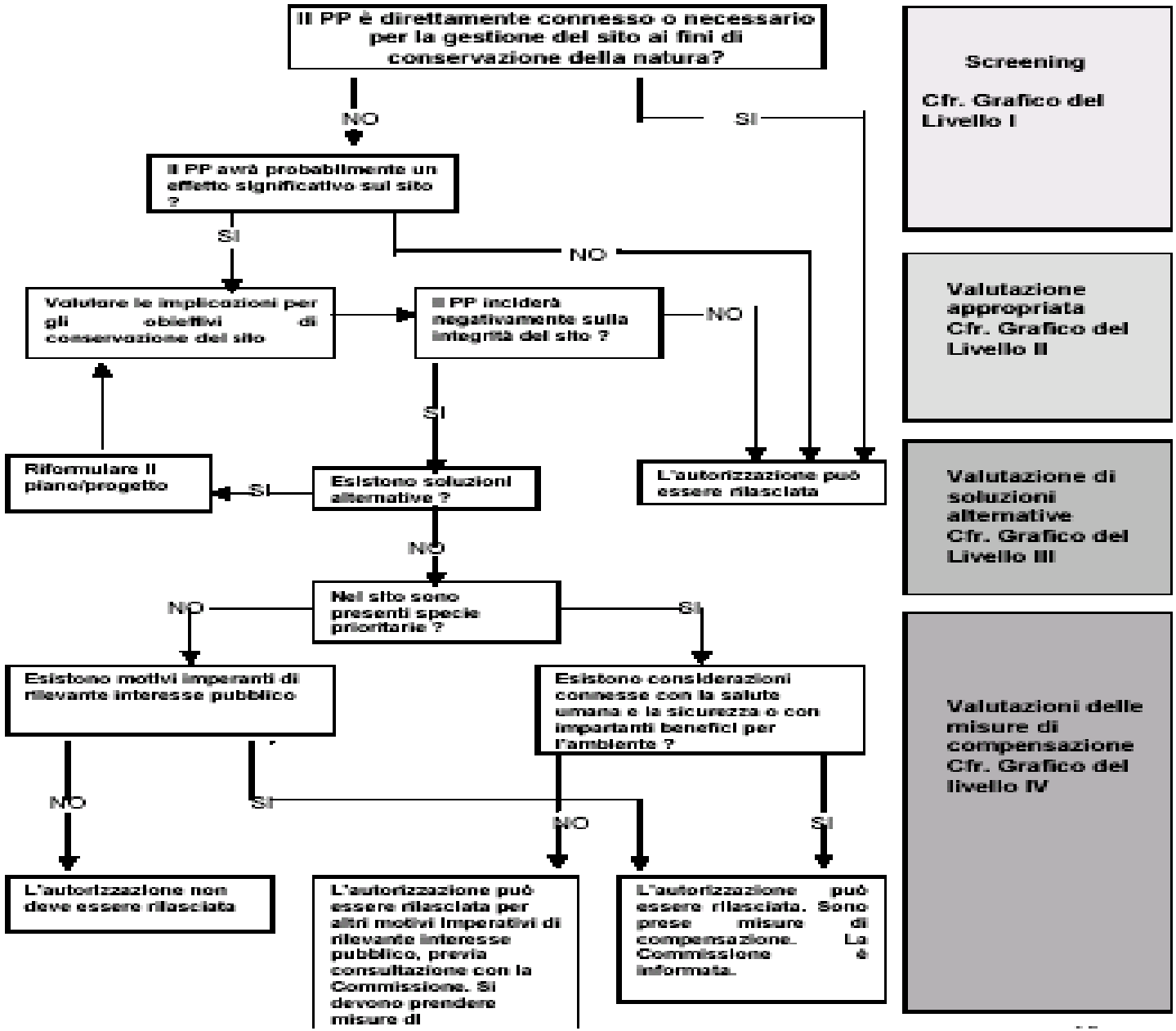

Livello I: Screening

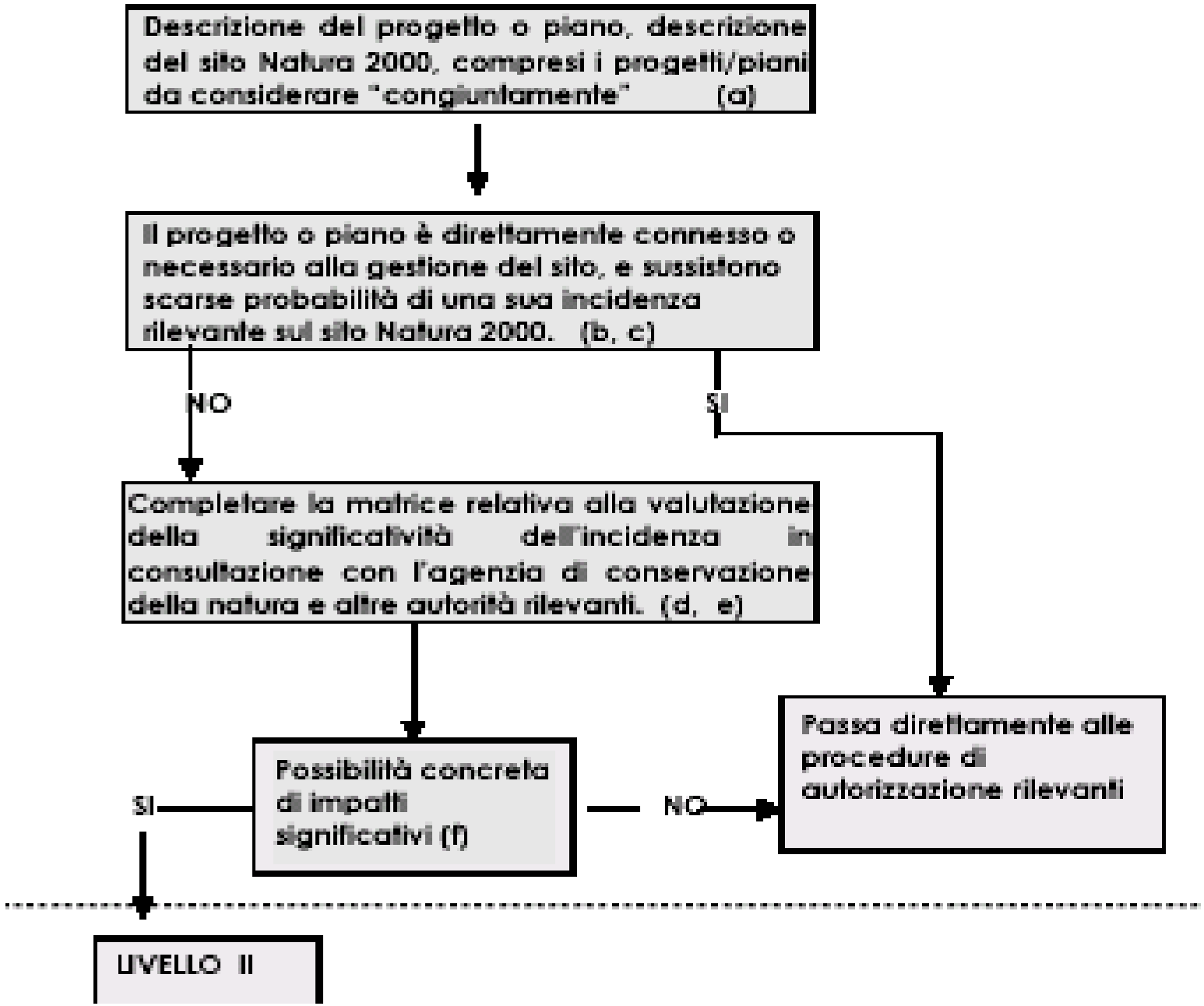

descrizione del progetto/piano

Sono stati identificati i seguenti elementi del progetto/piano?	✓ / X
Dimensioni, entità, area, superficie occupata, ecc.	
Settore del piano	
Cambiamenti fisici che deriveranno dal progetto/piano (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio)	
Fabbisogno di risorse (acqua di estrazione)	
Emissioni e rifiuti (eliminazione nel terreno, nell'acqua o nell'aria)	
Esigenze di trasporto	
Durata delle fasi di edificazione, funzionamento e smantellamento	
Periodo di attuazione del piano	
Distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche principali del sito	
Impatti cumulativi con altri progetti/piani	
Altro, se del caso	

valutazione cumulativa

Fasi della valutazione	Attività da espletare
Identificare tutti i progetti/piani che possono interagire	Identificare tutte le possibili fonti di effetti del progetto/piano in oggetto nonché tutte le altre fonti nell'ambiente circostante ed eventuali altri effetti che possono derivare da altri progetti/piani proposti.
Identificazione dell'impatto	Identificare il tipo di impatto (ad esempio, rumori, riduzione delle risorse idriche, emissioni chimiche, ecc.) che possono ripercuotersi su taluni aspetti o sulla struttura del sito vulnerabile a cambiamenti.
Definire i limiti della valutazione	Definire i limiti per l'esame degli effetti cumulativi; va osservato che tali effetti saranno diversi a seconda del tipo di impatto (ad esempio, effetti sulle risorse idriche, rumore) e possono riguardare anche siti lontani (off-site).
Identificazione del percorso	Identificare i potenziali percorsi cumulativi (ad esempio, via acqua, aria, ecc.; accumulazione degli effetti in termini di tempo e di spazio). Esaminare le condizioni del sito per identificare gli aspetti strutturali o operativi vulnerabili che possono essere a rischio.
Previsione	Previsione della significatività/entità degli effetti cumulativi identificati.
Valutazione	Determinare se gli impatti cumulativi potenziali possono essere significativi.

redazione di un rapporto di screening

Breve descrizione del progetto/piano

Breve descrizione del sito Natura 2000

Descrivere i singoli elementi del progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri piani/progetti) che possono produrre un impatto sul sito Natura 2000.

Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri) sul sito Natura 2000 in relazione ai seguenti elementi:

- dimensioni ed entità
- superficie occupata
- distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.)
- emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria)
- dimensioni degli scavi
- esigenze di trasporto
- durata della fase di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.
- altro

Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito in seguito a:

- una riduzione dell'area del habitat;
- la perturbazione di specie fondamentali;
- la frammentazione del habitat o della specie;
- la riduzione nella densità della specie;
- variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione (qualità dell'acqua, ecc.);
- cambiamenti climatici.

Descrivere ogni probabile impatto sul sito Natura 2000 complessivamente in termini di:

- interferenze con le relazioni principali che determinano la struttura del sito
- interferenze con le relazioni principali che determinano la funzione del sito

Fornire indicatori atti a valutare la significatività dell'incidenza sul sito, identificati in base agli effetti sopra individuati in termini di.

- perdita
- frammentazione
- distruzione
- perturbazione
- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad esempio, qualità dell'acqua, ecc.)

Descrivere, in base a quanto sopra riportato, gli elementi del piano/progetto o la loro combinazione, per i quali gli impatti individuati possono essere significativi o per i quali l'entità degli impatti non è conosciuta o prevedibile

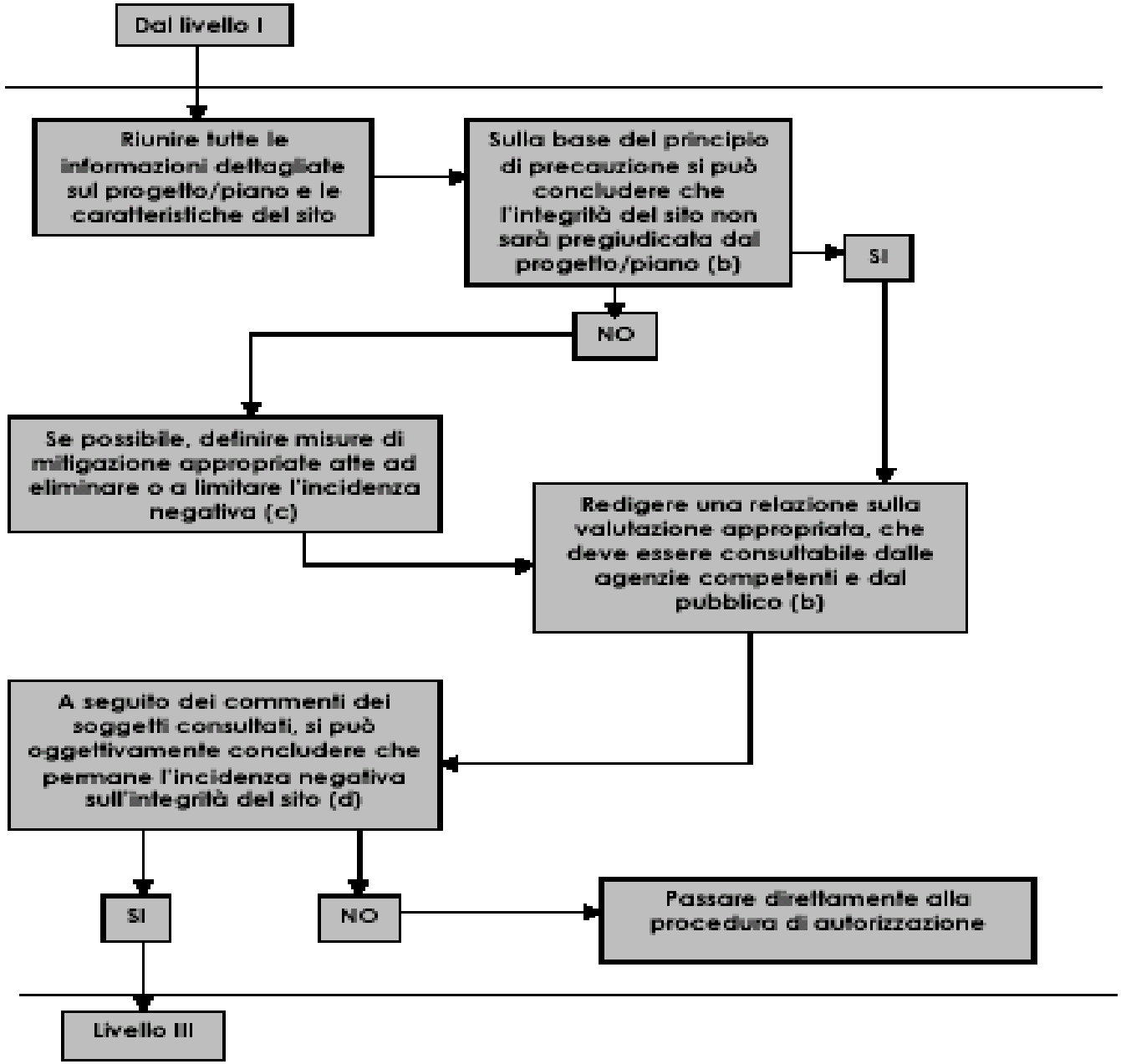
Dal livello I
Riunire tutte le informazioni dettagliate sul progetto/piano e le caratteristiche del sito
Sulla base del principio di precauzione si può concludere che l'integrità del sito non sarà pregiudicata dal progetto/piano (b)
SI
NO
Se possibile, definire misure di mitigazione appropriate atte ad eliminare o a limitare l'incidenza negativa (c)
Redigere una relazione sulla valutazione appropriata, che deve essere consultabile dalle agenzie competenti e dal pubblico (b)
A seguito dei commenti dei soggetti consultati, si può oggettivamente concludere che permane l'incidenza negativa sull'integrità del sito (d)
SI
NO
Passare direttamente alla procedura di autorizzazione
Livello III

Si tratta di informazioni note o disponibili?	**✓ / X**
Informazioni sul progetto/piano	
Caratteristiche complete del progetto/piano che possono incidere sul sito	
L'area o la superficie che il piano è destinato ad occupare	
Dimensioni e altre specifiche del progetto	
Caratteristiche di progetti/piani esistenti, proposti o approvati che possono provocare un impatto congiunto o cumulativo con i progetti valutati e che possono avere conseguenze sul sito	
Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro possono incidere sullo stato del sito	
La relazione (ad esempio distanze, ecc.) tra il progetto/piano e il sito Natura 2000	
Requisiti delle informazioni (ad esempio, VIA/VAS) dell'ente o agenzia incaricata dell'autorizzazione	
Si tratta di informazioni note o disponibili?	**✓ / X**
Informazioni sul sito	
Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000	
Gli obiettivi di conservazione del sito e i fattori che contribuiscono al valore di conservazione del sito	
Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)	
Condizioni effettive di base del sito	
Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati all'allegato I o alle specie indicate all'allegato II	
Composizione fisico-chimica del sito	
Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia	
Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti	
Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di preservare l'integrità del sito	
Le influenze stagionali sugli habitat indicati all'allegato I e sulle specie indicate all'allegato II	
Altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti per il sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro	

previsione degli impatti

Misurazioni dirette. Ad esempio nelle aree in cui gli habitat sono andati persi o sono stati pregiudicati, mediante le misurazioni possono essere identificate in proporzione le perdite in termini di popolazioni di specie, habitat e comunità.

Diagrammi, reti e sistemi. I diagrammi identificano le catene di impatti risultanti dagli impatti diretti, mentre gli impatti indiretti vengono definiti secondari, terziari, ecc. a seconda delle cause. I diagrammi di sistema sono più flessibili rispetto alle reti nell'illustrare le relazioni e i processi.

Modelli quantitativi di previsione. Forniscono previsioni calcolate matematicamente in base a dati e presupposti sull'intensità e sullo sviluppo dell'incidenza. I modelli possono identificare previsioni in linea con i dati passati e presenti (analisi dell'andamento, ipotesi, analogie con informazioni da altri siti rilevanti) e previsioni intuitive. Gli approcci normativi al metodo basato sui modelli funzionano a ritroso rispetto all'esito atteso per valutare se il progetto proposto si colloca nel modello prescelto. Alcuni modelli comunemente usati individuano la dispersione degli agenti inquinanti nell'aria, l'erosione del suolo, il carico di sedimenti dei corsi d'acqua e la diminuzione del livello di ossigeno nei fiumi inquinati.

Sistemi di informazione geografica (GIS). Possono essere utilizzati per produrre modelli di relazioni spaziali, come le sovrapposizioni, o per definire una mappa delle aree sensibili o per localizzare la perdita di habitat. I GIS sono una combinazione di cartografia computerizzata, di immagazzinamento di dati cartografici e un sistema di gestione dei dati che immagazzina gli attributi come la destinazione del territorio o i pendii. Il GIS consente di visualizzare le variabili in memoria, di combinarle e di analizzarle in maniera

veloce.

Informazioni provenienti da progetti simili precedenti. Queste informazioni possono essere utili, soprattutto se inizialmente sono state formulate previsioni quantitative successivamente sottoposte a monitoraggio.

Opinione degli esperti. Opinioni e giudizi che possono derivare da esperienze precedenti e da consultazioni

individuazione dell'incidenza

Obiettivi di conservazione	**Si /No**
Il progetto/piano potenzialmente può:	
provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito?	
interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del sito?	
eliminare i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito?	
interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito?	
Altri indicatori	
Il progetto/piano potenzialmente può:	**Si /No**
provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali (ad esempio, bilanciamento nutritivo) che determinano le funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema?	
modificare le dinamiche delle relazioni (ad esempio, tra il suolo e l'acqua o le piante e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?	
interferire con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito (come le dinamiche idriche o la composizione chimica)?	
ridurre l'area degli habitat principali?	
ridurre la popolazione delle specie chiave?	
modificare l'equilibrio tra le specie principali?	
ridurre la diversità del sito?	
provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?	
provocare una frammentazione?	
provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali (ad esempio, copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.)?	

misure di mitigazione

- elencare ogni misura che deve essere introdotta (ad esempio, limiti acustici, nuovi alberi);
- spiegare in che modo le misure consentiranno di scongiurare gli effetti negativi sul sito;
- spiegare in che modo le misure consentiranno di ridurre gli effetti negativi sul sito;

Quindi per ciascuna misura elencata

- comprovare il modo in cui sarà garantita e attuata e i relativi responsabili;
- comprovare il grado di possibilità di riuscita;
- indicare un calendario del progetto/piano in cui saranno evidenziati i tempi di attuazione di tali misure;
- comprovare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

misure di mitigazione

Elencare le misure da introdurre	Spiegare come sarà possibile evitare gli effetti avversi sull'integrità del sito per mezzo di tali misure	Spiegare come le misure ridurranno gli effetti negativi sull'integrità del sito	Comprovare le modalità di attuazione e indicare il responsabile dell'attuazione
(i)	Indicare in dettaglio il processo di mitigazione, spiegando i fattori atti a contrastare gli effetti negativi		Possono essere indicati i dettagli di accordi giuridicamente vincolanti che devono essere sottoscritti prima dell'autorizzazione del progetto/piano
(ii)			
(iii)			
Elencare le misure di miligazione	Comprovare il grado di probabilità di riuscita	Indicare un calendario relativo al progetto/piano in cui siano inserite le misure da attuare	Spiegare lo schema di monitoraggio proposto e le modalità per rimediare ad un'eventuale fallimento delle misure di mitigazione
(i)	Possono essere presentati documenti relativi a progetti/piani simili o suffragati dall'agenzia per la conservazione della natura	Parte del processo di mitigazione può essere inserito nel progetto/piano; in alcuni casi parte di tale processo deve essere approntato prima che possa essere rilasciata l'autorizzazione o immediatamente dopo.	Potrebbero essere stipulati accordi giuridicamente vincolanti per garantire sistemi di monitoraggio o meccanismi atti a contrastare l'eventuale fallimento delle misure di mitigazione

valutazione degli effetti

Descrivere gli elementi del progetto/piano (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani) che possono incidere in maniera significativa sul sito (dallo screening alla valutazione)
Identificare gli obiettivi di conservazione del sito
Descrivere in che modo il progetto/piano può incidere sulle specie principali e sugli habitat più importanti.
Descrivere in che modo l'integrità del sito (determinata in termini di struttura, di funzioni e di obiettivi di conservazione) può essere perturbata dal progetto/piano (ad esempio, perdita di habitat, perturbazione, distruzione, variazioni chimiche, cambiamenti idrogeologici, ecc.). Evidenziare le incertezze e eventuali lacune nelle informazioni.
Descrivere le misure di mitigazione da introdurre per evitare, ridurre o porre rimedio agli eventuali effetti negativi sull'integrità del sito. Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.

Risultati della consultazione

Nome dell'agenzia/e o ente/i consultati	Sintesi delle risposte

valutazione delle alternative

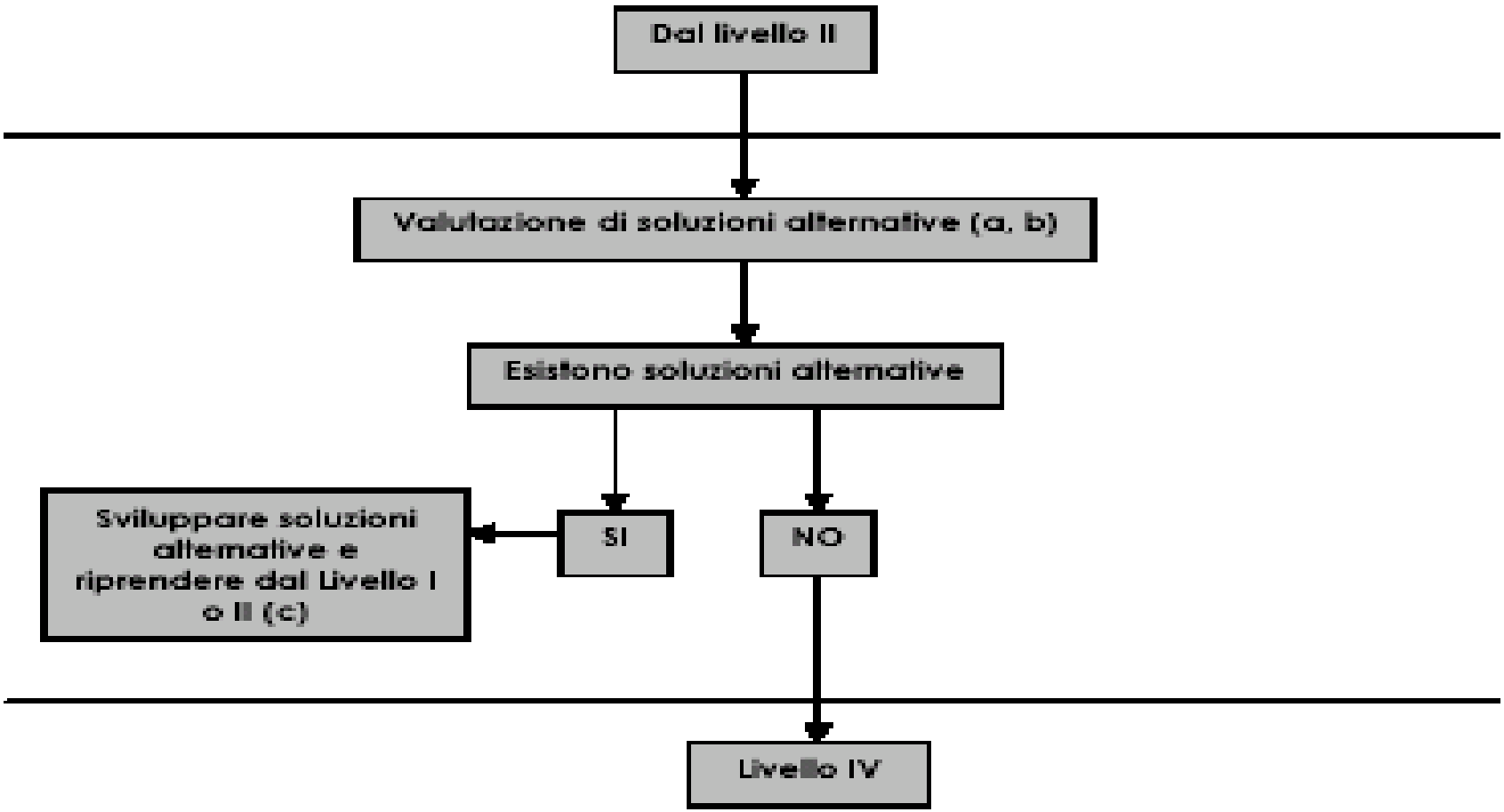

valutazione delle alternative

- Consultare le agenzie o altri organismi pertinenti
- Utilizzare le informazioni raccolte per completare i livelli di screening e di valutazione appropriata tra le valutazioni previste dall'articolo 6.
- Identificare e descrivere in dettaglio gli obiettivi principali del progetto/piano.
- Identificare modalità alternative per conseguire gli obiettivi del progetto/piano.
- Fornire quante più informazioni possibili, evidenziandone eventuali lacune, e indicare le fonti.
- Valutare ciascuna alternativa alla luce degli stessi criteri utilizzati nella valutazione appropriata per valutare l'impatto del proposto progetto/piano sugli obiettivi di conservazione del sito.
- Applicare il principio di precauzione per tutte le alternative.

incidenza negativa in assenza di alternative

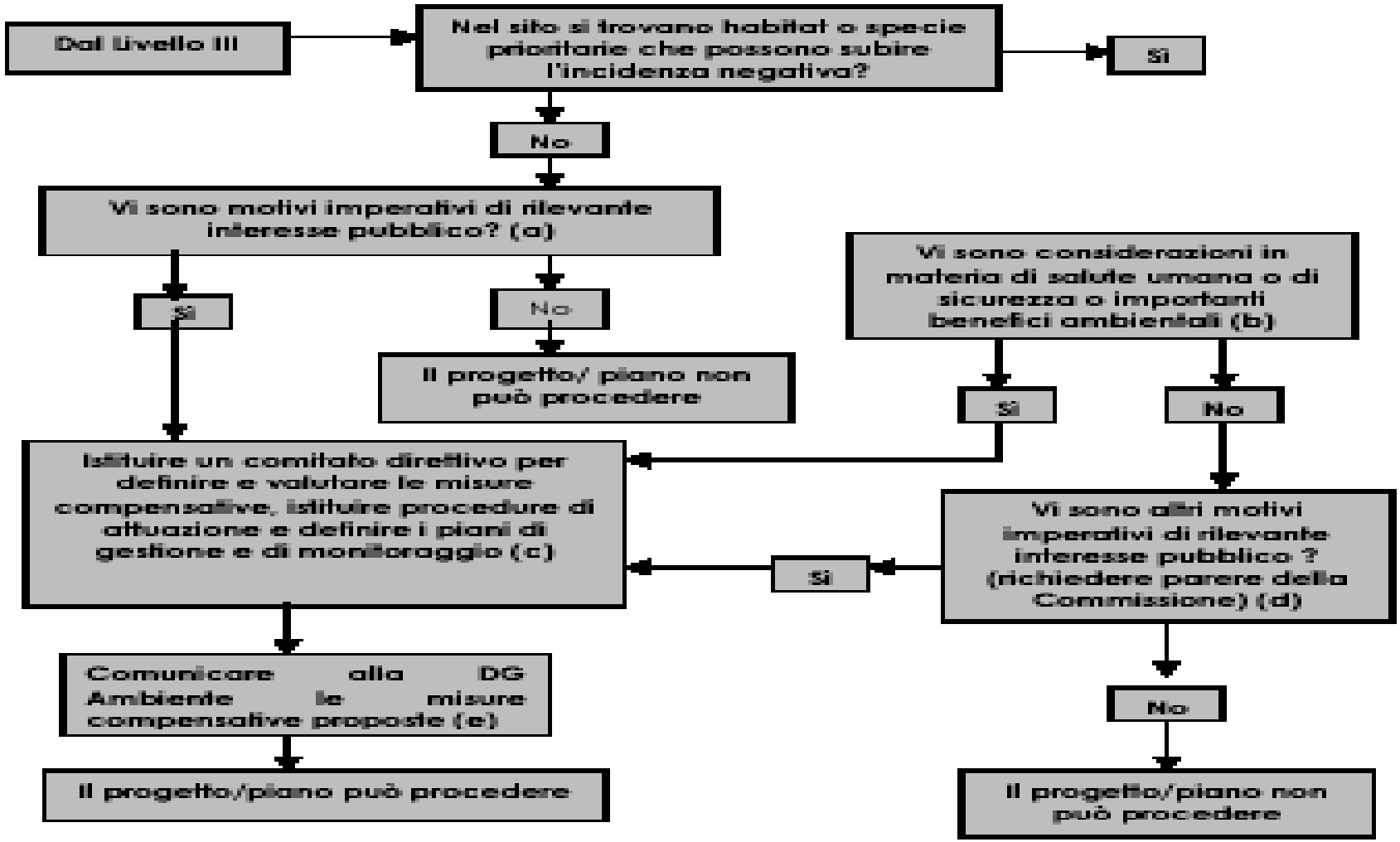

misure compensative

Le misure compensative atte a contrastare gli effetti negativi sui siti Natura 2000 sono:

- **Ripristino** – ripristino degli habitat per salvaguardarne il valore di conservazione e l'ottemperanza con gli obiettivi di conservazione del sito.
- **Creazione** – creazione di nuovi habitat in nuovi siti o attraverso l'ampliamento di quelli esistenti.
- **Intensificazione** – miglioramento del rimanente habitat proporzionalmente alla perdita dovuta al progetto/piano.
- **Conservazione dello stock degli habitat** – misure atte ad impedire che sia ulteriormente compromessa la coerenza della rete Natura 2000.

Le misure compensative devono essere valutate per accertare che.

- siano **appropriate** per il sito e per la perdita causata dal progetto/piano
- siano in grado di **mantenere o intensificare** la coerenza globale di Natura 2000
- siano **fattibili**
- possano essere **operative** nel momento in cui viene inflitto il danno al sito (salvo quando si riveli superfluo a seconda delle circostanze del caso).

valutazione delle misure compensative

- essere rivolte, in adeguata proporzione, agli habitat e alle specie su cui pesa l'incidenza negativa
- riferirsi alla stessa regione biogeografia nello stesso Stato membro e devono essere localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si produrranno gli effetti negativi del progetto/piano
- prevedere funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di scelta del sito originario
- avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Natura 2000.

Come sono state individuate le misure compensative?

Indicare le soluzioni alternative individuate

In che modo tali misure fanno riferimento agli obiettivi di conservazione del sito?

Tali misure trattano in maniera proporzionale gli habitat e le specie colpite?

In che modo le misure compensative mantengono o intensificano la coerenza globale di Natura 2000?

Tali misure si riferiscono alla stessa regione biogeografia nello stesso Stato membro?

Se le misure compensative richiedessero l'uso di un terreno al di fuori del sito Natura 2000, per tale terreno è garantita la proprietà e il controllo da parte del proponente del progetto o dall'autorità nazionale o locale competente?

Sussistono le stesse considerazioni geologiche, idrogeologiche, edafiche, climatiche o altro in relazione al sito compensativo?

Le misure compensative prevedono funzioni simili a quelle che hanno determinato la scelta del sito originario?

Vi sono prove che possono dimostrare che questa forma di compensazione possa avere esito positivo a lungo termine?

Redazione della valutazione (non incidenza)

Denominazione del progetto/piano			
Denominazione del sito Natura 2000			
Descrizione del progetto/piano			
Il progetto/piano è direttamente connesso o è necessario ai fini della gestione del sito? (Spiegare dettagliatamente)			
Vi sono altri progetti/piani che insieme al progetto/piano in questione possono influire sul sito? (Spiegare dettagliatamente)			
La valutazione della significatività dell'incidenza sul sito			
Descrivere come il progetto/piano (isolatamente o in congiunzione con altri) può produrre effetti sul sito Natura 2000.			
Spiegare le ragioni per qui tali effetti non sono stati considerati significativi.			
Elenco delle agenzie consultate			
Risposta alla consultazione			
Dati raccolti ai fini della valutazione			
Chi svolge la valutazione?	Fonti dei dati	Livello di valutazione compiuta	Dov'è possibile avere accesso e visionare i risultati completi della valutazione?
Conclusioni			

misure mitigative

Elencare le misure da introdurre	Spiegare come sarà possibile evitare gli effetti avversi sull'integrità del sito per mezzo di tali misure	Spiegare come le misure ridurranno gli effetti negativi sull'integrità del sito	Comprovare le modalità di attuazione e indicare il responsabile dell'attuazione
(i)			
(ii)			
(iii)			
Elencare le misure di mitigazione	Comprovare il grado di probabilità di riuscita	Indicare un calendario relativo al progetto/piano in cui siano inserite le misure da attuare	Spiegare lo schema di monitoraggio proposto e le modalità per rimediare ad un'eventuale fallimento delle misure di mitigazione
(i)			
(ii)			
(iii)			

Valutazione degli effetti di un progetto/piano sull'integrità del sito	
Descrivere gli elementi del progetto/piano (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani) che possono incidere in maniera significativa sul sito (dallo screening alla valutazione)	.
Identificare gli obiettivi di conservazione del sito	
Descrivere in che modo il progetto/piano può incidere sulle specie principali e sugli habitat più importanti.	
Descrivere in che modo l'integrità del sito (determinata in termini di struttura, di funzioni e di obiettivi di conservazione) può essere perturbata dal progetto/piano (ad esempio, perdita di habitat, perturbazione, distruzione, variazioni chimiche, cambiamenti idrogeologici, ecc.). Evidenziare le incertezze e eventuali lacune nelle informazioni.	
Descrivere le misure di mitigazione da introdurre per evitare, ridurre o porre rimedio agli eventuali effetti negativi sull'integrità del sito. Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Risultati della consultazione	
Nome dell'agenzia/e o ente/i consultati	**Sintesi delle risposte**

Valutazione di soluzioni alternative	
Descrizione e obiettivi del progetto/piano	Opzione zero
Incidenza negativa prevista del progetto/piano sul sito Natura 2000 identificata a seguito della valutazione appropriata	

Raffronto con il progetto/piano		
Soluzioni alternative possibili	**Attestazione della metodologia di valutazione delle soluzioni alternative**	**Descrivere gli effetti relativi sugli obiettivi di conservazione di Natura 2000 (maggiore o minore incidenza negativa)**
Ubicazioni/percorsi alternativi		
Alternativa n. 1		
Alternative n. 2		
Alternativa n. 3		
Dimensioni o impostazioni alternative		
Alternativa n. 1		
Alternativa n. 2		
Alternativa n. 3		
Mezzi alternativi per conseguire gli obiettivi (ad esempio, gestione della domanda)		
Alternativa n. 1		
Alternativa n. 2		
Alternativa n. 3		
Metodi di costruzione alternativi		
Alternativa n. 1		

Alternativa n. 2		
Alternativa n. 3		
Metodi di funzionamento alternativi		
Alternativa n. 1		
Alternativa n. 2		
Alternativa n. 3		
Metodi di smantellamento alternativi		
Alternativa n. 1		
Alternativa n. 2		
Alternativa n. 3		
Tempistiche alternative		
Alternativa n. 1		
Alternativa n. 2		
Alternativa n. 3		
Conclusioni sulla valutazione delle alternative		

misure compensative

Indicare il titolo e una breve descrizione del progetto/piano e descrivere l'incidenza negativa sul sito Natura 2000	
Descrizione delle misure compensative	
Domande per la valutazione	**Risposte**
Come sono state individuate le misure compensative?	
Indicare le soluzioni alternative individuate	
In che modo tali misure fanno riferimento agli obiettivi di conservazione del sito?	
Tali misure trattano in maniera proporzionale gli habitat e le specie colpite?	
In che modo le misure compensative mantengono o intensificano la coerenza globale di Natura 2000?	
Tali misure si riferiscono alla stessa regione biogeografia nello stesso Stato membro?	
Se le misure compensative richiedessero l'uso di un terreno al di fuori del sito Natura 2000, per tale terreno è garantita la proprietà e il controllo da parte del proponente del progetto o dall'autorità nazionale o locale competente?	
Sussistono le stesse considerazioni geologiche, idrogeologiche, edafiche, climatiche o altro in relazione al sito compensativo?	
Le misure compensative prevedono funzioni simili a quelle che hanno determinato la scelta del sito originario?	
Vi sono prove che possono dimostrare che questa forma di compensazione possa avere esito positivo a lungo termine?	

"Le Ultime Modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lgv. 152/2006): la disciplina dei rifiuti, delle acque e delle valutazioni ambientali"

Roma 20 – 21 giugno 2008

"La nozione di scarico e la distinzione con i rifiuti – Le principali novità introdotte dal D.lgs 16.1.2008 n. 4 in materia di inquinamento idrico"

di **Alessandro Amato**

1) La prima disciplina nazionale in tema di inquinamento idrico: la legge Merli.

La legge 10 maggio 1976, n.319 (meglio nota come Legge Merli) rappresenta la prima disciplina organica in tema di inquinamento idrico nel nostro ordinamento. Con carattere innovativo la legge Merli disciplinava gli "scarichi" (artt. da 9 a 15) prevedendo che:

- ogni scarico dovesse essere autorizzato e sottoposto al costante controllo dell'autorità amministrativa competente;
- la ripartizione degli scarichi ai fini della relativa disciplina e del conseguente trattamento sanzionatorio era fondata sulla loro provenienza (da insediamento civile, produttivo o da fognatura);
- l'autorizzazione allo scarico non aveva una durata prededefinita. Infatti, l'art. 15 prevedeva che prima dell'autorizzazione definitiva venisse rilasciata dalle autorità competenti un'autorizzazione provvisoria, nella quale fosse prescritto "*l'allineamento progressivo*" ai nuovi limiti di accettabilità (di cui alle tabelle A e C della legge medesima);
- lo scarico effettuato in assenza di autorizzazione era sempre soggetto a sanzione penale;
- il superamento dei valori normativamente prescritti era penalmente perseguito solo in relazione a scarichi provenienti da *insediamenti produttivi* o da fognature (art.21);
- la destinazione finale degli scarichi (il cosiddetto *corpo recettore*) rilevava al solo fine dell'individuazione dei corrispondenti limiti di accettabilità e dell'autorità competente all'emanazione del relativo provvedimento autorizzatorio (provincia o comune).

La legge Merli era sovente oggetto di critica per non contenere una forte attenzione alla salvaguardia dei corpi recettori poichè era consentito lo scarico –indifferentemente- in corpo idrico, sul suolo o nel sottosuolo, senza alcun riguardo alle conseguenze che continui sversamenti di acque reflue avrebbero potuto provocare sulla falda acquifera sotterranea.

La legge Merli aveva incontrato notevoli difficoltà applicative per l'assenza di una definizione legislativa di scarico (che nell'elaborazione giurisprudenziale si era rivelato un concetto talmente elastico da ricomprendere ogni forma di sversamento: diretto, indiretto, continuo o meramente occasionale[1]).

Con il successivo Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 è stato approvato il testo definitivo della nuova normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, contenente, fra l'altro, il recepimento delle direttive comunitarie n.91/271 (sulle acque reflue urbane) e n.91/616 (sull'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

La richiamata normativa ha abrogato provvedimenti legislativi di notevole importanza, fra i quali la legge 10 maggio 1976, n.319.

Il sistema normativo delineato dal D.lgs. 152/1999 si caretterizzava per i seguenti obiettivi da perseguire:

1) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;
2) conseguire il miglioramento dello stato delle acque;
3) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
4) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Lo schema della nuova normativa prevedeva sei titoli.

Dopo aver individuato le *finalità,* chiarito le principali *definizioni* e indicato le *competenze* (titolo I) il testo disciplinava gli *obiettivi* di qualità ambientale

[1] Si ricorda e*x multis* Cass., sez. III, 17 maggio 1995, secondo cui "*il concetto di scarico si estende fino a comprendere qualsiasi sversamento, indipendentemente dal modo in cui avvenga, dalla sua episodicità e dal luogo interessato*", in *Ambiente,* n.2, 2005, p.177.

coordinandoli con le disposizioni già esistenti e di origine comunitaria attinenti agli obiettivi di qualità per specifica destinazione (titolo II).

Il titolo III afferiva alle disposizìoni per la tutela dei corpi idrici consistenti sostanzialmente in norme prescrittive (o nel rinvio alla normativa regionale futura) delle varie attività civili, industriali e agricole che incidono sull'inquinamento e sulla qualità del corpo idrico.

Nel titolo IV venivano disciplinate le *attività* a cui erano tenute le pubbliche autorità con particolare riferimento a quelle conoscitive, programmatorie e definitorie degli interventi attraverso la redazione dei *Piano di tutela.* Nel titolo V erano previste le *sanzioni* penali e amministrative con la disciplina della liquidazione dei *danno ambientale* e, infine, nel titolo VI erano inserite le *norme transitorie* e abrogative.

Tra i maggiori pregi del D.Lgs.152/1999 deve riferirsi l'introduzione dell'espressa definizione[2] di scarico, formulata sulla scorta dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sulla legge Merli intendendosi per tale *"qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposta a preventivo trattamento di depurazione"*.

La nozione di scarico si caratterizza essenzialmente per il riferimento a diversi elementi costitutivi, quali:

- l'*immissione diretta* nel corpo recettore,
- la presenza di una *condotta*,
- la caratterizzazione delle acque che lo compongono come *acque reflue* liquide, semiliquide o comunque convogliabili.

a) In particolare, il *convogliamento diretto* delle acque reflue dalla fonte di produzione fino al corpo recettore appare l'asse portante ed assolutamente centrale rispetto a tutto l'impianto normativo. Viene in tal modo eliminata la figura del c.d. *"scarico indiretto",* restituendola alla disciplina dettata in tema di rifiuti. Nel caso in cui il refluo venga convogliato in una condotta e, per questa via, immesso

[2] P. FIMIANI, *Acque, rifiuti e tutela penale,* 2000, Giuffrè, 3.

nell'ambiente, si avrà uno *scarico*; in tutte le altre ipotesi, si tratterà di un'immissione di *rifiuto* liquido nell'ambiente (disciplinato dalla normativa in tema di rifiuti)[3].

b) Secondo requisito essenziale ai fini della distinzione tra *scarichi* e *rifiuti,* e dunque per l'individuazione della normativa concretamente applicabile alla relativa fattispecie, è rappresentato dalla presenza di una *"condotta"* che consenta lo sversamento dell'acqua reflua in un dato corpo recettore (acque superficiali o, in casi eccezionali, suolo e sottosuolo).

Costituiscono una "*condotta*" non soltanto le canalizzazioni strutturali in senso stretto, ma anche le canalizzazioni di fatto, prive di base strutturale, ma destinate comunque a "*convogliare*" le acque, ossia a consentirne il deflusso verso il corpo recettore[4].

c) Come terzo elemento costitutivo della nozione di scarico appare ravvisabile la caratterizzazione delle sostanze convogliate come *"acque reflue"*, locuzione alquanto incerta che dovrebbe comunque sottendere l'idea di sostanze liquide o semiliquide o comunque convogliabili, *che a seguito del loro consumo non siano più potabili e vadano smaltite*[5]. In assenza di un'espressa definizione legislativa di tale concetto, la sua identificazione deve infatti necessariamente fondarsi sull'interpretazione sistematica delle disposizioni che lo richiamano. Appare significativa, in particolare, la circostanza che tale formula ricorra esclusivamente in materia di scarichi o rifiuti e, comunque, con riguardo a sostanze liquide o semiliquide da smaltire o disperdere nell'ambiente: per definizione refluo è infatti *tutto ciò che viene restituito e allontanato al termine di un processo* (Dizionario Zingarelli).

Ulteriore risvolto pratico estremamente significativo, per la soluzione di continuità che viene a segnare rispetto alla precedente giurisprudenza sul punto, è dato dalla considerazione che fattispecie simili al ***trasporto*** di acque reflue mediante autobotte, o altri mezzi (si pensi al trasporto di acque reflue provenienti dallo spurgo di pozzi a servizio di insediamenti isolati), interrompendo il nesso funzionale e diretto

---

[3] In questo senso una recente sentenza della Corte di Cassazione ha qualificato come scarico "*il riversamento diretto in vasca a tenuta di acque reflue aziendali , posizionata nell'area del luogo di produzione...essendo l'ex scarico indiretto previsto dalla previgente disciplina giuridica scomparso nella attuale normativa vigente che prevede nel contesto del D.Lgs.152/99 soltanto lo scarico diretto con riversamento dei reflui tramite canalizzazione verso il corpo ricettore autorizzato*", in M. SANTOLOCI, *Brevi cenni sul rapporto tra rifiuti liquidi e acque di scarico, su il nuovo codice delle acque*, a cura di S. MAGLIA e F. ROCCA, ed. 2003 Casa Editrice LaTribuna.

[4] Cass., III sez. pen., 3 settembre 1999, n.2774, in *Rivista penale* 1999, p. 974, con nota di RIVOLI

[5] Consiglio di Stato 9 maggio 2000, n.2682.

dell'acqua reflua con il corpo recettore, risultano oggi soggette alla disciplina sui rifiuti e non già a quella sugli scarichi.

Dalle relative definizioni appare chiaro come sia stato superato il tradizionale criterio di individuazione della tipologia degli scarichi, fondato – al tempo della legge Merli - sulla provenienza degli stessi da insediamento produttivo o civile. Oggi, anche alla luce della definizione contenuta nell'art. 74 del D.lgs 152/2006 (come modificata dal D.lgs 4/2008) la disciplina degli scarichi risulta fondata sull'intrinseca tipologia delle acque reflue immesse tramite condotta e sui relativi corpi recettori: di qui la distinzione tra scarichi di acque reflue urbane, domestiche e industriali, nonchè tra scarichi in acque superficiali (comprensive di quelle costiere), sul suolo, nel sottosuolo e nelle reti fognarie. Il riferimento alla provenienza appare infatti conservato, nelle attuali definizioni, al solo scopo di evidenziare le caratteristiche qualitative che le acque scaricate dovrebbero presumibilmente presentare, attesa la specifica origine che le connota.

Dal concetto di scarico appare essenziale distinguere quello di *immissione occasionale.* La Corte di Cassazione aveva sottolineato la necessità di accertare la continuità dello scarico, anche in base alla considerazione che *l'obbligo di autorizzazione appare comprensibile e giustificato in relazione a scarichi continuativi, piuttosto che eccezionali* [6] .

Le più recenti decisioni della Corte di Cassazione ritengono che[7] l'immissione occasionale, generalmente, non costituisce uno scarico, ma un riversamento accidentale di liquami, in quanto tale riconducibile alla disciplina in tema di rifiuti; dallo scarico accidentale occorre tuttavia distinguere lo scarico *discontinuo*, ossia quello sversamento che, pur qualificato da caratteri di irregolarità, intermittenza e saltuarietà, risulta tuttavia collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorchè di carattere non continuativo, rientrando conseguentemente nella disciplina detta in tema di acque8.

---

[6] Cass. pen., sez. III, 3 settembre 1999, n.2774, in *Ambiente* 1999, n.12, con nota di ANILE, 1172.
[7] Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2000, n.1274 ,in *Il codice dell'ambiente*, S. MAGLIA, M. SANTOLOCI, La Tribuna, 389.
[8] Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2004 , n.14425 ,in Scarichi occasionali, reverment della Corte di Cassazione, commentata da A. MONTAGNA, su *www.tuttoambiente.it* , Cass., III sez . pen. 17 dicembre 2002, n.8758, in *Ced Cass. XXX,* Cass. pen. sez. III 7 novembre 2000, n.19126, in *RivistAmbiente* 2001, n.9, 984.

Il testo originario del D.Lg. 152/2006 aveva introdotto una nuova definizione di scarico, al comma 1, lettera ff) dell'art. 2: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Rispetto alla previgente formulazione il Codice ambientale aveva dunque provveduto alla soppressione di due elementi:

un elemento gestionale, rappresentato dal convogliamento diretto tramite condotta delle acque reflue;

un elemento fisico: lo stato del refluo, non essendo più presente la qualificazione delle acque scaricate come "liquide, semiliquide e comunque convogliabili".

Il decreto correttivo 4/2008 ha restituito alla "scarico" la sua originaria definizione (come formulata nel previgente D.Lgs. 152/99), consentendo di superare il timore di un ritorno al riconoscimento legislativo degli scarichi indiretti : l'elemento normativo della diretta convogliabilità tramite condotta aveva infatti rappresentato, dapprima nella giurisprudenza quindi nell'applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 152/99 il giusto discrimen tra rifiuto liquido e scarico e, conseguentemente, tra decreto Ronchi e disciplina a tutela delle acque, caratterizzati da differenti regimi amministrativi e sanzionatori.

2)Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

Art.1
Modifiche alle parti prima e seconda del D.lgs 152/2006
Nuovi principi e V.I.A. V.A.S. e A.I.A.

Art. 2
Modifiche alle Parti terza e quarta del D.lgs 152/2006
Acque e Rifiuti

Il nuovo decreto 4/08, interviene principalmente sulla definizione di acque reflue industriali e urbane, nonché sulla nozione di scarico di cui all'**art**.74**, comma 1,** lett.ff); altre lievi modifiche **sono state apportate** in ordine:

- ai criteri generali **di disciplina degli scarichi,**
- agli scarichi di sostanze pericolose **e in reti** fognarie,
- alle autorizzazioni agli scarichi,
- ai fanghi **derivanti dal trattamento delle acque** reflue,
- all'organizzazione territoriale **del servizio idrico** intergrato,
- all'Autorità d'ambito territoriale ottimale;

Il D.lgs. 4/2008

- **Le abrogazioni**:
- **La "fognatura dinamica" da "agglomerato"**
- **La definizione di** "valori limite di emissione" **(art. 74 c.2, lett. gg))**
- **Le limitazioni ai liquami di allevamento del bestiame (art.101, c.7)**

Il D.lgs 4/2008

- **Le sostituzioni**:
- **Obbligo e non più** facoltà per l'Autorità di prescrivere **separazione degli scarichi da quelli parziali contenenti sostanze pericolose indicate (art. 101 c.5)**
- **La scomparsa della possibilità** di smaltire in fognatura i rifiuti **anche se triturati (art.107, c.3)**
- **Obbligo e non facoltà** per l'Autorità di fissare valori-limite di **emissione più restrittivi in caso di impedimento degli obiettivi di qualità** previsti nel Piano di tutela (art. 108, c.2)
- **Attenuazione disciplina consorzi (art.124, c.2)**
- **90 gg in luogo di 60** gg **per il rilascio dell**'autorizzazione ed **eliminazione silenzio-assenso (art.124, c.7)**
- "Unitarietà" di gestione al posto di "Unicità" **(art. 147 e 150)**
- **Facoltatività adesione sistema idrico integrato per comuni fino a 1000 abitanti (art. 148, c.5).**

Il D.lgs. 4/2008

- **Le aggiunte:**
  - **Sulla disciplina dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue "…alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione".**

DEFINIZIONI

- ART. 74 c.1 lett n) T.U. (Art.2 lett. m) «**agglomerato**»:
- L'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive (in precedenza D.lgs 152/99 *economiche*) sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia **tecnicamente** che **economicamente** in rapporto anche ai **benefici ambientali** la raccolta e il convogliamento in una **fognatura dinamica** (parole soppresse dal D.lgs 4/2008) delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un recapito finale

DEFINIZIONI

- ART. 74 c.1 lett dd) T.U. (Art. 2 lett. aa) «rete fognaria»:
- Il sistema di canalizzazioni generalmente sotterranee per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale
- (D.lgs. 152/99: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane)

D.lgs. 4/08

- ***un sistema di condotte per la raccolta e***
- ***il convogliamento delle acque reflue urbane***

Scarico: dalla "vecchia" alla "nuova" definizione…

- Art. 2 comma 1 lett. bb) D.lgs 152/99 *qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*
- Art. 74 c. lett. ff) D.lgs 152/2006 *qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*
- D.lgs **4/2008** ***qualsiasi immissione*** *effettuata* ***esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita'*** *il* ***ciclo di produzione*** *del refluo con il corpo ricettore*

La nuova definizione di *scarico* ex D.lgs 4/2008

- ***qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita'*** *Il ciclo di produzione* ***del refluo con il corpo ricettore*** *(?)* ***acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione***

Modifiche introdotte dal D.lgs 4/2008

- **Art.** 108 c. 5 *Qualora l'impianto di trattamento di* ***acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose***
- **Art.** 124 c. 2 *Ove uno o più* ***stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto….***

Acque reflue industriali

- secondo la lettera h) dell'art. 74 (art. 2)

qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (non più *industriali* (*D.lgs 152/99*) differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento

D.Lgs 4/2008: *qualsiasi tipo di acque reflue* ***scaricate*** ***da edifici od impianti in cui si svolgono*** *attivita'* ***commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*** **(eliminata specificazione di queste ultime)**

Art. 74 c. 1 lett. i)
Acque Reflue Urbane

- D.lgs 152/2006:il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato

- **D.lgs 4/2008**: acque reflue domestiche **o il miscuglio**
- di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali
- ovvero **meteoriche di dilavamento convogliate in reti**
- fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
- (reintrodotta definzione D.lgs 152/99)

Art. 127

- Fanghi derivanti dal trattamento acque reflue

D.Lgs 27.1.1992 n.99
&
Disciplina rifiuti

Devono essere riutilizzati se risulti "appropriato"

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile

D.Lgs 4/2008 → Aggiunta… *e*

alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione

Art. 107 c. 3 Grave svista

- Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che e' responsabile del corretto funzionamento del sistema

- ***D.lgs 4/2008 "Non e' ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorita'** competente, **lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"** (modifica introdotta dall'art. 2 comma 8-bis)*
- ***D.lgs 4/2008 "Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"** (modifica introdotta dall'art. 19)*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANILE & D'ANGIULLI
CONSULENZE E RICERCHE AMBIENTALI
Roma

RELAZIONE PER IL CORSO

"LE ULTIME MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE (D. LGS. N. 152/2006)"

LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

A CURA DI

AVV. FABIO ANILE

LEGAMBIENTE- ROMA, 21 GIUGNO 2008

1. La disciplina sulla bonifica dei siti contaminati (art. 242 e ss.): inqudramento generale.

La disciplina sulla "Bonifica dei siti contaminati" [1] è contenuta nel Titolo V alla Parte IV del D. lgs. n. 152/2006 e si compone di 15 articoli (artt. 239-253) ed è stata adottata al fine di riordinare la materia ed accelerare le operazioni di bonifica, semplificando le procedure e rimuovendo gli ostacoli di ordine burocratico[2] registrati in fase di attuazione della previgente disciplina di cui all'art. 17, D. Lgs. n. 22/97[3].

Essa individua ed abroga le previgenti disposizioni e fa salve le fonti secondarie vigenti fino all'adozione dei nuovi decreti attuativi[4].

L'art. 239 contiene i principi generali, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del titolo V - come del resto già previsto dalla previgente normativa - l'abbandono dei rifiuti e gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali.

Le nuove definizioni contenute nell'art. 240 ampliano quelle della normativa previgente, ai fini dell'applicazione della procedura dell'analisi di rischio (volta a determinare gli obiettivi di bonifica).

In particolare, occorre segnalare che nel nuovo approccio, i previgenti limiti tabellari – oggi definiti come *concentrazioni soglia di contaminazione (c.d.* CSC)[5] - costituiscono semplici "valori di attenzione" al cui superamento consegue l'obbligo per l'operatore di procedere alla

---

[1] Per un'approfondita disamina della nuova disciplina sulle bonifiche, in particolare, sotto il profilo tecnico, si rinvia a L. Musmeci, *Bonifica dei siti contaminati*, in Rifiuti e bonifiche nel nuovo codice dell'ambiente, a cura di P. Ficco, Edizioni Ambiente, 2007, pag. 123 e ss. Per un primo approfondimento sulle figure soggettive (responsabile, proprietario, interessato), si rinvia al contributo di S. D'Angiulli, *Codice dell'Ambiente: riflessioni per una revisione della disciplina della bonifica dei siti contaminati*, Gazzetta Ambiente 2006, n. 5, pag. 135.

[2] Ad esempio, l'art. 246 incentiva lo strumento degli accordi di programma tra i soggetti interessati e la pubblica amministrazione, per la definizione di modalità e tempi di esecuzione degli interventi, anche per i casi di una contestuale bonifica di una pluralità di siti.
Ancora, l'art. 249 introduce una procedura semplificata (descritta nell'allegato 4) per l'autorizzazione degli interventi di bonifica relativi alle *"aree di ridotte dimensioni"*.

[3] Solo per richiamare una problematiche più comuni, registratesi sotto la previgente normativa, si segnala la disciplina dettata dall'art. 243, concernente le acque di falda emunte nell'ambito dei procedimenti di bonifica, che, nel previgente regime venivano assoggettate alla disciplina sui rifiuti. Le prime pronunce dei Tribunali amministrativi registrate in materia (Sentenza TAR Catania 4 aprile 2007 n. 2247ed ordinanza TAR Catania, n. 788 del 07.06.2007) confermano, invece, che tali acque sono assoggettate al regime degli scarichi industriali.

[4] Vale la pena di segnalare, tra gli altri, l'art. 241, il quale prevede che il Ministero dell'Ambiente adotti, con apposito regolamento, una disciplina per le aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento. Infatti, a distanza di quasi 10 dall'entrata in vigore dell'art. 17, D. Lgs. n. 22/97, le aree aventi tale destinazione sono ancora sfornite dei previsti limiti di accettabilità. Uno chiaro esempio delle funzioni di "supplenza" della giurisdizione è offerta, in argomento, dalla sentenza del TAR Umbria, sez. I, 8 aprile 2004, n. 168, ove in una fattispecie avente ad oggetto un aree avente destinazione agricola, il Giudice amministrativo, ha applicato "in via analogica" i limiti tabellari fissati per le aree ad uso residenziale «*tenuto conto che i valori di concentrazione per i parametri ivi citati possono essere considerati sufficientemente cautelativi anche in relazione a scenari multipli di esposizione umana (ingestione, inalazione e contatto dermico) sia di tipo diretto che indiretto*»..

[5] V. art. 240, comma 1, lett. b).

caratterizzazione del sito, onde determinare le *concentrazioni soglia di rischio (c.d.* CSR)[6] quali livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.

L'art. 242 descrive le procedure amministrative ed operative che devono essere eseguite *"al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito…"* od in caso di rinvenimento di *"contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione"*. Tale disposizione, oltre a descrivere i tempi e le modalità che il responsabile dell'inquinamento (*c.d.* operatore) deve adottare nelle diverse fasi procedimentali, fissa i tempi entro cui l'Autorità competente procede all'approvazione dei documenti presentati.

In particolare, a proposito di "contaminazioni pregresse" va, altresì, segnalata la disposizione contenuta nell'art. 242, comma 11, ove si prevede che *"in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica"* il soggetto interessato è tenuto a comunicare alla Regione la situazione di inquinamento, unitamente al piano di caratterizzazione.

L'art. 244 indica la procedura che le pubbliche amministrazioni debbono seguire nei confronti del responsabile dell'inquinamento e del proprietario del sito, nonché nei casi in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda.

Quanto alle competenze, l'art. 248 assegna alla Provincia ed all'ARPA compiti di verifica della conformità degli interventi ai progetti approvati, nonché le certificazioni di avvenuto completamento degli interventi stessi. Mentre competono alla Regione l'approvazione e l'autorizzazione degli interventi di bonifica e la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare.

All'art. 252, si conferma, infine, la competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in relazione alle bonifiche dei siti di interesse nazionale.

2. Rapporti con la disciplina sul danno ambientale.

I rilievi già formulati sotto il previgente regime di cui all'art. 17, D. lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/98[7], avrebbero dovuto indurre il Legislatore del 2006 ad unificare la disciplina sul danno ambientale e quella sulla bonifica dei siti contaminati, evitando di dar vita a quella che oggi appare come una delle più vistose lacune del codice ambientale.

In questo senso, ci sembra che si muova anche la direttiva comunitaria 2004/35/CE, laddove, al fine di giustificare la necessità di fissare i nuovi principi dettati in materia di danno

---

[6] V. art. 240, comma 1, lett. c).

[7] Basti pensare al criterio di imputazione basato sulla responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 17, citato, in contrapposizione al regime doloso/colposo previsto dall'art. 18, L. 349/1986; od alla configurazione del reato previsto dall'art. 51-bis, per il quale si rinvia il paziente lettore al nostro contributo *"La difficile applicazione della disciplina della bonifica dei siti contaminati, ex art. 17 d.lg. n. 22/97 : irretroattività del fatto o di diritto?"* in Cassazione Penale, vol. 42, n. 9/2000 a commento di Cass. Pen. sez. III, 18.4.2000 n. 1783, "Pizzuti".

ambientale, contiene un esplicito riferimento ai *"siti contaminati che comportano rischi significativi per la salute..."*[8].

Di ciò è sembrato, peraltro, consapevole anche il precedente Esecutivo, per il quale ragioni di certezza del diritto rendevano non più procrastinabile il superamento dei citati regimi giuridici, qualificati come *diversi* fra loro, ma *paralleli*.

Nel parere favorevole "condizionato", reso dalla Commissione VIII della Camera, in data 27 giugno 2007 (Atto n. 96), sullo Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si chiede, infatti, che «… sia inoltre rivista - attraverso una ampia e approfondita collaborazione tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico - la disciplina complessiva della normativa di cui al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifica dei siti contaminati, garantendo, in particolare, la coerenza con la disciplina del «danno ambientale» e con quella della tutela delle acque, nonché tenendo conto della normativa europea in materia e della futura direttiva comunitaria per la protezione dei suoli, anche anticipandone alcuni contenuti. Si segnala, in sostanza, la necessità di non limitarsi ad un regime transitorio, ma di stabilire un regime certo per le bonifiche dei siti inquinati, il quale, in ossequio ai criteri di coerenza con le direttive comunitarie e con il necessario carattere unitario, coordinato e integrato, della normativa ambientale, superi i due diversi e paralleli regimi giuridici per le bonifiche e per il danno ambientale attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 152 e disponga, al contrario, una effettiva integrazione fra queste due parti ».

Che le due discipline presentino aree di sovrapponibilità non è dubbio, essendo possibile immaginare che uno stesso fatto di contaminazione sia regolamentato da entrambe. D'altronde, termini (come ripristino, misure di prevenzione, o di riparazione) e concetti (come rischio sanitario) identici sono variamente presenti in entrambe le normative.

Il problema non è nuovo, essendosi già proposto negli scorsi anni, quando la coesistenza del regime di cui all'art. 18, L. 349/1986 (generale, sul danno ambientale) e di quello sulle bonifiche, ex art. 17, D. Lgs. n. 22/97 (speciale, rispetto alla precedente), cui si è poi *aggiunto* quello introdotto con l'art. 58, D. lgs. n. 152/1999 (ancor più speciale), ha indotto la dottrina a parlare di un «terza via» del danno ambientale[9].

Da un raffronto tra l'art. 240, comma 1, lett. a) e l'art. 300 emerge come le due discipline hanno ad oggetto di tutela beni pressoché identici. Da segnalare che la nozione di "sito" in materia di bonifica, non comprende le acque superficiali. Tuttavia, dall'art. 139 dello stesso D. Lgs. n.

---

[8] Si veda il 1° considerando.

[9] S. D'Angiulli: *Art. 58 del D. Lgs. n. 152/1999: la «terza via» del danno ambientale,* Ambiente, Ipsoa, n. 12/1999.

152/2006, sembra ricavarsi, che non si tratta di una scelta voluta, ma di un refuso. L'art. 139 prevede, infatti, che con la sentenza di condanna per i reati previsti in materia di tutela delle acque dalla parte III del Codice, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al *risarcimento del danno e* all'esecuzione degli *interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino*. Pertanto, almeno sotto questo profilo, appare chiara l'intenzione del Legislatore di assoggettare anche le acque superficiali tanto alla disciplina sul danno ambientale, quanto a quella sulla bonifica.

L'area della tutela appare puntuale in materia di bonifica, ove per fare scattare la qualifica di "sito contaminato" si richiede il superamento dei valori di *concentrazione soglia di rischio* (*c.d.* CSR[10]), rispetto alla fattispecie di danno ambientale, contenuto nella Parte VI, anche se i concetti di misurabilità e significatività, sembrano evocare delle analogie.

Rispetto alla matrice terreno, si deve, poi, registrare lo stesso approccio *antropocentrico*[11] - in funzione della tutela della salute dell'uomo - come risulta sia dalla nozione di danno al terreno, di cui all'art. 300, comma 2, lett. *d)*, sia dalle definizioni di *ripristino* (art. 240, lett. *q)*: fruibilità ai fini della destinazione d'uso) e di *analisi di rischio* (art. 240, lett. *s)*, tese entrambe a recuperare il sito alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Osservando le "misure di prevenzione" si rileva un'identità sostanziale tra quanto previsto dall'art. 240, lett. i) in materia di bonifica e l'analoga nozione contenuta nell'art. 302, comma 8, in materia di danno.

Stesso rilievo va fatto con riferimento alle nozioni di "misure di riparazione" e di "ripristino", di cui all'art. 242, lett. l) e q), rispetto all'unitaria definizione di "ripristino" contenuta nell'art. 302, comma 9.

Diverso è, invece, il riparto di competenze, che, in materia di danno ambientale, vengono assegnate in via esclusiva al Ministero dell'ambiente (art. (artt. 299, comma 1, e 311), mentre in materia di bonifica vedono coinvolti:

a) lo Stato, in riferimento ai *c.d.* "siti di interesse nazionale" (art. 252)

a) la Regione, per l'approvazione di piani e progetti, nonché per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi (art. 242, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 13);

b) la Provincia, per lo svolgimento della attività istruttorie e di indagine (art. 242, comma 12 e 248, commi 1 e 2), nonché di ordinanza (art. 244, comma 2);

---

[10] Art. 240, comma 1, lett. c): *"I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito"*.

[11] Mentre, in materia di danno ambientale, con riferimento alle acque (superficiali, sotterranee, costiere e marine) vige un approccio *ecocentrico*,

c) il Comune, quale soggetto onerato dell'effettuazione d'ufficio degli interventi di bonifica, nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile (art. 250).

Il quesito che vien fuori è come conciliare tra loro questi regimi giuridici, essendo evidente che vi sono numerose aree di sovrapposizione,

In altre parole, ipotizzando che, a fronte di un medesimo evento, si determini una contaminazione rilevante ai fini della bonifica (in ipotesi, con superamento delle C.S.R.) ed un'alterazione qualificabile come danno ambientale (ad esempio, delle caratteristiche, qualitative e quantitative di una falda sotterranea) come occorrerà procedere ?

Una soluzione potrebbe essere trovata negli espressi richiami contenuti in alcune norme dell'una e dell'altra disciplina e segnatamente:

- l'art. 242, comma 1, ove si richiede al responsabile dell'inquinamento di effettuare *immediata* comunicazione alle autorità competenti, *"ai sensi e con le modalità di cui all' art. 304, comma 2"*, al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante;
- l'art. 303, lett. *i)*, ove si sancisce l'inapplicabilità della disciplina contenuta nella parte VI "*alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia intervenuta bonifica dei siti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale*".
- l'art. 313, comma 1; ove si prevede che l'ordinanza ministeriale viene adottata, *all'esito dell'istruttoria, nei confronti del responsabile che non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti*.

Da tali disposizioni, si evince che, al verificarsi di un evento potenzialmente inquinante, il soggetto responsabile deve attivarsi dando comunicazione del fatto alle Autorità e ponendo in essere le necessarie misure di prevenzione. Anche il Ministro ne riceve informativa, così da poter intervenire, adottando se del caso le necessarie misure di prevenzione. Si noti che la *medesima* comunicazione viene effettuata, ex art. 242, ma anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 304, coma 2.

Nel caso in cui la bonifica venga avviata, o si concluda senza lasciare danni residui, non potrà trovare spazio l'applicazione della disciplina sul danno ambientale, salvo il caso in cui non permangano danni residui (per i quali torneranno applicabili le nuove disposizioni sul danno ambientale).

Come già anticipato, l'art. 303, lett. i) e l'art. 313, comma 1, segnerebbero, infatti, una sorta di *improcedibilità* dell'intera disciplina contenuta nella parte VI, in presenza di una bonifica avviata o conclusa senza danni residui.

Diverso è il caso in cui, ricorrendone i presupposti non venga attivata alcuna misura di prevenzione. In questo caso potrebbero, infatti, verificarsi ipotesi diverse, a seconda che il responsabile sia individuato (in tal caso, la Provincia adotta apposita ordinanza, ex art. 244, comma 2) o meno (in tal caso, oltre al proprietario incolpevole od altri soggetti interessati, "onerato" della bonifica potrebbe essere il Comune, ex art. 250). Dall'altro lato, sono numerosi i poteri (di ordinanza, di intervento, etc....) che la parte VI riconosce al Ministero dell'Ambiente, quindi, risulta estremamente complesso in questa sede tentare una casistica realmente esaustiva.

Dalle disposizioni sopra esaminate, sembra, comunque, ricavarsi un principio di portata generale, da intendersi nel senso che, per i fatti cagionati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, l'avvio degli interventi di bonifica segna l'inapplicabilità della disciplina risarcitoria per danni all'ambiente, contenuta nella parte VI.

2.1. Danno all'ambiente e bonifica dei siti contaminati: quale regime di imputazione ?

Da ultimo, ma non certo per importanza, anche il criterio di imputazione della responsabilità sembra atteggiarsi diversamente nei due regimi. Mentre, infatti, l'art. 242, comma 1, presenta una formula (*"al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito..il responsabile mette in opera....."*) che sembra riproporre il criterio basato sulla *responsabilità oggettiva*, introdotto con l'art. 17, comma 2, D. lgs. n. 22/1997, in materia di azione risarcitoria per danno all'ambiente, l'art. 311 riafferma il principio della responsabilità colposa o dolosa su cui si fondava già l'art. 18 della L. 349/1986; da ultimo la disciplina relativa al danno ambientale ex art. 300, è improntata ad un regime di responsabilità oggettiva.

Tralasciando quest'ultima ipotesi, che si riferisce ad una fattispecie di danno ambientale tipizzata sotto molteplici profili, ci limiteremo ad esaminare il rapporto tra il regime generale sulla responsabilità per danno all'ambiente (art. 311) e quello sulle bonifiche (art. 242).

In argomento, va segnalata una recente pronuncia del Giudice Amministrativo[12] che, resa nell'ambito di un contenzioso avente ad oggetto l'applicazione della disciplina sulla bonifica dei siti contaminati, ha fornito l'occasione per fare alcune precisazioni sul rapporto intercorrente tra le due discipline.

In particolare, il T.A.R. Catania, a conclusione di un ampio *excursus* sui regimi di imputazione previsti dalle disposizioni previgenti (art. 18, L. 349/1986, artt. 14 e 17, D. Lgs. n. 22/1997) è pervenuto a due conclusioni.

[12] T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254.

Da un lato, ha precisato che «la responsabilità imprenditoriale per danno ambientale o per bonifica non può essere ricostruita in riferimento alle responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c. (relativi alla responsabilità per esercizio di attività pericolose ed alla responsabilità per danni da cose in custodia), in chiave di responsabilità oggettiva…», considerando applicabili, in materia ambientale «solo ed esclusivamente le disposizioni esaustivamente dettate dalla normativa ambientale, così come oggi chiarite dal D. Lgs. n. 152 del 2006».

Da qui l'affermazione secondo cui l'art. 311 «debba essere inteso come la norma che costituisce e disciplina la situazione giuridica soggettiva di responsabilità e che, pertanto, ad essa occorra far riferimento ai fini della ricostruzione dell'istituto più generale del ripristino dei siti inquinati.»

Ad avviso del Collegio, attraverso tale disposizione il Legislatore del 2006 avrebbe, quindi, operato una scelta decisa in favore della riconduzione della responsabilità nell'alveo della "tradizionale" responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. "responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con il conseguente ripudio di una qualsiasi forma di responsabilità oggettiva.

Da ciò facendo conseguire che «...quando, nelle norme variamente previste, si fa riferimento al "responsabile dell'inquinamento", non si potrà che logicamente considerare tale colui il quale è "responsabile" ai sensi del citato art. 311, a meno di non voler sostenere l'illogica prospettazione della esistenza di due tipologie di responsabilità, ossia quella soggettiva ex art. 311 ed una sorta di "responsabilità oggettiva parallela" ex art. 242 e ss. aventi tuttavia identico contenuto quanto all'obbligo ripristinatorio».

Pertanto, in questa pronuncia il TAR Catania ha affermato il principio secondo cui l'art. 311 reca un principio di responsabilità soggettiva che si applica anche in materia di bonifica dei siti contaminati, laddove, invece, l'art. 242 sembra esprimere una responsabilità di tipo oggettivo.

Seppure sia condivisibile l'intento di pervenire ad una reductio *ad unitatem* delle due discipline, riteniamo, tuttavia, che non mancheranno pronunce di segno contrario (del giudice penale e/o di quello amministrativo), attesa la formulazione dell'art. 242, in continuità, peraltro, con il regime di cui all'abrogato art. 17, D. lgs. n. 22/97.

Anche sotto questo profilo, un maggiore coordinamento tra i due regimi appare, quindi, necessario, anche nella prospettiva di offrire ai destinatari di dette norme un quadro di responsabilità e di obblighi tanto più chiaro quanto efficace.

3. LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 4/2008.

Qui di seguito si riportano il precedente testo e quello risultante dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008, al fine di consentire una rapida individuazione delle novità recentemente apportate al c.d. Testo Unico Ambientale.

TESTO PRECEDENTE	NUOVO TESTO
Titolo V **Bonifica di siti contaminati** **Art. 242** **Procedure operative ed amministrative** **comma 4** **4.** Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni d issenzienti espresse nel corso della conferenza.	**Titolo V** **Bonifica di siti contaminati** **Art. 242** **Procedure operative ed amministrative** **comma 4** **4.** Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (Csr*). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto.* Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla Regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

La modifica chiarisce che l'analisi di rischio è il criterio da applicarsi a tutti i procedimenti di bonifica in corso e non conclusi alla data di entrata in vigore del D.lgs 152/06 (29 aprile 2006).

I dubbi interpretativi che si erano posti sul punto, in forza dell'art. 195, comma 1, lett. r del T.U. che demandava allo Stato la competenza a definire le linee-guida sui criteri generali e gli standard di bonifica dei siti inquinati, attenevano alla necessità di attendere l'adozione delle citate linee-guida, al fine di applicare l'analisi di rischio, od, al contrario, alla possibilità di far riferimento sin da subito all'Allegato I.

La modifica in esame chiarisce, quindi, che sino all'emanazione del decreto, i criteri per l'analisi di rischio sono quelli di cui all'Allegato I.

DISPOSIZIONE NUOVA	**Articolo 252-bis** **Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale** **1.** Con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto. **2.** Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento. **3.** Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare: a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti obiettivi; b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono svolgere;

	c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonché le iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare; d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque; e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell'allegato II della direttiva 2004/35/Ce; a tal fine sono preferite le misure di miglioramento della sostenibilità ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle emissioni. f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti; g) l'eventuale finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione, nonché ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualità ecologica del sito; h) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. **4.** La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo. **5.** I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa all'intervento di bonifica è indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa all'intervento di reindustrializzazione è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma. **6.** Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.

	7. In considerazione delle finalità di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/Ce e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto. **8.** Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell'allegato 5 al titolo V del presente decreto. Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla tabella I dell'allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale. **9.** In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma. **10.** Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252.

La nuova disposizione presenta elementi di criticità laddove non prevede una soluzione per sanare un eventuale contrasto tra le decisioni dei due ministeri competenti, da un lato, in materia di bonifica (Ministero Ambiente), e dall'altro, in materia di interventi di riconversione industriale (Ministero dello Sviluppo Economico) .

Altra criticità si rinviene nel comma 2, laddove si prevede che il proprietario del sito contaminato (evidentemente anche se incolpevole) sia obbligato in via sussidiaria in caso di insolvenza del responsabile per gli oneri connessi alla messa in sicurezza, bonifica e quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali. Viene meno, in questa ipotesi speciale, il limite della responsabilità del proprietario dato dall'onere reale riconosciuto nella disciplina ordinaria della bonifica, così creando un'evidente situazione di disparità di trattamento. Il proprietario assume, infatti, *in toto* gli obblighi economici inerenti alle fasi di intervento suddette. In merito, appare, invece, auspicabile che in fase di applicazione della norma, in base al principio di ragionevolezza, la stessa venga interpretata nel senso che la responsabilità del proprietario per

tali oneri economici sussista in quanto il medesimo proprietario, partecipando all'accordo di programma, abbia inteso farsene carico.

Un ulteriore elemento, non troppo chiaro, attiene, infine, al danno ambientale.
Mentre, infatti, al citato comma 2, si fa riferimento agli oneri derivanti dall'accertamento di "ulteriori danni ambientali" (che sembrerebbero, quindi da compensare e/o risarcire), il comma 7 specifica che l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi relativi al danno ambientale. Non risulta, quindi, chiaro se i danni ambientali, eventualmente residuati dopo gli interventi di bonifica debbano o meno essere compensati autonomamente o si intendano compensati con gli interventi di bonifica.

Quanto alle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, non è agevole comprendere dal testo della norma se questi siano considerati nell'accordo di programma o meno. Il problema si pone per i siti che hanno già in corso una MISE che, come noto, in molti casi ha una durata temporale che è tale da snaturare la stessa definizione "d'emergenza". Tuttavia, si ritiene che, poiché la norma riferisce in generale di messa in sicurezza (senza distinguere tra emergenza, operativa o permanente), possa considerarsi compresa nell'accordo di programma anche la MISE.

Quanto agli interventi di bonifica, se per un verso, l'art. 252bis, quale disposizione speciale, si pone in deroga rispetto le procedure ordinarie di bonifica, risulta più rigorosa quanto agli obiettivi di bonifica da raggiungere. In merito, viene, infatti, reintrodotto l'approccio tabellare, secondo cui i limiti per la bonifica coincidono con le CSC, con esclusione dell'analisi di rischio, come risulta dalle modifiche introdotte all'Allegato I al titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Allegato 1 **Titolo V, parte quarta** **"CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO-SPECIFICA"**	**Allegato 1** **Titolo V, parte quarta** **"CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO-SPECIFICA"**
Voce "*COMPONENTI DELL'ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE*" **Trattino relativo al *"punto di conformità per le acque sotterranee"*** - Rappresenta il punto fra la sorgente ed il	**Voce "*COMPONENTI DELL'ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE*"** **Trattino relativo al *"punto di conformità per le acque sotterranee"*** **- Il punto di conformità per le acque sotterranee**

punto di esposizione, dove le concentrazioni delle sostanze contaminanti nelle acque sotterranee devono essere minori delle CSR calcolate con l'analisi di rischio. Tale punto non può essere preso in modo generalizzato , dipendendo dalle caratteristiche del sito e dalla destinazione d'uso delle aree interessate secondo i vigenti strumenti urbanistici. Esso dovrà essere necessariamente al di fuori del sito contaminato , indicativamente ad una distanza variabile tra 50 e 500 metri dalla sorgente di contaminazione.	**rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico,chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali,secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare art. 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art. 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione,il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario,dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o valicati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori,ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente,comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione,la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata,purchè compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa";**
Trattino relativo ai - *Criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio* Si propone 1x10-5 come valore di rischio incrementale accettabile nel corso della vita come obiettivo di bonifica nei riguardi delle sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si propone il criterio universalmente accettato del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (<1)	**Trattino relativo ai - *Criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio*** Si propone **1x10^-6 come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10^-5 come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene,mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo <1)**.

Le modifiche introdotte prevedono norme più rigorose in ordine:

al "punto di conformità per le acque sotterranee" ossia il punto nel quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale, che viene fissato entro i confini del sito (attualmente è fuori tra 50 e 500 metri dalla sorgente di contaminazione) e le CSR (concentrazioni soglia di rischio) vengono fatte coincidere con le CSC. Perciò la modifica elimina per le acque sotterranee l'analisi di rischio e si ritorna all'approccio tabellare per la definizione degli obiettivi di bonifica, salvo deroghe ammesse in casi particolari.

Tale disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dalla legge delega (L. 308/2004) che prevedeva che gli obiettivi di bonifica venissero definiti, caso per caso, sulla base dell'analisi di rischio. In un prossimo futuro, la disposizione potrebbe, pertanto, essere dichiarata incostituzionale per contrasto con l'art. 76 Cost. (L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti).

Per il "rischio cancerogeno" vengono, infine, previsti limiti più rigorosi in relazione al rischio incrementale accettabile per la singola sostanza e rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene.

4. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI RIFORMA: PENSARE IN MODO "UNITARIO".

Nel corso di questo lavoro abbiamo cercato di tracciare una sintesi della disciplina sulla bonifica dei siti contaminati, evidenziando, in particolare, come quest'ultima risulti "scollegata" da quella sul danno ambientale, seppure (parzialmente) coincidente.

Sotto quest'ultimo profilo, si ricorderà come, di fronte alla complessità del "bene ambiente", si sia cercato, in un primo tempo, di considerarlo "*ratione materiae*", per giungere, infine, ad una "concezione unitaria" capace di abbracciare i numerosi e diversificati interessi e valori in cui si sostanzia il "bene ambiente".

Abbiamo, inoltre, assistito all'incalzare di un'attività legislativa, in cui alla prima disciplina sul danno all'ambiente, di cui all'art. 18, L. 349/1986, si è sovrapposta nel '97, quella sulla bonifica dei siti contaminati (ex art. 17, D. Lgs. n. 22/97 ed art. 58, D. lgs. n. 152/1999), e successivamente (con la L. n. 266/2005), quella sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale, di matrice comunitaria (dir. 2004/35/CE).

La redazione del *c.d.* "Testo Unico Ambientale" avrebbe potuto/dovuto, quindi, rappresentare l'occasione per *pensare in modo unitario*, creando un contesto di principi e regole comuni in materia di tutela dell'ambiente.

Ed, infatti, nel *c.d.* Testo Unico, si è continuato a tener distinta la disciplina sulla bonifica dei siti contaminati (art. 242 e ss.) dalle generali previsioni sull'azione di riparazione del danno ambientale, pur essendovi delle evidenti aree di sovrapponibilità tecnica e giuridica.

Se in passato, tale distinzione era giustificata dall'esistenza di una normativa *stratificatasi* a seguito di plurimi interventi normativi, oggi essa si scontra con gli stessi obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della normativa che, nelle intenzioni del Legislatore, dovevano ispirare il *c.d.* Testo Unico.

Il quadro che appare dall'esame delle nuove disposizioni è, infatti, composito e di difficile lettura, come testimoniano le prime pronunce della giurisprudenza, impegnata ora a trovare una regola unitaria sul criterio di imputazione della responsabilità, ora ad individuare il regime applicabile *ratione temporis*.

Temi questi che certamente necessiteranno del prezioso lavoro della giurisprudenza che - come la storia, purtroppo, ci insegna - non sempre ha saputo/potuto colmare i vizi di sostanza e di mancato coordinamento che hanno caratterizzato la legislazione ambientale sino ai giorni nostri.

In conclusione, è auspicabile un intervento legislativo che, coerentemente alla *concezione unitaria* del bene "ambiente", detti *regole unitarie* in materia di responsabilità per danno ambientale.

Avv. Fabio Anile

(fabio.anile@tiscali.it)

Libro bianco sull'emergenza idrica

A cura di Stefano Ciafani e Giorgio Zampetti

1. Premessa

Fino a qualche anno fa le pompe idrovore bonificavano le paludi della Pianura padana aspirando l'acqua dalla terra e scaricandola nel più grande fiume italiano. Oggi succede l'esatto contrario, con le chiatte che aspirano l'acqua del Po e la indirizzano verso i terreni agricoli aridi. E' il segno dei tempi e soprattutto di un clima sempre più impazzito che fa scarseggiare nel nostro Paese una risorsa idrica già sotto stress per tanti motivi.

Del resto è già da qualche anno che l'Italia vive una vera e propria emergenza idrica, che ora si è drammaticamente acuita, anche a causa del clima anomalo che ha contraddistinto il Bel Paese soprattutto negli ultimi mesi. Lo confermano i numeri illuminanti pubblicati dalla Protezione Civile nelle ultime settimane nei suoi preziosi rapporti in continuo aggiornamento sulla «*situazione idrologica in Italia ai fini della prevenzione delle crisi idriche*»:

- le precipitazioni piovose da settembre 2006 ad aprile 2007 si sono attestate su valori più bassi del 20-50% rispetto al trend storico degli anni 1961-1990, su tutto il territorio nazionale con l'unica eccezione della Sicilia;
- a febbraio 2007 il manto nevoso ricopriva circa un terzo del territorio coperto l'anno precedente nello stesso mese e con altezze dei campi di neve pari a circa la metà: sull'arco alpino erano presenti mediamente 10-60 cm contro i 25-150 dell'anno scorso.

Discorso analogo si può fare per i ghiacciai. I dati del Comitato Glaciologico Italiano descrivono infatti un processo di ritirata e riduzione dei ghiacciai in atto già da molti decenni, ma che in questi ultimi anni ha subito un ulteriore accelerata:

- la riduzione media di spessore di ghiaccio sulle Alpi (espressa in mm di acqua) è stata di 250 mm annui fra il 1850 e il 1980 ed è salita a 650 mm fra il 1980 e il 2000, mentre nella sola estate 2003 la diminuzione di spessore è stata mediamente di ben 2.500 mm;
- se ci si riferisce alle variazioni di superficie, su tutta la catena alpina fra il 1850 e il 1980 si è avuta una riduzione del 40%, cui si è aggiunta fra il 1980 e il 2000 un'ulteriore riduzione del 20%. Dal 2003 ad oggi il regresso dei ghiacciai sulle Alpi occidentali ha conosciuto una ulteriore brusca accelerazione: tanto per fare un esempio il Ciardoney ha perso, in soli 4 anni, 87 m di lunghezza sul fronte e 8,4 m di spessore medio. Di questo passo, poiché il ghiacciaio è spesso al massimo 30-40 m, se le condizioni dovessero mantenersi così sfavorevoli anche nei prossimi anni, questo potrebbe frammentarsi e scomparire in soli 15-20 anni.

Le temperature registrate negli ultimi mesi poi sono state superiori alla media, e di certo in questo caso non servono sofisticati strumenti per ammettere che l'inverno appena trascorso ha registrato delle condizioni meteoclimatiche anomale per gli standard a cui siamo abituati.

I dati sulle piogge e sulle precipitazioni nevose dello scorso inverno, sommati a quelli sui ghiacciai alpini in ritirata, hanno causato una sofferenza senza precedenti ai principali fiumi e laghi, soprattutto del Nord Italia. Tutti questi fenomeni hanno gravi conseguenze sul regime idrologico nazionale, considerando che da essi dipende una quantità non trascurabile degli apporti fluviali nei mesi estivi, i più critici per l'agricoltura. Tra i fiumi interessati da significativi apporti glaciali ci sono ad esempio tutti quelli del sottobacino sinistro del Po, dal Po stesso alla Dora, dal Ticino all'Adda, dal Mincio all'Oglio fino ad arrivare all'Adige.

Secondo il rapporto della Protezione civile le portate dei principali fiumi italiani sono oggi di gran lunga più basse rispetto ai valori medi storici:

- il Po nel mese di gennaio 2007 ha registrato deflussi mensili ridotti in media del 26% rispetto ai valori medi storici. In Emilia Romagna, le portate fluenti nel Po alla stazione di misura di Pontelagoscuro (Fe) ammontavano a metà aprile a 431 m3/s, inferiori ai valori del 2003 e del 2006, anni caratterizzati da grandi siccità, e pari a meno della metà del valore medio storico di 953 m3/s del periodo 1924-2007;
- le portate dell'Adige a Boara Pisani erano a metà aprile inferiori alla media dell'ultimo decennio, con un trend addirittura in diminuzione;
- sull'Arno i deflussi medi dei mesi invernali, relativi al periodo 1981-2007 sono stati praticamente la metà di quelli del cinquantennio 1930-1980, con gli anni 2006 e 2007 ulteriormente e significativamente al di sotto della media;
- infine per quanto riguarda il Tevere nella stazione di Ripetta, nel centro storico di Roma, a febbraio si sono registrate portate medie di circa 165 m3/s, contro i 357 m3/s che costituiscono la media storica di quel mese negli anni 1921-1990. A metà aprile la portata rilevata era di 126 m3/s contro i 260 della media storica.

Alla luce di queste portate desta grande preoccupazione, poi, il cuneo salino alla foce dei fiumi: sull'Adige secondo la Protezione civile siamo arrivati ad una distanza dal mare Adriatico di 8 km. Sul Delta del Po ormai sono diventate ordinarie distanze di 20 km dal mare (negli anni '60 era di 2 km) che, nei periodi di maggiore siccità, come nell'estate del 2003, arrivano a sfiorare anche i 25-30 km, impedendo l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione in un'area che supera i 20 mila ettari.

La stessa produzione idroelettrica dimostra ovviamente notevoli difficoltà: stando ai dati di Enel nei mesi di gennaio e febbraio 2007 si è riscontrata una diminuzione della produzione di energia elettrica di ben il 20%.

Con i fiumi in queste condizioni, anche i laghi non possono che evidenziare altrettante criticità: il Garda e il lago Maggiore sono ben al di sotto dei livelli medi, mentre il livello del Trasimeno a febbraio 2007 era sceso a -78 cm contro i -57 cm del febbraio 2006.

Del resto già nel 2006, e prima ancora nel 2003, nel periodo estivo l'Italia si era trovata a fronteggiare una grave emergenza idrica. Già allora erano abbastanza inequivocabili i segnali dei cambiamenti climatici in atto: non era più il Sud però ad essere investito dalla cronica crisi idrica, ma il problema aveva coinvolto pesantemente il Nord Italia, abituato a risorse idriche considerate fino ad allora inesauribili, con gravi conseguenze sulle produzioni agricole e con non pochi problemi causati anche al raffreddamento delle centrali termoelettriche, gli stessi problemi sollevati nelle ultime settimane.

I dati oggi sono diventati inequivocabili e descrivono una situazione talmente preoccupante da sollecitare le Commissioni Ambiente, Agricoltura e Attività produttive della Camera dei deputati ad approvare lo scorso 27 marzo una risoluzione che impegna il Governo italiano, tra le altre cose, a dichiarare lo stato di emergenza sul Po e per l'Adige, oltre che a indire una Conferenza nazionale sull'acqua sulla falsariga delle due iniziative previste per l'autunno prossimo sui temi dei cambiamenti climatici e dell'energia.

Il "nuovo" problema dei cambiamenti climatici si aggiunge alle solite e note criticità del sistema idrico del nostro Paese, come gli elevati consumi, in particolare del settore agricolo, i costi spesso irrisori per una risorsa così preziosa, una rete di captazione, adduzione e distribuzione che fa acqua da tutte le parti (e non è un gioco di parole), la mancata messa in pratica del riutilizzo delle acque reflue depurate, le derivazioni in alcuni casi incontrollate per usi energetici e produttivi che mandano in secca i fiumi, a cui si aggiungono anche i prelievi abusivi di acqua ma anche di inerti, che troppo spesso la fanno franca.

Secondo i dati dell'Irsa-Cnr, in Italia, così come negli altri paesi mediterranei dell'Europa, è l'agricoltura a farla da padrone sugli usi idrici con il 49% dei prelievi totali (circa 20 miliardi - mld - di m3/anno rispetto al totale, pari a poco meno di 42), seguita dal settore industriale con il 21% (8 mld di m3/anno), il civile con il 19% (poco meno di 8 mld di m3/anno) e infine quello energetico (idroelettrico e raffreddamento nelle centrali termoelettriche) con l'11% (6 mld di m3 annui).
In Europa invece, stando ai dati della *Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici in Italia per l'anno 2005* del Comitato di vigilanza sui servizi idrici, gli usi idrici sono in media così ripartiti: 46% per la produzione energetica, 30% per l'agricoltura, 14% per gli scopi civili e 10% per l'industria.
L'agricoltura risulta quindi essere in Italia il settore in cui viene utilizzata la maggiore quantità di acqua e soprattutto è anche quello che ne consuma di più: infatti consuma almeno la metà dell'acqua prelevata, mentre nell'uso civile e industriale viene restituito all'ambiente almeno il 90% dell'acqua utilizzata, anche se spesso di qualità peggiore rispetto a quando è stata prelevata.
Queste percentuali calate sul territorio, grazie ai piani di bacino o di tutela delle acque, diventano in alcuni casi ancor più evidenti:

- nel Po la quasi totalità dei prelievi superficiali è destinata all'irrigazione (95%) e solo una minima parte per il potabile (3%) e l'industria (2%). Se invece analizziamo gli usi dai prelievi sotterranei il 47% è destinato all'irrigazione, il 33% al potabile e il 20% all'industria;
- per il bacino del fiume Arno il 63,5% dei prelievi superficiali viene utilizzata per usi civili, il 19% per l'acquacoltura, il 16,7% per usi irrigui e solo lo 0,8% per attività industriali;
- nel Tevere dai prelievi sotterranei e superficiali si usa il 37% dell'acqua per le attività irrigue, il 34% per l'acquacoltura, il 22% viene utilizzata nell'industrie e infine il 15% è destinato a scopi civili;
- in Emilia Romagna, facendo una media tra prelievi sotterranei e superficiali, è sempre l'agricoltura a farla da padrone con il 58% del totale a cui fa seguito il civile con il 26% e l'industriale con il 16%;
- nelle Marche il consumo per usi agricoli e zootecnici raggiunge l'86% dei prelievi superficiali, le industrie ne sfruttano il 14% e solo lo 0,46% è destinato ad usi potabili;
- in Sardegna infine la situazione varia tra usi da prelievi sotterranei e superficiali: per quanto concerne i primi gli usi sono ripartiti tra civile (45%), irriguo (30%) e industriale (25%), mentre i prelievi dalla superficie sono utilizzati nel settore irriguo (68%), civile (26%) e industriale (6%).

Al problema dei consumi elevati, soprattutto da parte del mondo agricolo e industriale, si somma quello del basso costo della risorsa idrica. In media i cittadini italiani pagano l'acqua 52 centesimi di euro al metro cubo, praticamente la metà della media europea, mentre agli agricoltori la stessa quantità costa 100 volte meno. Ma non finisce qui. Infatti solo in pochi casi vengono fatturati i reali consumi agricoli: su 190 consorzi di bonifica presenti nel nostro Paese meno di 10 contabilizzano i consumi reali, mentre gli altri fanno pagare agli agricoltori un forfait annuo, sulla base degli orientamenti colturali e degli ettari posseduti. Un sistema che ovviamente non incentiva il risparmio e un consumo sostenibile dell'acqua. Lo stesso si può dire degli imbottigliatori di acqua minerale che affrontano costi irrisori rispetto agli elevati margini garantiti dalla sua vendita: un metro cubo d'acqua che esce dal rubinetto di casa costa 52 centesimi di euro, se invece lo comprassimo al supermercato ci costerebbe ben

516 euro, mentre le aziende che la imbottiglia l'acquista a tariffe imposte dalle Regioni che spesso sono inferiori al centesimo a metro cubo.
Altro annoso problema è la rete colabrodo che porta l'acqua nelle case degli italiani.
La rete acquedottistica in Italia è piena di buchi, vecchia e abbandonata. Nell'ultimo trentennio gli investimenti nel settore (prelievo, manutenzione, distribuzione, fognatura, depurazione, costo del lavoro) si sono ridotti di circa due terzi, passando da una media di investimenti di 2,3 miliardi di euro (1985) a una spesa per queste opere pubbliche (2005) di poco superiore ai 700 milioni di euro. Eppure il settore per numero di addetti - sono 63.600 - è paragonabili ad altri settori pesanti della nostra economia, come il tessile.
La rete acquedottistica - poco più di 291mila chilometri - è vecchia: mediamente gli acquedotti in Italia hanno 32 anni di vita, un terzo di questi non vede interventi di manutenzione straordinaria da circa un ventennio, almeno 50mila chilometri andrebbero completamente rifatti. Pochissime condotte sono "giovani" (l'età media delle tubature nelle Marche è di 12 anni), tantissime (come quelle dell'ambito territoriale Verbano in Piemonte) sono dell'immediato dopoguerra.
Per quanto riguarda le altre opere idriche, l'età media delle opere da presa è di 32 anni, quella degli impianti di sollevamento tra i 15 ed i 20, per gli impianti di potabilizzazione risulta essere di 14 anni e per i serbatoi di 30.
Direttamente legato alla vetustà degli impianti e alla diminuzione degli investimenti è dunque il problema delle perdite di rete, un mix di perdite fisiche involontarie, volontarie, allacciamenti abusivi e usi non contabilizzati. Secondo le nostre stime dai dati di *Ecosistema urbano 2007* il 42% in media del volume d'acqua erogato viene disperso: si tratta di 10.550 metri cubi al chilometro, corrispondente ad un valore medio di circa un terzo di litro al secondo per chilometro. I valori rilevati spaziano tra un valore minimo del 22% nell'Ambito territoriale ottimale (Ato) 3 Piemonte-Torinese ad un massimo del 73% nell'Ato 4 - Lazio Meridionale e Ato 2 - Abruzzo-Marsicano. Con riferimento ai valori medi regionali si osservano perdite inferiori al 30% in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Basilicata. Le perdite più elevate, superiori al 50%, si riscontrano nelle reti di Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. Per quanto riguarda le perdite annue rapportate al chilometro di rete, perdite medie annue inferiori a 3.000 mc/km si riscontrano in Emilia Romagna, Umbria e Marche, mentre valori superiori a 18.000 mc/km si registrano in Lazio, Campania e Puglia. Il record spetta alla Campania, con ben 24.341 mc/km persi.
Anche stando ai dati del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche in Italia si perde circa il 40% dell'acqua immessa in rete. In alcuni casi questi valori sono di gran lunga superiori. Secondo i dati di *Ecosistema urbano 2007* di Legambiente, a Cosenza va il primato dell'acqua persa con una percentuale del 70% rispetto a quella immessa in rete, seguita da Latina con il 66% e da Campobasso con il 65%. Il 43% delle 88 città capoluogo in classifica perde più del 30% dell'acqua che immette in rete. Sono 13 le città che perdono più della metà dell'acqua immessa in rete (8 del sud, 3 del centro e 2 del nord): Cosenza, Latina, Campobasso, Pescara, Vibo Valentia, Rieti, Bari, Siracusa, Nuoro, Agrigento, Sassari, Belluno e Gorizia. Le più virtuose di questa classifica sono Viterbo (con perdite pari al 4%), Bergamo (5%) e Vercelli (6%).
E poi non mancano i casi di uso scriteriato delle acque nostrane, di progetti che le minacciano, di investimenti che in alcuni casi sono insensati e inutili e in altri importanti per preservare le acque sotterranee, tutti ampiamente descritti in questo dossier di Legambiente. E' il caso rispettivamente delle derivazioni delle acque dei fiumi che non rispettano il minimo deflusso vitale per salvaguardare l'ecosistema fluviale (come accade al fiume Ticino) o dei progetti di cave che rischiano di compromettere importanti sorgenti (come in Val Lemme in Piemonte).

Del dissalatore da 10 milioni di euro costruito ad Agrigento per alimentare una rete di distribuzione cittadina che perde il 54% di quello che viene messo in rete, o delle dighe fantasma in Calabria in costruzione da 20 o 30 anni e mai ultimate. Infine un intervento stavolta necessario per rimediare alla situazione: il dissalatore che di dovrebbe costruire nella zona industriale di Milazzo in Sicilia per evitare di prelevare dalla falda almeno i 5 milioni di m3 all'anno utilizzati dalla locale raffineria e centrale termoelettrica.
E allora come intervenire per risolvere la grave emergenza idrica del Belpaese? È evidente, alla luce di quanto detto fino ad ora, che le linee da seguire per far fronte all'emergenza sono più di una.
Occorre mitigarne le cause, e quindi i mutamenti climatici in atto sul Pianeta Terra che devono essere al più presto arrestati, per evitare gli scenari apocalittici descritti minuziosamente non da un film di Hollywood, ma da autorevoli rapporti istituzionali come quelli prodotti negli ultimi sei mesi da Nicholas Stern per il Governo Blair, dalla Commissione europea e dall'Ipcc.
Ma occorre anche adattarsi agli effetti, cambiando l'approccio che fino ad oggi ha guidato la pianificazione della risorsa, passando dalla lunga tradizione di politica della domanda alla nuova stagione della pianificazione e gestione della risorsa disponibile. Una corretta gestione della risorsa idrica che da una parte riduca la domanda e i consumi e dall'altra incrementi l'efficienza degli usi, per evitare, anche in risposta ai mutamenti climatici in atto e quindi ad una riduzione consistente delle riserve idriche a disposizione, fenomeni di crisi per il paese. Partendo da un settore strategico come quello agricolo, che non è il carnefice ma è anche e soprattutto la prima vittima di questa vicenda.
Veniamo allora alle proposte che la nostra associazione fa per fronteggiare l'emergenza idrica nazionale.

- la prima è rivolta al mondo agricolo italiano. Occorre ripensare da subito il sistema di irrigazione dei terreni agricoli, quasi totalmente fondato sulla modalità ad aspersione o a pioggia, per riconvertirlo il più possibile ai sistemi di microirrigazione e a goccia, che possono garantire almeno il 50% del risparmio di acqua utilizzata, oltre che di concimi e di combustibili fossili, per poi ragionare sugli scenari futuri di riconversione agricola verso colture meno idroesigenti. Per compiere questa piccola rivoluzione copernicana il mondo agricolo deve essere incentivato, magari con strumenti di agevolazione, anche fiscale, simili a quelli che nella finanziaria approvata nel dicembre scorso promuovono l'efficienza energetica ad esempio con la sostituzione dei motori elettrici più energivori, la coibentazione degli edifici o l'acquisto di elettrodomestici o caldaie più efficienti;
- si deve poi rivedere completamente il sistema di tariffazione degli usi dell'acqua, con un sistema di premialità e penalità che valorizzi le esperienze virtuose e gravi di più rispetto a quanto fatto finora sui consumatori più grandi, come nel caso delle aziende di imbottigliamento delle acque minerali, che pagano troppo poco una risorsa che gli garantisce profitti da capogiro, o di quelle agricole. A proposito di quest'ultime occorre risolvere il problema della vendita a forfait di acqua da irrigazione garantita dalla quasi totalità dei Consorsi di bonifica, che non incentiva ovviamente comportamenti virtuosi, così come evidenziato giustamente dal Ministro per le politiche agricole Paolo De Castro nei giorni scorsi. Un sacrificio che il mondo agricolo dovrà affrontare proprio nel suo interesse, per essere garantito sempre di più nel futuro sotto il punto di vista dell'approvvigionamento della risorsa idrica, visto che sta pagando prezzi economici altissimi a causa della siccità e ha tutto da guadagnare da un uso più intelligente e razionale dell'acqua;

- a proposito della rete di distribuzione, negli anni scorsi si è molto parlato di grandi opere e poco di interventi meno visibili ma sicuramente più utili alla collettività. Se non avessimo perso tutto quel tempo prezioso, forse oggi avremmo già intrapreso quel cammino virtuoso per arrivare ad una consistente riduzione delle perdite di rete e per ridare regolarità a quel servizio che, in una parte del Paese non trascurabile, ancora oggi non è garantito. E allora occorre trovare le risorse economiche, a partire dalla prossima finanziaria o dai fondi strutturali in via di definizione, per un opera pubblica "strutturale", come l'ha definita il presidente di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo la scorsa settimana, e di primaria importanza come l'ammodernamento progressivo degli acquedotti e delle reti cittadine di distribuzione, evitando però, con sistemi di sanzionamento pesante, di rivedere storie già scritte di opere pubbliche dalla durata infinita, che necessitano di continui rifinanziamenti per arrivare al loro completamento;
- per ridurre i prelievi di acqua dall'ambiente ma anche per ridurre gli scarichi nei corpi idrici ricettori, occorre praticare seriamente il riutilizzo delle acque reflue depurate nell'industria e soprattutto in agricoltura. Ma per farlo concretamente occorre modificare alcuni dettagli importanti del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente n. 185/2003 sul riuso dell'acqua, perché ad esempio non ha senso prevedere limiti alla carica batterica 1.000 volte più stringenti rispetto a quelli proposti dall'Organizzazione mondiale della sanità o più restrittivi di quelli previsti in altri Paesi mediterranei come la Spagna;
- occorre potenziare il sistema dei controlli preventivi da parte degli enti locali, ma anche di quelli repressivi da parte delle forze dell'ordine, dei prelievi abusivi di acqua dalle aste fluviali e dalle falde, così come occorre aggiornare il censimento dei pozzi di prelievo idrico ed irriguo, per affrontare in maniera un po' più aggressiva ed efficace problemi annosi e irrisolti;
- infine per quanto concerne gli usi civili occorre incentivare l'uso di "sistemi duali" per recuperare le acque piovane o per riulizzare le acque grigie depurate per gli usi domestici meno nobili, come lo scarico del wc, partendo quantomeno dalle nuove edificazioni, ma anche la diffusione di quegli strumenti semplici ma utili per risparmiare acqua come ad esempio i riduttori di flusso per i rubinetti e le docce o gli scarichi a doppio tasto del water.

Concludiamo questa premessa con un augurio. La carenza di acqua che sta vivendo il nostro Paese è una vera emergenza, ma può essere anche una grande opportunità. Tutti gli attori in gioco, a partire dai grandi consumatori come l'agricoltura e l'industria, compresa quella che produce energia elettrica, non possono permettersi di farsi la guerra, ma devono stringere una alleanza strategica. Tutti devono dare il loro apporto, magari rinunciando anche a qualcosa oggi. Con la consapevolezza che non sarà uno sforzo vano, ma un contributo per la collettività e soprattutto per loro stessi.

2. Cambiamenti climatici ed emergenza idrica

Fino a qualche anno fa i timori sulle conseguenze potenzialmente disastrose dei cambiamenti climatici sulle attività umane erano patrimonio del mondo ambientalista e di settori minoritari del mondo accademico e scientifico. Oggi possiamo sostenere che non è più così. Dopo la firma del Protocollo di Kyoto da parte dei paesi industrializzati avvenuta nel 1997, il tema dei cambiamenti climatici è diventato sempre più ricorrente nel dibattito politico internazionale,

grazie anche ai sempre più numerosi rapporti istituzionali che ne hanno descritto minuziosamente i catastrofici effetti in assenza di politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Solo per citare gli ultimi, basta ricordare il Rapporto Stern, commissionato all'ex dirigente della Banca mondiale dal Governo Blair e pubblicato nell'ottobre 2006, quello della Commissione europea presentato a gennaio 2007 o l'ultimo rapporto dell'Ipcc (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, organo istituito dall'Onu nel 1988 per valutare i rischi correlati ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo, il loro impatto potenziale ed eventuali azioni di intervento). Gli scenari prospettati sono a dir poco inquietanti: vaste aree a rischio di inondazioni, emergenza idrica, scioglimento dei ghiacciai solo per citare quelli più strettamente correlati alla matrice ambientale acqua. I paesi dell'Europa del Sud, e tra questi l'Italia, scopriranno il problema della scarsità dell'acqua con gravi ripercussioni sull'agricoltura, sul sistema industriale ed energetico, sul turismo e sulla vita quotidiana di ogni cittadino.
I mesi autunnali e invernali appena trascorsi nel nostro Paese sembrano confermare gli scenari delineati da questi rapporti, a proposito di aumento delle temperature, riduzione della piovosità e delle precipitazioni nevose. Una situazione talmente evidente da portare le tre Commissioni Ambiente, Agricoltura e Attività produttive della Camera dei deputati ad approvare una risoluzione molto esplicativa sulla gravità della situazione idrica del Paese con precise richieste di impegno al Governo italiano.
Nelle premesse della risoluzione si parla di una «situazione di carenza idrica, già rilevata in tutta Italia dalla Protezione Civile, dalle principali Autorità di bacino e da diverse Regioni, (che) non rappresenta ormai più una eccezione», della «forte riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni nevose, particolarmente significativa nel corso del periodo 2006/2007», del problema «per il bacino del Po, (…) della risalita del cuneo salino, che impedisce la derivazione di acqua dolce per le attività agricole, esponendo l'intero territorio padano al forte rischio di nuovi e ingenti danni all'agricoltura», ma anche degli «andamenti climatici la cui preoccupante evoluzione richiede l'adozione di due tipi di politiche: una globale, di lungo periodo, che interviene sulle cause del fenomeno e che deve essere sviluppata a partire dall'implementazione degli impegni internazionali, dal Protocollo di Kyoto alle misure previste dall'Unione Europea, puntando inoltre a coinvolgere gli USA, i grandi paesi emergenti e quelli in via di sviluppo nella riduzione dei livelli di emissione di gas ad effetto serra. Una seconda politica più immediata che preveda misure di adattamento alle tendenze in atto e punti da subito a misure di tutela e di buona gestione delle risorse idriche».
Con questa risoluzione le tre Commissioni impegnano il Governo, tra le altre cose, «a dichiarare (…) lo stato di emergenza per il bacino del fiume Po, per i bacini limitrofi che presentano simili condizioni critiche, nonché per il bacino del fiume Adige», e «a indire (…) una Conferenza nazionale sull'acqua» per arrivare «all'individuazione delle più idonee misure relative all'approvvigionamento idrico di tutte le aree del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno», «a studiare (…) le possibili misure per una politica di risparmio idrico, (…) appropriate pratiche agronomiche miranti ad un utilizzo più razionale delle risorse idriche, anche agrarie (…)» e «a completare la realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, come definite dalle delibere CIPE n. 74/2005 e n. 75/2006, rendendo disponibili le necessarie risorse finanziarie».
L'allarme delle tre Commissioni della Camera dei deputati si fonda anche sui dati contenuti in un importante rapporto in continuo aggiornamento prodotto dalla Protezione civile a proposito della «situazione idrologica in Italia ai fini della prevenzione delle crisi idriche». Questo rapporto, aggiornato per la terza volta lo scorso 24 aprile, evidenzia come il periodo settembre 2006 - aprile 2007 sia stato caratterizzato da una generalizzata carenza di

precipitazioni, temperature ben superiori alle medie stagionali, una riduzione dello spessore dei ghiacciai alpini e un'esigua copertura nevosa. Una situazione meteoclimatica che ha originato un modesto apporto ai corpi idrici superficiali e sotterranei facendo prevedere, nei prossimi mesi, deflussi ridotti rispetto agli anni precedenti. E non ci si può attendere un sufficiente recupero dei deficit ad oggi registrati. Infatti, le piogge migliori sono quelle del periodo invernale dove l'evaporazione è di solo mezzo millimetro al giorno, mentre i mesi di maggio e giugno sono caratterizzati da una forte evaporazione, circa 5 millimetri al giorno, per cui la maggior parte dell'acqua piovana ritorna allo stato aeriforme. Ad aggravare la situazione già critica, le previsioni di un'estate che si preannuncia molto calda, con picchi roventi a partire da giugno, come suggeriscono gli esperti del Cnr e della stessa Protezione civile.

2.1 La scarsità delle precipitazioni piovose

Il rapporto della Protezione civile sulla situazione idrologica in Italia mostra il confronto tra i valori pluviometrici registrati nel periodo settembre 2006 - aprile 2007 e quelli medi storici misurati tra gli anni 1961-1990. Il deficit complessivo di precipitazioni piovose nel periodo suddetto si attesta su valori dal 10 al 50% inferiori a quelli medi di riferimento, fatta eccezione per la sola Sicilia.

In particolare:

- in quasi tutte le regioni italiane, fatta eccezione per Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, le precipitazioni cumulate del mese di settembre hanno superato i valori medi storici, dal 30% a oltre il 100%;
- le precipitazioni cumulate nei mesi di ottobre-dicembre 2006 hanno registrato valori inferiori, rispetto a quelli normali storici, dal 20% (in parte della Toscana) fino all'80% (Umbria);
- anche a gennaio 2007 si sono registrate punte di deficit molto alte, fatta eccezione per Umbria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- il deficit del mese di febbraio 2007, invece, ha visto interessate soprattutto le regioni settentrionali, in particolare Piemonte, Valle d'Aosta e parte della Liguria, con deficit che raggiungono in alcuni casi il 100%;
- la prima quindicina di aprile 2007 infine è stata caratterizzata da piogge inferiori alle medie storiche relative allo stesso mese in buona parte dell'Italia centro-settentrionale.

Deficit delle piogge nel periodo "Settembre 2006 - 15 aprile 2007" rispetto agli stessi mesi degli anni 1961 - 1990

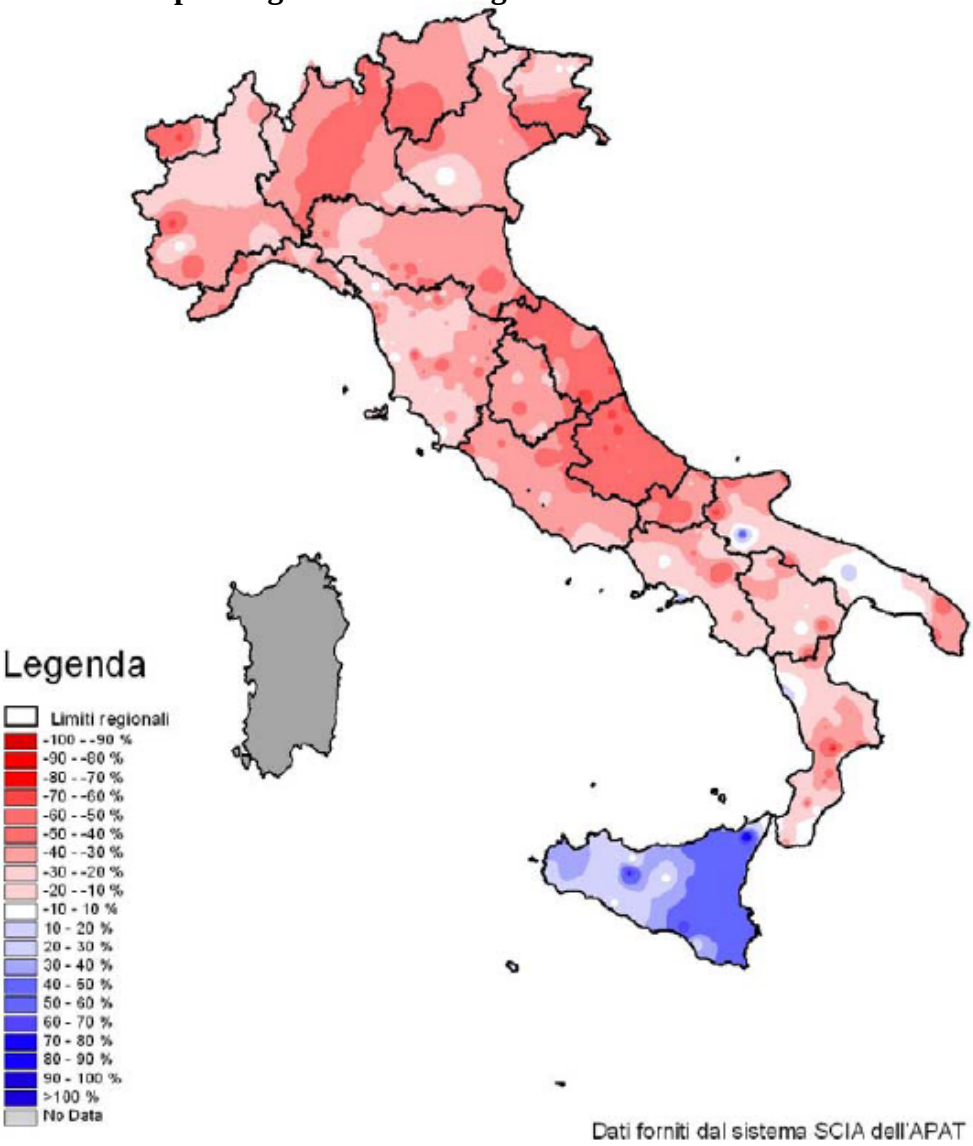

Fonte: Protezione civile - 2007

2.2 La riduzione del manto nevoso

Fondamentali per la regolazione primaverile di alcuni bacini, tra cui quello del Po e dell'Adige, sono le riserve idriche cumulate nei nevai alpini ed appenninici. A febbraio 2007 il manto nevoso disponibile ricopriva circa un terzo del territorio coperto l'anno precedente nello stesso mese e con altezze dei campi di neve pari a circa la metà. Sull'arco alpino erano presenti mediamente 10-60 cm contro i 25-150 dell'anno scorso.

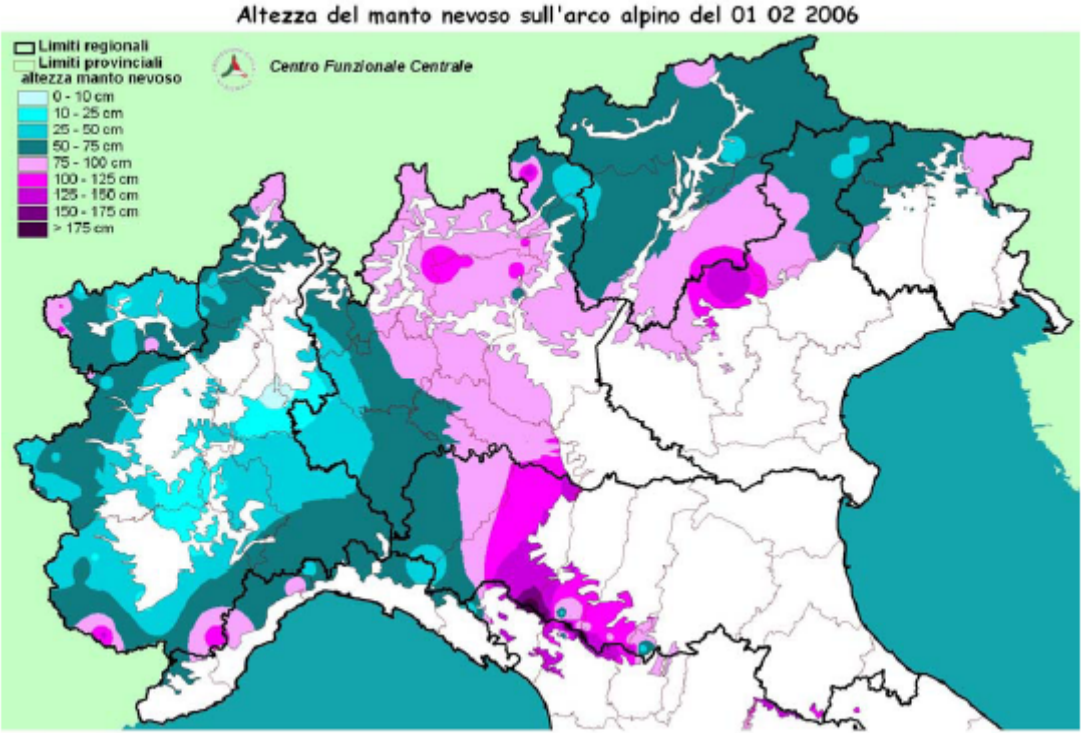

Fonte: Protezione civile - 2007

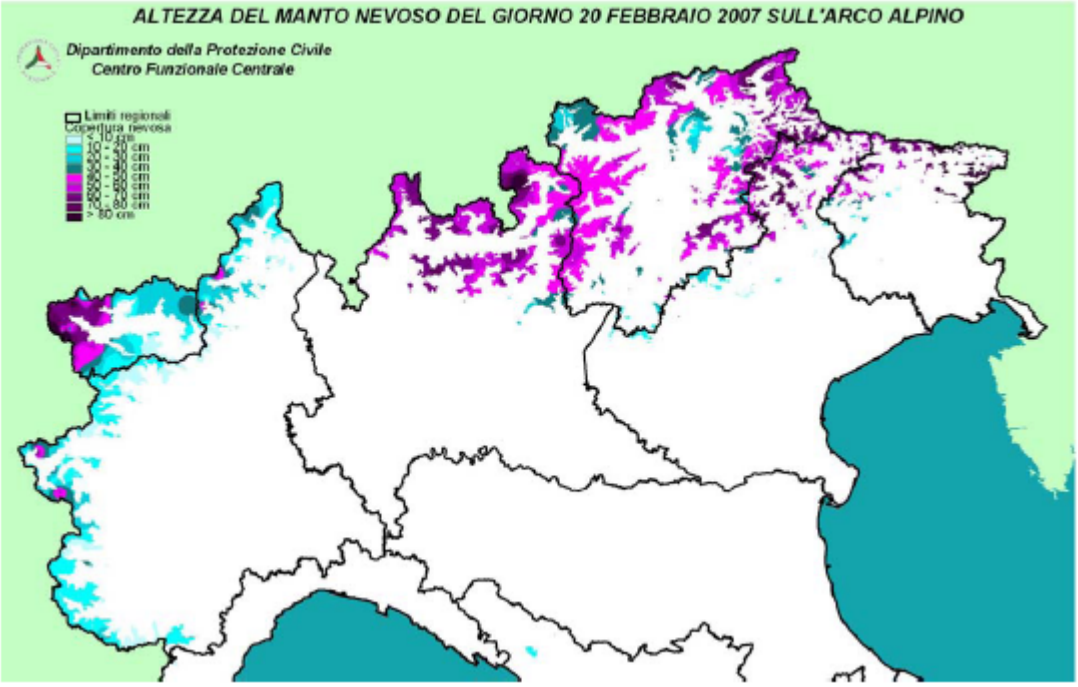

Fonte: Protezione civile - 2007

Secondo le rilevazioni della Protezione civile i modesti nevai creatisi con le precipitazioni nevose di marzo si sono rapidamente fusi per effetto delle elevate temperature del mese di aprile. Il manto nevoso il 16 aprile 2007 era inferiore rispetto ad un anno prima, con spessori che mediamente variavano tra i 10 e i 30 cm.

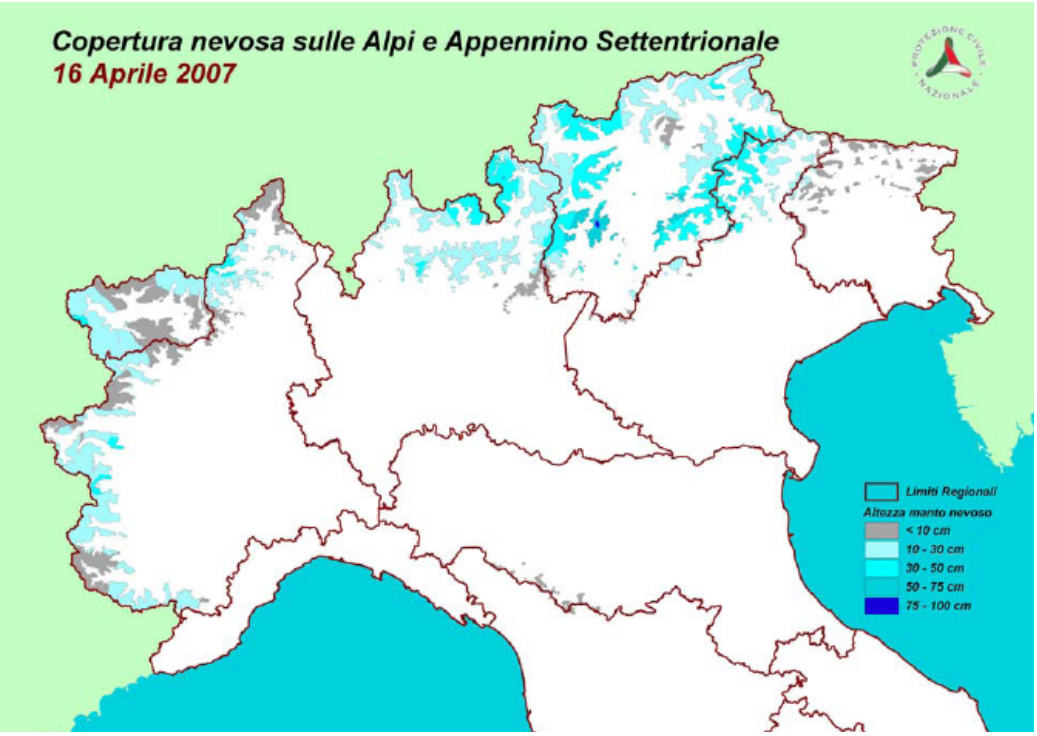

Fonte: Protezione civile - 2007

In Valle d'Aosta infine, secondo un Rapporto sui cambiamenti climatici curato dalla Regione, negli ultimi vent'anni si è osservata una brusca riduzione delle precipitazioni nevose, con la sola eccezione dell'inverno 2003-04, l'unico a presentare una modesta anomalia positiva.

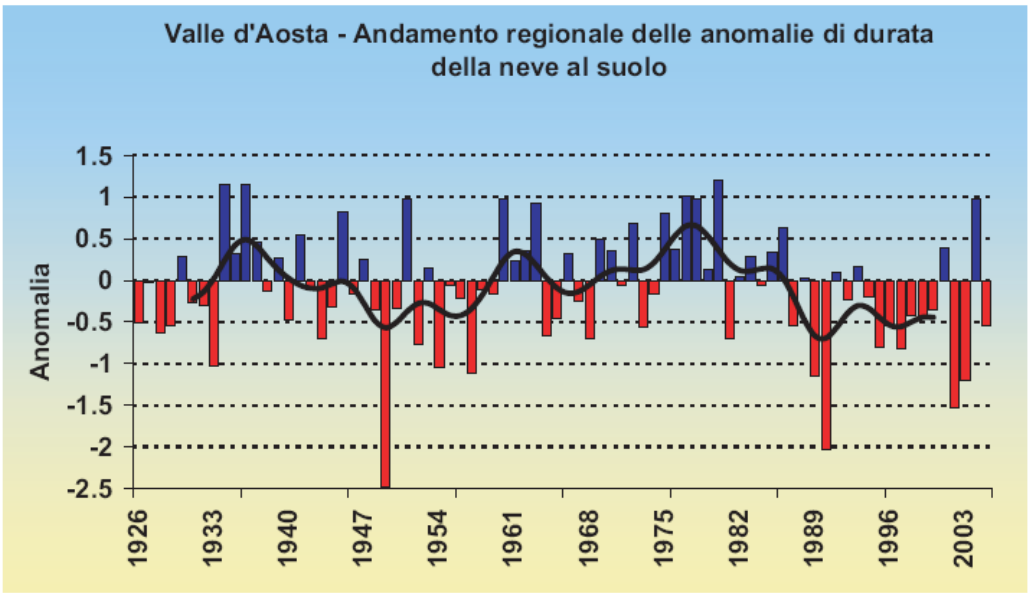

Fonte: Rapporto sui Cambiamenti climatici in Valle d'Aosta a cura della Regione

2.3 Lo scioglimento dei ghiacciai

I ghiacciai costituiscono una fondamentale risorsa idrica e la loro evoluzione è strettamente legata al clima. Reagendo alle variazioni climatiche modificando la propria superficie e il proprio volume, da essi dipende una quantità non trascurabile degli apporti fluviali nei mesi estivi, i più critici per l'agricoltura. Tra i fiumi interessati da significativi apporti glaciali ci sono tutti quelli del sottobacino sinistro del Po, dal Po stesso alla Dora, dal Ticino all'Adda, dal Mincio all'Oglio, fino all'Adige.
I dati di uno studio del prof. Claudio Smiraglia, presidente del Comitato Glaciologico Italiano, dimostrano le conseguenze dei cambiamenti climatici sui ghiacciai del nostro Paese.
La riduzione media di spessore di ghiaccio sulle Alpi (espressa in mm di acqua) è stata di 250 mm annui fra il 1850 e il 1980, ed è salita a 650 mm fra il 1980 e il 2000. Nella sola estate 2003 la diminuzione di spessore è stata mediamente di ben 2.500 mm.
Se ci si riferisce alle variazioni di superficie, su tutta la catena alpina fra il 1850 e il 1980 si è avuta una riduzione del 40%, cui si è aggiunta fra il 1980 e il 2000 un'ulteriore riduzione del 20%. In questo modo i ghiacciai aumentano paradossalmente di numero, non perché si formino nuovi autonomi apparati, ma perché quelli preesistenti si frammentano.
Le misure annuali di variazione di lunghezza, riguardanti circa 300 degli 800 ghiacciai italiani, evidenziano una tendenza al regresso in atto da circa un secolo. Il Lys, ad esempio, sul versante meridionale del Monte Rosa, è arretrato di circa 500 m in un secolo, mentre il Ghiacciaio dei Forni nel gruppo dell'Ortles-Cevedale ha subito un regresso di 1,5 km. La Sforzellina, un piccolo ghiacciaio sempre nel gruppo Ortles-Cevedale, dal 1987 ha subito una riduzione di spessore di 20 m. Si stima inoltre che nel gruppo dell'Ortles-Cevedale la riduzione areale dei ghiacciai è stata del 46-47% e che in Valle d'Aosta è stata del 42%. Dal 2003 il regresso dei ghiacciai sulle Alpi occidentali ha conosciuto una brusca accelerazione. Ad esempio il Ciardoney ha perso, in soli 4 anni, 87 m di lunghezza alla fronte e 8,4 m di spessore medio. Di questo passo, poiché il ghiacciaio è spesso al massimo 30-40 m, se le condizioni dovessero mantenersi così sfavorevoli anche nei prossimi anni, questo potrebbe frammentarsi e scomparire nel volgere di appena 15-20 anni.
Infine, un fenomeno molto grave e sconosciuto ai più è la scomparsa del permafrost, il suolo permanentemente ghiacciato anche in profondità, presente sulle Alpi a partire dai 2.500 metri: il suo scioglimento, legato all'aumento di temperatura, se associato a precipitazioni intense, favorirebbe le colate di detriti e di fango.

2.4 La siccità in alcuni bacini nazionali

2.4.1 Il bacino del Po e i grandi laghi

Secondo il Rapporto della Protezione civile l'Arpa Piemonte ha evidenziato, a gennaio 2007, un deficit pluviometrico medio del 32% rispetto al valore medio di gennaio. E' stata riscontrata inoltre una ridotta copertura nevosa per lo stesso periodo e deflussi mensili ridotti in media del 26% rispetto ai valori medi storici.
In Emilia Romagna, le portate fluenti nel Po alla stazione di misura di Pontelagoscuro (Fe) ammontavano a metà aprile a 431 m3/s, inferiori ai valori del 2003 e del 2006 e pari a meno della metà del valore medio storico di 953 m3/s del periodo 1924-2007.
Anche le portate del fiume Po nelle stazioni di Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte, sono tutte inferiori a quelle del medesimo periodo del 2003 e del 2006.

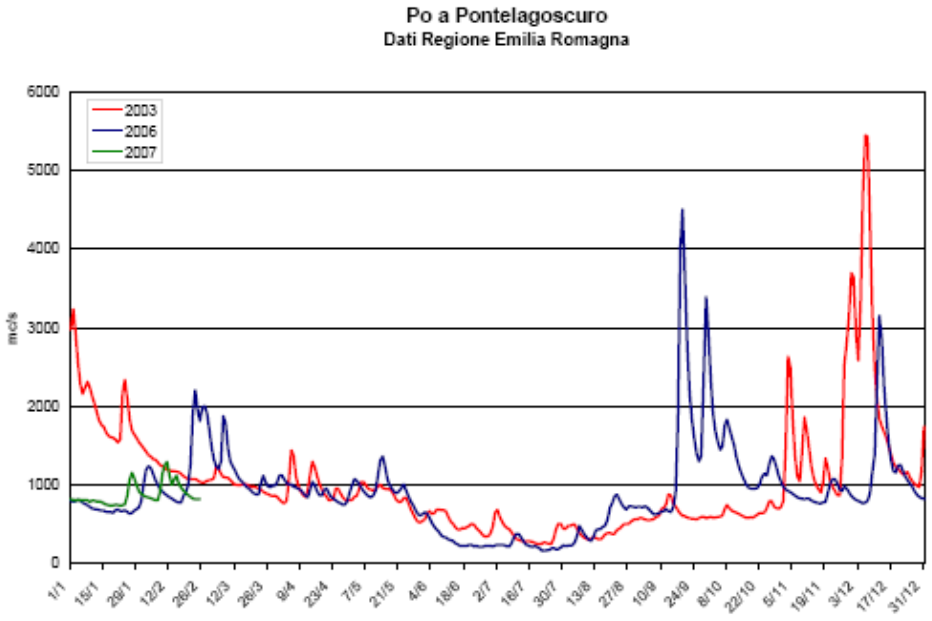

Fonte: Protezione civile - 2007

Per quanto concerne i livelli dei grandi laghi, i valori misurati in alcuni casi presentano situazioni piuttosto critiche: sono molto al di sotto dei valori medi stagionali e a quelli del 2003 e del 2006 i laghi di Garda e Maggiore, mentre la situazione è più tranquillizzante sui laghi di Como e d'Iseo.
La Regione Emilia-Romagna ha messo in evidenza anche la condizione attuale dell'invaso di Ridracoli, nel comune di Santa Sofia (Fo), importante perchè garantisce l'uso idropotabile di 47 comuni della pianura romagnola, oltre che della Repubblica di S. Marino, per circa 1 milione di residenti, e che nel mese di febbraio disponeva di un volume dimezzato rispetto a quello che in genere è disponibile nel mese di febbraio. La situazione è migliorata ad aprile quando l'invaso ha raggiunto un volume pari al 74% del volume invasabile.

2.4.2 Il bacino dell'Adige

In Veneto, le precipitazioni del periodo ottobre 2006 - febbraio 2007 sono state inferiori di circa il 40% rispetto alla media dei precedenti 14 anni, nello stesso periodo. Nei bacini idrografici dell'area nord-orientale il deficit è del 30% rispetto alla media, mentre è del 50% nell'area sudoccidentale della Regione.
Per quanto riguarda i deflussi, si sono registrati valori ridotti su tutti i corsi d'acqua sino ai primi giorni di dicembre 2006. Le portate dell'Adige a Boara Pisani erano a metà aprile inferiori alla media dell'ultimo decennio, con un trend addirittura in diminuzione.
Un problema di notevoli dimensioni è rappresentato dalla risalita del cuneo salino alla foce dell'Adige che stando ai dati riportati dal Rapporto della Protezione civile si estende a monte per circa 8 km.

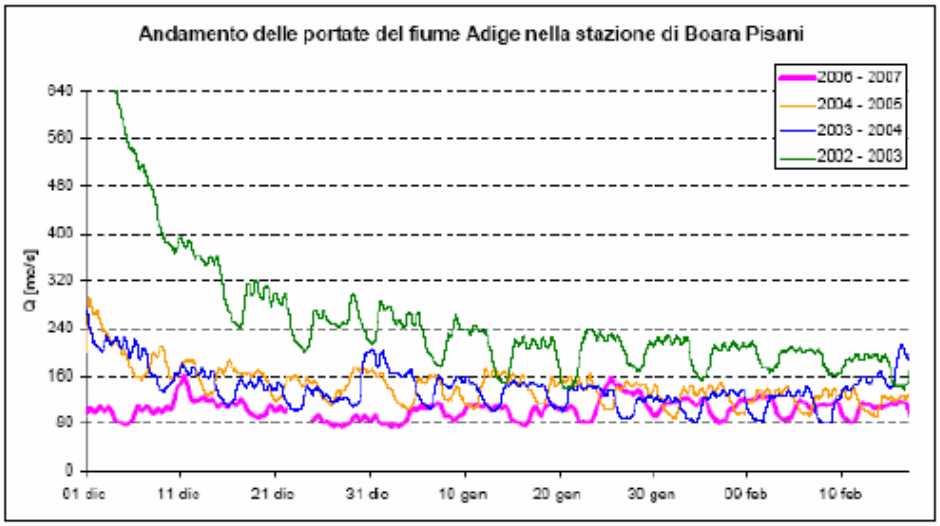

Fonte: Protezione civile - 2007

Per quanto riguarda i bacini artificiali dell'Adige, invece, i volumi invasati sono pari al 62% della capacità totale. Tale valore risulta superiore alla media degli ultimi anni ed in apparente controtendenza rispetto ai dati precedentemente citati, ma in realtà è molto probabile che ciò sia dovuto allo scioglimento anticipato dei nevai.

2.4.3 Il bacino dell'Arno

Il bacino dell'Arno appare aver beneficiato più degli altri delle precipitazioni dei mesi di febbraio e marzo, riducendo il deficit rispetto alla media stagionale dal 50% di fine gennaio all'attuale 20%.

La portata registrata nell'Arno alla stazione idrometrica di Nave di Rosano, a monte di Firenze, era di 45,5 m3/s ai primi di marzo e di 25,7 m3/s a metà aprile, anche va ricordato come le portate fluenti nel fiume siano quasi completamente regolate dai rilasci degli invasi idroelettrici di Levane e La Penna e dal serbatoio del Bilancino.

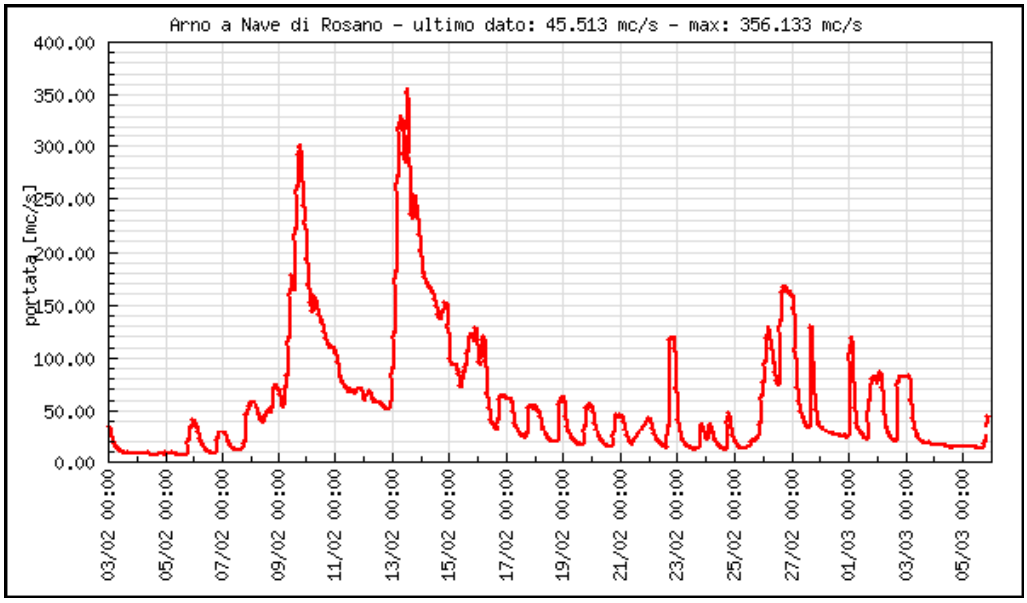

Fonte: Protezione civile - 2007

Quest'ultimo in particolare ha un volume di invaso (disponibile per la regolazione) di 69 milioni di m3. Di questi, 35 milioni sono da considerare "riserva tattica" annuale utilizzata per sostenere le portate dell'Arno nel periodo estivo e far fluire all'altezza della città di Firenze almeno 6,5 m3/s. I rimanenti 34 milioni di m3 garantiscono, da una parte, il livello minimo del lago (per la stagione turistica) e dall'altra costituiscono una "riserva strategica" da utilizzarsi in caso di siccità estreme.
Le precipitazioni di febbraio e marzo hanno apportato al bacino sotteso all'invaso un contributo di pioggia che ha consentito un discreto recupero dei volumi invasati, che sono passati dai 45 milioni di m3 alla fine di gennaio ai circa 65 di metà aprile.
Nonostante queste precipitazioni, i dati raccolti dall'Autorità di bacino dell'Arno sottolineano che i deflussi medi dei mesi invernali, relativi al periodo 1981-2007 sono praticamente la metà di quelli del cinquantennio 1930-1980. In particolare, gli anni 2006 e 2007 sono ulteriormente e significativamente al di sotto della media ed è per questo che l'Autorità di bacino è in procinto di varare il Piano sul bilancio idrico.

2.4.4 Il bacino del Tevere

La scarsità di precipitazioni fa registrare portate inferiori alla media stagionale anche nel bacino del Tevere, con un'associata scarsa ricarica delle falde acquifere. In Umbria, in particolare, nel periodo ottobre-dicembre 2006 si è rilevata una precipitazione di 121 mm, contro i 306 mm della media storica, con un deficit che supera il 60%.
Confrontando le portate erogate dalle sorgenti nei mesi di febbraio 2007 e febbraio 2006, si rilevano valori molto vicini ai minimi storici registrati durante l'emergenza idrica del 2001. Un indicatore dello stato idrologico del bacino del Tevere è il lago Trasimeno dove il livello del lago a febbraio 2007 è sceso a -78 cm, contro i -57 cm di febbraio 2006. Nella stazione di Ripetta, nel centro storico di Roma, invece, sempre a febbraio si sono registrate portate medie di circa 165 m3/s, contro i 357 m3/s che costituiscono la media storica del mese di febbraio (1921-1990), mentre a metà aprile la portata rilevata era di 126 m3/s contro i 260 circa della media storica.

3. GLI USI E I CONSUMI DELLA RISORSA IDRICA

3.1 L'uso dell'acqua in Europa

Iniziando la nostra analisi dall'Europa, stando ai dati della *Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici in Italia per l'anno 2005* del Comitato di vigilanza sui servizi idrici, gli usi idrici sono in media così ripartiti: 46% produzione energetica, 30% agricoltura, 14% scopi civili e 10% industria, ma con grandi variazioni tra i diversi paesi. In generale nei paesi del Nord prevalgono gli usi industriali, mentre al Sud prevalgono ovviamente gli usi agricoli.
Dal grafico pubblicato nel rapporto *Uso sostenibile dell'acqua in Europa* dell'Agenzia europea per l'ambiente, risulta evidente come l'agricoltura la faccia da padrone prevalentemente nei paesi mediterranei, come Grecia, Spagna e Italia. Gli usi civili sono prevalenti nei paesi più piccoli e con scarsa presenza produttiva, come Lussemburgo o Liechtenstein, mentre in alcuni Paesi, come Belgio, Olanda, Francia e Germania, le quantità di acqua prelevate per il raffreddamento delle centrali elettriche superano di gran lunga quelle usate per gli altri scopi. Gli usi industriali, infine, sono più consistenti rispetto agli altri usi in Lituania, Estonia e Norvegia.

Gli usi idrici in Europa

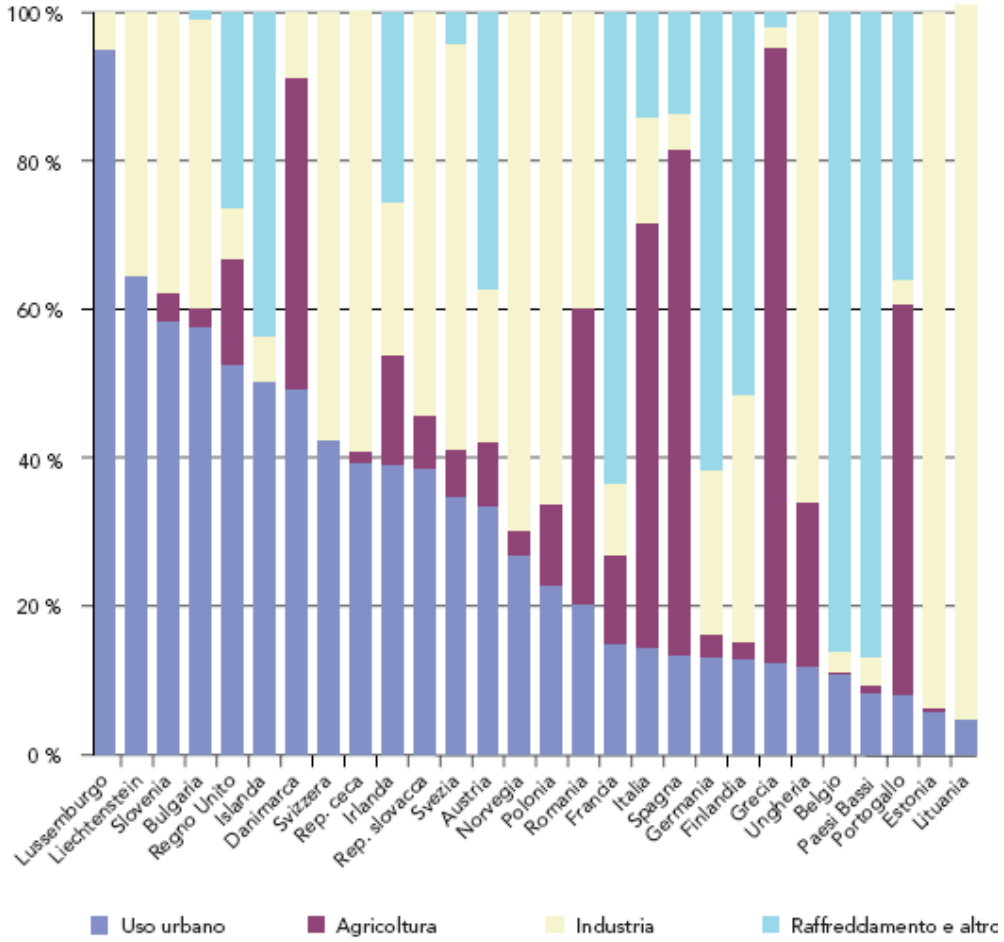

Fonte: AEA, 1999 (dal rapporto "Uso sostenibile dell'acqua in Europa")

3.2 L'uso dell'acqua in Italia

L'Italia, rispetto ai valori medi europei, presenta una situazione molto diversa, con il settore agricolo responsabile della maggioranza dei prelievi complessivi. Dai dati dello studio dell'Irsa-Cnr effettuato nel 1999, che rimane ancora oggi, a distanza di otto anni, lo studio più completo e aggiornato sull'uso delle risorse idriche a livello nazionale (circa 42 miliardi di m3/anno), l'uso agricolo a fini irrigui è al primo posto con il 49% del totale (oltre 20 miliardi di m3/anno), al secondo posto c'è il settore industriale che utilizza il 21% della risorsa (8 miliardi di m3/anno), seguiti da quello civile con il 19% (poco meno di 8 miliardi di m3/anno) e infine quello energetico con l'11% (circa 6 miliardi di m3/anno).

Gli usi idrici in Italia

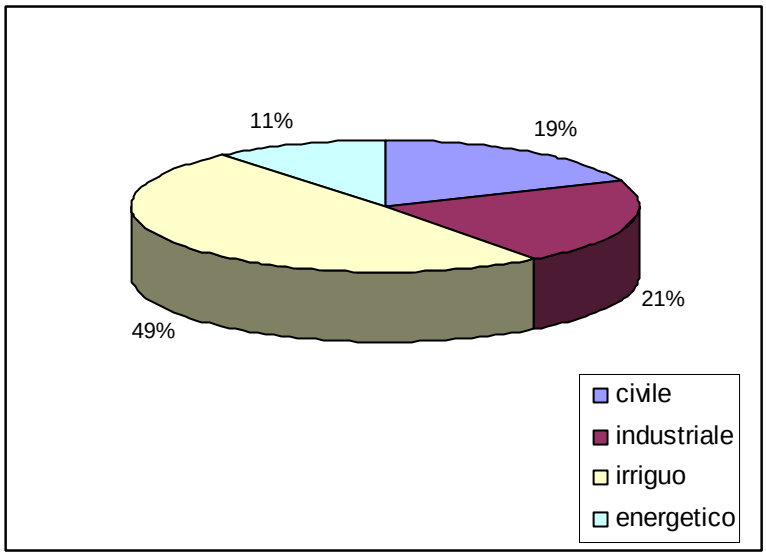

Fonte: IRSA CNR, 1999

La ripartizione delle risorse idriche in base all'area geografica evidenzia nelle regioni Nord-Ovest l'uso maggiore pari al 39% del totale nazionale, seguito dal Nord Est con il 27%, e dal Sud con il 15%. Al Nord Ovest si misurano i maggiori usi di acqua per il settore irriguo, industriale e Civile, mentre gli usi energetici sono più elevati al Nord Est.

Gli usi idrici in Italia (in milioni di m^3/anno)

Area geografica	Civili	%	Industriali	%	Irrigui	%	Energia	%	Totale	%
Nord Ovest	2.268	6	3.520	8	8.193	20	3.502	5	17.483	39
Nord Est	1.453	4	1.648	4	5.277	13	1.800	6	10.178	27
Centro	1.618	4	1.482	4	970	2	581	0	4.651	10
Sud	1.803	4	879	2	3.506	9	36	0	6.224	15
Isole	798	1	457	3	2.191	4	-	0	3.446	9
Italia	**7.940**	**19**	**7.986**	**21**	**20.137**	**49**	**5.919**	**11**	**41.982**	**100**

Fonte: IRSA-CNR 1999

E' utile specificare a questo punto la distinzione che c'è tra uso e consumo d'acqua, ovvero è importante distinguere fra l'acqua che è prelevata e l'acqua che è effettivamente consumata. Tra i diversi usi sicuramente l'irrigazione consuma la maggior parte dell'acqua prelevata (spesso la metà o anche di più) quale risultato dell'evaporazione, dell'inclusione nel raccolto, della traspirazione dalle piante, della ricarica della falda o del flusso superficiale. Al contrario l'uso civile/domestico e industriale possono restituire fino al 90-95% dell'acqua usata. Però l'acqua di scarico restituita dai sistemi fognari per usi urbani/domestici e quella proveniente dalle industrie spesso non sono trattate a dovere e quindi le acque prelevate in buone condizioni vengono restituite di qualità scadente se non addirittura pessima.
Dati più dettagliati e aggiornati sull'uso delle risorse idriche a scala regionale o di bacino idrografico, rispetto a quelli dell'Irsa-Cnr, sono desumibili dai Piani di tutela delle acque, previsti già nel Dlgs 152/1999. Ancora oggi risulta però difficile riuscire ad avere un quadro completo su tutto il paese dal momento che al 30 aprile 2006 i piani erano stati approvati solo da Valle d'Aosta (febbraio 2004), Lombardia (marzo 2006), Provincia autonoma di Trento (dicembre 2004), Emilia Romagna (dicembre 2005) e Toscana (gennaio 2005). L'adozione di

tali piani invece è stata fatta da Piemonte, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Lazio e Sardegna tutte tra il 2004 e il 2005. Insomma risulta evidente come un quadro uniforme, completo e aggiornato sulla quantità e la qualità delle risorse idriche a disposizione nel nostro paese non è stato ancora fatto nonostante sia sempre più urgente visto il periodo di scarsità della risorsa in cui ci troviamo che obbliga ad un suo uso e consumo pianificato e senza sprechi.
Dai dati desunti dai piani di tutela e di bacino riportiamo la ripartizione sugli usi della risorsa e sui prelievi relativa ai bacini del Po, Tevere e Arno e alle regioni Emilia Romagna, Marche e Sardegna, ricavati dalla *Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno 2005* pubblicata dal Comitato di vigilanza sulle risorse idriche nel luglio 2006.
Il contributo dei diversi settori all'utilizzo della risorsa idrica varia molto a secondo dell'area geografica considerata e dal tipo di prelievo. Circa la natura dei prelievi, un aspetto caratteristico italiano è l'alta percentuale di utilizzo di acque sotterranee, il 23% rispetto alla media europea del 13%. Il 50% di quest'acqua serve per scopi civili: le acque sotterranee nel nostro paese coprono da sole l'80% dei prelievi destinati all'uso potabile.
Per quanto riguarda i bacini idrografici:

- nel Po la quasi totalità dei prelievi superficiali è destinata all'irrigazione (95%) e solo una minima parte per il potabile (3%) e l'industria (2%). Se invece analizziamo gli usi dai prelievi sotterranei il 47% è destinato all'irrigazione, il 33% al potabile e il 20% all'industria;
- per il bacino del fiume Arno, abbiamo una situazione totalmente differente: quasi due terzi dei prelievi superficiali, il 63,5%, viene utilizzato per usi civili, il 19% per l'acquacoltura, il 16,7% per usi irrigui e solo lo 0,8% per attività industriali;
- nel Tevere infine dai prelievi sotterranei e superficiali si usa il 37% dell'acqua per le attività irrigue, il 34% per l'acquacoltura, il 22% viene utilizzata nell'industrie e infine il 15% è destinato a scopi civili.

Se invece ragioniamo su scala regionale:

- in Emilia Romagna, facendo una media tra prelievi sotterranei e superficiali, è sempre l'agricoltura a farla da padrone con il 58% del totale a cui fa seguito il civile con il 26% e l'industriale con il 16%;
- nelle Marche il consumo per usi agricoli e zootecnici raggiunge l'86% dei prelievi superficiali, le industrie ne sfruttano il 14% e solo lo 0,46% è destinato ad usi potabili;
- in Sardegna infine la situazione varia tra usi da prelievi sotterranei e superficiali: per quanto concerne i primi gli usi sono ripartiti tra civile (45%), irriguo (30%) e industriale (25%), mentre i prelievi dalla superficie sono utilizzati nel settore irriguo (68%), civile (26%) e industriale (6%).

Ripartizione degli usi per alcuni bacini idrografici e regioni

BACINO O REGIONE	USI DA PRELIEVI SUPERFICIALI	USI DA PRELIEVI SOTTERRANEI	USI DA PRELIEVI SUPERFICIALI E SOTTERANNEI
BACINO DEL PO	Irrigazione: 95% Potabile: 3% Industriale: 2%	Irrigazione: 47% Potabile: 33% Industriale: 20%	
BACINO DELL'ARNO	Irriguo: 16,7% Acquacoltura: 19% Industriale: 0,8% Civile: 63,5%		
BACINO DEL TEVERE			Irriguo: 37% Acquacoltura: 34% Industriale: 22% Civile: 15%
REGIONE EMILIA ROMAGNA			Irriguo: 58% Civile: 26% Industriale: 16%
REGIONE SARDEGNA	Irriguo: 68% Civile: 26% Industriale: 6%	Civili: 45% Irriguo: 30% Industriale: 25%	
REGIONE MARCHE	Agricolo e Zootecnico: 86% Industriale: 14% Potabile: 0,46% Altro: 0,36%		

Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - anno 2005 - CoViRI

3.3 I consumi civili e le perdite di rete

Anche se gli usi civili costituiscono una frazione relativamente modesta del totale (19%, con consumi procapite intorno ai 280 litri/ab/giorno), in questo settore è più che mai necessaria un'attenta rivisitazione del sistema che punti da una parte a migliorare la rete di trasporto e distribuzione e dall'altra a fare un uso dell'acqua più attento che tuteli la risorsa sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Secondo il rapporto di Legambiente *Ecosistema Urbano 2007*, che stila la classifica ambientale dei 103 capoluoghi di provincia, per quanto riguarda i consumi idrici domestici il comune capoluogo più virtuoso è Ascoli Piceno con poco meno di 104 litri per abitante al giorno. Oltre il 90% dei comuni si colloca tra i 100 e i 250 litri per abitante al giorno, mentre cinque città sono al di sopra dei 300 litri. Milano, con un consumo per abitante di circa 359 l di acqua, registra il valore più alto d'Italia; a seguire troviamo Lecce (354 litri), Ragusa (335 litri), Frosinone (312 litri) e Padova (308 litri).

Consumi idrici pro capite sull'erogato domestico (in litri/ab/giorno)

Pos.	Città		Pos.	Città		Pos.	Città	
1	Ascoli Piceno	103,8	**36**	Latina	168,1	**71**	Pordenone	208,8
2	Nuoro	119,5	**37**	Catania	168,7	**72**	Varese	214,2
3	Agrigento	120,5	**38**	Verbania	170,3	**73**	Crotone	221,5
4	Foggia	122,9	**39**	Bolzano	170,6	**74**	Pisa	223,6
5	Brindisi	125,2	**40**	Cosenza	170,8	**75**	Udine	228,4
6	Perugia	131,0	**41**	Ancona	171,1	**76**	Piacenza	228,8
7	Avellino	132,9	**42**	Rieti	172,4	**77**	Roma	229,2
8	Livorno	133,5	**43**	Pesaro	175,3	**78**	Viterbo	230,5
9	Vibo Valentia	136,3	**44**	Modena	175,9	**79**	Pavia	231,2
10	Isernia	140,1	**45**	Cremona	176,1	**80**	Cagliari	232,5
11	Sassari	140,5	**46**	Pescara	176,5	**81**	Brescia	240,1
12	Forlì	142,5	**47**	Alessandria	176,7	**82**	Trapani	242,6
13	Genova	145,9	**48**	Siracusa	179,1	**83**	Novara	244,0
14	Bari	148,3	**49**	Parma	179,4	**84**	Sondrio	245,2
15	Matera	148,9	**50**	Teramo	180,0	**85**	Massa	245,3
16	Arezzo	149,5	**51**	Macerata	180,8	**86**	Torino	246,1
17	Bologna	149,7	**52**	Messina	182,0	**87**	Caltanissetta	246,2
18	Napoli	150,2	**53**	La Spezia	186,1	**88**	Chieti	266,1
19	Campobasso	151,9	**54**	Rimini	187,6	**89**	Firenze	272,0
20	Grosseto	152,5	**55**	Vercelli	187,6	**90**	Bergamo	281,3
21	Salerno	152,8	**56**	Siena	187,7	**91**	Padova	307,9
22	Terni	154,6	**57**	Venezia	188,2	**92**	Frosinone	312,1
23	Rovigo	154,9	**58**	Mantova	189,1	**93**	Ragusa	335,0
24	Benevento	155,4	**59**	Cuneo	191,9	**94**	Lecce	354,0
25	Lucca	157,2	**60**	Asti	192,4	**95**	Milano	359,4
26	Reggio Emilia	159,9	**60**	Lecco	192,4	**Nd**	Catanzaro	nd
27	Caserta	160,7	**62**	Lodi	192,5	**Nd**	L'Aquila	nd
28	Belluno	161,1	**63**	Prato	194,2	**Nd**	Oristano	nd
29	Vicenza	163,4	**64**	Ravenna	196,0	**Nd**	Pistoia	nd
30	Palermo	164,0	**65**	Aosta	196,1	**Nd**	Potenza	nd
31	Ferrara	164,0	**66**	Savona	196,4	**Nd**	Reggio Calabria	nd
32	Imperia	164,4	**67**	Trento	200,7	**Nd**	Taranto	nd
33	Biella	165,4	**68**	Gorizia	201,8	**Nd**	Treviso	nd
34	Trieste	166,6	**69**	Verona	204,3			
35	Enna	166,7	**70**	Como	204,4			

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2007 (Comuni, dati 2005)

Stando alle stime dell'Irsa-Cnr, ogni anno in Italia viene usata per scopi civili una quantità d'acqua pari a circa 7.940 milioni di m3. Una cifra che non si discosta di molto da quella riportata nella Relazione sul 2005 del Coviri, secondo cui negli acquedotti italiani, che ormai raggiungono il 90% della popolazione, vengono alimentati circa 7.580 milioni di m3, a fronte di volumi fatturati pari a 4.541 milioni di m3, con perdite di rete pari al 40%.
All'alta disponibilità idrica piuttosto raramente corrisponde un'altrettanta efficienza delle reti di distribuzione e questo fa sì che in Italia ogni giorno si disperdano elevate quantità di acqua prelevate per usi civili. Il problema delle perdite di rete è un problema grave, che riguarda

buona parte delle città italiane lungo tutta la Penisola, ma è particolarmente rilevante nel meridione.
Su scala nazionale, secondo il Rapporto Ambiente Italia 2006 di Legambiente e Istituto di ricerca Ambiente Italia, lo scarto tra acqua erogata e prelevata è del 37%, che scende al 30% calcolando solo l'acqua immessa nella rete di distribuzione. Nelle regioni del Mezzogiorno lo scarto tra acqua immessa in rete ed erogata sale al 35-40% contro una media del 25% nelle regioni settentrionali.
Nel rapporto Ecosistema Urbano 2007 di Legambiente, invece, vengono esaminate le perdite registrate nel 2005 dai capoluoghi italiani. A Cosenza va il primato dell'acqua persa con una percentuale del 70% rispetto a quella immessa in rete, seguita da Latina con il 66% e da Campobasso con il 65%. Il 43% delle 88 città in classifica perde più del 30% dell'acqua che immette in rete. Sono 13 le città che perdono più della metà dell'acqua immessa in rete (8 del sud, 3 del centro e 2 del nord): Cosenza, Latina, Campobasso, Pescara, Vibo Valentia, Rieti, Bari, Siracusa, Nuoro, Agrigento, Sassari, Belluno e Gorizia. Le più virtuose di questa classifica sono Viterbo (con perdite pari al 4%), Bergamo (5%) e Vercelli (6%).

Perdite di rete espresse in % di acqua non consumata per i diversi usi

Pos.	Città		Pos.	Città		Pos.	Città	
1	Viterbo	4%	**32**	Trento	25%	**71**	Brindisi	46%
2	Bergamo	5%	**37**	Chieti	26%	**72**	Caserta	47%
3	Vercelli	6%	**37**	Brescia	26%	**72**	Palermo	47%
4	Venezia	7%	**37**	Aosta	26%	**74**	Benevento	49%
4	Cuneo	7%	**37**	Ragusa	26%	**74**	Trieste	49%
6	Milano	10%	**37**	Crotone	26%	**76**	Gorizia	50%
7	Macerata	11%	**37**	Torino	26%	**77**	Belluno	52%
8	Pavia	12%	**43**	Siena	27%	**78**	Sassari	53%
8	Pordenone	12%	**44**	Trapani	28%	**79**	Agrigento	54%
10	Piacenza	13%	**45**	Ancona	29%	**79**	Nuoro	54%
11	Imperia	14%	**45**	Varese	29%	**81**	Siracusa	55%
12	Mantova	15%	**45**	Modena	29%	**82**	Bari	57%
12	Lecco	15%	**45**	Genova	29%	**83**	Rieti	58%
14	Lodi	18%	**45**	Pesaro	29%	**84**	Vibo Valentia	60%
14	Sondrio	18%	**45**	Rovigo	29%	**85**	Pescara	61%
14	Rimini	18%	**51**	Parma	31%	**85**	Campobasso	65%
17	Terni	19%	**51**	Perugia	31%	**87**	Latina	66%
17	La Spezia	19%	**53**	Ferrara	32%	**88**	Cosenza	70%
17	Prato	19%	**53**	Cremona	32%	**Nd**	Ascoli Piceno	nd
17	Frosinone	19%	**53**	Biella	32%	**Nd**	Caltanissetta	nd
17	Como	19%	**56**	Massa	33%	**Nd**	Treviso	nd
22	Ravenna	20%	**57**	Roma	35%	**Nd**	Matera	nd
23	Forlì	21%	**58**	Verbania	36%	**Nd**	Catanzaro	nd
23	Novara	21%	**59**	Foggia	37%	**Nd**	Grosseto	nd
25	Enna	22%	**60**	Napoli	38%	**Nd**	Firenze	nd
25	Asti	22%	**61**	Pisa	39%	**Nd**	Pistoia	nd
25	Vicenza	22%	**61**	Livorno	39%	**Nd**	Oristano	nd
28	Verona	23%	**63**	Savona	40%	**Nd**	Lecce	nd
28	Lucca	23%	**64**	Cagliari	41%	**Nd**	Reggio Calabria	nd
28	Udine	23%	**65**	Messina	42%	**Nd**	Isernia	nd
31	Bolzano	24%	**65**	Catania	42%	**Nd**	L'Aquila	nd
32	Bologna	25%	**65**	Teramo	42%	**Nd**	Potenza	nd
32	Alessandria	25%	**68**	Salerno	43%	**Nd**	Taranto	nd
32	Reggio Emilia	25%	**69**	Avellino	44%			
32	Padova	25%	**70**	Arezzo	45%			

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2007 (Comuni, dati 2005)

L'utilizzo di reti di distribuzione molto vecchie e danneggiate spesso causa interruzioni nel servizio, tanto che in alcuni capoluoghi, soprattutto del meridione, si ha un'irregolarità nella distribuzione. Come confermato anche da un'indagine dell'Istat del 2005 riportata nell'ultima Relazione del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche, nelle isole il 31,3% delle famiglie intervistate ha dichiarato irregolarità nell'erogazione dell'acqua, nel sud il 20,2%, al centro il 13,1%, al nord ovest il 7,8%, al nord est il 6,6%, a fronte di un valore medio nazionale pari al 13,8%.

3.4 Fabbisogno vs disponibilità: un connubio possibile?

Per chiudere il discorso sugli usi e sulla disponibilità della risorsa è interessante riportare alcuni dati inseriti nell'ultima Relazione annuale del Coviri che tirano le fila del discorso in termini quantitativi.

I fabbisogni idrici, settore per settore, al 2015

Uso	**Miliardi di m3/anno**
Civile	7,6
Agricolo	27
Industriale	13,3
Energetico	6,4
Totale	**54,3**

Fonte: Cna da CoViRI – 2005

Il Comitato richiama le stime fatte dalla Cna nel 1989 su quelli che saranno nel 2015 i fabbisogni idrici nel nostro paese stimati per un totale di 54,3 miliardi (Mld) di m3/anno. Il calcolo è stato fatto tenendo conto degli usi attuali e dell'andamento di questi negli ultimi anni. In particolare per l'uso civile si è considerato l'aumento dei consumi da 200 l/ab/giorno di qualche anno fa ai 280 l/ab/giorno attuali e l'andamento demografico. Per il settore irriguo si è tenuto conto dei dati dell'Istituto nazionale economia agraria (INEA) che calcolano il volume annuo d'acqua distribuito dagli impianti vecchi e nuovi. Per l'industria il contributo di 13,3 Mld m3/anno è il risultato di una lunga indagine eseguita dal comitato in cui si tiene conto anche la diminuzione dei consumi derivante dal sempre maggiore, e più necessario, riciclo dell'acqua all'interno degli impianti. Se invece passiamo alla risorsa disponibile, quella superficiale è stata stimata in 40 Mld m3/anno (tenendo conto del volume annuo utilizzabile con la regolazione pluriennale dei serbatoi esistenti), mentre quella sotterranea è di 13 Mld m3/anno, per un totale di 53 Mld m3/anno.
Esistendo una disparità tra le stime del fabbisogno e di risorsa utilizzabile, è necessario affrontare seriamente la gestione dell'acqua per evitare continue crisi idriche nel nostro paese. Un approccio diverso è fondamentale, la lunga tradizione di politica della "domanda" deve essere sostituita da un'attenta gestione e pianificazione della risorsa idrica disponibile. Solo così sarà possibile una riduzione delle esigenze di nuovi investimenti strutturali e si integreranno i differenti aspetti, quali ad esempio la riduzione delle perdite nelle reti idriche, l'applicazione di tecniche irrigue più efficienti o il riciclo delle acque reflue. Una corretta gestione della risorsa idrica deve allora da una parte ridurre la domanda e dall'altro deve incrementare l'efficienza degli usi, per evitare, anche in risposta ai mutamenti climatici in atto e quindi ad una riduzione consistente delle riserve idriche a disposizione, fenomeni di crisi per il paese.

4. L'emergenza idrica in Italia: casi esemplari e vertenze sul territorio

4.1 Po, la sofferenza del grande fiume

Il fiume Po è il più importante e sfruttato fiume d'Italia, senza che si sia mai realizzata una politica unitaria e convincente sulla gestione del suo assetto idrogeologico tanto da avere numerosi enti ed istituzioni anche locali che con scarsi risultati cercano di porre mano alle

piene e ai momenti di scarsa portata. Troppa acqua viene prelevata per usi irrigui e troppo poca ne arriva dal sistema alpino, vero serbatoio del fiume, sia a causa dello scioglimento dei ghiacciai (gli unici che d'estate rifornivano il fiume) sia per effetto dello sfruttamento delle acque a scopo idroelettrico.
L'acqua che arriva in Emilia-Romagna è ormai altamente inquinata (l'Arpa la classifica fra l'indice di qualità pessima o sufficiente, mai discreta o buona) e con portate ben al di sotto della media storica, con ulteriori massicci prelievi per usi idroelettrici e soprattutto irrigui.
Il deficit idrico maggiore lo si registra in Emilia, che si rifornisce in buona misura anche dagli affluenti appenninici, mentre Parma sfrutta le falde sotterranee, Reggio e Modena soprattutto il Po.
Colture come il pomodoro, il mais, il kiwi sono molto idroesigenti, e ancora nulla si è fatto per reimpostare l'agricoltura verso tecniche irrigue più efficienti o colture meno esigenti. L'irrigazione dei prati stabili reggiani o parmensi è ancora fatta per scorrimento, con una lama d'acqua che ricopre tutta le superficie e un utilizzo di circa 1000 metri cubi per ettaro, così come il mais ed il pomodoro non sono meno esigenti del kiwi che necessita di circa 50 litri d'acqua al giorno per pianta durante la maturazione, colture che si sono queste ultime diffuse moltissimo senza mai tenere in considerazione i limiti imposti dalla risorsa idrica. La presa in Po della bonifica Bentivoglio - Enza a Boretto (Re), per irrigare la bassa reggiana, modenese ed in parte mantovana, arriva a pieno regime ad un prelievo anche di 60 metri cubi al secondo (m3/s), con portate del fiume che a volte raggiungono i 230-240 m3/s, quindi quasi un terzo della portata del fiume.
Chi non può avvalersi delle acque del Po, che vengono pompate al massimo fino a nord della via Emilia, preleva acqua dai corsi appenninici, tanto che in molti casi la sommatoria delle concessioni rilasciate supera di gran lunga la portata media del fiume, con esiti nefasti per il deflusso minimo vitale e per la fauna ittica. Non mancano poi le numerose segnalazioni di piccoli sbarramenti temporanei su torrenti e rii, da cui ogni azienda agricola attinge spesso senza alcun permesso e senza alcuna regola l'acqua di cui necessita.
Il consumo d'acqua regionale è imputabile per circa il 60% all'uso irriguo, per il 26% all'uso domestico e la restante quota all'uso industriale, quest'ultima ormai minoritaria rispetto alle prime due e sempre in calo, visto il moltiplicarsi di processi produttivi con tecnologie a basso consumo o con recupero degli effluenti.
Non sorprende quindi che durante l'estate la portata di alcuni torrenti sia generata solo dagli scarichi dei depuratori di città come Parma, Reggio o Modena.
Il risparmio idrico in agricoltura riveste quindi un ruolo assolutamente di primo piano, oltre quello già intrapreso in campo domestico con l'adozione dei riduttori di flusso, e deve essere un obiettivo delle politiche regionali dei prossimi anni, creando una rete diffusa di bacini irrigui in pianura, derivati per lo più da ex-cave di inerti, con lo scopo di accumulare acqua d'inverno e restituirla alle colture d'estate. Manca anche una seria vigilanza sulle ordinanze sindacali sull'uso dell'acqua, sia potabile che di falda, per irrigare i giardini o il lavaggio degli automezzi, che puntualmente moltissimi comuni emettono dal mese di giugno, che restano carta morta, visto che le irregolarità non vengono sanzionate.
La Romagna, invece, per tipologia produttiva e sistema di approvvigionamenti non risente dell'andamento del Po e la siccità è certamente sentita in misura minore.
Proprio perché il Po riveste un'importanza strategica, Legambiente ha elaborato 10 proposte per il futuro del Po tese ad indirizzare le azioni ad un riassetto idrogeologico e ambientale del Bacino Padano:

1) definire le aree di pertinenza fluviale su tutti i fiumi e i torrenti esondati, al fine di evidenziare le aree di inedificabilità assoluta e quelle necessarie per eventuali ricollocazioni sia residenziali che industriali;
2) aumentare la vigilanza e la repressione dell'abusivismo (furti di sabbia e ghiaia, scarichi civili, industriaili e zootecnici);
3) attuare opere di riforestazione e miglioramento dell'uso agricolo del suolo;
4) realizzare interventi per impedire il progressivo abbandono del territorio;
5) condizionare i piani strutturali dei comuni a rischio alla difesa del suolo e al riassetto territoriale;
6) avviare una vera sistemazione idraulica dei fiumi, rivedendo e riunificando il sistema di arginatura, impedendo le escavazioni puramente speculative di ghiaia e sabbia, rendendo più ampie possibili le aree di espansione naturale, anche per incentivare l'autodepurazione delle acque;
7) programmare e progettare le infrastrutture (ponti, strade, ferrovie) tenendo conto del rischio idraulico e ambientale;
8) intervenire sul reticolo idrografico minore (piccoli e piccolissimi affluenti dei fiumi), eliminando le opere di canalizzazione artificiale dei torrenti e ristabilendo i percorsi naturali;
9) contribuire alla realizzazione della rete ecologica nazionale, creando lungo i corsi d'acqua del bacino del Po, un sistema continuo e articolato comprendente aree protette, aree di protezione integrata, aree di esondazione e di pertinenza fluviale per avere contestualmente una funzione di conservazione biologica e di prevenzione idrogeologica;
10) bloccare le opere per la navigazione fluviale che prevedono una ulteriore cementificazione del fiume: sta avanzando infatti una proposta di interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, definito di preminente interesse nazionale, che oltre ad un'opera pressoché inutile per il sistema italiano dei trasporti, costituirebbe un grave pericolo per l'assetto del fiume.

4.1.1 Il cuneo salino alla foce del Po

Il cuneo salino (la cui denominazione deriva dal fatto che essendo l'acqua salata più pesante dell'acqua dolce, la risalita del salmastro avviene con una geometria a cuneo delimitato nella parte superiore da un piano che fa da separatore fra i 2 tipi d'acqua) è arrivato nel Delta del Po a circa 20 km dal mare (negli anni '60 era di 2 km) e, nei periodi di maggiore siccità, si è spinto fino a 25-30 km dalla costa, impedendo l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione in un'area che ha superato i 20 mila ettari.
Nel 2003 il cuneo salino risaliva sino a circa 14 Km dalla foce lungo il Po di Goro, arrivando il 24 luglio sino a circa 25 Km, mentre nel 2005 il cuneo è risalito lungo il Po di Venezia fino a 30 km dalla foce.
Le cause del fenomeno, oltre alla diminuzione della portata del fiume, dipendono da diversi fattori. Da un lato il ridotto apporto di materiale sabbioso da parte del fiume Po e dei suoi affluenti (3-4 volte inferiore rispetto al passato), sia per le escavazioni in alveo, sia per la costruzione di dighe e briglie, che in passato alimentava le difese naturali della costa come gli scanni (le spiagge litoranee).
Un altro importante fattore di degrado è quello della subsidenza (l'abbassamento del suolo), che ora è rientrato entro valori quasi fisiologici (7-8 millimetri/anno), ma negli anni '50 era di 15-20 centimetri all'anno a causa dell'estrazione di acque metanifere.
A queste due emergenze si somma il fenomeno dell'acqua alta, sempre più incombente. Ogni anno l'Adriatico sale di poco più di un millimetro, tant'è che le stime più caute danno un innalzamento del livello del mare, per il 2100, di circa 15 centimetri.

Nell’area del Delta del Po, nei versanti veneto ed emiliano il fenomeno si ripete nelle forme estreme ogni anno.
Anche nel sottosuolo, soprattutto se in condizioni di scarsi apporti di acque dolci, si verifica l'avanzamento delle acque salmastre, che può essere più evidente lungo zone con caratteristiche idrogeologiche favorevoli (terreni più grossolani => maggior velocità dell'acqua nel terreno), per esempio lungo paleoalvei.
L’uso intensivo dell’acqua dolce, soprattutto durante il periodo estivo, ha determinato e determina tutt’ora una diminuzione del quantitativo della risorsa idrica dolce che viene via via sostituita da acqua salata di origine marina.
Attualmente le acque dolci negli acquiferi freatici sono presenti in zone circoscritte e in forma di bolle galleggianti sopra le acque salate di fondo. Tale condizione si sta ora registrando con preoccupanti tassi di variazione un po’ su tutta l’area.
La salinizzazione dell’acqua di falda rappresenta ormai una tipologia specifica d’inquinamento in grado di produrre una riduzione o annullamento, in funzione del grado di contaminazione, della possibilità di sfruttare ad uso umano, industriale o agricolo, le risorse idriche interessate dal fenomeno influenzando anche la valenza naturalistica di aree di pregio con conseguenze negative sia sull’economia sia sullo stato dell’ambiente. Tale evenienza che può interessare sia falde a superficie libera (più superficiali) sia falde confinate (profonde), può essere riferita a molteplici cause, naturali ed antropiche, in qualche caso tra loro interagenti, quali l'intrusione di acque salate dal mare, l'infiltrazione di acque salmastre da canali di marea.
L’ingressione dell’acqua marina nelle falde idriche è un fenomeno in parte naturale essendo conseguenza della diversa densità dell’acqua di mare rispetto a quella dolce delle falde: l’acqua marina, più pesante, s’incunea sotto quella dolce. Il carico del livello freatico sopra il mare è l’unico contrasto all’intrusione dell’acqua salata. Anche lungo i canali si riscontra molto spesso un’intrusione di acqua salata verso l’entroterra, un processo che aumenterà con l’innalzamento del livello del mare, in funzione dei livelli di pensilità o meno dei singoli canali.
In realtà, la salinizzazione delle acque e del suolo nel territorio del Delta del Po è un processo che avviene da molti anni; i cambiamenti climatici in corso e previsti, l’uso intensivo del territorio e la subsidenza del suolo peggioreranno la situazione.
I processi principali dell’intrusione d’acqua salata nelle falde e negli acquiferi profondi sono sostanzialmente: il pompaggio di pozzi superficiali vicino la costa che attira l’acqua salina del mare; il pompaggio di pozzi superficiali ed idrovore che richiama l’acqua salmastra presente nelle valli, canali e fiumi verso la falda; il pompaggio da pozzi profondi che richiama l’acqua salina marina in direzione orizzontale verso gli acquiferi artesiani; lo spostamento dell’interfaccia fra acqua dolce e salmastra verso l’interno a causa di un cambiamento relativo nel livello freatico, provocato dal pompaggio o dall’innalzamento del livello del mare.
Un abbassamento relativo di un mezzo metro del livello piezometrico, ad esempio per effetto del pompaggio di un pozzo o dell’innalzamento del livello del mare, causa la risalita di 20 metri dell’interfaccia fra l’acqua dolce e salata. Se c’è un flusso d’acqua dolce verso il mare, l’interfaccia ha una forma più complicata, parabolica. In questo caso il flusso aiuta a contrastare l’ingressione salina.
In quasi tutte le coste basse l’intrusione d’acqua salata è accentuata dai pompaggi in prossimità del mare che fanno risalire l’interfaccia acqua dolce- acqua salata; la dispersione, la diffusione molecolare e le fluttuazioni dell’interfaccia causate dalle maree determinano poi la progressiva salinizzazione di tutto lo spessore delle falde fino a renderle inutilizzabili per l’uso potabile e anche per quello irriguo in alcune zone.

L'innalzamento del livello del mare aumenterà l'ingressione dell'acqua marina. A causa del relativo abbassamento del livello freatico, l'interfaccia acqua dolce/salata si sposterà verso l'interno e una parte della falda andrà persa.
L'equilibrio fra l'acqua di mare e quella dolce è quindi delicato; qualunque intervento strutturale, quale la costruzione di un porto o di una darsena, deve considerare questo problema cercando soluzioni che riducano il rischio di aumentare la salinizzazione delle falde freatiche.
Purtroppo ci sono ancora pochi studi relativi all'intrusione del cuneo salino sia nelle falde che lungo i fiumi. Non si conosce al meglio la relazione fra marea ed il cuneo salino o quella fra precipitazioni, portata e salinità dell'acqua. Se e quanto l'acqua salata dai fiumi e canali nel suolo s'infiltra nell'acquifero, dipende dal carico idraulico presente rispetto al livello della falda: un carico idraulico maggiore rispetto alla quota freatimetrica determina alimentazione della falda da parte dei canali, con conseguenza la salinizzazione del suolo e, al contrario, una perdita d'acqua di falda nei canali quando il carico idraulico nelle falde è alto. Quest'ultime condizioni assicurano che l'acqua rimanga dolce.
L'evaporazione dei corpi idrici superficiali (valli, bacini d'acqua artificiali) determina un aumento della salinità che può poi estendersi agli acquiferi superficiali e sotterranei. Con l'aumento della temperatura, sia stagionale che nella prospettiva del riscaldamento dell'atmosfera, si avrà un aumento dell'evaporazione, ma l'aumento della salinità nei bacini d'acqua superficiali dipenderà dal bilancio tra entrate (precipitazioni) ed uscite (evapotraspirazione).
Un'ulteriore causa della salinizzazione dell'acqua e del suolo è il residuo di sali lasciato dall'irrigazione che possono disciogliersi nelle acque sotterranee e superficiali per infiltrazione e ruscellamento. Con la crescita delle temperature prevista, il fabbisogno d'acque irrigue aumenterà e di conseguenza lascerà un deposito di sali sempre più elevato sul suolo.
Riassumendo, la minaccia d'inquinamento da acqua salata si presenta da più punti di vista. Se la gestione dell'acqua non cambierà, l'acqua dolce tenderà a ridurre la sua disponibilità o a rimanere confinata in piccoli nuclei circoscritti, galleggianti sopra le acque salate. Sono ancora pochi gli studi quantitativi sull'intrusione dell'acqua salata, uno della Provincia di Ferrara insieme all'Università degli Studi di Ferrara ha riconosciuto due tipi di comportamento idrologico:
(1) le spiagge e le dune (i lidi) dove la falda è più alta e la disponibilità d'acqua dolce è controllata soprattutto dalle precipitazioni;
(2) i terreni all'interno che hanno una quota freatica minore e dove la quantità d'acqua è controllata dall'irrigazione. L'acqua dei terreni interni è generalmente più salata rispetto all'acqua delle falde costiere (Provincia di Ferrara, 2001).

4.2 Il fiume Ticino tra siccità e inquinamento

Il fiume Ticino ha una lunghezza complessiva di 248 km, dal passo di Novena in Svizzera, fino alla confluenza con il Po nei pressi di Pavia, con un dislivello pari a 2.809 m. Un bacino idrografico di 6600 km^2 diviso a metà tra Svizzera e Italia, alimenta nel suo corso il lago Maggiore, da cui riparte per sfociare dopo 110 km nel Po.
Solo pochi numeri per capire l'importanza di questo corso d'acqua, non solo dal punto di vista dell'estensione ma anche per il suo ecosistema e tutte le attività che vi ruotano intorno. Anche se proprio quest'ultime stanno minacciando il "fiume azzurro", gravemente colpito da inquinamento e siccità. L'estate scorsa il Ticino è rimasto senza una goccia d'acqua. Si è lasciato che il fiume rimanesse completamente a secco, per via dei numerosi prelievi eseguiti,

senza tenere in considerazione il minimo deflusso vitale (MDV), ovvero la quantità d'acqua minima necessaria per la conservazione e la protezione dell'ecosistema fluviale. Eppure l'allarme dalla nostra associazione era già stato lanciato il 28 giugno 2006, all'inizio della stagione estiva con una segnalazione mandata da Legambiente Lombardia alla Regione, all'Autorità di Bacino e agli Enti parco interessati, di cui vale la pena riportare alcune frasi:
"(…) Da segnalazioni ricevute e osservazioni dirette abbiamo rilevato mancati rilasci del Deflusso Minimo Vitale da parte dei concessionari di grandi derivazioni, come nel caso del fiume Ticino, o comunque eccessi di prelievi da corsi d'acqua che già versano in condizioni di grave criticità ecologica. Ciò comporta una situazione di pesante stress ecologico, che va ben oltre gli effetti di una annata particolarmente critica sotto il profilo meteoclimatico, e che in alcuni casi comporta il totale disseccamento di tratti di letto fluviale. Riscontriamo, dai dati dei consorzi regolatori dei laghi, che – pur in presenza di bilanci idrici fortemente problematici – gli emissari dei laghi lombardi continuano a ricevere cospicue alimentazioni idriche, quantificabili, ad esempio per quanto riguarda Ticino e Adda – nell'ordine dei 10-15 milioni di metri cubi di acqua/giorno. La situazione di criticità ecologica è pertanto imputabile all'eccesso di derivazioni idriche, e comporta una situazione di grave danno ambientale, sanzionabile secondo le norme del diritto nazionale, laddove non vengano rispettati i rilasci obbligatori, ma anche in sede di Commissione Europea, in quanto le grandi aste fluviali lombarde ospitano un numero rilevante di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale ai sensi della dir. 92/43/CE(…). Con la presente siamo pertanto a chiedere precise garanzie che, a valle delle derivazioni idriche, siano costantemente rilasciate portate sufficienti ad assicurare la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua lombardi. Ci rendiamo inoltre disponibili alla partecipazione a tavoli di confronto e di gestione dell'emergenza, con le parti istituzionali e i portatori di legittimi interessi per l'uso delle acque superficiali che si configurano come concorrenti rispetto alla tutela degli ecosistemi fluviali e lacustri della nostra regione."
A fine estate, nel settembre 2006, un secondo comunicato della nostra associazione prendeva atto di come nei mesi appena trascorsi il "fiume azzurro" era stato lasciato totalmente a secco e veniva lanciato un patto per riscattare il Ticino da siccità e inquinamento. In particolare due i punti fondamentali proposti al Consorzio di depurazione Arno-Rile-Tenore e alle Regioni Piemonte e Lombardia. Al Consorzio di depurazione, che dal marzo del 2002 scarica le acque del depuratore di Sant'Antonino nel Ticino insieme a quelle del torrente Arno provocando un notevole danno ambientale, di completare la messa a regime del sistema per dirottare le acque nella rete irrigua. Alle Regioni Lombardia e Piemonte di garantire il deflusso minimo vitale di 25 metri cubi al secondo, a valle di ogni opera di captazione, affidando agli Enti Parco il controllo sui prelievi industriali e a fini agricoli.
Ma non solo da Legambiente sono arrivate segnalazioni e dati che descrivono la criticità della situazione. Nel rapporto presentato dal Parco Ticino Lombardo, Parco Naturale della Valle del Ticino e Regione Lombardia *"Il fiume Ticino e i suoi principali affluenti – Anno 2003"* queste situazioni sono confermate dall'indagine sulla qualità delle acque e sull'individuazione degli impatti antropici eseguita dall'ente parco. Nel rapporto viene evidenziato come il fiume Ticino sia interessato da numerose opere di derivazione delle sue acque e da alcuni affluenti sia di origine naturale che artificiale. In particolare secondo il rapporto *"Lungo l'asta fluviale il tratto critico del Ticino va da Porto della Torre a Turbino in cui i prelievi sono quantitativamente pari alla protata media di 300 m3/s e il bilancio teorico tra portata e prelievi del fiume è pari a zero per un tratto di 10 km."* L'allarme di Legambiente sul fiume in secca e l'appello al rispetto del Minimo Deflusso Vitale è quindi inevitabile ed è quanto mai urgente un intervento per risolvere la situazione.

Oltre la quantità d'acqua che scorre nel letto del Ticino un altro grave problema è anche quello della sua qualità. Per il Ticino infatti il tema siccità è legato in gran parte all'effetto di concentrazione di inquinanti in un fiume che ha normalmente una notevole portata. La vicenda più appariscente, negli ultimi anni, è quella legata alla cattiva gestione in particolare del torrente Arno con annesso grosso depuratore in sponda lombarda, che a seguito di interventi idraulici apparentemente ben progettati ma mal realizzati è divenuto tributario del Ticino. I fenomeni di inquinamento da questo provocati sono diventati drammatici l'estate scorsa quando, a seguito della crisi idrica e del mancato raccordo tra gestori irrigui della sponda piemontese e di quella lombarda, il Ticino per un paio di settimane è stato completamente prosciugato, lasciando nel letto fluviale solo acque di scarico, per un lungo tratto (fino alla restituzione da un canale di gronda parallelo al fiume stesso per una ventina di km, chiamato canale industriale, che alimenta Naviglio Grande e centrale termoelettrica di Turbigo). Il torrente Arno è un corso d'acqua un po' strano, perché non ha una foce, ma, dopo aver attraversato l'alta pianura varesina, si interrompe nelle campagne di Castano Primo, in provincia di Milano, dove i suoli ghiaiosi lasciano percolare le acque che raggiungono la falda.
Era il 1998 quando gli enti del bacino dell'Arno, Rile e Tenore, il Parco del Ticino, la Regione Lombardia e il consorzio che gestisce i collettori e l'impianto di depurazione di S. Antonino di Lonate Pozzolo (Va) sottoscrivevano un accordo di programma che destinava 75 miliardi di vecchie lire per risolvere l'annoso problema del risanamento del torrente Arno, un rigagnolo inquinato che anticamente si disperdeva nella pianura dell'Alto Milanese ma che, a causa degli apporti fognari e dello stesso effluente del depuratore, formava una mefitica palude a ridosso dello sbarramento rappresentato dagli argini del Canale Villoresi, che minacciava di invadere i centri abitati.
L'intervento prevedeva la deviazione del torrente e il trattamento di depurazione spinta delle acque fognarie, che avrebbero dovuto essere in parte deviate nei canali irrigui del Consorzio Villoresi e in parte in un sistema di vasche artificiali di spagliamento che solo in circostanze eccezionali, a seguito di forti piene, avrebbero potuto scaricare direttamente nelle pregiate acque del vicino Ticino. Secondo gli impegni assunti, l'intervento si sarebbe dovuto concludere entro il 2001, ma così non è stato: ora le acque inquinate dell'Arno e gli scarichi del depuratore non formano più la palude alle porte di Castano Primo, la parte di progetto che riguardava la bonifica dei terreni è stata completata e i soldi sono stati spesi, ma le acque inquinate sono state semplicemente deviate nel Ticino, e rappresentano il principale fattore di inquinamento dell'ormai ex "fiume azzurro", che in questi ultimi anni versa in una situazione estremamente critica a causa della siccità e dei prelievi dei concessionari irrigui.

4.3 Lago d'Idro, un ecosistema da salvare

Il Lago d'Idro (o Eridio) è un lago naturale di origine fluvio-glaciale. É situato nelle Prealpi bresciane all'estremità nord-orientale della Provincia ed è parte del bacino idrografico del fiume Chiese. Trovandosi alla quota di 368 m s.l.m., l'Eridio è il più alto fra tutti i laghi della Lombardia. Le precipitazioni medie annue ammontano a circa 1204 mm con massimi primaverili e minimi invernali. L'andamento in relazione ai valori medi mensili ha quote massime di oltre 150 mm (maggio) e minime di circa 50 mm (ottobre). La sua collocazione geografica porta allo scontrarsi delle nubi che ne risalgono il bacino con le elevate pendici che lo rinchiudono nella parte meridionale, incentivando in tal modo le precipitazioni.
L'Eridio è stato trasformato in invaso artificiale nel corso degli anni '20 del secolo scorso con lo scopo principale di utilizzarne le acque per la produzione di energia elettrica e a fini irrigui.

L'afflusso e il deflusso delle acque del lago da allora sono pesantemente condizionati dalle necessità legate allo sfruttamento della risorsa. Le fluttuazioni dei livelli e l'efflusso delle acque sono modulate, infatti, attraverso un complesso sistema di regolazione costituito dalla "grande diga", che sbarra il bacino in località "Pieve Vecchia", dalla galleria di derivazione dell'ENEL, che alimenta la centrale di Carpeneda di Vobarno, e da una seconda galleria, posta in località "Grotta", nota come "galleria degli agricoltori", che restituisce al fiume Chiese 600 m più a valle l'acqua data in concessione per l'agricoltura. Dal 1958 anche l'immissario Chiese è stato in gran parte regolato artificialmente, attraverso la costruzione nel suo tratto montano di due bacini artificiali per la produzione di energia. Una diga di dimensioni modeste è stata costruita sul fiume Caffaro con la medesima finalità.
L'attuale sistema di regolamentazione delle derivazioni irrigue del Lago d'Idro si basa sul D.P.R. n. 4696 del 1950. Questo decreto fissa a 24 m^3/s la competenza complessiva, per la stagione estiva, delle utenze irrigue bresciane. Per valutare la richiesta irrigua globale autorizzata è necessario però fare riferimento anche alle utenze irrigue mantovane, che hanno stipulato un accordo definitivo con gli utilizzatori bresciani a partire dal 1951, per una portata derivata nella stagione estiva di 3,7 m^3/s. I rilasci complessivi dall'invaso lacustre, nel periodo estivo, per le grandi derivazioni irrigue del fiume Chiese, a questo punto, si stabilizzarono a partire dal 1953 sul valore di 27,7 m^3/s.
Il Lago d'Idro si caratterizza per una portata specifica tra le più alte tra tutti i grandi laghi prealpini. È una condizione questa fortemente a discapito del rapporto tra superficie del lago e superficie irrigua. Infatti, per consentire l'irrigazione della superficie dichiarata, il dislivello a cui deve far fronte il lago è significativo, comportando numerosi danni ambientali.
Una fascia di escursione massima compresa tra quota 367,00 m s.l.m. e quota 364,75 m s.l.m. rende gli organi di scarico di superficie della diga di ritenuta sostanzialmente inutilizzabili per la maggior parte dell'anno. Questo comporta la quasi esclusiva derivazione delle portate per mezzo della galleria ENEL, con la conseguente impossibilità di effettuare rilasci nel tratto dell'alveo del Chiese compreso tra la diga e la sezione di Vobarno. Il tratto quindi è alimentato quasi esclusivamente dai modesti apporti sublacuali. Questa situazione preclude da un lato il mantenimento del deflusso minimo vitale immediatamente a valle del bacino e dall'altro porta ad un consistente arretramento della linea di battigia, con la conseguente esposizione di ampie porzioni di fondale.
Le acque vengono utilizzate prevalentemente per scopi industriali e irrigui. Le principali utilizzazioni idroelettriche prelevano e restituiscono acqua dal primo tratto del fiume Chiese a valle del lago (la centrale di Vobarno dell'ENEL preleva direttamente dal lago), le utenze irrigue del Consorzio del Medio Chiese e dell'Alto Mantovano si dipartono a valle di Gavardo.
Nonostante le migliorie apportate alle modalità di gestione della risorsa, nell'ultimo biennio si è manifestata una profonda alterazione ecologica del lago. Evidentemente il protrarsi dello sfruttamento selvaggio del bacino per oltre 70 anni ne ha compromesso "quasi" irreversibilmente l'equilibrio funzionale. La situazione limnologica del bacino risulta quella di un lago con forti squilibri funzionali. Le caratteristiche chimiche ed i popolamenti fitoplanctonici riscontrati sono, infatti, quelli caratteristici di ambienti ad elevata trofia.
Confrontando l'evoluzione delle concentrazioni di ossigeno disciolto (O2) e di fosforo reattivo solubile (SRP) si osserva una notevole diminuzione dell'O2 e un rilevante aumento di SRP. Appare evidente la riduzione delle concentrazioni dei nitrati e l'aumento dell'ammonio nelle acque profonde. L'eutrofizzazione è un fenomeno dovuto al massiccio apporto di sostanze nutritive al corpo d'acqua ed è responsabile di alterazioni all'equilibrio trofico dell'intero ecosistema con effetti negativi sia per le caratteristiche paesaggistico-ambientali,

sia per le componenti biotiche dell'ecosistema lacustre. Considerando costanti le principali caratteristiche morfometriche del bacino imbrifero del Lago d'Idro e la sua climatologia, le cause che possono aver determinato la perdita di O2 nelle acque profonde sono da ricondurre agli eccessivi apporti di SRP dal bacino imbrifero al lago. Per il 2006 l'ASL 12 della Valle Sabbia (Provincia di Brescia) ha decretato per le 17 spiagge lombarde la totale preclusione delle balneazione. Tale decisione sottolinea il progressivo e preoccupante peggioramento della situazione ambientale delle acque rispetto ai due anni precedenti, quando era stata rilevata la sola "non balenabilità". Le ipotesi di risanamento avanzate riguardano prevalentemente il potenziamento coordinato degli impianti di depurazione, in modo da ridurre il carico di SRP in ingresso dal bacino imbrifero.
Si ritiene quindi che la gestione dell'intero bacino Sabbio-Chiese debba essere fatta oggetto di un piano stralcio, di maggior dettaglio del Piano di Bacino con riferimento agli aspetti e alle criticità che sono proprie ed esclusive di questo sistema idrografico, e che preveda la contemperazione dei diversi interessi connessi all'utilizzazione delle acque, dal tratto montano a quello della pianura irrigua. Le finalità di un simile piano richiedono che esso venga predisposto in stretta connessione con una Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, capace di salvaguardare i molteplici interessi degli *stakeholder*, valutando anche la possibilità di definire innovative forme di accordo tra gli enti e gli operatori, pubblici e privati, attraverso un Contratto di Lago.
Il 14 dicembre 2006 la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto un accordo. Esso definisce procedure e protocolli amministrativi per la gestione del demanio idrico e delle funzioni di polizia idraulica nel bacino del fiume Chiese; raccorda, inoltre, le attività di monitoraggio ambientale, gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, la programmazione regionale e provinciale per quanto attiene la gestione del Servizio Idrico Integrato nei settori acquedotti, collettamento e depurazione delle acque reflue; definisce azioni coordinate finalizzate alla messa in sicurezza del sistema di regolazione del Lago d'Idro; introduce procedure di verifica del disciplinare e della gestione della concessione della regolazione del lago d'Idro, al fine del mantenimento dei livelli concordati del lago. L'ottimismo per la conclusione dell'accordo ha purtroppo vita breve: al ritorno dalle feste natalizie infatti, gli abitanti delle sponde del lago scoprono che, per una manutenzione programmata alle opere di derivazione idroelettrica, e in deroga ai vincoli di inutilizzabilità (mancanza di adeguati standard di sicurezza), la Galleria degli agricoltori è tornata a funzionare rilasciando 10 mc/s per permettere il mantenimento del deflusso delle portate necessarie, oltre che ad assicurare il deflusso vitale nel fiume Chiese (3,1 mc/s), alle utilizzazioni elettriche poste a valle del lago. La motivazione della decisione è legata alla riscontrata impossibilità di far defluire l'acqua dal suo sfioro naturale, la cui quota non può venire raggiunta a causa delle perduranti condizioni di siccità, stante l'erogazione di 10 mc/s – portata prevista per i mesi invernali da un disciplinare del 2001.
Emerge nuovamente una incomprensibile assenza di un coordinamento tra i vari livelli politico-amministrativi che dovrebbero garantire una corretta gestione delle acque e il disinteresse mostrato dai medesimi attori istituzionali nei confronti delle comunità locali.

4.4 Val Lemme, la minaccia della cava sulle risorse idriche

La Val Lemme è una piccola valle al confine tra la Liguria e il Piemonte. Il suo aspetto paesaggistico ha caratteristiche quasi selvagge soprattutto nell'Alta Val Lemme, e in particolare nella zona del Rio Acque Striate, che fa parte del Parco naturale Capanne di Marcarolo, anche in considerazione della quasi assoluta assenza di insediamenti industriali.

L'economia di questa valle è basata sullo sviluppo turistico e residenziale, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento ma soprattutto sulla viticoltura che con il "Gavi D.O.C" ha reso quest'area nota in tutto il Paese e ha creato un indotto turistico che potrebbe, oltre che svilupparsi ulteriormente, essere una fonte di reddito ecocompatibilità.
Il fatto che rischia di mettere a repentaglio il delicato equilibrio della valle è la vicenda che da anni vede fronteggiarsi da una parte una delle più grandi aziende italiane, la Cementir, che ha ottenuto nella zona una concessione mineraria di 195 ettari per aprire una miniera a cielo aperto e dall'altra alcune Amministrazioni locali che, sostenute anche dalla decisa reazione popolare e delle Associazioni ambientaliste, hanno sempre cercato di evitare che questo avvenisse.
Al danno provocato dal disboscamento che l'apertura della miniera causerebbe se ne aggiunge uno ancora più grave: nella zona di concessione si trovano gli acquedotti di due paesi (Gavi e Carrosio) e le sorgenti che li alimentano, che verrebbero distrutti dall'apertura della miniera. L'apertura della miniera e la conseguente distruzione degli acquedotti era stata subordinata al fatto che fosse costruito un acquedotto sostitutivo di quelli distrutti. Questo verrebbe realizzato captando il Rio Acque Striate, nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, all'interno di un Sito di Importanza Comunitaria provocando così un ulteriore danno, oltre che la violazione della Direttiva Comunitaria Habitat.
Facendo una sintetica cronistoria della vicenda, dopo anni di battaglie legali sostenute dalle Amministrazioni di Carrosio e di Gavi, del Parco delle Capanne di Marcarolo, spalleggiate dalla popolazione e dalle associazioni ambientaliste, l'8/4/03 il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dal Comune di Carrosio in relazione alla tutela delle acque e contro il rinnovo della concessione mineraria del Monte Bruzeta (Comune di Voltaggio) annullando tale concessione e confermando la tutela assoluta della risorsa acqua quale interesse pubblico.
Il 22/4/03 la Commissione Europea ha inviato al Governo Italiano una lettera di messa in mora in riferimento alla procedura di infrazione segnalata da Legambiente per cattiva applicazione in Val Lemme di direttive comunitarie.
Il 16 maggio 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri firma un nuovo decreto che, stravolgendo il significato della sentenza del Consiglio di Stato, autorizza l'apertura della cava.
Il 24 luglio 2003 il TAR Piemonte, a cui i Comuni di Carrosio e Gavi fanno ricorso contro il nuovo decreto Berlusconi, concede la "sospensiva" bloccando nuovamente i lavori della Cementir per la costruzione dell'acquedotto sostitutivo.
La Cementir fa ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva concessa dal TAR, ma l'11 novembre 2003 il ricorso viene respinto.
Mercoledì 7 Luglio 2004 la Direzione generale ambiente della Commissione europea ha deciso di notificare al governo italiano un "parere motivato". E' in pratica l' ultimo appello al governo italiano per comunicare le proprie controdeduzioni per la violazione delle direttive Ue, al termine del quale scatterà il deferimento alla Corte di Giustizia europea, che potrà imporre all'Italia di adottare tutte le misure necessarie per porre fine all'infrazione oltre a prevedere una forte ammenda per la durata dell'illecito.
18 ottobre 2004 - il TAR Piemonte accoglie il ricorso del Comuni di Carrosio e Gavi contro il nuovo decreto Berlusconi, annullandolo.
1 Marzo 2005 - La Cementir ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Piemonte e ne chiede la sospensiva. Nell'udienza fissata il 1 marzo non viene presa nessuna decisione e si rinvia tutto alla sentenza di merito.
13 Luglio 2005 - La Commissione europea invia all'Italia un parere motivato complementare, considerando che le autorità italiane, autorizzando attraverso il DPCM 16/5/03 la concessione

mineraria senza assoggettarla alle procedure di VIA, abbiano violato le direttive europee. La Repubblica italiana viene invitata a prendere disposizioni per conformarsi alle normative entro due mesi.
14 Luglio 2005 - Il Consiglio di Stato avvia un'istruttoria, incaricando l'Autorità di Bacino del Po di redigere una relazione per verificare i punti di maggior dissidio della vicenda.
13 Dicembre 2005 - La Commissione Europea ha deciso di adire la Corte di Giustizia in relazione al caso della cava in Val Lemme per cattiva applicazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale (VIA).
13 gennaio 2006 - Udienza al Consiglio di Stato per pronunciare la sentenza definitiva.
11 aprile 2006 - Dopo quattro mesi finalmente viene pubblicata la sentenza di merito: il ricorso della Cementir contro la sentenza del TAR Piemonte che annullava la concessione mineraria viene respinto. Il popolo dell'acqua ha vinto la sua battaglia in difesa delle risorse idriche. Con una sentenza, per certi versa molto bella, il Consiglio di Stato ribadisce la priorità della risorsa acqua su tutte le altre del territorio.

4.5 Le magre artificiali nei corsi d'acqua in Piemonte

Quando si tenta di descrivere la situazione dei corsi d'acqua del Piemonte in relazione ai prelievi idrici, bisogna prima di tutto considerare che si lavora con dati non del tutto aggiornati o la cui corrispondenza con la realtà non è sicura. Tipico è il caso dei prelievi irrigui, per i quali, se non sono state fatte misure dirette delle portate derivate, si possono verificare anche casi paradossali: volumi derivabili superiori a quelli effettivamente disponibili nel corso d'acqua (da cui le asciutte totali) o prelievi incontrollati (soprattutto gli innumerevoli punti di pompaggio collegati a trattori) che, ugualmente, mandano in totale carenza idrica i corsi d'acqua (soprattutto quelli, così importanti per il loro valore ambientale, del reticolo idrografico minore).
In questi ultimi tempi in alcune province, come ad esempio in quella di Torino, sembra che ci sia stato almeno un rallentamento nella concessione di nuove derivazioni di carattere idroelettrico. Più che una vera e propria inversione di tendenza, sembra che questo rallentamento sia dovuto soprattutto alla residualità (e quindi minor interesse) delle risorse idriche disponibili e, in alcuni casi, anche all'opposizione da parte della popolazione locale e delle associazioni ambientaliste, preoccupati per i corsi d'acqua considerati elemento fondamentale del proprio ambiente di vita. Resta però il fatto che permangono in percorso autorizzativo innumerevoli richieste, soprattutto di nuove "centraline" ad acqua fluente, che, se realizzate, potrebbero compromettere alcuni corsi d'acqua (come nel caso di Chisone e Germanasca, descritto di seguito).
Per i prelievi di carattere irriguo, a fronte di un utilizzo delle risorse idriche disponibili che viene stimata al 70% rispetto ad altre utenze (idropotabile, industriale, idroelettrico, ecc.), continua la concessione di nuove derivazioni (in particolare stazioni di pompaggio) da acque superficiali e, soprattutto, mediante pozzi. I dati disponibili, basati sulle dichiarazioni degli utilizzatori e relativi alla situazione del 1993 (circa 60.000 pozzi), rendono difficile, se non in forma di generica stima, valutare i volumi d'acqua prelevata dalle falde. La rassegna delle determinazioni del Servizio Risorse Idriche relativa agli ultimi due anni sembra coincidere con le innumerevoli segnalazioni di carenza idrica o totale scomparsa di molti dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, soprattutto di pianura, che, alimentati da risorgive o fontanili, sono particolarmente sensibili alle variazioni del livello della falda.
Per quanto riguarda le derivazioni irrigue da acque superficiali, emerge una situazione di totale compromissione dei corsi d'acqua della Provincia di Torino. La maggior parte di fiumi

e torrenti presentano, a causa dei prelievi, deficit idrici che interessano di norma tutti i mesi estivi e invernali, ma che, in alcuni casi (particolarmente significativi i casi del basso Po, dell'Orco e della Dora Baltea) si estendono all'intero anno. I dati del *PTA-Piano di Tutela delle Acque* della Regione Piemonte, descrivono, per tutti i corsi d'acqua, una situazione di alta criticità quantitativa, con forte impatto dei prelievi, con portate in alveo inferiori al deflusso minimo vitale (DMV) per più di 100 giorni all'anno. Queste situazioni spesso si incrociano con significative criticità qualitative, con effetti moltiplicatori del degrado degli habitat e della risorsa idrica.
In questa prospettiva, l'applicazione del DMV entro il 2008 deve essere un obiettivo da perseguire con rigore, in quanto le già prospettate possibili deroghe, "temporanee e limitate al periodo di massima idroesigenza estiva", non farebbero che perpetuare l'attuale situazione di gravissimo degrado quali-quantitativo e di "morte biologica" dei tratti più significativi dei corsi d'acqua del Piemonte.
Di seguito vengono raccontate due delle tante vicende che hanno visto il coinvolgimento dei nostri circoli: una per il momento risolta positivamente (val Chiusella) e l'altra ancora foriera di preoccupazioni (valli Chisone e Germanasca)

4.5.1 La Val Chiusella

Incastonata nelle Alpi Graie, la Val Chiusella si trova in Canavese, non lontana da Ivrea (To). Il Chiusella nasce dai nevai alle pendici di Monte Marzo e scorre per circa 30 km lungo le morene dell'antico ghiacciaio che modellò le attuali forme della valle, prima di mischiare le proprie acque con quelle della Dora Baltea giù in pianura.
Popolata da 5.000 abitanti in gran parte pendolari verso Ivrea, negli ultimi anni interessanti segnali mostrano la volontà di un numero sempre maggiore di valligiani a ripensare nuove occasioni economiche sviluppate sul posto.
Amministrativamente la valle si divide tra ben 12 comuni, tutti in provincia di Torino, coordinati centralmente dalla Comunità Montana.
La centrale idroelettrica doveva essere costruita sul torrente Chiusella, nel territorio di Issiglio, con una produzione media annua di circa 15 MWh, con 3 turbine per una potenza massima totale di 2.578 KW.
Il Chiusella però ha tutte le caratteristiche di un torrente con portate fortemente variabili e comunque minori di quelle individuate dal progetto, di conseguenza nei lunghi periodi di magra la centrale sarebbe risultata inattiva, con una riduzione della produzione media annua di circa il 25%.
A Vistrorio, non a caso, l'ENEL costruì una diga e creò un invaso per assicurare una costanza di rendimento, e nonostante ciò la produttività di quella centrale è molto bassa. Anche la Seval, società costituita dalla Comunità Montana Val Chiusella per la costruzione della centrale, avrebbe voluto fare una diga in località Garavot, in territorio del Comune di Meuliano.
Nell'ultima versione del progetto proposto, sempre in località Garavot, luogo di incomparabile bellezza, era in progetto una traversa di sbarramento di circa 85 metri (da notare che il Tevere a Roma é largo 90 metri) da cui far partire una condotta forzata di 1,15 metri di diametro, quasi interamente fuori terra.
Questo intervento tra le altre cose avrebbe vanificato alcuni sforzi della stessa Comunità Montana stessa per lo sviluppo turistico della valle: recentemente la Comunità ha chiesto un finanziamento nel quadro del progetto della "Filiera di Ferro" per il recupero della cosiddetta "stra' di Uit" (un antico sentiero tra Rueglio e Issiglio), che sarebbe stata paradossalmente interessata dalla posa in opera della condotta forzata.

Il problema principale di questo progetto è che nel tratto percorso dalla condotta forzata il Chiusella sarebbe sostanzialmente prosciugato.
Sul corso del Chiusella esistevano, tra l'altro, fino a qualche tempo fa, ben tre piccole centrali idroelettriche, dismesse dall'Enel ai tempi della nazionalizzazione. Sfruttavano piccoli salti d'acqua naturali senza turbare l'equilibrio ambientale del torrente. Una di queste la si può notare sotto il ponte di Rueglio e potrebbe essere riattivata con poca spesa.
A circa un chilometro e mezzo di distanza dalla centrale idroelettrica, si trovano le opere di presa dell'acquedotto di Ivrea, mentre nel tratto tra la presa ed il rilascio della condotta stessa ci sono gli scarichi fognari dei paesi più popolosi della valle.
Ma ripercorriamo le tappe più significative della vicenda.
Nell'estate 1999 la Seval chiede le varie autorizzazioni ai comuni e un piccolo gruppo di giovani della Valle sostenuti dal Circolo di Legambiente di Ivrea e da un'Amministrazione comunale tenta di opporsi facendo osservazioni.
Nel luglio 2000 nonostante non sia ancora in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e le poche rilasciate siano ormai scadute, la Seval inizia i lavori ad Issiglio.
Nell'agosto 2000 a seguito delle segnalazioni del Comitato Chiusella Vivo, poi divenuto circolo di Legambiente, e dei proprietari dei terreni adiacenti l'area di cantiere, il Comune di Issiglio effettua un sopralluogo e dichiara decaduta la concessione edilizia, ordinando la sospensione dei lavori. Interviene poi la Procura della Repubblica di Ivrea e sequestra l'intiero cantiere.
La Seval S.r.l. ricorre al Tar Piemonte chiedendo l'annullamento della dichiarazione di decadenza della Concessione edilizia, e addirittura chiedendo al Sindaco di Issiglio, al Segretario Comunale ed al tecnico incaricato un risarcimento di 3 miliardi di vecchie lire.
Ad ottobre 2000 la prima sezione del Tar Piemonte respinge le richieste della Seval S.r.l., che ricorre al Consiglio di Stato, che conferma però la legittimità degli atti del Comune di Issiglio.
Nel 2002 trapela la notizia che la Seval è in procinto di presentare un nuovo progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica.
Ad oggi non è stato presentato alcun progetto alternativo e la recente moratoria della regione per questa valle, per un po', frenerà ogni nuova istanza progettuale.

4.5.2 Le valli Chisone e Germanasca

L'imbocco della Val Chisone è appena fuori della cittadina di Pinerolo, in Provincia di Torino. Essa si snoda ospitando (da valle verso monte) gli abitati di Porte, San Germano, Villar Perosa, Pinasca, Perosa Argentina, Roure, Fenestrelle, Pragelato, fino a raggiungere Sestriere con il suo colle, alla testata della valle. A Perosa Argentima si diparte la Val Germanasca, con i paesi di Pomaretto, Perrero, Salza, Massello e Prali.
Il Chisone ha subito negli ultimi anni un fortissimo impatto determinato da molteplici fattori di origine antropica. Nella parte più a monte del suo corso, soprattutto nel Comune di Pragelato, si è assistito a radicali modificazioni in relazione agli interventi di disalveo conseguenti agli eventi alluvionali, ma anche perchè il territorio è stato profondamente ridisegnato per la costruzione degli impianti e degli insediamenti per i giochi olimpici invernali del 2006. Nonostante le contestazioni degli ambientalisti, il corso d'acqua è stato di fatto canalizzato e rettificato per lunghi tratti, con la costruzione di strutture direttamente nell'area di pertinenza fluviale. Questo tratto montano del Chisone è ovviamente interessato da un forte afflusso turistico, soprattutto nei mesi invernali, che corrispondono, per il regime idrologico di questo torrente, al periodo di maggiore carenza idrica e, quindi, di minore

capacità di autodepurazione. In relazione poi alla progressiva “artificializzazione” degli sport invernali, è aumentato notevolmente il prelievo per gli impianti di innevamento artificiale, con una ulteriore compromissione della situazione idrica dell’area.
Anche la parte intermedia del corso d’acqua, da Perosa Argentina a Pinerolo, ha visto una forte compromissione con pesantissimi interventi di disalveo, la costruzione di infrastrutture, soprattutto stradali, direttamente incidenti sull’area fluviale e la progressiva rioccupazione da parte di strutture insediative dell’area di pertinenza fluviale, anche là dove queste operazioni sarebbero sconsigliabili alla luce dell’evento alluvionale del 2000. Le caratteristiche del torrente ne sono risultate del tutto stravolte, con un fortissimo impatto sugli ecosistemi fluviali, ma anche sulla qualità delle acque, fortemente compromessa soprattutto a monte di Pinerolo. Il depuratore di Villar Perosa, danneggiato dall’alluvione del 2000, non è stato ancora ricostruito e tutti i reflui si riversano nel torrente. Nonostante le promesse, per sanare questa situazione non è stata riservata neppure una briciola dei faraonici investimenti per i giochi olimpici invernali del 2006.
Sia nel tratto montano che in quello intermedio, a monte di Pinerolo, il Chisone era già fortemente interessato da derivazioni idroelettriche, collegate soprattutto agli insediamenti della industrializzazione tessile e metalmeccanica sviluppatasi in valle tra l’Ottocento e il Novecento. Il torrente era già sfruttato da queste centrali “storiche” per più di 19 km. Con la deindustrializzazione e la “corsa” allo sfruttamento dell’idroelettrico residuale che ha caratterizzato questi ultimi anni, sono stati presentati progetti per lo sfruttamento di ulteriori 19,2 km, con l’occupazione, di fatto, di tutta l’asta fluviale fino a Porte di Pinerolo.
Questo quadro non migliora nella parte a valle di Pinerolo, dove una serie di derivazioni con finalità irrigue o promiscue (canali Colombini, Moirano, di Osasco, Scozia e Fer) provocano una situazione di costante carenza idrica e, infine, in Comune di Macello, alla completa messa in asciutta del Chisone fino al termine del suo corso, alla confluenza con il Pellice (anch’esso, peraltro, in asciutta totale).
Si tratta, in conclusione, di una delle situazioni di maggiore compromissione ambientale di un corso d’acqua che possono essere rinvenute in Provincia di Torino.
Il Torrente Germanasca è da parte sua uno dei corsi d’acqua di maggiore valore e interesse in Provincia di Torino, sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. Già ora sono presenti numerosi impianti idroelettrici, che interessano circa un terzo dell’asta fluviale (9 km). Desta però particolare preoccupazione il fatto che sono in fase autorizzativa numerosi progetti di altre centrali ad acqua fluente, che arriverebbero di fatto a saturare l’intero corso d’acqua e parte dei suoi rami laterali, in particolare il Germanasca di Massello, per una lunghezza totale di circa 24 km.
Se si concretizzassero tutti questi progetti, il torrente arriverebbe ad una trasformazione radicale delle sue caratteristiche, rimanendo costantemente e per tutto il suo corso in una situazione di carenza idrica, con forti conseguenze sulla capacità di autodepurazione, anche in relazione alle attività turistiche presenti in Val Germanasca.
Le due vallate hanno una forte presenza di attività turistiche. Da sempre i circoli locali di Legambiente chiedono che un comprensorio di questo tipo tuteli i valori estetici, paesaggistici e ambientali del proprio territorio. Lo spettacolo desolante dei torrenti in secca per lunghi mesi all’anno non può certo contribuire a far scegliere queste valli come luogo di vacanza e di distensione. Occorre impostare un piano complessivo di ripristino dei corsi d’acqua, per raggiungere condizioni, almeno sul piano estetico e paesaggistico, di maggiore naturalità. Ci si dovrebbe impegnare infine per il raggiungimento di standard accettabili di qualità delle acque, soprattutto nel tratto a monte di Pinerolo, pesantemente interessato da fenomeni di inquinamento.

4.6 L'acqua in Umbria, una risorsa da preservare

L'Umbria è una regione in cui l'acqua assume un valore economico e simbolico estremamente elevato: le acque minerali, la storia legata al Tevere e al Trasimeno, le attività agricole, quelle turistico-ricreative e l'impiego a fini idroelettrici sono elementi conosciuti oltre i confini nazionali. Quindi l'abbondanza d'acqua e il suo utilizzo in Umbria sono favorite da un territorio che per sua natura idrogeologica sotto questo aspetto è piuttosto generoso. Un'area geografica dell'Italia centrale che beneficia dell'influsso delle perturbazioni meteorologiche con precipitazioni che in condizioni di normalità riescono a mantenere efficienti i vari reticoli idrografici con un contributo annuo di circa 920 mm (dato medio regionale degli ultimi 30 anni). E questo grazie anche ad un funzionale ciclo globale idrologico caratterizzato da sistemi di scambio tra le acque superficiali, quelle sotterranee e l'atmosfera, oltre che da sistemi naturali di raccolta con ampie depressioni di origine tettonica come il lago Trasimeno con una superficie media di circa 121,7 Km^2 e un volume di circa 495 Mm^3, a cui debbono aggiungersi i bacini artificiali di Corbara e Montedoglio realizzati sul fiume Tevere. Queste le ragioni essenziali che hanno consentito l'uso dell'acqua in Umbria, che per importanza economica e di consumo potremmo esemplificare in due settori prevalenti: agricoltura e industriale. Un indirizzo sino ad oggi indispensabile per i vari fabbisogni regionali che però in relazione al cambiamento globale del clima, sempre più incalzante, necessariamente andrà rivalutato prediligendo un uso più consapevole e razionale; una politica sul territorio che dovrà individuare modelli di gestione in cui il risparmio e la riconversione di settori specifici saranno elementi prioritari.
A fronte di una naturale ricchezza nella disponibilità di acqua superficiale e profonda, la mancanza di un governo integrato della risorsa ha portato ad un progressivo scadimento della sua qualità e ad una riduzione della quantità.

4.6.1 L'acqua per l'agricoltura

Il settore agricolo in Umbria senza dubbio riveste un ruolo primario sulla scena economica regionale quale attività prevalente ereditata da generazioni centenarie, e questo grazie alla caratterizzazione ecologica del territorio, ivi inclusa la disponibilità di risorsa idrica indispensabile per le varie pratiche agricole.
Un settore che negli anni ha subito molte trasformazioni sotto l'influenza dello sviluppo economico e tecnologico, ma ancor di più del mercato globale, andando ad alterare in modo incisivo quella che per definizione era la vera identità rurale regionale.
Le pratiche di colture tradizionali che vantavano la produzione di vari prodotti agricoli quali cereali, foraggio per gli allevamenti, prodotti ortofrutticoli, sono state soppiantate da sistemi di colture intensive quali mais e tabacco, assai più remunerative e con maggiori possibilità di mercato. Un passaggio che però ha drasticamente alterato l'intera superficie agricola disponibile cui è seguita inevitabilmente non solo una perdita del valore identitario e rurale regionale, ma anche uno sfruttamento esasperato delle risorse naturali esistenti in particolare l'acqua, vista la natura idrovora delle citate colture, non solo consumata ma anche inquinata a causa della troppa chimica usata nella modernizzazione dell'agricoltura.
Tutto ciò ha causato un marcato assottigliamento della biodiversità e favorito la desertificazione. Oltre il 60% della disponibilità idrica regionale viene utilizzata dal settore agricolo, risorsa più che altro prelevata dai corsi d'acqua superficiali e in parte dai bacini artificiali e naturali come il Trasimeno.

Sistemi tecnologici d'irrigazione che non si sono del tutto evoluti con dispositivi più efficienti tendenti al risparmio e quindi più contemperanti del rapporto quantità necessaria/disponibilità effettiva, ma al contrario sistemi che di per sé cagionano molti sprechi con perdite ingenti oltre che metodi irrigui che producono molta evaporazione, sono causa di una crescente domanda idrica sull'agricoltura intensiva umbra.
Una domanda incalzante a cui si risponde con numerose licenze di attingimento per uso irriguo rilasciate dalle Province quali organi competenti; nella sola Provincia di Perugia si contano oltre 1.500 licenze che annualmente vengono rilasciate dietro specifica domanda.
Tutte autorizzazioni al prelievo che insistono sulla quasi totalità dei corsi d'acqua superficiali, compresi quelli minori già di per se molto vulnerabili caratterizzati da curve idrologiche molto variabili tra estate ed inverno; basta pensare che le quantità complessive concesse sul bacino idrografico del Tevere superano la quantità di portata media annua del bacino medesimo.
Il metodo sino ad oggi adottato in fase di rilascio delle autorizzazioni conta sul fatto che la concessione di derivare acqua per uso irriguo rimane in vigore sino quando non subentrano condizioni di carenza idrica del corso d'acqua interessato tale da pregiudicarne le funzioni biologiche (deflusso minimo vitale), dopo di che scatta il divieto attraverso ordinanza emanata dalla Provincia competente.
È su questa base che si rilasciano, e si sono sempre rilasciate, licenze di attingimento in numero esagerato e in ogni luogo agricolo pur di coltivare tabacco, mais o barbabietole, persino in zone vallive collinari in cui la disponibilità d'acqua è a carico di modesti torrenti che per loro natura nel periodo estivo hanno una portata irrilevante: si consente di attingere sino a che fluisce acqua sapendo che esaurita la disponibilità scattano i divieti.
Una politica a dir poco controversa per il solo fine di soddisfare una domanda crescente che non esula da controindicazioni e pesanti ricadute.
Un sistema che molto spesso causa la morte biologica dei corsi d'acqua minori per mancanza di controlli sul rispetto delle attuali normative vigenti riguardo alla preservazione della vita biologica, e rappresenta una seria minaccia persino per quelli principali perché, e questo è la normalità, i divieti scattano quando le condizioni idriche sono già compromesse e difficilmente sanabili per vie naturali: in genere questo limite si raggiunge nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui difficilmente si può contare sul prezioso contributo delle piogge.
Se questo sistema in parte riesce a limitare i danni all'agricoltura, anche perché i debiti accumulati si compensano con risarcimenti per danni ricevuti alle colture, al contrario i danni a carico dei bacini idrografici sono ingenti e con effetti a catena: maggiore è la riduzione delle quantità delle acque superficiali, maggiore è il rischio della perdita di qualità e biodiversità.

4.6.2 L'acqua per l'industria

Oggi i comparti che usano la risorsa idrica sono l'idroelettrico, alcuni settori industriali per il raffreddamento degli impianti, la trasformazione dei materiali rocciosi di cava come acque di lavaggio, l'allevamento di prodotti ittici e l'imbottigliamento delle acque minerali.
L'uso prevalente nell'industria spetta al settore idroelettrico, che però non è indenne da problematiche: pur non esaurendo la disponibilità idrica, troppo spesso accade che negli alvei sottesi alle derivazioni non viene rilasciata acqua sufficiente a garantire la vita biologica del corso d'acqua con conseguenze pesanti sugli ecosistemi acquatici. Questo avviene nei corsi d'acqua principali, ma, laddove sussistono condizioni di portata pressoché costante nell'arco dell'anno, anche in quelli minori, come sul bacino idrografico del Nera, sotto questo aspetto il più sfruttato anche con opere notevoli come il canale medio Nera che dalla Valnerina trasferisce circa 17 m^3/s nel lago di Piediluco, le cui acque attraverso condotte forzate

successivamente sono convogliate nelle grandi centrali elettriche della Terni industriale. Anche il Tevere è usato per l'idroelettrico con ben cinque sbarramenti che danno origine ad invasi, di cui i maggiori sono quello di Corbara in provincia di Terni e quello di Montedoglio in provincia di Arezzo (sebbene in territorio toscano, questo grande invaso influisce significativamente sull'assetto idrogeologico nel tratto di valle umbro e viene utilizzato come riserva irrigua oltre che energetica). Un settore molto insistente quello dell'idroelettrico in Umbria sicuramente esaustivo e non più sfruttabile ulteriormente, limite che se disatteso cagionerebbe la totale perdita ecologica degli ecosistemi fluviali. L'impatto arrecato sul sistema idrico del territorio è sia di natura infrastrutturale per quanto concerne l'impatto paesaggistico, sia biologico per quanto riguarda la funzionalità biologica dei sistemi fluviali a causa delle infrastrutture edificate direttamente in alveo.
Sullo stesso piano in termini di impatto si pongono le derivazioni concesse per gli allevamenti intensivi di troticoltura, insediamenti situati nella quasi totalità sul bacino idrografico del Nera: nella sola Valnerina sono sette quelli esistenti in provincia di Perugia, autorizzati a derivare la quasi totalità della portata disponibile e anche in questo caso a valle degli alvei sottesi alle derivazioni non sempre viene rilasciata la quantità d'acqua necessaria per la vita biologica.
Un impatto che si percepisce non solo per la quantità d'acqua derivata, quanto e in particolare per l'inquinamento nei tratti di valle a causa del carico inquinante generato dalle troticolture con conseguente declassamento delle acque dalla classe 1 alla classe 3-4 (D.Lgs. 152/2006) come avviene sui fiumi della Valnerina.
Un altro settore molto importante che usa la risorsa idrica in Umbria è quello dell'imbottigliamento delle acque minerali con ben 6 stazioni di prelievo, oltre allo sfruttamento delle sorgenti primarie per l'irrogazione dell'acqua negli acquedotti comunali.
Un uso diverso, che non insiste sulle acque superficiali ma in quelle di profondità che riemergono attraverso sistemi di risorgiva.
In questi ultimi anni questo settore si è sviluppato in modo esponenziale in rispondenza di una domanda crescente d'acqua di qualità per uso potabile, fenomeno causato sia dalla modernizzazione dell'uso, sia dal fatto che in molte zone le disponibilità delle falde sotterranee sono state seriamente compromesse dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura e quindi reso inutilizzabili pozzi e fontanili.
Questo lo scenario idrico in Umbria, una regione sotto certi aspetti privilegiata in termini di disponibilità ma non indenne dagli effetti negativi dovuti ad una politica disordinata e per nulla integrata sul fronte della gestione della risorsa idrica, che per troppo tempo ha soddisfatto una domanda crescente e poco fatto per il risparmio e riduzione degli sprechi.
Per risanare l'intero sistema e prendere in considerazione un uso più consapevole e razionale dell'acqua in relazione a quelle che saranno le scelte ed esigenze globali, senza ritardo occorrerà seguire una politica di conversione e pianificazione degli interventi diretti su ogni settore.

4.7 Calabria, le dighe fantasma

In Calabria sono state progettate, e avviate alla costruzione, 36 dighe, di queste solo 10 sono attualmente in esercizio. Di queste ultime 7 sono utilizzate esclusivamente a fini idroelettrici e 3 hanno un utilizzo plurimo (irriguo e potabile). Per quanto riguarda le altre: 5 non sono mai state completate; 6 sono state completate ma non erogano acqua per mancanza delle opere di distribuzione; 15 sono soltanto progettate e molte di esse presentano appena lo studio di fattibilità. Attualmente è intenzione della Regione Calabria provvedere al completamento

delle dighe sull'Alto Esaro (Cs), per quanto concerne la messa in sicurezza delle opere già realizzate e presumibilmente delle opere di distribuzione, sul Melito (Cz) e sull'Alaco (Cz), in quest'ultima a differenza delle prime due sono state già realizzare le opere di distribuzione. Altri interventi sono previsti per le dighe sul Metramo e sul Lordo (in provincia di Reggio Calabria), completate da anni ma mai entrate in esercizio, per la realizzazione delle opere di distribuzione e impianti di potabilizzazione.
Il completamento delle dighe in fase avanzata di esecuzione e naturalmente la realizzazione delle opere di distribuzione delle altre sei dighe completate, con una capacità di oltre 400 milioni di m3, basterebbero ampiamente a soddisfare il bisogno d'acqua dei calabresi. Quindi non risulta minimamente necessario procedere all'esecuzione degli altri invasi progettati tanto meno a fini idroelettrici, dal momento che la Calabria, attualmente, esporta i due terzi dell'energia elettrica. La Calabria presenta un sistema acquedottistico fatiscente. In generale oltre il 40% (con punte in qualche caso superiori al 50%) dell'acqua si disperde in rete. Facendo un rapido conto, una diga su tre viene costruita perché la sua acqua vada perduta. L'intervento più immediato appare, dunque, quello dell'ammodernamento della rete acquedottistica (che in qualche caso è costituita da condotte in amianto) e la realizzazione di impianti di potabilizzazione necessari a garantire la qualità delle acque. A questo proposito dovrebbero partire i lavori di riefficentamento, completamento e messa in sicurezza dell'acquedotto Abatemarco, che serve tra le altre la città di Cosenza. Un acquedotto vecchio e fatiscente che causa una grande dispersione di acqua durante il trasporto, tanto che, secondo i dati del rapporto *Ecosistema urbano 2007* di Legambiente, la città di Cosenza mantiene il primato italiano con il 70% delle perdite di rete.
La diga sull'Alto Esaro a nord di Cosenza, ferma da 35 anni, ha avuto ultimamente qualche intoppo di carattere giudiziario. Qualche settimane fa il cantiere è stato messo sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che ha anche messo sotto inchiesta l'assessore regionale ai lavori pubblici, con l'accusa di essersi appropriato indebitamente di un vecchio progetto. Nel frattempo il cantiere è stato dissequestrato dalla procura di Cosenza ma per la ripresa dei lavori bisogna aspettare ancora ed entro giugno si dovrebbe ricominciare. E' quasi pronto il progetto per la galleria di derivazione per cui sono previsti 14 milioni di euro, ora si aspetta l'appalto.
L'esempio certamente più eclatante dello sperpero di denaro pubblico è quello della Diga sul Metramo, la più alta d'Europa con i suoi 104 metri di profondità, è oggi un'enorme distesa grigia sulle montagne dell'Aspromonte. A parte una pozzanghera che si è formata spontaneamente, di acqua all'interno dell'invaso non ce n'è (dovrebbe contenere 30 milioni di metri cubi) e non ce n'è mai stata, dal momento che non sono mai state realizzate le condutture. L'idea di realizzare una diga sul versante tirrenico dell'Aspromonte, nel comune di Galatro (RC) in località Castagnara risale alla fine degli anni Sessanta. Doveva servire il Quinto Centro Siderurgico Nazionale, un polo dell'acciaio da costruire in Calabria negli anni del prospettato boom industriale nel Mezzogiorno. Il distretto dell'acciaio non è mai stato fatto, la diga però è rimasta e ha cambiato, più volte, destinazione d'uso: prima opera strategica per l'agricoltura (doveva irrigare 20mila ettari di terreno), poi fondamentale per dissetare i calabresi, sempre comunque oggetto di una attenzione particolare della magistratura che ha più volte sospettato la presenza della criminalità organizzata dietro i cantieri. Ma soprattutto quello che è cambiato è il costo, che negli anni ha subito 76 aumenti di prezzo successivi. Doveva costare originariamente una quindicina di miliardi di lire, la Corte dei Conti ha stimato recentemente che i lavori di questa "fabbrica di San Pietro" hanno comportato un danno per l'erario di 819 miliardi di vecchie lire. Ora è pronto l'invaso,

sostanzialmente inutile e che resta desolatamente vuoto, con la struttura che è un contenitore ancora privo di vie d'accesso e di uscita per l'acqua.
Il progetto della Diga sul Menta viene invece approvato nel 1979 ed ha un costo iniziale di 65 miliardi: prevede la realizzazione di un bacino sul Menta di 18 milioni di metri cubi, e di altri tre bacini sui torrenti Amendolea, Aposcipo e Ferraia a monte di Reggio Calabria. Da qui l'acqua, grazie a una condotta sotterranea di 7 chilometri e mezzo, doveva giungere all'invaso principale, tramite un complesso sistema di "doppia adduzione".
Scopo del progetto era solo in parte la soluzione del problema della "grande sete" di Reggio Calabria (determinata da una rete idrica che perde la metà circa dell'acqua immessa, e dal fatto che nella città sono sorti interi quartieri abusivi, che si sono allacciati alle condutture): il 33% dell'acqua raccolta, infatti, doveva avere non meglio precisati "usi industriali", tra i quali l'alimentazione di una centrale idroelettrica che aveva un costo previsto di 120 miliardi. Nel 1985, quando i lavori iniziano, i costi sono già arrivati a 210 miliardi. Nel 'libro bianco' del governo Dini ne sono previsti altri 296.
La diga sul Menta è anche un appalto sul quale si è scatenata una vera guerra di 'ndrangheta: le prime minacce e i primi episodi di intimidazione si sono avuti nel maggio 1985, nella fase preliminare dei lavori. L'episodio più grave risale al primo novembre 1995, alla strage di Contrada Embrisi, quando vennero assassinate 5 persone. Nel frattempo, l'intera area è divenuta parte integrante del Parco nazionale dell'Aspromonte. Lo scorso 16 marzo la situazione sembrerebbe essersi sbloccata. Il CIPE ha dato il via libera approvando un finanziamento per il completamento della diga del Menta. Per i lavori saranno necessari 102 milioni di euro, 79 a carico dello stato e 23 milioni della Regione, attraverso la Sorical, la società che gestisce i sistemi idrici calabresi. Ma sicuramente il lavoro non finisce qui perché manca ancora il progetto definitivo e, a quanto dichiara il governatore Agazio Loiero bisogna indire la gara d'appalto.
Un'analisi obiettiva delle esigenze prioritarie in Calabria non dovrebbe lasciare dubbi sulla necessità di ridefinire il progetto, completando e ridimensionando l'invaso, allacciandolo, come previsto, ai comuni aspromontani e a Reggio Calabria. Nessuna ragione giustifica invece, oggi, l'investimento economico per un devastante sistema di "doppia adduzione". Tanto meno il fatto che occorre spenderli per consentire alle imprese private di spenderne altri per la centrale idroelettrica, visto che la Calabria già esporta i due terzi dell'energia elettrica e le priorità idriche di questa regione risiedono altrove, dal dissesto idrogeologico alle gravi lacune sul fronte depurativo.

4.8 Agrigento, tra una rete colabrodo e il nuovo dissalatore

Agrigento è una delle città italiane più assetate in assoluto, eppure la quantità d'acqua portata in città è superiore alla media nazionale; perché dunque questa città continua a costituire il simbolo della carenza idrica siciliana? Il vero problema dell'acqua in Sicilia e in particolare ad Agrigento, non riguarda la carenza delle risorse ma è principalmente strutturale.
Nella città di Agrigento c'è una disponibilità per abitante superiore alla media nazionale. Prima dell'avvio del dissalatore erano circa 290 litri/abitante/giorno, adesso – stando ai numeri forniti dal comune – siamo a 360 litri/abitante/giorno. Il paradosso è che ogni anno, a dispetto della sete che periodicamente la affligge, si consumano più litri di città come Ferrara o Bolzano, che non hanno alcun problema di approvvigionamento idrico.
I cittadini non hanno un servizio continuo, ma la risorsa viene distribuita una volta a settimana o ogni dieci giorni (in alcuni casi anche ogni cinque giorni mentre in estate si arriva anche a una volta ogni due settimane). Il problema quindi non è che l'acqua non arriva ma piuttosto

che una grande parte di quella che arriva si disperde durante la distribuzione e questo a causa delle perdite ma soprattutto in ragione dell'irrazionalità di una rete costruita per piccoli lotti in modo da moltiplicare gli affidamenti per progettazioni e costruzione. Rete che, così costruita, non riesce a funzionare a pressione e recuperare l'acqua inutilizzata; non è automatizzata e prevede ancora oggi manovre manuali per aprire e chiudere le adduzioni alle utenze.
A tal proposito è interessante vedere quanto riportato in una recente relazione. Nel marzo 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche hanno presentato il rapporto "Focus su 40 piani d'ambito" tra cui anche l'Ambito territoriale Ottimale di Agrigento (ATO 9). Nella relazione si sottolinea come *"un aggravante al deficit idrico presente nel territorio"* dell'ATO 9, che comprende 43 comuni della provincia di Agrigento, ci sia *"il pessimo stato di conservazione di alcune delle reti comunali"*. Interessante anche quanto riportato sulle perdite di rete. Nel rapporto indicano un valore medio, per la provincia di Agrigento del 35% con punte che arrivano fino al 71% nel comune di S. Stefano. In particolare la città di Agrigento ha registrato nel 2005 il 54% delle perdite di rete, rientrando per questo parametro tra le peggiori dieci città italiane nella classifica del rapporto di Legambiente Ecosistema Urbano 2007. Dopo questi dati risulta ancora più evidente come il problema di Agrigento non sia tanto l'acqua immessa quanto la rete che la distribuisce nella città, che causa la dispersione di più della metà dell'acqua facendola finire direttamente in mare senza che venga utilizzata dai cittadini. Sicuramente una rete idrica vecchia e disorganizzata è tra le cause principali del problema.
Sempre dai dati dell'ATO 9 risulta che le condotte di distribuzione per il settore idropotabile, su un totale di 1.327 km, per quasi il 29% presenta una condizione classificata come pessima e il restante è classificato almeno sufficiente. Inoltre più del 24% della rete è stata costruita prima del 1970, e quindi a più di 37 anni.
E la gestione? Ad Agrigento non esiste una pianta del sistema idrico cittadino e parlare di automatizzazione è un'eresia. La gestione della distribuzione tra i vari quartieri è frutto di una tradizione orale che si tramanda da fontaniere in fontaniere. Quando un fontaniere si ammala ci sono interi quartieri che rischiano di rimanere senz'acqua. E non è uno scherzo. L'acqua continua ad arrivare ogni settimana e solo il darsi da fare dei cittadini ormai attrezzati con vasche di raccolta che sopperiscono alla distribuzione irregolare mitiga il problema che si propone più gravemente in estate. Ancora una volta non per mancanza d'acqua ma per il trasferimento di molte famiglie da Agrigento città alle frazioni a mare con il conseguente adeguamento della distribuzione da parte dei soliti fontanieri. E' chiaro, però, che in un sistema così può arrivare tutta l'acqua del mondo e questo non servirebbe a risolvere il problema.
In questo contesto, dove la soluzione al problema non può che essere la rimodernizzazione della rete così da rendere più efficiente la scelta degli amministratori, è stato deciso invece di impiegare oltre 10 milioni di euro per la costruzione di un dissalatore e, quindi, aumentare la già di per se sovrabbondante acqua immessa nella rete, senza però preoccuparsi di dove poi questa vada a finire. Risultato? L'acqua immessa aumenta ma aumentano anche gli sprechi e ad Agrigento la risorsa idrica continuerà ad essere razionata. Le autorità regionali e comunali hanno motivato tale scelta sostenendo che l'opera è stata realizzata con un progetto di finanza e non con fondi pubblici, e che l'ammortamento dell'opera è garantito dal pagamento dell'acqua fornita nei primi tre anni (è sufficiente un tempo così ridotto perché l'acqua dissalata costa moltissimo) dal gestore, e tale pagamento è a carico della struttura commissariale per l'emergenza idrica.
Ma, in realtà, anche i fondi delle strutture commissariali sono soldi pubblici e, quindi, dei cittadini.

E dopo i primi tre anni cosa ne sarà del dissalatore? La convenzione prevede che il gestore del dissalatore possa vendere l'impianto al comune o ad altro soggetto, oppure continuare a gestire il servizio che, a quel punto, verrebbe pagato dal comune o dall'ATO. È evidente che quest'ultima è di gran lunga la eventualità più probabile, aggravando ulteriormente sui cittadini. E, in questo caso, si rischia anche che il soggetto gestore riduca i turni di erogazione, così da garantirsi maggiori guadagni.
Forse varrebbe la pena di investire quegli stessi soldi per rendere più efficiente la rete idrica.

4.9 Il sistema idrico dell'Ancipa e le altre dighe siciliane

Un business connesso con la politica dell'acqua è la costruzione di dighe e dei relativi sistemi di adduzione. Il ciclo dell'acqua e il suo contorno di opere idriche già 15 anni fa facevano parte del menù preferito nelle abbuffate affaristiche siciliane. Lo aveva intuito Legambiente nel 1989 e lo ha sostenuto tenacemente in tre gradi di giudizio. Infine lo ha confermato la VI sezione della Corte di Cassazione pronunciandosi a dicembre del 2006 su uno dei più importanti eco scandali dell'isola: il canale di gronda pensato per potenziare l'apporto idrico all'interno della diga Ancipa intercettando i torrenti Martello e Saraceno. Un'opera costata 400 miliardi di vecchie lire, con tanto di tangenti e corruzione, che ha compromesso chilometri di territorio all'interno del Parco dei Nebrodi. Venti miliardi delle opere realizzate erano abusive e costruite in violazione del vincolo ambientale del Parco dei Nebrodi. Un'opera faraonica, abusiva, devastante e per giunta inutile poiché non serviva a risolvere la sete dei siciliani. La diga Ancipa, che raccoglie solo 4 milioni di metri cubi di acqua (ne potrebbe contenere 34 milioni di metri cubi), presenta delle crepe, segnalate da più di trent'anni. I condannati (i reati di corruzione aggravata sono andati in prescrizione), tra cui l'ex ministro Aristide Gunnella e l'ex presidente degli acquedotti siciliani Ninni Aricò, dovranno adesso risarcire lo Stato del denaro speso per le opere abusive e queste dovranno essere demolite. Insomma una sentenza esemplare.
Lo scandalo dighe non finisce con l'Ancipa. In Sicilia ci sono altre 20 storie di dighe mal costruite. Quella in peggiori condizioni è la diga Comunelli, tanto che il servizio nazionale dighe ne aveva ipotizzato la demolizione per un costo di 40 miliardi di lire. L'importante era attivare l'appalto. Spartirsi i soldi. Secondo un articolo del Centro di documentazione Peppino Impastato nessuna delle dighe esistenti è autorizzata ad essere riempita completamente. La diga Disueri potrebbe contenere 23 milioni di metri cubi, ma deve fermarsi a 2 milioni e mezzo. La diga Furore, in provincia di Agrigento, completata nel 1992, non è mai entrata in funzione. Per altre dighe mancano gli allacciamenti. In Sicilia si fanno processioni e cerimonie religiose per invocare la pioggia, ma quando c'è la pioggia bisogna svuotare le dighe. Non sono in grado di contenerla.
Un altro caso limite è il biviere di Lentini, un invaso esteso e poco profonda che determina l'evaporazione dell'acqua accumulata interrompendo il corso di un torrente.
Nel Parco dei Nebrodi, invece, il Comune di Alcara li Fusi vorrebbe dare il via libera alla costruzione di un campo da golf da 18 buche, con annesse villette e residence. Si sa che i campi da golf hanno bisogno di molta acqua e che in Sicilia l'acqua corrente scarseggia, ma il particolare è abbastanza trascurato. Per il campo da golf si pensa di utilizzare l'acqua dei laghi montani dalla quale dipendono importanti ecosistemi dell'area protetta. Nel frattempo, tanti siciliani, troppi, continuano a fare la fila al "mercato privato" dell'acqua pubblica.

4.10 Milazzo, una falda da salvare

Un antichissimo quanto complesso equilibrio idrogeologico caratterizza la natura delle terre in quella che è denominata la piana di Milazzo. Si tratta di una pianura alluvionale, alimentata da un sistema di fiumare, tra le quali ricordiamo il Mela, Floripotema, Corriolo, Niceto, che in epoca geologica ha esteso i propri sedimenti fino a raggiungere e collegare un'isoletta, individuabile nella parte estrema del Capo di Milazzo. Una zona privilegiata per la fertilità della terra e il clima affonda le sue radici culturali e storiche nel periodo del mito e dell'antica colonizzazione greca. Un territorio storicamente sfruttato per la coltivazione degli ortaggi e dei frutteti, ha goduto nel tempo di una particolare ricchezza di acque, che addirittura nella striscia costiera dunale produceva fenomeni di acque risorgive.
L'acquifero profondo del milazzese è una ricchezza sia ambientale che economica, da sempre ha fornito acqua di qualità per gli usi civili e agricoli. Un sistema di falda freatica che si articola su più strati, nel tempo è stato raggiunto e sfruttato mediante un sistema di pozzi, molti dei quali scavati nella zona costiera permettevano di sfruttare una quota piezometrica superiore a quella del piano di campagna. Era possibile, con pozzi relativamente poco profondi, raggiungere le falde dei primi strati alimentare campi coltivati, tra l'altro, a gelsomino.
I problemi principali del sistema acquifero descritto, risalgono innanzitutto alla fase dell'industrializzazione. In particolare la raffineria di petrolio ha utilizzato i pozzi esistenti, ne ha scavati di nuovi e via via è scesa sempre a maggiore profondità, perforando la successione delle falde e degli strati impermeabili e raggiungendo perfino quota 160 sotto il livello del mare. L'acqua pompata serve per il raffreddamento delle apparecchiature del craking industriale.
Stessa questione è addebitabile alla centrale termoelettrica, che usa l'acqua prelevata dai pozzi per il raffreddamento degli impianti, nonché ad altre industrie minori dell'agglomerato industriale ASI, tra cui l'acciaieria. Oggi la raffineria Mediterranea (di ENI e Kuwait) estrae annualmente ben 3,5 milioni di metri cubi mentre la centrale elettrica (di Edipower) ne estrae circa 1,5 milioni di mc.
Una situazione che diventa ogni giorno più insostenibile, e che nella sua essenza e pericolosità è conosciuta e denunciata da almeno trent'anni, senza alcun risultato. In particolare si è messo in evidenza il danno al sistema acquifero, che ha messo fuori uso molti pozzi posizionati più all'interno rispetto alla fascia costiera industrializzata, oppure ha costretto i proprietari, per continuare ad attingere, a trivellare a profondità sempre maggiori, ed è stata avanzata l'ipotesi della definitiva alterazione dell'equilibrio di falda, paventando la penetrazione di acque marine salate nel bacino freatico.
Tutto questo quantitativo di acque potabili e di qualità alimentare, estratto dai pozzi o da gallerie drenanti poste a captazione delle sorgenti montane, in parte è servito per l'irrigazione dei campi coltivati, ma con sistemi irrazionali e dispersivi. Gli impianti acquedottistici, anche abusivi, hanno portato l'acqua lontano dai bacini di provenienza, col risultato che l'acqua si perde, e va a finire in mare, dopo aver raccolto in parte l'inquinamento superficiale. A questo si aggiunge che nella zona vi sono scarichi fognari che non raggiungono impianti di depurazione, ma vengono scaricati direttamente nei torrenti, mentre un depuratore consortile in attesa di adeguamento, scarica anch'esso senza alcun tentativo di riutilizzo delle acque depurate.
L'agenzia regionale delle acque ha sottoposto la piana a controlli sui pozzi esistenti, con una campagna di prelievi dalla quale è emerso che le falde sono caratterizzate da:

- depauperamento per sovrasfruttamento

- inquinamento da pesticidi (soprattutto nel barcellonese)
- inquinamento biologico (nei torrenti)
- inquinamento industriale (Milazzo, S. Filippo del Mela; Pace del Mela)
- Carenza depurativa e fognaria

Nella figura in basso sono indicati col pallino rosso i Comuni entrati a far parte dell'Area ad alto rischio, dove l'Arpa Sicilia ha individuato inquinamento da arsenico ed idrocarburi nei pozzi sotto la raffineria.

Legambiente ha attivato in questi giorni una campagna unitaria, volta a difendere la falda e a promuoverne la bonifica, previa la chiusura dei pozzi nell'area industriale. L'obiettivo appare concreto grazie all'attività di Agenda 21 locale del Comune di S. Filippo del Mela, dove col concorso attivo di Legambiente, è stata sottoscritta una convenzione tra Edipower e il Comune di S. Filippo, nella quale tra l'altro l'azienda si impegna a realizzare il ciclo combinato cogenerativo a metano in un gruppo da 160 MW al fine di alimentare un dissalatore per la produzione di 5 milioni di mc d'acqua annui. L'acqua, oltre che per il raffreddamento della Centrale, sarà disponibile per gli usi industriali ed anche domestici non potabili, per cui la scommessa sta, da un lato nel far montare la sensibilità dell'opinione pubblica a favore della difesa della falda per motivi di tutela dell'ambiente e della salute, nonché per gli usi idropotabili, dall'altro nel promuovere accordi di sviluppo sostenibile, che assicurino l'acquisto dell'acqua in eccedenza e la produzione in economia di mercato.

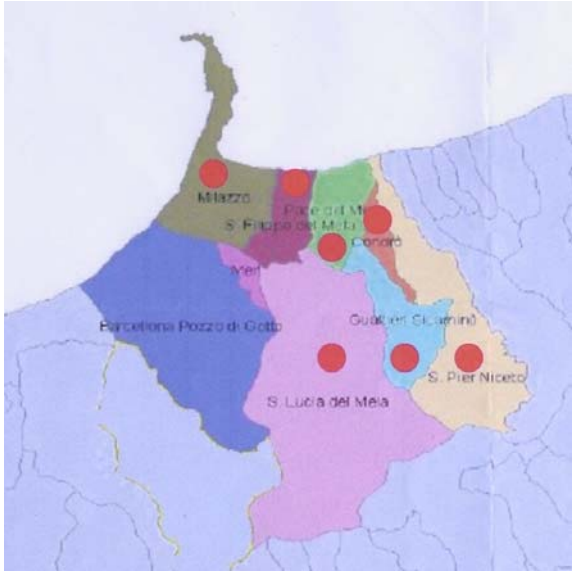

Hanno collaborato alla redazione del dossier
Gennaro Buonauro e Simona Meta

Hanno curato la redazione del capitolo sulle vertenze locali
Vanda Bonardo per la Val Lemme e le magre artificiali in Piemonte
Nino Morabito e Franco Falcone per le dighe fantasma in Calabria
Salvatore Granata per l'Ancipa e le dighe siciliane
Mimmo Fontana per la rete idrica di Agrigento e il progetto di dissalatore
Damiano Di Simine per il fiume Ticino e il lago d'Idro
Marco Pippi per il capitolo sull'Umbria
Angelo Mancone per il cuneo salino alla foce del Po
Massimo Becchi per il capitolo sul Po
Pippo Ruggieri, Enzo Colavecchio e Graziella Giorgianni per Milazzo

Si ringrazia il prof. Claudio Smiraglia, presidente del Comitato Glaciologico Italiano, per il contributo sui ghiacciai

Fonti bibliografiche
Nota sull'evolversi della situazione idrologica in Italia ai fini della prevenzione delle crisi idriche (aggiornata al 28 febbraio 2007) - Protezione Civile
Aggiornamento sulla situazione idrologica in Italia ai fini della prevenzione delle crisi idriche (al 15 aprile 2007) - Protezione Civile
Relazione Annuale sullo stato dei servizi idrici, Anno 2005 - Comitato di vigilanza sulle risorse idriche, luglio 2006
Un futuro per l'acqua in Italia (1999) - Irsa Cnr
Uso sostenibile dell'acqua in Europa? (2000) - Agenzia Europea per l'ambiente
Rapporto Ecosistema Urbano 2007 - Legambiente
Rapporto Ambiente Italia 2006 - Legambiente e Istituto di ricerche Ambiente Italia
Acqua in Piemonte e Valle d'Aosta, Volume II: Acqua per vivere - Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
I siti internet www.nimbus.it, www.greenreport.it